



Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli

1° gennaio 2026

Regolamento 09

Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	In generale	6
1.1	Scopo del regolamento e basi legali	6
1.2	Caratteristiche dell'imposta sugli oli minerali	6
1.3	Elenco delle abbreviazioni	7
1.4	Definizioni	8
1.5	Tariffa d'imposta	11
1.6	Disposizioni di diritto fiscale	12
1.7	Controlli da parte dell'autorità fiscale	13
1.7.1	Aspetti legali	14
1.7.2	Tipi di controllo	14
1.8	Prestazione di garanzie	15
1.9	Statistica	16
1.10	Punti di contatto per informazioni	17
2	Fabbricazione e deposito	18
2.1	Depositi autorizzati	18
2.1.1	Definizioni	18
2.1.2	Autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato	19
2.1.3	Esigenze architettoniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati	22
2.1.4	Flusso elettronico di dati e giustificativo originale	25
2.1.5	Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento	27
2.1.6	Carburanti rinnovabili o miscele di carburanti rinnovabili e carburanti fossili	30
2.1.7	Contabilità merci di depositi autorizzati	33
2.1.8	Rapporto periodico di depositi autorizzati	34
2.2	Raffinerie di olio di petrolio (depositi autorizzati)	39
2.2.1	Autorizzazione di raffinerie di olio di petrolio	39
2.2.2	Contabilità merci e rapporto periodico delle raffinerie di olio di petrolio	39
2.3	Stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)	40
2.3.1	Autorizzazione di stabilimenti di fabbricazione	40
2.3.2	Esigenze che devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione	41
2.3.3	Contabilità merci e rapporto periodico di stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)	42
2.4	Stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili (depositi autorizzati)	43
2.4.1	Carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale	44
2.4.2	Carburanti rinnovabili per il consumo proprio a scopo privato	48
2.4.3	Carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica	48
2.5	Impianti pilota e di dimostrazione (depositi autorizzati)	49
2.5.1	Condizioni legali	50
2.5.2	Domande di esenzione fiscale	50
2.6	Deposito per merci di gran consumo	51
3	Traffico delle merci	52
3.1	Importazione ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica	52
3.2	Trasporto di merci non imposte	53
3.2.1	Trasporto di merci non imposte con bollettino di scorta valido 30 giorni	54
3.2.2	Trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati con bollettino di scorta valido 3 mesi	56
3.2.3	Trasporto a destinazione di Samnaun	57
3.3	Transito	57
3.4	Esportazione	57
3.5	Tolleranza	58
3.6	Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta	58
3.7	Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di carburanti rinnovabili	58
4	Riscossione dell'imposta	60

4.1	In generale	60
4.1.1	Base di calcolo dell'imposta ed esigibilità dell'imposta	60
4.1.2	Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta	61
4.1.3	Prescrizione del credito fiscale e condono dell'imposta	62
4.1.4	Rimedi giuridici	62
4.2	Dichiarazione fiscale all'importazione per l'immissione in consumo	63
4.2.1	Genere di dichiarazione fiscale	63
4.2.2	Indicazioni nella dichiarazione fiscale	63
4.3	Dichiarazione fiscale periodica	64
4.3.1	Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica	64
4.3.2	Inoltro della dichiarazione fiscale periodica	65
4.3.3	Esame formale della dichiarazione fiscale periodica	66
4.3.4	Particolarità della dichiarazione fiscale periodica	66
4.4	Dichiarazioni fiscali per crediti secondo l'articolo 4 capoverso 2 LIOm	68
4.5	Energia industriale in raffinerie di olio di petrolio	68
4.6	Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari	69
4.6.1	Disposizioni generali	69
4.6.2	Carburante esente da imposta	70
4.6.3	Combustibili esenti da imposta	80
4.7	Carburante per il rifornimento di aeromobili	81
4.7.1	Base legale	81
4.7.2	Disposizioni generali e definizioni	81
4.7.3	Rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea	83
4.7.4	Rifornimento di aeromobili nel traffico commerciale non di linea	85
4.7.5	Rifornimento di aeromobili nel traffico aereo non commerciale (traffico privato)	85
4.7.6	Casi speciali	86
4.7.7	Carburante per aeromobili utilizzato per altri scopi	89
4.7.8	Procedura di conteggio (dichiarazione fiscale e procedura di restituzione)	89
4.7.9	Domande di restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali o opposizioni contro decisioni fiscali	91
4.8	Carburanti rinnovabili	91
4.8.1	Definizioni	92
4.8.2	Agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili	92
4.8.3	Riscossione dell'imposta in occasione dell'importazione e dell'uscita dal deposito di carburanti rinnovabili	97
4.8.4	Riscossione dell'imposta in caso di miscelatura di carburanti rinnovabili con carburanti fossili	100
4.8.5	Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova	100
4.8.6	Imposizioni provvisorie	100
4.8.7	Riprese di benzina e olio diesel immessi in consumo	101
4.8.8	Restituzione dell'anticipazione	101
4.8.9	Carburanti rinnovabili per utilizzazioni stazionarie	104
4.9	Combustibili rinnovabili	105
4.10	Carburanti	106
4.10.1	Veicoli leggeri e pesanti	106
4.10.2	Altri	108
4.11	Miscelature	109
4.12	Merci di ritorno	109
4.13	Campioni di merci per l'esecuzione di analisi e materiali sperimentali	110
4.14	Merci andate perse	110
4.15	Perdite	110
4.16	Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta	111
5	Agevolazioni fiscali	112
5.1	In generale	112
5.2	Procedure per l'agevolazione fiscale	113

5.2.1	Disposizioni generali	113
5.2.2	Procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'articolo 20 OIOM.....	114
5.2.3	Procedura con designazione dell'impiego nella fattura	115
5.3	Prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti	115
5.4	Impiego delle merci per scopi non fruanti dell'agevolazione fiscale.....	116
6	Restituzioni dell'imposta	117
6.1	In generale	117
6.1.1	Campo d'applicazione del capitolo	117
6.1.2	Carburanti rinnovabili fruanti di agevolazioni fiscali	117
6.1.3	Interessi	117
6.1.4	Perenzione del diritto alla restituzione	117
6.1.5	Presentazione delle domande di restituzione	118
6.1.6	Importo minimo per la restituzione	118
6.1.7	Emolumenti	118
6.1.8	Obbligo di conservazione	118
6.2	Imprese di trasporto concessionarie	118
6.3	Veicoli adibiti alla preparazione di piste	121
6.4	Agricoltura	122
6.5	Silvicoltura	123
6.6	Estrazione della pietra da taglio naturale	124
6.7	Pescatori professionali.....	125
6.8	Determinate utilizzazioni stazionarie	126
6.9	Idrocarburi gassosi	128
6.9.1	Domanda di restituzione dell'imposta	128
6.9.2	Aliquote per la restituzione	129
6.9.3	Eccezioni alla restituzione dell'imposta	129
6.10	Merci nuovamente immesse in un deposito autorizzato	129
6.11	Forniture alternate di olio da riscaldamento e olio diesel – Risciacqui.....	130
6.12	Miscelature di prodotti in libera pratica fiscale.....	131
7	Tassa sul CO ₂	134
7.1	In generale	134
7.2	Riscossione della tassa sul CO ₂	134
7.2.1	Carbone	135
7.2.2	Altri combustibili fossili	135
7.3	Restituzione della tassa sul CO ₂	136
7.3.1	In generale.....	136
7.3.2	Imprese esentate dalla tassa (art. 97 dell'ordinanza sul CO ₂)	137
7.3.3	Utilizzo a scopo non energetico (art. 99 dell'ordinanza sul CO ₂)	138
7.3.4	Impianti di cogenerazione (art. 98b dell'ordinanza sul CO ₂)	139
Allegato 1	– Lista delle concordanze tra numero d'articolo IOM e voce di tariffa	140
Allegato 1a	– Autorizzazione quale depositario autorizzato.....	151
Allegato 2	– Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale.....	152
Allegato 3	– Schema e descrizione del processo di domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale.....	155
Allegato 4	– Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica	157
Allegato 5	– Specchietto sinottico traffico delle merci / riscossione dell'imposta.....	161
Allegato 6	– Specchietto sinottico circolazione delle merci e immagazzinamento di carburanti rinnovabili	162

Allegato 7 – Modelli per la domanda di ottenimento di un mezzo d'acquisto per carburante esente da imposta nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari	163
Allegato 7a – Elenco delle stazioni di servizio per la consegna di carburanti a persone fruanti di privilegi diplomatici.....	165
Allegato 8 – Elenco degli aerodromi doganali e dei livelli locali competenti.....	167
Allegato 9 – Elenco degli Stati (d'immatricolazione) che nel traffico aereo accordano la reciprocità per quanto concerne la consegna di carburanti non tassati	168
Allegato 10 – Panoramica del traffico di linea	172
Allegato 11 – Panoramica del traffico commerciale.....	173
Allegato 12 – Panoramica delle scuole di pilotaggio	176
Allegato 13 – Panoramica del volo dopo lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione in officine svizzere	178
Allegato 14 – Panoramica delle prove ecologiche e sociali	179
Allegato 15 – Importatore di carburanti rinnovabili	181
Allegato 16 – Elenco delle agevolazioni fiscali secondo l'impiego della merce.....	184
Allegato 17 – Determinazione del consumo secondo norma.....	196
Allegato 18 - Esempio di calcolo del consumo secondo norma.....	197
Allegato 19 – Spiegazioni riguardanti la registrazione in Texas della domanda per la silvicoltura.....	198
Allegato 20 – Punti di contatto per informazioni	199

1 In generale

1.1 Scopo del regolamento e basi legali

Il regolamento contiene le istruzioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l'esecuzione relativa all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO₂. Si fonda sulle pertinenti basi legali, in particolare:

- [legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#);
- [legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ \(RS 641.71\)](#);
- [ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#);
- [ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#);
- [ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ \(RS 641.711\)](#);
- [ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#);
- [ordinanza del 2 aprile 2025 sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni \(OCoCr; RS 814.311.1\)](#);
- [ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#).

Sulla base dell'[articolo 5 LIOM](#) l'UDSC è l'autorità fiscale per quanto riguarda l'imposta sugli oli minerali e sulla base dell'[articolo 130 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂](#) esso è l'autorità esecutiva per quanto riguarda la tassa sul CO₂.

Le istruzioni che interessano gli aspetti prevalentemente informatici dei rapporti periodici e delle dichiarazioni fiscali periodiche non sono contenute nel regolamento. Le prescrizioni EED si trovano sul sito Internet dell'UDSC (minoest.admin.ch; Basi legali).

Ai fini di una migliore comprensione, nel regolamento si fa uso solo della forma maschile. Essa si riferisce comunque anche a quella femminile.

1.2 Caratteristiche dell'imposta sugli oli minerali

L'imposta speciale di consumo comprende:

- un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;
- un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.

Come i dazi, le imposte speciali di consumo sono imposte a fase unica. La differenza principale tra i dazi e le imposte speciali di consumo sta nel fatto che i dazi vengono riscossi solo sulle merci importate nel territorio doganale, mentre le imposte di consumo su tutte le merci immesse in consumo. Ciò significa che in un sistema di imposte di consumo le merci importate e quelle fabbricate o estratte in Svizzera sono trattate alla stessa stregua dal punto di vista fiscale.

Per quanto possibile, l'imposta sugli oli minerali è riscossa al momento in cui le merci vengono immesse in consumo. Per il commercio è pertanto indispensabile poter immagazzinare le merci non tassate. Per ragioni amministrative è necessario che il numero delle persone soggette all'imposta rimanga possibilmente ristretto. Per questo motivo l'obbligo fiscale ricade, in linea di massima, sul commerciante, il quale, tramite il prezzo del prodotto, la trasferisce al consumatore.

La LIOM si fonda sui principi seguenti:

- dal punto di vista fiscale le merci importate in Svizzera e quelle fabbricate o estratte in Svizzera sono trattate alla stessa stregua.

- Il credito fiscale sorge all'atto dell'immissione in consumo. Per le merci importate si tratta del momento della loro immissione in libera pratica doganale. Per le merci in depositi autorizzati il credito fiscale sorge nel momento in cui esse lasciano il deposito o vi sono utilizzate.
- Nei depositi autorizzati possono essere immagazzinate, raffinate, fabbricate e estratte merci non tassate. La fabbricazione (inclusa la raffinazione) e l'estrazione nonché l'immagazzinamento di merci non tassate devono sempre avvenire in un deposito autorizzato.
- I depositari autorizzati e i depositari di scorte obbligatorie trasmettono mensilmente la dichiarazione fiscale per via elettronica. Anche gli importatori possono richiedere tale procedura.
- Per il trasporto in territorio svizzero di merci non tassate è necessaria un bollettino di scorta.
- Per distinguerlo dall'olio diesel, il gasolio destinato a essere usato come olio da riscaldamento extra leggero viene colorato e marcato.
- La base per il calcolo è fissata a 1000 l a 15 °C, per i distillati pesanti e pochi altri prodotti a 1000 kg massa netta.

1.3 Elenco delle abbreviazioni

Banca dati IOm	Banca dati Imposta sugli oli minerali, sistema EED per la trasmissione e l'elaborazione dei rapporti periodici e delle dichiarazioni fiscali periodiche
CARBURA	Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi
CERN	Centro europeo per la ricerca nucleare
CGTS	Codice relativo al genere di tributi suppletivi
DA	Destinatario autorizzato
DPA	Legge federale sul diritto penale amministrativo
e-dec	Procedura di dichiarazione doganale elettronica dell'UDSC
FIN	Ambito Finanze dell'UDSC
HEFA	Oli o grassi vegetali e animali idrogenati, vedi anche HVO («Hydroprocessed Esters and Fatty Acids»)
HVO	Oli o grassi vegetali e animali idrogenati, vedi anche HEFA («Hydrotreated Vegetable Oils»)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIOm	Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
METAS	Istituto federale di metrologia
MLA	Ambito Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli
NCTS	Numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi
OIOm	Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
OMN	Numero di ottano, indica il potere antidetonante della benzina
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'UDSC
PGI	Permesso generale d'importazione
Pronovo	Organo di esecuzione per i programmi d'incentivazione relativi alle energie rinnovabili (Pronovo AG)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali

SA	Speditore autorizzato
Sistema GO CCr	Sistema delle garanzie di origine per carburanti e combustibili rinnovabili liquidi e gassosi (CCr)
SP 95 / SP 98	Benzina senza piombo 95 / 98 OMN
T2	Dichiarazione di spedizione nella procedura di transito comune (documento di transito internazionale)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFT	Ufficio federale dei trasporti
VPS	Impianto di trattamento dei vapori di benzina («Vapour Processing System»)
VRU	Impianto di recupero dei vapori di benzina («Vapor Recovery Unit»)

Le succitate abbreviazioni vengono scritte per esteso solo la prima volta che appaiono nel testo.

1.4 Definizioni

I termini tecnici più importanti sono definiti qui di seguito:

Termine	Definizione
Articolo IOm	<p>Per il sistema EED, la banca dati Imposta sugli oli minerali (IOm), sono stati creati dei numeri d'articolo di tre cifre in sostituzione delle voci di tariffa di otto cifre. Per alcune voci, suddivise inoltre secondo numeri convenzionali di statistica di tre cifre, il numero d'articolo si può riferire direttamente al numero convenzionale; ciò significa che a una voce di tariffa possono essere attribuiti più numeri d'articolo.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benzina per automobili fino a 95 OMN, voce di tariffa 2710.1211, numero convenzionale 921 → articolo 201 • Benzina per automobili con più di 95 OMN, voce di tariffa 2710.1211, numero convenzionale 941 → articolo 202 <p>Per contro, più voci di tariffa possono essere attribuite a un unico numero d'articolo.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • White spirit utilizzato come carburante, voce di tariffa 2710.1212 → articolo 260 • White spirit utilizzato per altri scopi, voce di tariffa 2710.1292 → articolo 260 <p>L'allegato 1.4 contiene una lista delle concordanze.</p>
Bollettino di scorta	<p>I depositari autorizzati e gli importatori che effettuano la spedizione devono stendere un bollettino di scorta per il trasporto di merci non tassate. Il luogo di destinazione può essere un ufficio doganale o un deposito autorizzato. La procedura deve solitamente concludersi al più tardi entro 30 giorni.</p> <p>Per il trasporto di carburanti non tassati per il rifornimento di aeromobili (anche nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari) nonché, in determinati casi, di merci a destinazione</p>

	di Samnaun vengono stesi bollettini di scorta. In tali casi la procedura deve concludersi al più tardi entro tre mesi.
Carburanti	I carburanti sono sostanze combustibili utilizzate per la propulsione di motori. Sono considerate tali le sostanze di cui all' articolo 2 capoverso 2 lettere a–i LIOM , sempre che siano utilizzate come carburante.
Condotte	Il termine «condotte» utilizzato nell'OIOm comprende unicamente gli impianti giusta la legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1). Altri dispositivi (p. es. rete di condotte in un deposito autorizzato) non rientrano in tale definizione.
Depositaro autorizzato	È considerato depositario di scorte obbligatorie chi possiede un'autorizzazione dell'UDSC per fabbricare, raffinare, estrarre, produrre o immagazzinare merci non tassate in un deposito autorizzato.
Depositaro di scorte obbligatorie	È considerato depositario di scorte obbligatorie chi possiede un'autorizzazione della CARBURA per immagazzinare scorte obbligatorie non tassate in un deposito di scorte obbligatorie.
Deposito autorizzato	I depositi autorizzati servono a immagazzinare, raffinare, fabbricare, estrarre o produrre merci non tassate. La fabbricazione (inclusa la raffinazione), l'estrazione, la produzione nonché l'immagazzinamento di merci non tassate devono sempre avvenire in un deposito autorizzato. Sono considerati depositi autorizzati le raffinerie di olio di petrolio, altri stabilimenti di produzione e i punti franchi.
Designazione dei prodotti	<p>Per agevolare l'interpretazione delle designazioni dei prodotti menzionati nella LIOM si fa capo alla nomenclatura della tariffa doganale, allegata alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), la quale si fonda sulla nomenclatura della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11). Essa è contenuta nella tariffa doganale svizzera Tares (www.tares.ch). Le singole merci possono essere definite esattamente grazie alla voce di tariffa.</p> <p>Le norme di classificazione della tariffa doganale sono le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato, le relative disposizioni complementari svizzere, le note concernenti i singoli capitoli nonché il testo delle singole voci di tariffa.</p> <p>Inoltre, le note esplicative della tariffa doganale assicurano l'applicazione uniforme della tariffa.</p> <p>Si tratta di prescrizioni sul trattamento conforme alla tariffa delle merci, emanate dall'UDSC in base articolo 71 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01). Esse hanno lo scopo di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale.</p>
Dichiarazione fiscale periodica	Gli importatori titolari della relativa autorizzazione rilasciata all'UDSC consegnano ai depositari autorizzati e ai depositari di scorte obbligatorie la dichiarazione fiscale periodica, la quale comprende tutte le merci per le quali il credito fiscale è sorto nel mese civile precedente.

Ditta depositaria	<p>La ditta depositaria svolge per conto e sotto la responsabilità di depositari autorizzati determinati compiti quali la gestione della contabilità di magazzino, la stesura dei rapporti periodici nonché la colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento extra leggero.</p> <p>La responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi concernenti l'imposta sugli oli minerali incombe tuttavia al depositario autorizzato.</p> <p>Esistono ditte depositarie propriamente dette e ditte depositarie che sono contemporaneamente depositari autorizzati nel proprio deposito autorizzato. Le ditte depositarie non sono per principio soggette all'obbligo fiscale, tranne quando sono contemporaneamente depositari autorizzati.</p>
Importatore	È reputato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto una merce nel territorio doganale svizzero e nelle enclave doganali estere, ma non nelle enclave doganali svizzere.
Importatore in deposito	È considerato importatore in deposito colui che importa una merce nell'ambito del proprio contingente e in seguito la immagazzina, direttamente e non tassata, a nome di un depositario autorizzato in un deposito autorizzato oppure la trasporta con bollettino di scorta. Gli importatori in deposito non hanno il diritto di consegnare una dichiarazione fiscale periodica.
Legitimaziun	Servizio nell' ePortal della Confederazione per la verifica del diritto dei richiedenti ad acquistare carburante esente da imposta nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari.
Olio da riscaldamento	<p>Nella tariffa d'imposta sugli oli minerali, alla voce 2710.1992 si distingue tra olio da riscaldamento extra leggero, medio e pesante.</p> <p>Sia la LIOM sia l'OIOm contengono disposizioni sull'olio da riscaldamento extra leggero che consentono in particolare di operare una distinzione rispetto all'olio diesel (vedi cifra 5.1).</p> <p>Le qualità medio e pesante si distinguono dall'olio da riscaldamento extra leggero solo per le caratteristiche fisiche quali la densità.</p> <p>I criteri per la definizione dell'olio da riscaldamento medio e pesante non sono uniformi a livello internazionale. Al fine di tener conto delle necessità del commercio transfrontaliero, non si considera olio da riscaldamento medio e pesante solo quello che corrisponde alla norma svizzera, ma anche quello conforme al diritto commerciale internazionale.</p> <p>La norma svizzera è pubblicata dall'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV):</p> <p>Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) Sulzerallee 70 Postfach 8404 Winterthur Tel. +41 52 224 54 54 www.snv.ch</p>

Olio di petrolio, altri oli minerali, gas di petrolio e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione	Sono considerati tali i prodotti di cui all' articolo 2 capoverso 1 lettere a–e LIOm .
Passar	Sistema per il traffico delle merci dell'UDSC per lo svolgimento digitale delle procedure doganali
Rapporto periodico	Il rapporto periodico è il rapporto di cui all' articolo 82 OIOm mediante il quale ogni depositario autorizzato comunica all'UDSC i risultati mensili della contabilità merci (entrate, uscite, fabbricazione, estrazione, produzione, scorte). I rapporti possono essere stesi anche dalle ditte depositarie di cui all' articolo 83 OIOm .
Taxas	Servizio per la presentazione digitale delle domande sull' ePortal della Confederazione .
Trader	Il trader è colui che possiede l'autorizzazione dell'UDSC per immagazzinare merci non tassate in un deposito autorizzato nei porti renani. I trader non sono autorizzati a consegnare una dichiarazione fiscale periodica. Essi possono trasportare le merci non tassate unicamente dal confine doganale a un deposito autorizzato o viceversa.

1.5 Tariffa d'imposta

Struttura

La struttura della tariffa d'imposta contenuta nell'allegato 1 della LIOm si fonda sulla nomenclatura della tariffa doganale svizzera (vedi [RS 632.10](#)). Il campo d'applicazione della voce di tariffa determinante per l'imposizione doganale fa stato anche per la riscossione dell'imposta. Per stabilire l'aliquota d'imposta applicabile a una merce si definisce innanzitutto la voce di tariffa secondo i principi della tariffa doganale, poi si applica la relativa aliquota.

Per ragioni tecniche è stato creato un codice di tre cifre che identifica l'aliquota d'imposta in franchi per 1000 l a 15 °C o per 1000 kg massa netta; tale codice viene stabilito dall'UDSC.

Base di calcolo

La tariffa d'imposta prevede un sistema di calcolo misto. Di norma l'imposta viene calcolata in base al volume (1000 l a 15 °C). Ciò garantisce un'imposizione uniforme indipendentemente dalla densità del prodotto. Per l'olio da riscaldamento medio, l'olio da riscaldamento pesante, i prodotti delle voci di tariffa 2710.1993–2710.1999 (a eccezione del gasolio), 2711.2110–2711.2990 nonché 3403.1900 e 3403.9900 le aliquote d'imposta sono determinate per 1000 kg massa netta. Le aliquote d'imposta determinate in base al peso o al volume a seconda del prodotto permettono di tenere ampiamente conto delle unità di misura in uso nel commercio.

Per peso s'intende l'indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica ([art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ; RS 941.204](#)). Chi dichiara la massa (massa nel vuoto), deve indicarlo esplicitamente. Nell'ambito della riscossione dell'imposta sugli oli minerali il peso corrisponde, analogamente a quanto avviene nel commercio, in linea di massima al risultato della pesatura inclusa la spinta aerostatica.

La massa netta corrisponde al peso effettivo della merce, senza imballaggio, materiale di riempimento o supporto. Scatole di conserva, bottiglie, tubetti, bobine, supporti eccetera non ne fanno parte. Per le merci imballate, il peso del contenuto indicato sull'imballaggio è considerato come massa netta.

Per la determinazione del volume fanno stato le disposizioni della legislazione federale sulla metrologia, la cui esecuzione incombe all'Istituto federale di metrologia ([METAS](#)).

La base di calcolo deve essere arrotondata al litro o al chilogrammo intero secondo le regole commerciali.

Imposta e aliquota d'imposta

Per imposta s'intende sia l'imposta sugli oli minerali gravante tutti i prodotti a base di oli minerali sia il supplemento fiscale sugli oli minerali riscosso unicamente sui carburanti.

In caso di modifica delle aliquote d'imposta, incluso il supplemento fiscale, è applicabile l'aliquota in vigore nel momento in cui sorge il credito fiscale in virtù dell'[articolo 4 LIOM](#).

Imposta sugli oli minerali

L'imposta sugli oli minerali è riscossa secondo l'aliquota d'imposta di cui all'[allegato 1 LIOM](#).

Supplemento fiscale sugli oli minerali

Il supplemento fiscale è riscosso su tutti i carburanti indipendentemente dal genere e dalla provenienza. Il supplemento fiscale per i prodotti per i quali il calcolo viene effettuato per 1000 kg massa netta è debitamente convertito.

Aliquota d'imposta globale

In caso di dichiarazioni fiscali periodiche, per il calcolo dell'imposta sui carburanti ci si fonda su un'aliquota globale, corrispondente alla somma dell'aliquota d'imposta secondo l'[allegato 1 LIOM](#) e del supplemento fiscale secondo l'[articolo 12 capoverso 2 LIOM](#).

Le aliquote d'imposta globali utilizzabili per ogni numero d'articolo IOM sono disponibili, insieme ai codici delle aliquote d'imposta, al seguente link:

[Petroli Info](#)

1.6 Disposizioni di diritto fiscale

Oggetto dell'imposta

Sono soggette all'imposta la fabbricazione e l'estrazione in Svizzera nonché l'importazione di merci contemplate dalla LIOM. Il campo di validità geografico della legislazione sull'imposizione degli oli minerali comprende il territorio nazionale svizzero, senza le enclavi doganali svizzere di Samnaun e Sempach, e le enclavi doganali estere. Due trattati internazionali definiscono il Principato del Liechtenstein e il comune tedesco di Büsingen am Hochrhein come enclavi doganali estere.

Soggetto fiscale

Per motivi economico-amministrativi, la cerchia delle persone soggette all'imposta è molto ristretta. Sono in particolare considerati soggetti fiscali le persone fisiche o giuridiche seguenti:

- importatori e depositari autorizzati
- persone che cedono o fanno utilizzare merci tassate per scopi soggetti a un'aliquota più elevata
- persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate

Rientrano inoltre tra i soggetti fiscali:

- il successore fiscale: per successione fiscale s'intende l'assunzione da parte del legittimo successore di tutti gli obblighi e diritti di una persona soggetta all'imposta. Gli obblighi del successore fiscale comprendono sia il pagamento dei tributi dovuti sia altri obblighi risultanti dalla legge. Il successore fiscale può assumere anche tutti i diritti che spettavano alla persona originariamente soggetta all'imposta. Assumono la successione fiscale le persone di cui all'[articolo 10 capoverso 2 LIOM](#). Gli eredi rispondono

solidalmente fino a concorrenza della loro parte di eredità. I consoci con responsabilità personale rispondono dei debiti della società nei limiti della loro responsabilità.

- le persone solidalmente responsabili: contrariamente alla successione fiscale, la responsabilità solidale implica solamente obblighi finanziari. In caso di scioglimento di persone giuridiche o società senza personalità giuridica, le persone incaricate della liquidazione rispondono fino a concorrenza del prodotto della liquidazione. La responsabilità solidale vale anche per le procedure di fallimento o di concordato. Se una persona giuridica trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione, gli organi rispondono personalmente fino a concorrenza dell'importo patrimoniale netto della persona giuridica. Le disposizioni dell'[articolo 11 capoverso 2 lettera a LIOM](#) sono volte a evitare che le persone incaricate di una liquidazione dispongano del prodotto della liquidazione fintanto che vi sono ancora debiti fiscali. Se una persona giuridica trasferisce la sua sede all'estero senza procedere a una liquidazione, le disposizioni di cui all'[articolo 11 capoverso 2 lettera b LIOM](#) consentono di rivolgersi agli organi per i debiti fiscali.

Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge per principio con l'immissione in consumo delle merci. Ciò vale sia per le merci importate sia per quelle svizzere. Per le prime si tratta del momento in cui la merce è immessa in libera pratica doganale. Per le merci nei depositi autorizzati il credito fiscale sorge nel momento in cui esse escono dal deposito o vi sono utilizzate.

Sono previste disposizioni speciali per determinate eccezioni. Se in occasione di un trasporto di merci non tassate queste non giungono al luogo di destinazione ma vengono immesse in consumo, il credito fiscale sorge nel momento indicato nel precedente paragrafo. Se merci soggette all'imposta sono fabbricate illecitamente fuori da un deposito autorizzato, il credito fiscale sorge nel momento della fabbricazione. Per le merci che in base al loro utilizzo soggiacciono in un secondo tempo all'imposta o a un'aliquota d'imposta più alta, il credito sorge nel momento della cessione o dell'utilizzo della merce.

Imposizione a un'aliquota inferiore

Con tale espressione si intende l'imposizione di una merce a un'aliquota inferiore rispetto a quella cui è soggetta la stessa merce in caso di utilizzo per un altro scopo.

Autorità fiscale

L'autorità fiscale è l'UDSC. Esso esegue la legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Collaborazione con la CARBURA

L'UDSC e la CARBURA collaborano nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali. Tale collaborazione è disciplinata mediante regolamento.

Spese di riscossione

A tenore dell'[articolo 5 capoverso 2 LIOM](#), l'autorità fiscale conteggia le spese di riscossione sulle entrate dell'imposta sui carburanti.

1.7 Controlli da parte dell'autorità fiscale

Secondo l'[articolo 6 LIOM](#) l'autorità fiscale è abilitata a effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso, in particolare presso i contribuenti e le persone che devono tenere una contabilità merci o hanno presentato una domanda di restituzione (controlli aziendali). I controlli vengono effettuati da collaboratori dell'UDSC. La persona controllata deve cooperare alla sorveglianza e al controllo fiscali nel modo richiesto dall'autorità. Le scorte devono per esempio essere determinate conformemente alle istruzioni della persona che effettua il controllo.

Ai fini del controllo possono essere prelevati dei campioni dai serbatoi di stoccaggio e dai serbatoi di veicoli e macchine. Tali prelievi vanno registrati per scritto.

1.7.1 Aspetti legali

Infrazioni

Ai sensi dell'[articolo 42 LIOm](#) le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'UDSC conformemente alla [legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo \(DPA; RS 313.0\)](#).

Assunzione di prove

Il sequestro di documenti e altri oggetti che possono servire da mezzi di prova in una procedura penale è disciplinato dagli [articoli 46](#) e [47 DPA](#).

Obbligo del segreto professionale

Ai sensi dell'[articolo 8 LIOm](#), chiunque è tenuto a collaborare all'esecuzione della LIOm o a informare l'autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti e deve rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali. Per l'autorità fiscale fanno stato le disposizioni in materia di diritto del personale, in particolare l'[articolo 22 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale \(RS 172.220.1\)](#).

Responsabilità

La Confederazione non indennizza le persone controllate per i campioni prelevati né per eventuali spese. Rimangono tuttavia riservate le disposizioni di cui agli articoli 3–12 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità ([RS 170.32](#)).

Gli oneri dell'autorità fiscale risultanti dal controllo, incluse eventuali analisi di laboratorio, sono a carico della Confederazione, sempre che non trovi applicazione la DPA.

Assistenza amministrativa

L'[articolo 7 capoverso 1 LIOm](#) disciplina la collaborazione dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni all'esecuzione della legge. Per la restituzione dell'imposta all'agricoltura si può, per esempio, ricorrere alla collaborazione degli uffici comunali che si occupano della campicoltura. La collaborazione è limitata a quelle organizzazioni che si occupano dell'esecuzione di provvedimenti connessi all'approvvigionamento economico del Paese.

L'[articolo 19 DPA](#) prevede per determinate autorità l'obbligo di denuncia per le infrazioni accertate. Inoltre, le polizie cantonali e comunali deve denunciare all'UDSC tutte le infrazioni alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività ufficiale nonché devono aiutare l'UDSC nell'accertamento dei fatti e nel perseguimento degli autori ([art. 7 cpv. 2 LIOm](#)).

L'[articolo 7 capoverso 3 LIOm](#) stabilisce un obbligo d'informazione per le autorità federali e cantonali e per le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico. L'obbligo di informare l'autorità fiscale è limitato. Le informazioni vanno fornite solo se è l'autorità fiscale stessa a farne espressa richiesta e se possono rivestire una certa importanza ai fini dell'esecuzione della legge. Le organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico forniscono informazioni solo nell'ambito delle loro competenze.

1.7.2 Tipi di controllo

Sorveglianza e controllo fiscali

L'imposta sugli oli minerali si fonda essenzialmente sulla procedura di autotassazione. La persona soggetta all'imposta deve determinare personalmente l'ammontare dell'imposta e provvedere al pagamento.

La sorveglianza fiscale ha lo scopo di verificare l'affidabilità dell'autovalutazione della persona soggetta all'imposta. La sua caratteristica risiede nel fatto che, contrariamente al controllo fiscale, essa non riguarda singoli casi ma tutta la prassi fiscale della persona soggetta all'imposta e la sua affidabilità in generale. Vi rientra, in particolare, la sorveglianza della contabilità della persona soggetta all'imposta.

Il controllo fiscale è una verifica effettuata dall'autorità, a pagamento avvenuto, del credito fiscale determinato mediante procedura di autotassazione. La persona soggetta all'imposta è obbligata a mettere a disposizione dell'autorità fiscale i documenti necessari ai fini del controllo.

I due controlli sono complementari. Visto il volume dell'imposta sugli oli minerali e il numero relativamente ridotto delle persone soggette al suo pagamento, tali controlli rivestono un'importanza centrale nell'esecuzione dell'imposta. Oltre a garantire gli interessi fiscali della Confederazione, essi servono a garantire la parità di trattamento di tutte le persone soggette all'imposta e pertanto a prevenire distorsioni del mercato.

La sorveglianza e il controllo fiscali si fondano sui dati dei rapporti periodici e delle dichiarazioni fiscali periodiche raccolti presso l'UDSC. Questi vengono confrontati con la documentazione messa a disposizione dalle persone soggette all'imposta, come contabilità merci, contabilità debitori, contabilità finanziaria, fatture, bollettini di consegna eccetera. Per gli stabilimenti di fabbricazione vengono inoltre controllati i processi di fabbricazione e le ricette. I controlli sono ordinati dall'UDSC e vengono effettuati in base ai rischi. Essi possono essere completi o coprire un determinato periodo, riguardare l'intera attività aziendale o solo parti di essa.

Controlli del carburante

I controlli del carburante vengono effettuati presso i consumatori di olio diesel al fine di evitare che il gasolio, imposto all'aliquota più bassa dell'olio da riscaldamento extra leggero, venga utilizzato come carburante. A tal fine vengono, per esempio, prelevati dei campioni dai serbatoi di stoccaggio o dai serbatoi di carburante dei veicoli e delle macchine azionati con olio diesel. Nella maggior parte dei casi, mediante un reattivo si può controllare sul posto se si tratta di olio diesel puro, di olio da riscaldamento extra leggero o di una miscela dei due prodotti. Se il risultato non è chiaro, è necessaria un'analisi di laboratorio, effettuata dal METAS.

Le persone controllate sono tenute a collaborare nel modo richiesto dall'autorità fiscale. In particolare devono essere resi accessibili e aperti i serbatoi di carburante.

I controlli sono effettuati da persone adeguatamente equipaggiate e istruite. Per accrescere l'effetto preventivo, i controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento. Ogni persona che usa un motore diesel deve sapere che può essere controllata in qualsiasi momento.

Risultato del controllo

Il risultato del controllo viene discusso con i responsabili della ditta. I risultati ed eventuali provvedimenti ordinati vengono comunicati alla ditta per scritto. Eventualmente, le persone incaricate del controllo stendono un verbale di contestazione o d'accertamento direttamente in occasione del controllo e lo fanno firmare.

1.8 Prestazione di garanzie

In generale

La prestazione di garanzie richieste dalla LIOM serve a coprire l'imposta e altri tributi

- per le merci non tassate immagazzinate in depositi autorizzati
- per le merci non tassate durante il trasporto
- per i crediti d'imposta non pagati

All'atto della determinazione dell'importo della garanzia l'UDSC tiene conto, in particolare, delle quantità medie immesse in consumo nonché delle quantità non tassate immagazzinate nei depositi autorizzati. Per le quantità non tassate immagazzinate come scorte obbligatorie la garanzia è prestata dalla CARBURA.

L'autorità fiscale controlla periodicamente le garanzie e, se necessario, ne ridefinisce l'importo. A tal fine essa tiene conto, in particolare, dei cambiamenti delle quantità e dell'evoluzione dei rischi.

Le garanzie sono prestate in linea di massima mediante fideiussione. Esse possono tuttavia essere costituite anche da depositi in contanti o da titoli.

Prima che venga concesso lo statuto di deposito autorizzato o rilasciata all'importatore l'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica, devono essere state prestate le garanzie legali. Chi presenta una domanda di autorizzazione deve comunicare all'autorità fiscale tutti i dati necessari a calcolare l'importo della garanzia. L'autorità fiscale comunica al richiedente l'importo della garanzia necessaria e gli trasmette contemporaneamente il modulo di fideiussione ufficiale.

I moduli di fideiussione sono gestiti dall'ambito Finanze dell'UDSC:

Fideiussioni

Sono applicabili le disposizioni del codice delle obbligazioni ([RS 220](#)).

Con la fideiussione fiscale solidale sono garantiti tutti i crediti nei confronti della persona soggetta all'imposta.

La fideiussione è stesa su modulo ufficiale, sul quale è indicato l'importo massimo della responsabilità.

Se il fideiussore paga il credito, l'UDSC gli rilascia, su richiesta, un'attestazione con la quale egli può far valere il suo diritto di regresso nei confronti della persona soggetta all'imposta e chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione.

Riguardo al credito, il fideiussore non può far valere altre eccezioni che la persona soggetta all'imposta. Gli atti esecutivi promossi contro quest'ultima hanno effetto anche contro il fideiussore.

La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente con la responsabilità della persona soggetta all'imposta.

Dopo un anno il fideiussore può rescindere la fideiussione presso l'UDSC. In tal caso, egli non risponde più delle conseguenze degli atti compiuti dalla persona soggetta all'imposta dopo 60 giorni dal recapito della rescissione.

L'UDSC può annullare la fideiussione ed esigere un'altra prestazione di garanzia, in particolare se il fideiussore lascia il suo domicilio in Svizzera.

1.9 Statistica

La base per le valutazioni statistiche è costituita dai dati inseriti nella banca dati IOm nonché da singoli dati rilevati con altri metodi. A seconda del genere di valutazione, i dati statistici vengono pubblicati mensilmente, trimestralmente o annualmente. L'UDSC riassume i dati in modo che la loro pubblicazione non comprometta gli interessi dell'economia privata.

Compiti e obiettivi

- Creare una base d'informazioni interna per gli organi decisionali, dalla quale siano desumibili i flussi di mezzi e di merci nonché le evoluzioni e che fornisca punti di riferimento per la stesura di preventivi.
- Mettere a disposizione delle cerchie interessate, interne ed esterne all'amministrazione, dati significativi che permettano di fare delle constatazioni economicamente rilevanti e di operare dei confronti con l'estero.

Statistiche speciali e rilevamenti particolari

Sono considerate statistiche speciali le statistiche che l'UDSC allestisce oltre alle pubblicazioni periodiche, per esempio le statistiche concernenti determinati gruppi di merci, le statistiche allestite per conto di terzi o quelle concernenti campi speciali. Affinché una

singola ditta non possa procurarsi vantaggi concorrenziali, le statistiche speciali per l'economia privata sono di regola effettuate solo se richieste da associazioni economiche.

I rilevamenti particolari sono statistiche allestite per determinate merci se i normali risultati statistici hanno un valore informativo insufficiente.

Per l'allestimento di statistiche speciali e rilevamenti particolari sono riscossi emolumenti il cui ammontare è disciplinato dall'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione ([RS 431.09](#)).

1.10 Punti di contatto per informazioni

I punti di contatto in caso di questioni relative all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO₂ sono indicati nell'Allegato 20 – Punti di contatto per informazioni.

2 Fabbricazione e deposito

2.1 Depositi autorizzati

2.1.1 Definizioni

Qui appresso vengono spiegati i termini principali.

I **depositi autorizzati** servono al deposito, alla raffinazione, alla fabbricazione, all'estrazione o alla produzione di merci non imposte. La fabbricazione (inclusa la raffinazione), l'estrazione, la produzione nonché il deposito di merci non imposte devono sempre aver luogo in un deposito autorizzato. **Sono considerati tali le raffinerie di olio di petrolio, gli stabilimenti di fabbricazione e i punti franchi** ([art. 67–69 OIOM](#)). Per principio, la riscossione dell'imposta sugli oli minerali avviene a livello commerciale. Pertanto, i consumatori non ricevono l'autorizzazione per gestire un deposito autorizzato.

I **depositari autorizzati** sono ditte in possesso di un'autorizzazione dell'UDSC che li abilita a fabbricare, raffinare, estrarre, produrre o immagazzinare, in un deposito autorizzato, merci non tassate. Una ditta che intende ottenere l'autorizzazione di depositaria autorizzata deve presentare una domanda scritta all'UDSC, fornire una garanzia e superare il test per la trasmissione elettronica della dichiarazione fiscale periodica. Al riguardo, vedi Allegato 1a – Autorizzazione quale depositario autorizzato.

Le **raffinerie di olio di petrolio** sono stabilimenti nei quali vengono trasformati olio di petrolio non imposto oppure oli di minerali bituminosi della voce di tariffa 2709. Nelle raffinerie di olio di petrolio possono inoltre essere depositati prodotti finiti non imposti provenienti direttamente dall'estero o da altri depositi autorizzati.

Sono considerati **stabilimenti di fabbricazione** gli stabilimenti diversi dalle raffinerie di olio di petrolio nei quali si estraggono o producono in Svizzera merci soggette alla LIOm. Si tratta in particolare di aziende del gas, di aziende che fabbricano oli minerali lubrificanti e di stabilimenti che estraggono carburanti rinnovabili. Non sono considerati estrazione né produzione:

- la miscelatura delle merci al di fuori di depositi autorizzati, sempre che l'imposta sui singoli componenti sia già stata versata
- l'aggiunta di additivi a merci soggette alla LIOm
- l'essiccazione o la semplice pulitura meccanica di oli minerali prima del primo impiego
- il recupero o la preparazione di oli minerali imposti, sempre che l'imposta versata non sia inferiore a quella cui sarebbe assoggettato l'olio minerale recuperato o preparato
- il recupero di carburanti liquidi da idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburanti

Dato che la miscelatura di componenti imposti non è considerata fabbricazione, i fabbricanti di lubrificanti hanno due possibilità. Essi possono chiedere lo statuto di deposito autorizzato oppure fabbricare i lubrificanti al di fuori di un deposito autorizzato (vedi cifra 2.3.3):

- Se lo stabilimento gode dello statuto di deposito autorizzato, esso usa prodotti di base non imposti. Il lubrificante può essere esportato senza essere imposto. Le merci destinate al mercato svizzero vengono imposte all'atto dell'uscita dal deposito.
- Se i prodotti vengono fabbricati al di fuori di un deposito autorizzato, lo stabilimento utilizza prodotti di base imposti. I lubrificanti fabbricati non vengono imposti. In caso di un'eventuale esportazione dei lubrificanti fabbricati l'imposta pagata non viene restituita.

I **punti franchi** sono depositi cisterna e depositi di gas naturale nei quali i commercianti depositano, a tempo indeterminato, merci non imposte soggette alla LIOm.

2.1.2 Autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato

La fabbricazione, l'estrazione e la produzione di merci soggette alla LIOm nonché il deposito di merci non imposte devono aver luogo in un deposito autorizzato. L'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato deve essere chiesta all'UDSC. Quest'ultimo rilascia l'autorizzazione, sempre che siano adempiute le condizioni legali ([art. 28 LIOm](#) nonché [art. 72-77 OIOm](#)) e quelle relative al flusso elettronico di dati e al giustificativo originale (cifre 2.1.4.1 e 2.1.4.2). Esso può ammettere delle deroghe (p. es. in caso di base di calcolo in kg o di stivaggio) oppure prevedere ulteriori obblighi per il rilascio dell'autorizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda sino al rilascio dell'autorizzazione, la procedura è disciplinata in modo uniforme al fine di ridurre al minimo il dispendio amministrativo per la ditta richiedente e per l'amministrazione.

Ogni ditta interessata deve chiedersi se, per un determinato settore, deve per legge domandare lo statuto di deposito autorizzato oppure se lo vuole richiedere facoltativamente. Fanno stato le seguenti prescrizioni:

- le raffinerie di olio di petrolio devono sempre chiedere l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato;
- gli stabilimenti di fabbricazione devono, in linea di massima, chiedere un'autorizzazione. L'[articolo 68 OIOm](#) prevede tuttavia alcuni procedimenti che, a determinate condizioni, non sono considerati fabbricazione, estrazione o produzione e possono pertanto aver luogo all'esterno di un deposito autorizzato. In tali casi le ditte decidono autonomamente se intendono richiedere lo statuto di deposito autorizzato per il loro stabilimento;
- i punti franchi devono chiedere un'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se intendono depositare merci non imposte. È vietato immagazzinare merci imposte in un deposito autorizzato. Per il deposito di merci imposte al di fuori di un deposito autorizzato non vi sono disposizioni della LIOm da osservare;
- le persone che depositano merci destinate unicamente al consumo proprio non ricevono alcuna autorizzazione.

2.1.2.1 Presentazione della domanda d'autorizzazione

Le ditte che intendono trasformare, estrarre, produrre o depositare merci non imposte in uno o più depositi autorizzati devono presentare una rispettiva domanda ([art. 72 OIOm](#)). La ditta interessata inoltra un'unica domanda per tutti i suoi depositi da considerare quali depositi autorizzati. I dati specifici relativi a ogni deposito vanno riportati in un allegato alla domanda. Per ogni deposito va redatto un allegato. Se in un deposito vi sono diversi futuri depositari autorizzati, i dati secondo l'allegato alla domanda possono essere presentati dalla ditta depositaria e vengono poi utilizzati per tutti i richiedenti. La ditta richiedente lo annota nella sua domanda. L'allegato relativo alle infrastrutture tecniche va pertanto presentato una sola volta per ogni deposito. Le ditte si accordano tra di loro.

La domanda deve contenere i dati qui appresso nell'ordine seguente:

- richiedente (allegato: estratto del registro di commercio)
 - ragione sociale
 - indirizzo
 - campo d'attività
 - persona di contatto
 - numero di telefono
 - indirizzo e-mail
- domanda
- elenco degli stabilimenti/depositi

- data a partire dalla quale è valido lo statuto di deposito autorizzato
- indicazione delle quantità per deposito e voce di tariffa (o per numero d'articolo)
 - che, in media, sono immesse mensilmente in consumo
 - che sono depositate non imposte
- autorizzazione secondo cui l'autorità fiscale può controllare sul posto tutti i dati indicati nella domanda
- conferma che i rapporti periodici e le dichiarazioni fiscali periodiche sono trasmessi per via elettronica
- luogo, data e firma legale

L'allegato alla domanda deve contenere i seguenti dati:

- numero progressivo dell'allegato
- ubicazione del deposito
- piano generale del deposito (allegato: planimetria)
- designazione della merce depositata
- descrizione del deposito autorizzato (allegati: schizzi, piani):
 - delimitazioni architettoniche
 - terminali delle condotte
 - stazioni per il travaso
 - aree di deposito per merci non imposte
 - stazioni di carico
 - sistemi di condotte
 - dispositivi di misurazione
 - impianti di recupero (VRU) o trattamento (VPS) dei vapori di benzina
- impianti per il consumo proprio di olio da riscaldamento extra leggero e di carburanti
- indicazioni sui serbatoi di stoccaggio (allegati: piani, tabelle di misurazione)
- rilevamento dei dati delle misurazioni nel sistema informatico
- descrizione dei procedimenti (allegato: eventuali schemi)
- particolarità
- eventualmente, nome, indirizzo, persona di contatto e numero di telefono e di fax della ditta depositaria
- eventualmente, ditte che operano nella stessa area di deposito
- ditta che redige il rapporto periodico (eventuale ditta depositaria incaricata)

2.1.2.2 Procedura dopo la presentazione della domanda

La procedura dal momento della presentazione della domanda sino al rilascio dell'autorizzazione si svolge come segue:

- l'UDSC esamina la domanda e apre un incarto;
- l'UDSC determina l'ammontare della garanzia e invia al richiedente l'apposito modulo;
- i depositi vengono esaminati sul posto collaudo del deposito);
- l'UDSC redige il rapporto d'accettazione e ordina eventuali provvedimenti;
- il richiedente e, se necessario, la ditta depositaria effettuano, in collaborazione con l'UDSC, test del sistema informatico per la trasmissione dei dati;
- il richiedente invia l'impegno di garanzia all'UDSC, che gestisce tali impegni;
- l'UDSC autorizza i depositi autorizzati sulla base dell'[articolo 73 OIOM](#).

Le domande e i rispettivi allegati rimangono presso l'UDSC, ad eccezione dei verbali di misurazione dei serbatoi di stoccaggio. La decisione in merito alla domanda è notificata per scritto ([art. 73 cpv. 3 OIOM](#)).

2.1.2.3 Rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UDSC

In generale

L'UDSC rilascia l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 73 capoverso 1 OIOM](#), se:

- i depositi soddisfano le esigenze tecniche secondo gli [articoli 70–71 OIOM](#);
- la sicurezza fiscale è garantita;
- le adeguate garanzie giusta l'[articolo 30 LIOM](#) sono state prestate;
- la funzionalità del sistema informatico è stata testata con successo.

Le autorizzazioni non sono trasmissibili.

Numerazione dei depositi autorizzati

All'atto dell'attribuzione dell'autorizzazione l'UDSC assegna a ogni deposito autorizzato un numero individuale a quattro cifre. Tale numero va indicato nei documenti per tutti i trasporti di merci soggette alla LIOM, nei rapporti e nella corrispondenza con l'UDSC. L'elenco dei numeri è disponibile alla pagina

<https://petroli-info.bazg.admin.ch>

2.1.2.4 Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute oppure se il depositario autorizzato non rispetta più gli impegni a tenore della LIOM. L'UDSC notifica la revoca dell'autorizzazione mediante decisione ([art. 76 cpv. 1 OIOM](#)).

L'autorizzazione si estingue nei casi citati all'[articolo 76 capoverso 2 OIOM](#), ossia:

- con la consegna a terzi del deposito autorizzato;
- con il decesso del depositario autorizzato;
- con lo scioglimento della persona giuridica del depositario autorizzato;
- con l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.

Rinuncia all'autorizzazione

A tenore dell'[articolo 75 OIOM](#) il depositario autorizzato comunica per scritto all'UDSC la rinuncia all'autorizzazione con tre mesi di anticipo. La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese.

In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'ex depositario autorizzato non può beneficiare di un'altra autorizzazione per lo stesso luogo per un periodo di sospensione di un anno a contare dal giorno in cui la rinuncia diventa effettiva.

Il periodo di sospensione ha lo scopo di impedire che, in caso di aumento delle aliquote d'imposta, si possa ottenere un vantaggio finanziario trasformando, poco prima dell'aumento, il deposito autorizzato in un deposito di merci imposte, per poi chiedere nuovamente lo statuto di deposito autorizzato.

Insorgere del credito fiscale in caso di estinzione dell'autorizzazione

Se si rinuncia allo statuto di deposito autorizzato oppure se l'autorizzazione è revocata o si estingue, il credito fiscale per le merci non imposte sorge nel momento in cui l'autorizzazione perde la sua validità ([art. 77 OIOM](#)).

2.1.3 Esigenze architettoniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati

In generale

I depositi autorizzati devono soddisfare esigenze architettoniche che servono a garantire la sicurezza fiscale e non ledono la libertà di commercio e d'industria. Le esigenze variano a seconda del genere di deposito autorizzato ([art. 70-71 OIOM](#)). Nel singolo caso l'UDSC può rinunciare a determinate esigenze o accordare un breve periodo di transizione per il loro adempimento, sempre che ciò non metta in pericolo la sicurezza fiscale.

La sorveglianza degli impianti compete al depositario autorizzato o alla ditta depositaria incaricata. Egli si accerta che terzi non autorizzati non abbiano accesso agli impianti.


I punti franchi devono essere delimitati dal punto di vista architettonico. Gli impianti facenti parte del deposito autorizzato devono essere costruiti in modo tale che le merci non imposte siano separate dalle altre merci (vedi schema 2.1). Se sul medesimo fondo sul quale è situato il punto franco si trovano pure dei serbatoi con merci imposte, questi serbatoi che non fanno parte del deposito autorizzato vanno separati dal punto di vista architettonico. L'afflusso e lo scarico delle merci devono avvenire tramite condotte separate.

I prodotti a base di oli minerali non imposti contenuti in fusti, bidoni, taniche e recipienti analoghi devono essere depositati su aree di deposito separate e contrassegnate.

In linea di massima, le merci destinate al consumo proprio devono essere depositate in un apposito serbatoio, separato dalle scorte non imposte e allacciato solo al bruciatore ad olio o al distributore. I serbatoi per il deposito di merci destinate all'uso proprio non appartengono al deposito autorizzato.

Se, eccezionalmente, l'impianto di combustione è allacciato direttamente al serbatoio facente parte del deposito autorizzato, devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- la quantità utilizzata per la combustione va misurata con un contatore;
- bisogna tenere un controllo dello stato del contatore;
- le quantità consumate devono essere menzionate nel rapporto periodico come uscite dal deposito per il consumo proprio e imposte con la dichiarazione fiscale periodica dello stesso periodo.



Schema 2.1 Delimitazioni architettoniche in un deposito autorizzato

All'interno dell'area di deposito possono appartenere al deposito autorizzato anche solo parti della stessa area, sempre che le strutture del deposito autorizzato quali le condotte, i punti di carico e di scarico e i contatori siano separati dal punto di vista architettonico. Altre strutture quali il distributore, il serbatoio per il consumo proprio e quello per la ripresa in consegna di merci (merci imposte) non fanno in alcun caso parte del deposito autorizzato. Per contro, i punti di carico e di scarico appartengono sempre al deposito autorizzato.

I **serbatoi di stoccaggio**, tra i quali anche le cisterne mobili, devono recare, ai fini dell'identificazione, un contrassegno individuale (prodotto, numero o lettera) in un punto ben visibile nonché essere misurati e calibrati. Ogni serbatoio deve essere provvisto di un'asta di misurazione o di una tabella di conversione in litri. Le aste e le tabelle di conversione sono fornite dal costruttore del serbatoio o da un altro fabbricante di serbatoi. I verbali di misurazione e di calibratura vanno custoditi nel deposito. Tali disposizioni sono applicabili anche per i serbatoi di merci destinate al consumo proprio. I serbatoi di stoccaggio devono essere costruiti in modo tale da potervi depositare separatamente merci di diverso genere.

L'intero **sistema di condotte**, inclusi le pompe e i dispositivi di misurazione, deve essere concepito in modo tale da escludere la miscelatura di merci di generi diversi. A tal fine le condotte vanno posate separatamente oppure interrotte da flange cieche o da alternatori. I

raccordi interrotti solo con valvole a saracinesca non sono ammessi. Tale provvedimento deve impedire che una determinata merce possa essere fatta uscire dal deposito defluendo attraverso il contatore di un'altra merce.

In relazione ai carburanti rinnovabili (etanolo rinnovabile, biodiesel ecc.), l'UDSC può rinunciare a condotte separate se attraverso misure tecniche, come le risciacquature, si garantisce che i prodotti fossili non vengono mai contaminati con carburante rinnovabile.

Le **condotte** per l'afflusso di merci in depositi autorizzati devono essere provviste di dispositivi di misurazione all'entrata del deposito. Per condotte si intendono quelle a tenore della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta ([RS 746.1](#)).

Le **stazioni di scarico** per merci trasportate con battelli, carri cisterna ferroviari o autocisterne non devono essere munite di dispositivi di misurazione. Le condotte vanno contrassegnate con il genere di prodotto, ad esempio apponendovi il nome.

Le condotte presso le **stazioni di carico** devono essere contrassegnate con il nome del rispettivo prodotto e provviste, senza eccezione, di dispositivi di misurazione (vedi cifra 2.1.4.1). Va esclusa la possibilità di effettuare dei prelievi eludendo i dispositivi di misurazione.

Cambiamenti nei depositi autorizzati

Il depositario autorizzato deve comunicare anticipatamente all'UDSC le modifiche che intende apportare agli edifici e agli impianti autorizzati nonché ai dispositivi tecnici ([art. 74 OIOM](#)). Se i cambiamenti previsti compromettono la sicurezza fiscale, l'UDSC può esigere modifiche del progetto.

I semplici lavori di manutenzione e riparazione non vanno comunicati. Anche un abituale cambiamento dei prodotti all'interno di un deposito cisterna non è considerato una modifica ai sensi dell'[articolo 74 OIOM](#).

Il depositario autorizzato deve comunicare **anticipatamente all'UDSC**, ambito MLA, i seguenti cambiamenti ([art. 74 OIOM](#)):

- cambiamenti alle costruzioni e agli impianti autorizzati;
- cambiamenti alle installazioni tecniche.

Vi rientrano grandi cambiamenti pianificati, come ampliamenti edilizi o smantellamenti, nuove costruzioni o smantellamento dell'impianto per la colorazione e la marcatura o dell'impianto di miscelatura di biocarburanti (nel deposito autorizzato o nell'area del deposito autorizzato) eccetera. In genere si tratta di progetti a lungo termine realizzati con l'aiuto di imprese terze e che richiedono un'autorizzazione (impianto per la colorazione e la marcatura, impianto di miscelatura di biocarburanti) e/o un collaudo da parte di un verificatore o di un controllore aziendale.

Se i cambiamenti previsti compromettono la sicurezza fiscale, l'UDSC può esigere modifiche del progetto.

Il depositario autorizzato deve **comunicare spontaneamente al team di controllori aziendali competente** i seguenti cambiamenti, eventi, constatazioni, fattispecie eccetera (notifica spontanea):

- cambiamenti a installazioni tecniche e sistemi come punti di immagazzinamento, sistema di condotte, dispositivi di pompaggio e di misurazione, serbatoi di stoccaggio, stazioni di carico, impianto VRU, impianto per la colorazione e la marcatura, impianto di miscelatura di biocarburanti eccetera
- cambiamenti nel procedimento (p. es. nuovo traffico delle merci, nuovo sistema informatico, cambiamento della contabilità del deposito)

- guasti e problemi (a sistemi, installazioni tecniche, impianto VRU, stampante o computer per giustificativi originali; sostituzione di schede per i contatori, ripristino dei contatori ecc.)
- rimozione o danneggiamento di piombi (verificatore, dogana, Inrag)
- cambiamento di prodotto (p. es.: anziché olio diesel nel serbatoio 15 viene ora immagazzinata benzina 95)
- miscelatura di prodotti di tutti i tipi
- avarie
- cambiamenti amministrativi rilevanti, come cambio di personale nella direzione del deposito, progetti di fusione eccetera

La notifica spontanea può avvenire per e-mail o in forma scritta. È importante che la comunicazione avvenga immediatamente dopo l'evento o la constatazione. In caso di (piccoli) progetti o cambiamenti pianificati, i controllori aziendali devono essere informati in anticipo e per tempo.

Le verificazioni nonché i semplici lavori di manutenzione e di riparazione non vanno notificati.

Chiunque omette le comunicazioni o le notifiche spontanee può essere punito con una multa disciplinare secondo l'[articolo 41 LIOM](#).

2.1.4 Flusso elettronico di dati e giustificativo originale

Osservazione preliminare: i nomi dei prodotti o delle marche indicati nel presente capitolo hanno esclusivamente carattere esplicativo. La lista non è completa e non può essere utilizzata per eseguire valutazioni.

2.1.4.1 Flusso elettronico di dati

Dispositivi di misurazione

I dispositivi di misurazione delle stazioni di carico devono poter essere verificabili nonché essere stati approvati e collaudati dall'autorità competente in materia di misurazione. Tali dispositivi devono rilevare il volume, la temperatura e la densità per ogni uscita dal deposito. I sistemi elettronici di rilevamento dei valori misurati, come MFX[®] o DL8000 Controller di Emerson Process Management (ex Spectratek[®]), sono costituiti da un computer e da carte di comando che possono essere sigillate dall'autorità di verifica e che, in occasione di ogni uscita dal deposito, registrano e convertono in litri a 15 °C i segnali di misurazione. Il sistema riceve i segnali direttamente dai contatori volumetrici, dai sensori di temperatura e dai densimetri. In alternativa, la densità può essere registrata nel sistema per ogni cisterna. In questo caso, essa deve essere definita dopo ogni immissione in deposito, o almeno una volta al mese.

Il sistema elettronico di rilevamento dei valori misurati deve essere allacciato direttamente a una stampante o a un dispositivo di memoria per giustificativi originali nonché a un sistema di contabilità di magazzino (p. es. TTA[®] di Minova[®], ITAS[®] di Inrag[®], Syncade[™] di Emerson Process Management). Sono possibili anche altre interfacce (p. es. verso un lettore di carte o un sistema di gestione automatizzata).

Flusso elettronico di dati

Il flusso di dati tra le unità di rilevamento dei valori misurati (contatori volumetrici, sensori di temperatura e densimetri), il sistema di rilevamento dei valori misurati (p. es. MFX[®] o DL8000 Controller di Emerson Process Management [ex Spectratek[®]]), la stampante o il dispositivo di memoria per giustificativi originali nonché il sistema di contabilità di magazzino (p. es. TTA[®], ITAS[®] o Syncade[™]) deve avvenire elettronicamente. Interventi manuali nel flusso elettronico di dati o nella contabilità di magazzino sono ammessi solo in casi particolari (p. es. stivaggi) o in caso di guasti.

Guasti

In caso di guasto parziale o totale del **sistema di rilevamento dei valori misurati** è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

In caso di guasto parziale o totale della **stampante** o del **dispositivo di memoria per giustificativi originali** è possibile effettuare uscite dal deposito solo se i dati sono salvati nel sistema di rilevamento dei valori misurati e possono essere consultati, non modificati, dopo la risoluzione del guasto. In caso contrario, è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

In caso di guasto parziale o totale del **sistema di contabilità di magazzino** è possibile effettuare uscite dal deposito solo se i dati del sistema di rilevamento dei valori misurati possono essere registrati manualmente nella contabilità di magazzino. In caso contrario, è necessario bloccare immediatamente le uscite dal deposito.

2.1.4.2 Giustificativo originale


Tutte le uscite dal deposito devono essere documentate con un giustificativo originale. Tale documento deve essere allestito direttamente a partire dal sistema di rilevamento dei valori misurati con dati non modificati e deve essere munito di un numero progressivo. I giustificativi originali vanno conservati, in forma cartacea o elettronica, per almeno cinque anni. Su tale documento vanno indicati tutti i parametri importanti, **tuttavia almeno i seguenti dati**:

- destinatario/cliente: indicazione del numero di carico o di mandato (quale riferimento della contabilità di magazzino) oppure del numero di cliente o dell'indirizzo
- targa o numero d'identificazione del veicolo
- prodotto/designazione del prodotto
- numero del contatore
- numero (progressivo) del giustificativo originale
- litri effettivi
- litri a 15 °C
- chilogrammi (se la base di calcolo è in kg, p. es. in caso di olio pesante)
- densità effettiva
- temperatura
- data e ora del carico
- in caso di olio da riscaldamento: indicazione «sì» o crocetta per colorazione/marcatura nonché indicazione, in milligrammi, del liquido di colorazione o marcatura
- stato del totalizzatore di litri effettivi (dopo ogni carico; indicazione possibile anche su giustificativi separati)
- stato del totalizzatore in litri a 15 °C
- stato del totalizzatore in chilogrammi
- carburanti rinnovabili o loro quote (indicazione separata)

Se i dati del giustificativo originale sono salvati in forma elettronica (mediante un apposito computer), deve essere possibile effettuare richieste e valutazioni adeguate alle esigenze.

2.1.4.3 Panoramica concernente il flusso elettronico di dati e il giustificativo originale

Il seguente schema fornisce una panoramica concernente il flusso elettronico di dati e il giustificativo originale.



Schema 2.2 Flusso elettronico di dati e giustificativo originale

2.1.5 Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento

2.1.5.1 Scopo della colorazione e marcatura

In generale

La colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento extra leggero servono per garantire la sicurezza fiscale. La colorazione dell'olio da riscaldamento permette al commerciante e al consumatore nonché all'autorità fiscale di distinguere fisicamente e in qualsiasi momento l'olio diesel dall'olio da riscaldamento, gravati da un'aliquota d'imposta molto diversa.

Dal punto di vista fiscale, il gasolio utilizzato come carburante viene considerato olio diesel della voce di tariffa 2710.1912, mentre quello impiegato per il riscaldamento è considerato olio da riscaldamento extra leggero della voce 2710.1992. In tale ambito occorre osservare le disposizioni del capitolo 0.

Nel singolo caso l'olio da riscaldamento deve essere colorato e marcato al più tardi prima che sorga il credito fiscale ([art. 89 OIOM](#))

- I depositari autorizzati devono garantire che l'olio da riscaldamento extra leggero sia colorato e marcato conformemente alle prescrizioni prima che sorga il credito fiscale.
- L'olio da riscaldamento extra leggero importato la cui colorazione e marcatura non sono conformi alle prescrizioni deve essere colorato e marcato prima che sorga il credito fiscale, sotto la responsabilità e a spese dell'importatore.

Sostanze per la colorazione e la marcatura

L'olio da riscaldamento extra leggero deve contenere le sostanze di cui all'[articolo 90 capoverso 1 OIOM](#). Tali sostanze devono essere contenute nelle quantità previste dall'ordinanza e ben miscelate.

Le sostanze per la colorazione e la marcatura sono offerte dai fabbricanti sotto forma di una soluzione che il consumatore può acquistare sul mercato. L'autorità fiscale non si occupa della fabbricazione né della distribuzione della soluzione.

Metodo di calcolo del tenore totale in caso di miscele di due marcatori diversi

Con la modifica del 1° gennaio 2024 dell'OIOM, ACCUTRACE™ Plus è stato ammesso quale nuova sostanza per la marcatura dell'olio da riscaldamento extra leggero. Il marcatore fiscale Solvent Yellow 124 fino ad allora utilizzato in Svizzera continua a essere consentito. Ciò garantisce che le scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero già depositate in Svizzera continuino a essere considerate come marcate correttamente.

Si pone ora la questione del trattamento delle miscele costituite da due marcatori diversi.

L'olio da riscaldamento extra leggero è considerato marcato correttamente se corrisponde alla seguente formula:

$$0,9 \leq \frac{\text{Solvent Yellow}^*}{6,0^{**}} + \frac{\text{ACCUTRACE}^*}{9,5^{**}} \leq 1,5$$

*Sostanza per la marcatura in grammi per 1000 l a 15°C.

**Tenore minimo di Solvent Yellow 124 o ACCUTRACE™ Plus in grammi per 1000 l a 15°C (secondo l'art. 90 OIOM).

Esempi:

$\frac{5,16}{6,0}$	+	$\frac{2,26}{9,5}$	= 1,1	marcato correttamente
$\frac{5,33}{6,0}$	+	$\frac{8,16}{9,5}$	= 1,75	non marcato correttamente (totale della sostanza per la marcatura troppo elevato)
$\frac{4,15}{6,0}$	+	$\frac{1,61}{9,5}$	= 0,86	non marcato correttamente (totale della sostanza per la marcatura troppo basso)

Spiegazioni:

- la formula contiene un margine di tolleranza di -10 per cento, che tiene conto di fattori di insicurezza dovuti
 - al metodo di analisi scelto¹,
 - alle differenze nella formulazione dell'additivo per la marcatura e la colorazione (durante la preparazione presso il fabbricante, dopo il deposito, la vendita, la polimerizzazione ecc.),
 - alla differenza nel dosaggio dell'additivo nel combustibile e/o nella rappresentazione del campione di prodotto colorato (p. es. a causa di splash / pulse blending);

¹ In caso di domande concernenti il metodo di analisi occorre rivolgersi al METAS.

- la formula tiene inoltre conto del limite massimo del 150 per cento del valore minimo di concentrazione sulla base dell'articolo 90 capoverso OIOM.

Colorazione e marcatura di esteri, acidi grassi, oli e oli usati vegetali e animali idrogenati (HVO/HEFA)

Gli HVO/HEFA utilizzati come combustibile devono essere correttamente colorati e marcati. Le disposizioni della cifra 2.1.5 si applicano per analogia.

Dai depositi autorizzati escono sempre HVO/HEFA puri, quindi nessuna miscela. Gli HVO/HEFA interamente colorati e marcati e immessi in consumo possono essere miscelati con olio da riscaldamento extra leggero (colorato e marcato) e/o con biodiesel per l'utilizzazione come combustibile (non colorato e non marcato).

Colorazione e marcatura di miscele di olio da riscaldamento extra leggero e biodiesel

Al momento dell'importazione deve essere correttamente colorata e marcata solo la quota fossile di una miscela di olio da riscaldamento extra leggero e biodiesel per l'utilizzazione come combustibile. Di conseguenza, la miscela è colorata solo in parte.

Dai depositi autorizzati esce sempre olio da riscaldamento extra leggero puro, quindi nessuna miscela. L'olio da riscaldamento extra leggero interamente colorato e marcato e immesso in consumo può essere miscelato con biodiesel per l'utilizzazione come combustibile (non colorato e non marcato). Di conseguenza, la miscela (biodiesel / olio da riscaldamento extra leggero) è colorata solo in parte.

2.1.5.2 Omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura

Per la colorazione e la marcatura possono essere utilizzati solo dispositivi omologati dall'UDSC. La domanda di omologazione deve essere presentata per scritto. A essa occorre allegare una rappresentazione schematica e una descrizione precisa dei dispositivi, indicando inoltre la concentrazione della soluzione per la colorazione e la marcatura da aggiungere.

I fabbricanti di dispositivi omologati devono comunicare per scritto all'UDSC le modifiche previste che intendono apportare agli impianti. Le modifiche possono essere apportate solo dopo essere state autorizzate dall'UDSC.

L'omologazione può essere revocata se le condizioni non sono più soddisfatte interamente (p. es. dopo cambiamenti).

Disposizioni d'omologazione per dosatori

I dosatori sono pompe o regolatori azionati da un dispositivo di misurazione che aggiungono al gasolio i coloranti e le sostanze per la marcatura in una determinata proporzione. Il dispositivo comprende gli accessori nonché gli elementi di sicurezza e le condotte.

I dosatori devono soddisfare le esigenze di cui all'[articolo 95 capoverso 1 OIOM](#). L'UDSC può rinunciare a singole esigenze, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale.

Sinora l'UDSC ha omologato i dosatori delle seguenti ditte:

Ditta	Dosatore
Inrag AG, Basilea	Tipi IDOG-F(V 1), IDOG-F(V 2), CBU
Ott AG (LEWA), Basilea	Tipi System CH 1, System CH 2 e, CH 3
Hectronic AG, Brugg	Tipi Hecdos, Hecdos Plus
Gilbarco-Olymp AG, Volketswil	Tipo Blend-Pak
DMT GmbH, Buseck (D)	Tipo Burdosa dmt
ProMinent AG, Regensburg	Tipo Dulcoken
Ultrakust GmbH, Gotteszell (D)	Tipo Hel-Einf-System 3002
Isoil, Albano (I)	Tipo Metered Blending System

Disposizioni d'omologazione per miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi

I miscelatori sono dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, meccanicamente o pneumaticamente, mescolano al gasolio le sostanze per la colorazione e la marcatura.

Gli ugelli di miscelatura e i dispositivi analoghi sono apparecchi fissati ai serbatoi di deposito che, mediante rotazione, mescolano al gasolio le sostanze per la colorazione e la marcatura.

I miscelatori, gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi autorizzati devono essere costruiti e installati in modo tale da garantire una distribuzione uniforme delle sostanze per la colorazione e la marcatura, nella concentrazione prescritta e in tutti gli strati del gasolio, anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.

2.1.5.3 Autorizzazione per la colorazione e la marcatura

Domanda di autorizzazione

I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare l'olio da riscaldamento necessitano di un'autorizzazione rilasciata dall'UDSC, ambito MLA. L'autorizzazione è rilasciata se sono adempite le condizioni di cui all'[articolo 98 capoverso 1 OIOM](#).

La domanda deve essere presentata al più tardi otto settimane prima dell'inizio della colorazione e della marcatura. Il depositario autorizzato può incaricare una ditta depositaria dell'inoltro della domanda. La ditta depositaria può presentare la domanda anche per conto di più depositari autorizzati. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'[articolo 97 capoverso 2 OIOM](#).

L'UDSC può esigere ulteriori informazioni, se necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se superflue per l'esame della domanda.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il depositario autorizzato deve sorvegliare la regolarità della colorazione e della marcatura del gasolio. Su richiesta dell'UDSC egli deve prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura. Deve inoltre tenere un controllo di tali prelievi e dei risultati delle analisi. Deve registrare l'entrata, il consumo e le scorte delle sostanze per la colorazione e la marcatura. I guasti agli impianti che hanno causato una colorazione o una marcatura errata devono essere comunicati immediatamente all'UDSC. In caso di simili guasti quest'ultima può predisporre ulteriori misure ed esigere che l'olio da riscaldamento extra leggero con un tenore troppo basso di sostanze per la colorazione e la marcatura sia ricolorato e rimarcato oppure aggiunto ad altro olio da riscaldamento nel deposito autorizzato. L'UDSC può eccezionalmente autorizzare la rinuncia alla ricolorazione e alla rimarcatura se tali procedimenti risultano non adeguati per motivi economici, se si possono escludere vantaggi fiscali e se la sicurezza fiscale è garantita.

2.1.6 Carburanti rinnovabili o miscele di carburanti rinnovabili e carburanti fossili

Di regola, i carburanti rinnovabili quali l'etanolo rinnovabile o il biodiesel vengono immagazzinati in depositi autorizzati, per poi essere miscelati con carburante fossile.

L'etanolo rinnovabile, ad esempio, viene miscelato fino al 5 per cento con benzina per automobili o benzina RBOB e poi nuovamente designato e commercializzato come benzina per automobili E5. Il biodiesel, invece, viene miscelato fino al 7 per cento con olio diesel fossile e poi nuovamente designato e commercializzato come olio diesel B7.

I carburanti rinnovabili possono beneficiare di un'agevolazione fiscale se adempiono determinate esigenze ecologiche e sociali ai sensi dell'[articolo 12b LIOM](#) (con prova, vedi cifra 4.8). In caso contrario, l'agevolazione fiscale non è concessa (senza prova).

Per poter distinguere tra carburanti rinnovabili e miscele con o senza prova ecologica vi sono chiare regolamentazioni e condizioni quadro per la designazione dei diversi prodotti, il deposito, la miscelatura, la contabilità merci, l'imposizione e la rivendicazione dell'anticipazione (vedi p. es. cifre 2.4 e 4.8).

Carburanti rinnovabili puri

I carburanti rinnovabili puri in provenienza da uno stabilimento di fabbricazione svizzero o dal confine possono essere trasportati in un deposito autorizzato con il codice di deposito 3 solo se è previsto l'immagazzinamento dei carburanti rinnovabili in un simile deposito.

Attualmente, in un deposito autorizzato è possibile trasportare esclusivamente etanolo rinnovabile, biodiesel e oli e grassi vegetali o animali idrogenati puri.

Miscele di carburanti prodotte a partire da carburanti rinnovabili e carburanti fossili

In un deposito autorizzato è consentito fabbricare esclusivamente le sottostanti miscele di carburanti. Altre miscele possono essere prodotte solo se i carburanti sono stati immessi in consumo.

Descrizione	Osservazione
Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN (con tenore in etanolo rinnovabile fra 0,1 e 5 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	E5 secondo SN EN 228
Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN (con tenore in etanolo rinnovabile fra 0,1 e 5 %) «senza» prova ecologica e sociale	E5 secondo SN EN 228
Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN (con tenore in etanolo rinnovabile eccedente 5 % ma non 10 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	E10 secondo SN EN 228, obbligo separato di marcatura
Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN (con tenore in etanolo rinnovabile eccedente 5 % ma non 10 %) «senza» prova ecologica e sociale	E10 secondo SN EN 228, obbligo separato di marcatura
Miscela di etanolo rinnovabile e benzina E85 (con tenore in etanolo rinnovabile fra 70 e 85 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	Obbligo separato di marcatura
Miscela di etanolo rinnovabile e benzina E85 (con tenore in bioetanolo fra 70 e 85 %) «senza» prova ecologica e sociale	Obbligo separato di marcatura
Olio diesel B7 (con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	B7 secondo SN EN 590
Olio diesel B7 (con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %) «senza» prova ecologica e sociale	B7 secondo SN EN 590
Olio diesel H50 (con tenore in HVO/HEFA fra 0,1 e 50 %) «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale	H50 secondo SN EN 590
Olio diesel H50 (con tenore in HVO/HEFA fra 0,1 e 50 %) «senza» prova ecologica e sociale	H50 secondo SN EN 590


Altre miscele di carburanti (p. es. benzina 98 con 5 % di etanolo rinnovabile) devono essere autorizzate dall'UDSC, su richiesta del settore degli oli minerali (non di una ditta).

Per i carburanti rinnovabili puri e le miscele di carburanti stabilite sono stati creati propri prodotti o [articoli IOM](#).

Per esempio, oltre alla benzina per automobili 95 pura ([articolo IOm 201](#)) vi è un nuovo articolo per miscele di benzina ed etanolo rinnovabile «con» e «con e senza» agevolazione fiscale ([articolo IOm 206](#)), il quale, analogamente alla norma per carburanti SN ES 208, prevede tra lo 0,1 e il 5 per cento di etanolo rinnovabile (cosiddetta benzina E5).

Per la stessa miscela di benzina ed etanolo rinnovabile ma «senza» agevolazione fiscale vi è un altro [articolo IOm](#) ([articolo IOm 207](#)). Tutti gli [articoli IOm 201](#), [206](#) e [207](#) devono essere **immagazzinati separatamente**.

Sulla base di questo esempio viene illustrata la nuova sistematica fiscale (vedi sottostante grafico).



¹ Sulla base dell'analisi, per ogni invio all'esportazione, delle quote fisiche di biocarburante nel prodotto oppure della prova della miscelazione (blending).

Schema 2.3 Esempio benzina per automobili minimo 95 OMN nel deposito autorizzato

Ubicazione dell'impianto di miscelatura

A seconda dell'ubicazione dell'impianto di miscelatura occorre tenere conto di quanto segue:

Impianto di miscelatura nel deposito autorizzato

All'atto dell'immissione in deposito, il carburante rinnovabile viene miscelato con carburante fossile e depositato come miscela. Il carburante rinnovabile può anche essere immagazzinato separatamente nel deposito autorizzato e, all'atto dell'uscita dal deposito, aggiunto al carburante fossile prima del contatore d'uscita.

Prima di costruire l'impianto di miscelatura occorre presentare una domanda scritta all'UDSC, compresi i relativi piani (delle condotte, del deposito con l'ubicazione dell'impianto ecc.). Prima della sua entrata in funzione, l'impianto deve essere approvato dai controllori aziendali. Se dall'esame emerge che la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato è garantita, l'UDSC autorizza per scritto la miscelatura.

Impianto di miscelatura nell'area del deposito autorizzato ma all'esterno di quest'ultimo

Il carburante rinnovabile viene immagazzinato nell'area del deposito autorizzato ma all'esterno di quest'ultimo. La miscelatura avviene dopo l'uscita dal deposito del carburante fossile (vale a dire dopo il contatore d'uscita).

Dal punto di vista architettonico, le installazioni (impianto di miscelatura, serbatoio di stoccaggio, condotte, contatore ecc.) devono essere separate dal deposito autorizzato e la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato non deve essere compromessa. Per le

quantità prelevate dal serbatoio di carburanti rinnovabili occorre tenere una contabilità merci, la quale agevola gli accertamenti correlati a eventuali controlli.

Prima di costruire l'impianto di miscelatura occorre presentare una domanda scritta all'UDSC, compresi i relativi piani (delle condotte, del deposito con l'ubicazione dell'impianto ecc.). Prima della sua entrata in funzione, l'impianto deve essere approvato dai controllori aziendali. Se dall'esame emerge che la sicurezza fiscale presso il deposito autorizzato è garantita, l'UDSC autorizza per scritto la miscelatura.

Impianto di miscelatura al di fuori dell'area del deposito autorizzato

La miscelatura avviene, ad esempio, in un deposito svizzero presso un commerciante. In questo caso l'UDSC non stabilisce condizioni né rilascia un'autorizzazione. Essa deve essere tuttavia informata in merito all'impianto.

2.1.7 Contabilità merci di depositi autorizzati

Le disposizioni sulla contabilità merci si fondano sugli [articoli 31 LIOM](#) e [80-81 OIOM](#).

Tenuta della contabilità merci

Ogni depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata deve tenere una contabilità merci. I depositari autorizzati possono incaricare ditte depositarie di tenere la contabilità e redigere i rapporti periodici. La responsabilità per l'adempimento di tutti gli impegni assunti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali rimane tuttavia al depositario autorizzato: [articolo 81 OIOM](#).

La contabilità merci è aperta periodicamente (p. es. mensilmente, trimestralmente, semestralmente), ma almeno il 1° gennaio, con le scorte accertate. All'atto della messa in funzione di un deposito autorizzato la contabilità va aperta con le scorte misurate. All'atto di ogni riapertura occorre attestare le discordanze nelle quantità depositate. L'UDSC decide in merito alla riscossione dell'imposta per eventuali quantità mancanti.

La contabilità merci deve essere tenuta con un sistema informatico e trasmessa mensilmente all'UDSC (rapporto periodico, vedi cifra 2.1.8). Il sistema di notifica permette all'autorità fiscale di sorvegliare il traffico delle merci soggette alla LIOM (vigilanza fiscale).

La contabilità merci deve:

- essere tenuta con un sistema informatico;
- essere indicata in litri a 15 °C per le merci con base di calcolo espressa in volume e in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;
- essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;
- attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell'entrata e dell'uscita effettive;
- essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

Dati contenuti nella contabilità merci

La contabilità merci deve contenere i seguenti dati ([art. 80-81 OIOM](#)):

- la data, la quantità e il genere di merce per ogni procedimento;
- per il trasporto di merci non imposte: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione;
- per le importazioni dirette con imposizione intermedia senza formalità doganali (pipeline e traffico per via d'acqua): il numero dell'imposizione doganale;
- la registrazione mensile o conclusiva.

Registrazioni

Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata deve tenere un controllo, nella forma prescritta, di tutte le operazioni. Tale controllo costituisce la base per la riscossione dell'imposta nonché per la vigilanza e il controllo fiscali.

Occorre registrare:

- le entrate;
- le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l'energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni di grandi dimensioni per l'esecuzione di analisi e i fondi di serbatoi. I piccoli campioni nell'ordine di grandezza in cui vengono inviati a un laboratorio non vanno registrati nella contabilità merci;
- la fabbricazione, l'estrazione e la produzione;
- le scorte;
- le differenze nelle scorte;
- le entrate, il consumo e le scorte di additivi nonché di sostanze per la colorazione e la marcatura.

Scorte obbligatorie in depositi autorizzati

Le scorte obbligatorie sono sempre parte integrante della scorta complessiva. Nei depositi autorizzati la totalità delle merci è immagazzinata senza essere imposta. Gli spostamenti contabili di scorte obbligatorie nei depositi autorizzati devono essere approvati da CARBURA. Ciò non si ripercuote sull'imposta sugli oli minerali.

2.1.8 Rapporto periodico di depositi autorizzati

In generale

I risultati della contabilità merci vanno notificati all'UDSC entro il decimo giorno del mese successivo ([art. 82 OIOM](#)). I rapporti comprendono i dati concernenti il mese civile trascorso e devono essere redatti e trasmessi elettronicamente. Nel singolo caso e su domanda debitamente motivata, l'UDSC può ammettere eccezioni.

Per ciascun deposito autorizzato e per ciascun periodo fiscale occorre redigere un rapporto periodico suddiviso in base agli articoli e ai depositari autorizzati ([art. 83 OIOM](#)). Se presso un deposito autorizzato vi sono più depositari autorizzati, essi devono incaricare una ditta depositaria o un depositario autorizzato gerente di un deposito di preparare i rapporti periodici per loro conto e sotto la loro responsabilità. I rapporti periodici vanno sempre trasmessi all'UDSC per l'intero deposito autorizzato. Il rapporto periodico va steso anche se per un determinato periodo fiscale nel deposito autorizzato non vi sono stati movimenti reali o contabili. Se l'aliquota d'imposta viene modificata durante il periodo di notifica, è necessario redigere un rapporto separato per ogni periodo parziale.

I rapporti periodici devono riportare i dati relativi all'intero traffico di merci e alle scorte complessive del deposito autorizzato. Essi devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie alla verifica dell'imposizione fiscale e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non imposte, all'esecuzione di provvedimenti relativi all'approvvigionamento economico del Paese e alla costituzione di scorte obbligatorie nonché alla stesura di statistiche.

L'UDSC verifica elettronicamente l'esattezza e la plausibilità dei dati trasmessi dalle persone soggette all'obbligo di notifica (vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi, [cifra 1.6](#)). Inoltre, il sistema informatico effettua dei confronti tra i singoli record. Ciò garantisce che il traffico delle merci soggette alla LIOm venga rilevato in modo completo. Ad esempio, un trasferimento di merci non imposte da un deposito autorizzato all'altro viene registrato sia dal deposito di partenza sia da quello di destinazione con due record distinti nel proprio rapporto periodico. Il sistema informatico controlla in seguito la corrispondenza fra i

due record (quantità, articolo, numero di deposito, numero di contribuente e altri criteri). L'UDSC chiarisce con i partner eventuali divergenze.

I rapporti periodici vanno redatti secondo le direttive informatiche figuranti nelle prescrizioni EED.

Sollecito

Se i rapporti periodici non giungono all'UDSC entro il decimo giorno del mese successivo, viene avviata immediatamente la procedura di sollecito. L'inosservanza di tale termine è considerata una violazione dell'obbligo di registrazione e di sollecito ([art. 40 LIOM](#)).

L'UDSC può adottare provvedimenti per garantire la sicurezza fiscale e revocare l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato. A seconda del rischio, può esigere un aumento delle garanzie.

Elenco dei casi più importanti

Qui di seguito vengono elencati i casi più importanti di un deposito autorizzato. Nella banca dati IOM del sistema informatico ogni caso corrisponde a un record, tramite il quale il caso viene notificato nel rapporto periodico, separatamente per depositario e articolo. In merito alla presentazione e alla corretta applicazione dei singoli record si rinvia alle prescrizioni EED.

2.1.8.1 Entrate in depositi autorizzati

Entrata in provenienza dal confine doganale con bollettino di scorta

Per il trasporto di merci non imposte, al confine (o presso il destinatario autorizzato) viene emesso un bollettino di scorta. Quale bollettino di scorta viene utilizzata la dichiarazione d'importazione corredata dei dati necessari.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.1](#))

Entrata in provenienza dal confine doganale per mezzo di condotte e battelli

La merce viene trasportata in pipeline direttamente dal confine a un deposito autorizzato oppure per via d'acqua direttamente ai porti renani di Basilea e immessa in un deposito autorizzato. Per il trasporto della merce viene effettuata un'imposizione intermedia senza formalità doganali (senza documenti), motivo per il quale non viene emesso alcun bollettino di scorta.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.1](#))

Entrata in provenienza da un altro deposito autorizzato

Per il trasporto di merci non imposte da un deposito autorizzato a un altro viene emesso un bollettino di scorta (vedi capitolo 0).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.2](#))

Ripresa di merci da un deposito autorizzato

Si tratta di merci che sono state precedentemente immesse in consumo e pertanto imposte, e che per un motivo qualsiasi (quantità rimanenti, miscele, difetti ecc.) sono riportate nel deposito autorizzato.

Invece di essere riportate nel deposito autorizzato, le quantità rimanenti possono essere immesse in appositi serbatoi di ripresa o di consumo proprio ubicati al di fuori del deposito autorizzato. La merce rimane così in consumo. Essa non deve pertanto essere indicata nella contabilità merci del depositario autorizzato.

L'imposta può essere restituita solo se la merce viene riportata in un deposito autorizzato entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.4](#))

Ripresa dal confine

Si tratta di merci immesse in consumo dal confine e portate in un deposito autorizzato.

Possono essere immesse in deposito solo quantità rimanenti. Esse vanno imposte all'importazione con il codice di deposito 2, vale a dire importate da un importatore autorizzato dall'UDSC a presentare una dichiarazione fiscale periodica. La ripresa nel deposito autorizzato deve avvenire direttamente dopo l'importazione. L'imposta è restituita all'importatore.

Nella Svizzera meridionale vi sono problemi logistici specifici che richiedono una soluzione particolare per le quantità rimanenti. Ad esempio, presso una raffineria italiana un'autocisterna carica carburante che viene imposto all'importazione e poi scaricato presso diverse stazioni di servizio. Dopo le operazioni di rifornimento, nell'autocisterna è possibile che restino quantità rimanenti che non possono essere né immesse in consumo né riesportate. L'unica possibilità è portarle in un deposito autorizzato.


→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.5](#))

Entrata di additivi e di sostanze per la colorazione e la marcatura

Si tratta di merci che nel deposito autorizzato vengono miscelate a prodotti soggetti all'imposta sugli oli minerali, ma che non sono loro stesse soggette a tale imposta. Il trasporto nel deposito autorizzato avviene in ogni caso senza bollettino di scorta.

I prodotti miscelati nel deposito o all'atto dell'uscita di diverse merci prima del contatore X (schema 2.4) vanno registrati nella contabilità merci (= miscelatura nel deposito autorizzato). Per contro, i prodotti miscelati dopo il contatore Y non devono essere rilevati nella contabilità merci e pertanto non vanno notificati (= miscelatura al di fuori del deposito autorizzato).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.2.6](#))



Schema 2.4 Aggiunta di additivi prima e dopo il contatore

2.1.8.2 Uscite da depositi autorizzati

Uscita per l'immissione in consumo

Il credito fiscale sorge quando le merci escono da un deposito autorizzato per essere immesse in consumo (vedi cifra 0).

Tutte le uscite dal deposito vanno registrate singolarmente. Se un'uscita prevede diversi destinatari o se per lo stesso prodotto sono applicabili aliquote d'imposta diverse a seconda dell'impiego, la persona assoggettata all'imposta può scegliere se emettere un bollettino di carico o più bollettini di carico separatamente per destinatari o impieghi. Tutte le uscite dal deposito devono essere documentate con un bollettino di carico o di fornitura. La quantità misurata all'atto dell'uscita è determinante per la riscossione dell'imposta, anche quando tale quantità non corrisponde a quella fornita al destinatario.

Le quantità impiegate per le verificazioni devono essere notificate nei rapporti periodici unitamente alle altre immissioni in consumo. Le quantità di prodotti riportate nei depositi autorizzati in seguito alle verificazioni devono parimenti essere notificate. Lo storno di tali procedure nei protocolli di uscita dal deposito non è ammesso.

Le quantità rimanenti di merci imposte riportate in un deposito autorizzato non possono essere computate né compensate con le quantità fatte uscire dal deposito. Tali quantità rimanenti vanno trattate come riprese nei depositi autorizzati di merci provenienti dalla libera pratica.

In vista della restituzione dell'imposta a tenore dell'[articolo 18 capoverso 1 lettera a LIOM](#) occorre menzionare se il recupero di benzina era garantito all'atto dell'uscita dal deposito. Il recupero è considerato garantito se l'impianto di recupero di benzina è rimasto in esercizio continuato durante l'intero periodo di notifica o se le singole interruzioni non sono durate più di 24 ore. Occorre inoltre indicare la modalità di trasporto (strada o ferrovia).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico de punti franchi ([cifra 2.3.1](#))

Uscita a destinazione di un altro deposito autorizzato

Per il trasporto di merci non imposte da un deposito autorizzato a un altro viene emesso un bollettino di scorta (vedi capitolo 0).

→ Disposizioni informatiche per l'uscita a destinazione di un altro deposito autorizzato: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.2](#))

Uscita ai fini dell'esportazione

Per l'uscita ai fini dell'esportazione vi sono le seguenti possibilità:

- Il depositario autorizzato è nel contempo speditore e quale bollettino di scorta utilizza la dichiarazione d'esportazione (caso normale). Questa procedura è valida anche per:
 - il depositario autorizzato avente anche lo statuto di speditore autorizzato
 - le forniture verso un'enclave doganale svizzera, nella misura in cui la merce è esportata direttamente dal deposito autorizzato e in partite complete→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.4](#))
- Il depositario autorizzato non è nel contempo speditore. Quale bollettino di scorta viene utilizzato il modulo ufficiale bipartito.
 - Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.4](#))

Uscita ai fini dello stivaggio

La merce proveniente dal deposito autorizzato può essere caricata direttamente sul battello oppure trasportata con un autocarro o un vagone ferroviario dal deposito autorizzato

all'ufficio doganale d'esportazione (ufficio doganale di Basel St. Jakob, sudd. di Rheinhäfen). La procedura è analoga a quella in caso di uscita ai fini dell'esportazione.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.5](#))

Uscita con bollettino di scorta a destinatari privilegiati

Per il trasporto di merci non imposte a destinatari privilegiati viene emesso un bollettino di scorta (vedi [capitolo 3](#))

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.6](#))

Campioni, perdite e uscite di fondi di serbatoi

In merito allo sgombero dei fondi di serbatoi va osservato che la ditta incaricata dello smaltimento (ditta specializzata, discarica, inceneritore ecc.) deve attestarne l'eliminazione per scritto. Il depositario autorizzato invia tale conferma (bollettino di scorta per rifiuti speciali) all'UDSC unitamente al rapporto periodico.

La contabilizzazione dei fondi di serbatoi smaltiti nelle differenze delle scorte non è consentita.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.7](#))

Consumo proprio

In linea di massima le merci destinate al consumo proprio devono essere depositate in un apposito serbatoio, separato dalle scorte non imposte e allacciato solo al bruciatore o al distributore. I serbatoi per il deposito di merci destinate al consumo proprio non appartengono al deposito autorizzato (vedi [cifra 2.1.3](#)).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifra 2.3.8](#))

2.1.8.3 Riporti contabili di prodotti in depositi autorizzati

Per riporto contabile di prodotti si intende la contabilizzazione di un determinato articolo nel conto di un altro articolo, ad esempio quando un agente diluente viene addizionato alla benzina. In tal caso la quantità prelevata per la miscelatura viene stornata dal conto merci dell'agente diluente e conteggiata nel conto della benzina.

Per i punti franchi e gli stabilimenti di fabbricazione vanno tra l'altro menzionati i seguenti casi:

- olio da riscaldamento extra leggero viene ottenuto colorando e marcando olio diesel
- metilterbutiletere (MTBE) è miscelato alla benzina
- petrolio è miscelato all'olio diesel
- oli minerali vengono miscelati tra di loro

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.4–2.4.2](#))

Olio di base per la fabbricazione di lubrificanti

Lo stabilimento acquista olio diesel non imposto della voce di tariffa 2710.1912. Al momento dell'immissione in deposito l'olio diesel viene convertito dal punto di vista contabile in gasolio della voce di tariffa 2710.1999. Ciò è possibile a condizione che il depositario autorizzato abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. La quantità prelevata dal serbatoio di stoccaggio e utilizzata per la combustione deve essere rilevata con un contatore e convertita dal punto di vista contabile nella voce di tariffa 2710.1992. Queste operazioni vanno menzionate nel rapporto periodico.

2.1.8.4 Movimenti contabili nei depositi autorizzati

I movimenti contabili sono riporti contabili di un determinato articolo dal conto di un depositario autorizzato al conto di un altro depositario autorizzato senza spostamento fisico della merce. La quantità è registrata in uscita sul conto di un depositario autorizzato e in entrata sul conto dell'altro depositario. Sono ipotizzabili le seguenti operazioni:

- vendite di scorte
- riporti di scorte
- scambi

Movimenti contabili sono possibili solo all'interno del medesimo deposito autorizzato.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.5–2.5.2](#))

2.1.8.5 Scorte in depositi autorizzati

Al termine di ogni mese civile occorre misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e appurare in modo adeguato le scorte rimanenti. Va tenuto un controllo sulle scorte accertate. Le quantità mancanti o eccedenti vanno certificate.

Devono essere registrate e notificate tutte le merci soggette all'imposta sugli oli minerali immagazzinate nel deposito autorizzato all'inizio e alla fine del periodo di notifica. Non sono considerate scorte, tra altro:

- i prodotti in serbatoi per il consumo proprio (già imposti)
- gli additivi da aggiungere a carburanti e combustibili
- le sostanze per la colorazione e la marcatura dell'olio da riscaldamento

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico dei punti franchi ([cifre 2.6–2.6.5](#))

2.2 Raffinerie di olio di petrolio (depositi autorizzati)

In linea di massima per le raffinerie di olio di petrolio valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1). La cifra 2.2 illustra le disposizioni derogatorie e quelle supplementari per le raffinerie di olio di petrolio.

2.2.1 Autorizzazione di raffinerie di olio di petrolio

Le raffinerie di olio di petrolio devono sempre chiedere l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato.

La domanda deve contenere i dati di cui alla cifra 2.1.2.1.

2.2.2 Contabilità merci e rapporto periodico delle raffinerie di olio di petrolio

In linea di massima per la contabilità merci e i rapporti periodici delle raffinerie di olio di petrolio valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifre 2.1.7 e 2.1.8). La cifra 2.2.2 regola le disposizioni specifiche per le raffinerie di olio di petrolio.

Energia industriale utilizzata

Quale energia industriale va notificata l'energia industriale esente da imposta giusta l'[articolo 31 OIOM](#). Le quantità non esenti da imposta vanno notificate come uscite o consumo proprio. Ne sono un esempio:

- carburante per locomotive utilizzate per manovrare vagoni ferroviari all'interno dell'area della raffineria
- carburante per altri veicoli

- olio da riscaldamento pesante e gas recuperato nell'ambito della trasformazione di olio di petrolio, per la produzione di corrente elettrica e di altre energie per l'uso esterno (vendita)

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.9](#))

Gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.11](#))

Perdite di fabbricazione

Occorre tenere un controllo preciso delle perdite di fabbricazione nelle raffinerie. Le perdite vanno conteggiate periodicamente.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifre 2.5–2.5.7](#))

Uscita di zolfo e bitume (merci non soggette alla LIOM)

Ai fini della completezza della contabilità merci devono essere notificate anche le uscite di zolfo, bitume e altri prodotti, sebbene essi non soggiacciano all'imposta sugli oli minerali.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.10](#))

Uscita di sedimenti e acqua

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifra 2.3.12](#))

Riporti contabili di prodotti

Per riporto contabile di prodotti si intende la contabilizzazione di un determinato articolo nel conto di un altro articolo.

Nelle raffinerie di olio di petrolio sono fabbricati, depositati e fatti uscire dal deposito sia prodotti la cui base di calcolo è espressa in volume sia prodotti la cui base di calcolo è espressa in peso.

Per motivi d'ordine statistico e tributario, per la stesura di un bilancio (bilancio della raffineria) delle materie prime e dei semilavorati trasformati nella raffineria nonché per il confronto tra prodotti finiti e scorte è stato creato uno speciale conto della raffineria. In tale conto, dopo la ricezione dei rapporti periodici il sistema informatico dell'UDSC effettua automaticamente la conversione nell'articolo «olio greggio» e la registrazione in litri di tutti i prodotti che escono dalla raffineria.

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di raffinerie di olio di petrolio quali depositi autorizzati ([cifre 2.4–2.4.2](#))

2.3 Stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)

In linea di massima, per gli stabilimenti di fabbricazione valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1), mentre per gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili quelle della cifra 2.4. La cifra 2.3 contiene invece le prescrizioni che si discostano dai principi generali.

2.3.1 Autorizzazione di stabilimenti di fabbricazione

Gli stabilimenti di fabbricazione devono per principio chiedere un'autorizzazione.

L'[articolo 68 OIOM](#) prevede tuttavia casi e procedimenti che, a determinate condizioni, non sono considerati fabbricazione, estrazione o produzione e possono pertanto avere luogo

all'esterno di un deposito autorizzato. In tali casi le ditte decidono autonomamente se per il loro stabilimento intendono chiedere lo statuto di deposito autorizzato.

La ditta interessata deve presentare una domanda contenente i dati qui appresso nell'ordine seguente:


- richiedente (allegato: estratto del registro di commercio)
 - ragione sociale
 - indirizzo
 - campo d'attività
 - persona di contatto
 - numero di telefono
 - indirizzo e-mail
- domanda
- elenco degli stabilimenti/depositi
- data a partire dalla quale è valido lo statuto di deposito autorizzato
- indicazione delle quantità per deposito e voce di tariffa (o per numero d'articolo IOm)
 - che, in media, sono immesse mensilmente in consumo
 - che sono immagazzinate non imposte
- autorizzazione secondo cui l'autorità fiscale può controllare sul posto tutti i dati indicati nella domanda
- conferma che i rapporti periodici e le dichiarazioni fiscali periodiche sono trasmessi per via elettronica
- luogo, data e firma legale

I dati specifici vengono riportati in un allegato alla domanda. Esso deve contenere i seguenti dati:

- numero progressivo dell'allegato
- tipo di stabilimento di fabbricazione
- ubicazione dello stabilimento di fabbricazione
- piano generale dello stabilimento (allegato: planimetria)
- descrizione delle parti dello stabilimento e delle aree di deposito
- rappresentazione schematica degli impianti (allegati: schizzi, piani)
- descrizione del procedimento di fabbricazione
- designazione
 - dei materiali di partenza e dei prodotti da fabbricare secondo la tariffa d'imposta
 - dei sottoprodotti e dei residui
- descrizione della contabilità merci dei materiali di partenza e dei prodotti finiti
- particolarità

2.3.2 Esigenze che devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione

Appartengono allo stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione, l'estrazione o la produzione di merci nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti. Le altre parti dello stabilimento non vengono prese in considerazione (vedi schema 2.5).



Schema 2.5 Stabilimento di fabbricazione

L'UDSC fissa di volta in volta le esigenze tecniche. Non può essere creato un catalogo generale delle esigenze, dato che la fabbricazione o l'estrazione si fondano su procedimenti diversi.

Lo stabilimento deve essere disposto in modo tale da permettere la sorveglianza della fabbricazione e dell'estrazione sino al momento della spedizione delle merci. In tal modo, ogni singola fase di produzione nello stabilimento può essere controllata mediante schemi di produzione e ricette.

2.3.3 Contabilità merci e rapporto periodico di stabilimenti di fabbricazione (depositi autorizzati)

Contabilità merci e rapporto periodico

In linea di massima, per la contabilità merci e i rapporti periodici degli stabilimenti di fabbricazione valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifre 2.1.7 e 2.1.8). La cifra 2.3.3 contiene le disposizioni supplementari per gli stabilimenti di fabbricazione.

Produzione propria

Le merci soggette alla LIOM prodotte in stabilimenti di fabbricazione vanno indicate nella contabilità merci e notificate all'UDSC.

→ vedi prescrizioni EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti, cifra 2.2.1).

Olio di base per la fabbricazione di lubrificanti

La voce di tariffa applicabile è 2710 per tutti i prodotti descritti. I dettagli sono desumibili da Tares:

- Lo stabilimento acquista olio diesel non imposto. Al momento dell'immissione in deposito l'olio diesel viene convertito dal punto di vista contabile in gasolio. Ciò è possibile a condizione che il depositario autorizzato abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC.
- La quantità utilizzata a fini di combustione dal serbatoio di stoccaggio deve essere rilevata con un contatore e convertita dal punto di vista contabile. Queste operazioni devono essere menzionate nel rapporto periodico.

A titolo di completezza viene brevemente illustrata anche la procedura concernente gli stabilimenti che non fruiscono dello statuto di deposito autorizzato.


Tali stabilimenti possono acquistare solo merci imposte. La procedura varia a seconda del prodotto di base acquistato dallo stabilimento:

- Lo stabilimento acquista olio diesel imposto
La quantità utilizzata come olio di base per la fabbricazione di lubrificanti e quella impiegata per la combustione devono essere registrate separatamente mediante contatori. Lo stabilimento chiede in seguito la restituzione della differenza d'imposta. Con tale procedura il capitale viene vincolato.
- Lo stabilimento acquista gasolio imposto
Uno stabilimento può acquistare gasolio imposto sempre che abbia depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. Esso è tenuto a utilizzare tale gasolio solo per la fabbricazione di lubrificanti. La quantità impiegata per la combustione deve essere registrata mediante un contatore. Lo stabilimento chiede mensilmente la restituzione della differenza d'imposta.
- Gli articoli IOm, comprese le voci di tariffa, sono disponibili ai seguenti link:
[Tares](#) (tariffa d'uso svizzera)
[Articolo IOm](#)

2.4 Stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili (depositi autorizzati)

Sono considerati stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili tutti gli stabilimenti che producono carburanti ai sensi dell'[articolo 19a OIOM](#). In linea di massima, per questo tipo di impianti valgono le disposizioni relative ai depositi autorizzati (vedi cifra 2.1). La cifra 2.4 contiene le prescrizioni che si discostano dai principi generali.

Su domanda, l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili, purché le relative condizioni siano adempiute. Ogni domanda viene trattata in modo differente a seconda dell'impiego del carburante rinnovabile. Lo schema 2.6 illustra le diverse tipologie d'impiego e le procedure d'autorizzazione da applicare.



Schema 2.6 Fabbricazione di carburanti rinnovabili

I carburanti rinnovabili possono beneficiare di agevolazioni fiscali, a condizione che adempiano le esigenze ecologiche e sociali. Per la presentazione della relativa domanda si rinvia alla cifra 4.8.

Se non viene richiesta alcuna agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile prodotto, è necessario richiedere un'autorizzazione all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ai sensi dell'ordinanza del 2 aprile 2025 sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr; RS [814.311.1](#)). Contatto: ibtv@bafu.admin.ch. Le informazioni relative all'immissione in commercio sono disponibili sul sito Internet [Immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni](#).

2.4.1 Carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale

In linea di massima, gli stabilimenti di fabbricazione che vendono e commercializzano carburanti rinnovabili e/o li utilizzano all'interno della propria ditta (consumo proprio a scopo commerciale) vengono autorizzati mediante la procedura ordinaria. Con «consumo proprio a scopo commerciale» si intende la vendita indiretta di carburanti rinnovabili.

Al riguardo, vedi Allegato 2 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale.

2.4.1.1 Autorizzazione

Lo schema e la descrizione del processo di ottenimento dell'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio sono riportati nell'Allegato 3 – Schema e descrizione del processo di domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale.

Domanda

Gli stabilimenti che intendono fabbricare carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale devono presentare una domanda scritta all'UDSC, ambito MLA. La domanda deve soddisfare le condizioni di cui alla cifra 2.3.1. Per gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili occorre inoltre fornire le seguenti informazioni:

- prodotti di base: materie prime impiegate, fornitori, provenienza
- descrizione del procedimento di fabbricazione: descrizione e funzione dell'impianto, presentazione schematica dell'impianto, fasi del processo di preparazione/estrazione del carburante
- composizione del carburante: additivi, quota di materie prime non rinnovabili
- impiego dei carburanti fabbricati: immissione in consumo, consumo proprio, produzione di energia elettrica, riscaldamento, uso diverso
- capacità dell'impianto: indicazione della produzione annua prevista in litri (a breve e a lungo termine)
- descrizione relativa all'immagazzinamento dei prodotti finiti: dimensioni del deposito, trasbordo, dati sui serbatoi di stoccaggio
- registrazione dei risultati di misurazione nel sistema informatico (descrizione del sistema)
- data della messa in funzione dell'impianto
- autorizzazioni cantonali (ad es. [ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti, OTRif; RS 814.610](#) oppure [ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale, OSOAn; RS 916.441.22](#))

Procedura

Dopo aver ricevuto la domanda, l'UDSC ne verifica la completezza.

L'UDSC stabilisce l'importo della prestazione di garanzia e chiede l'impegno a titolo di fideiussione mediante il relativo modulo.

L'UDSC controlla sul posto che lo stabilimento di fabbricazione (collaudo dello stabilimento dopo la messa in funzione conformemente alla domanda) soddisfi le esigenze dal punto di vista della sicurezza fiscale. In caso di immissione di carburante nella rete del gas, questo controllo viene eseguito solo dopo aver ricevuto il certificato di conformità ai sensi della direttiva G13 dell'Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW).

Ai sensi dell'[articolo 73 OIOM](#), l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione se:

- sono soddisfatte le esigenze di cui agli [articoli 70 e 71 OIOM](#)
- è garantita la sicurezza fiscale
- è stata prestata un'adeguata garanzia

La decisione in merito alla domanda è notificata per scritto ([art. 73 cpv. 3 OIOM](#)).

2.4.1.2 Prestazione di garanzia

Prima che uno stabilimento di fabbricazione venga autorizzato, deve essere fornita, per principio, una garanzia ([art. 19 e 30 LIOM](#)). Le garanzie richieste dalla LIOM servono a garantire l'imposta e gli altri tributi per:

- le merci non imposte immagazzinate in depositi autorizzati
- le merci non imposte durante il trasporto
- i crediti fiscali insoluti

L'importo della prestazione di garanzia si basa in particolare sui quantitativi medi prodotti in un mese.

Non viene richiesta alcuna prestazione di garanzia per gli stabilimenti di fabbricazione che hanno fornito una prova ecologica e sociale per tutte le materie prime utilizzate.

2.4.1.3 Esigenze tecniche

Gli stabilimenti di fabbricazione devono adempiere esigenze architettoniche, necessarie a garantire la sicurezza fiscale. Le esigenze variano a seconda del genere di deposito autorizzato ([art. 70 e 71 OIOM](#)). Nel singolo caso l'UDSC può rinunciare a determinate esigenze o accordare un breve periodo di transizione per il loro adempimento, sempre che ciò non metta in pericolo la sicurezza fiscale.

Devono essere soddisfatte le esigenze tecniche riportate qui di seguito:

- Gli stabilimenti di fabbricazione devono essere architettonicamente delimitati. Appartengono a uno stabilimento tutte le parti dell'impianto destinate alla fabbricazione di carburanti rinnovabili nonché le aree di deposito dei materiali di partenza, dei prodotti intermedi e di quelli finiti. Vi rientrano anche le aree di deposito di altri prodotti necessari alla fabbricazione di carburanti. Le altre parti dello stabilimento non vengono prese in considerazione.
- I carburanti rinnovabili non imposti e depositati in serbatoi, barili, bidoni, contenitori IBC e recipienti analoghi vanno immagazzinati in aree di deposito delimitate e debitamente contrassegnate.
- Lo stabilimento di fabbricazione deve essere disposto in modo tale da permettere la sorveglianza della fabbricazione di carburanti rinnovabili sino al momento della spedizione delle merci. In tal modo, ogni singola fase di produzione nello stabilimento può essere controllata mediante schemi di produzione e ricette.
- Il contenuto di tutti i serbatoi di stoccaggio deve essere misurabile (asta di misurazione/misurazione a membrana).
- I dispositivi di misurazione alle stazioni di carico devono essere verificati nonché essere stati approvati e collaudati dall'autorità responsabile delle misurazioni. Essi devono essere costituiti da contatori volumetrici con compensatori della temperatura.

Per poter stabilire il volume valgono le disposizioni della legislazione federale in materia di misurazioni, la cui attuazione compete al METAS. In base agli [articoli 3 e 4](#) dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione ([RS 941.210](#)), i carburanti commercializzati vanno misurati dal punto di vista fisico mediante uno strumento di misurazione. Secondo l'[articolo 5](#) dell'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua ([RS 941.212](#)), nel commercio di combustibili e carburanti liquidi in base al

volume la quantità del liquido oggetto della transazione (volume) e il prezzo unitario devono essere inoltre riferiti e dichiarati alla temperatura di 15 °C.

Anche la tariffa d'imposta sugli oli minerali prevede che l'imposta sui carburanti rinnovabili venga calcolata ogni 1000 litri a 15 °C. Un'imposizione sul volume assicura un onere fiscale uniforme senza tener conto della densità del prodotto.

2.4.1.4 Fabbricazione di carburanti rinnovabili prodotti a partire da materie prime fruenti e non fruenti di agevolazione fiscale

Nella lavorazione di materie prime con o senza prova devono essere soddisfatte le condizioni qui di seguito:

- Le materie prime, lavorate da un lato con prova e dall'altro senza prova, nonché i carburanti rinnovabili da esse ottenuti vanno separati sia dal punto di vista fisico che contabile.
In casi eccezionali e su domanda, è possibile rinunciare all'immagazzinamento separato dei carburanti rinnovabili (ma non delle materie prime).
- La fabbricazione dei carburanti rinnovabili deve sempre avvenire mediante processo batch. Per ogni batch occorre tenere una contabilità separata. A tal fine, occorre prestare attenzione che dal punto di vista fisico i carburanti vengano fabbricati separatamente (nessuna miscelatura durante il processo di produzione).

2.4.1.5 Immagazzinamento di carburanti rinnovabili non imposti in stabilimenti di fabbricazione

In linea di massima, gli stabilimenti di fabbricazione non possono immagazzinare al loro interno prodotti finiti non imposti, poiché altrimenti la tracciabilità di ciascun batch fabbricato sulla base delle ricette depositate potrebbe essere pregiudicata. Gli stabilimenti di fabbricazione che intendono immagazzinare prodotti finiti (dopo l'importazione o in provenienza da un altro stabilimento di fabbricazione) devono depositarli imposti al di fuori dello stabilimento definito oppure in un punto franco separato.

2.4.1.6 Contabilità merci

Le disposizioni concernenti la contabilità merci di stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili si fondano, in linea di massima, sulle disposizioni per depositi autorizzati (cifra 2.1.7).

Ogni stabilimento ha l'obbligo di tenere un controllo di tutte le operazioni nella forma richiesta.

La contabilità merci deve:

- fornire informazioni concernenti:
 - tutte le entrate (materie prime, additivi)
 - tutte le uscite (carburanti, combustibili, fondi di serbatoi, sostanze risultanti dalla trasformazione come la glicerina)
 - la fabbricazione: a livello contabile la fabbricazione di carburanti rinnovabili deve essere tracciabile fino alla spedizione delle merci
 - le scorte: dagli inventari deve essere desumibile in ogni momento l'effettivo attuale delle merci
- essere tenuta con un sistema informatico
- attestare le scorte dei carburanti rinnovabili non imposti in litri a 15 °C
- essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile
- attestare cronologicamente i movimenti nel deposito nella data dell'uscita effettiva dal carburante

- essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi

Eccezione:

Gli stabilimenti di fabbricazione possono essere autorizzati a registrare le scorte dei carburanti rinnovabili non imposti in litri effettivi purché la quantità annua fabbricata sia inferiore ai 5 milioni di litri.

2.4.1.7 Rapporto e dichiarazione fiscale periodici

Rapporto periodico

In veste di ditta depositaria o di depositario autorizzato, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare dei rapporti periodici.

Le informazioni da fornire si fondano sulla contabilità merci tenuta dallo stabilimento di fabbricazione. I dati contenuti nei rapporti rappresentano solo una parte della contabilità merci. La trasmissione dell'intera contabilità sarebbe troppo dispendiosa.

I risultati della contabilità merci per l'intero periodo precedente vanno notificati mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo e devono includere:

- le scorte di carburanti rinnovabili
- le quantità prodotte
- tutte le uscite dal deposito

L'obbligo di notifica concerne esclusivamente i carburanti rinnovabili ma non loro materie prime.

I rapporti periodici devono contenere tutti i dati necessari alla verifica dell'imposizione e al controllo fiscale.

Dichiarazione fiscale periodica

Per le quantità di carburante immesse in consumo dopo l'uscita dal deposito occorre presentare una dichiarazione fiscale mensile entro il decimo giorno del mese successivo. Tale dichiarazione deve contenere in particolare le seguenti informazioni riguardanti il periodo precedente:

- uscite dal deposito per l'immissione in consumo a partire dallo stabilimento di fabbricazione
- quantità per il consumo proprio nello stabilimento di fabbricazione

Per tutti i prodotti, vale a dire anche per i prodotti fruitori di agevolazioni fiscali, è necessario presentare una dichiarazione fiscale. I prodotti fruitori di agevolazioni devono essere dichiarati all'aliquota di 0.00 franchi.

Forma del rapporto e della dichiarazione fiscale periodici

Il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per i carburanti rinnovabili vengono effettuati attraverso il sistema delle garanzie di origine per carburanti e combustibili rinnovabili liquidi e gassosi (sistema GO CCR) dell'organo di esecuzione per i programmi d'incentivazione relativi alle energie rinnovabili (Pronovo).

Le dichiarazioni elettroniche devono essere redatte conformemente alle prescrizioni EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili.

2.4.1.8 Notifiche di biogas, bioidrogeno e gas sintetico

Per il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante (cosiddetti «gas rinnovabili»), l'organo di esecuzione coordina le notifiche dei fabbricanti e dei fornitori di gas naturale e gas rinnovabili quali carburanti e combustibili. I rapporti e le dichiarazioni fiscali

periodici dei fabbricanti nonché le dichiarazioni di riscossione posticipata di cui all'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) dei fornitori di gas naturale quale carburante e di gas rinnovabile quale combustibile vengono inviati all'organo di esecuzione, il quale li trasmette elettronicamente all'UDSC senza modificarli.

2.4.2 Carburanti rinnovabili per il consumo proprio a scopo privato

Gli stabilimenti di fabbricazione possono ricevere l'autorizzazione nella procedura abbreviata, purché i carburanti rinnovabili fabbricati vengano utilizzati privatamente. Per «consumo proprio a scopo privato» si intende che i carburanti rinnovabili fabbricati non possono essere venduti a terzi. I carburanti rinnovabili vanno impiegati solo privatamente (senza interesse commerciale).

2.4.2.1 Autorizzazione

Le domande di autorizzazione per la fabbricazione di [carburanti rinnovabili destinati al consumo proprio a scopo privato](#) devono essere presentate per scritto all'UDSC, ambito MLA mediante il [modulo 45.92](#) relativo alla domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione nella procedura abbreviata (consumo proprio a scopo privato) e di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili.

Qualora presso l'impianto di produzione autorizzato vengano eseguiti cambiamenti architettonici (ingrandimento, ampliamento, ristrutturazione, smantellamento dell'impianto ecc.) o relativi all'impiego (p. es. vendita di carburante rinnovabile per la propulsione di motori di veicoli), è necessario informare immediatamente l'UDSC, ambito MLA.

2.4.2.2 Prestazione di garanzia

Gli stabilimenti che fabbricano carburanti rinnovabili destinati al consumo proprio a scopo privato non devono fornire alcuna garanzia, sempre che, in base alla tariffa d'imposta per carburanti rinnovabili di cui all'[articolo 12b LIOM](#) e all'[allegato 2 OIOM](#), l'aliquota corrisponda a 0.00 franchi.

2.4.2.3 Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale

Contabilità merci

Occorre tenere una contabilità merci semplice, nella quale figurano le quantità di materie prime impiegate nonché le quantità di carburante fabbricate. Le fatture, i bollettini di fornitura e i giustificativi della contabilità merci vanno conservati per cinque anni.

Dichiarazione fiscale annuale

Gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per il consumo proprio a scopo privato sono tenuti a dichiarare, spontaneamente e una volta all'anno, la quantità di carburante fabbricata. A tal fine occorre inviare all'UDSC, ambito MLA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il [modulo 45.26](#) relativo alla dichiarazione fiscale annuale per stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati al consumo proprio a scopo privato. Il modulo va compilato e inviato anche se durante l'anno oggetto della dichiarazione **non** è avvenuta alcuna produzione.

2.4.3 Carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Gli stabilimenti di fabbricazione possono ricevere l'autorizzazione nella procedura abbreviata purché i carburanti rinnovabili fabbricati vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica. Per «produzione di energia elettrica» si intendono tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, quali centrali termoelettriche a blocco o impianti di cogenerazione forza-calore. Al riguardo, vedi Allegato 4 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

2.4.3.1 Autorizzazione

Le domande di autorizzazione per la fabbricazione di [carburanti rinnovabili destinati alla produzione di energia elettrica](#) devono essere presentate per scritto all'UDSC, ambito MLA, mediante il [modulo 45.91](#) relativo alla domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione per la produzione di energia elettrica e alla domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili.

Qualora presso l'impianto di produzione autorizzato vengano eseguiti cambiamenti architettonici (ingrandimento, ampliamento, ristrutturazione, smantellamento dell'impianto ecc.) o relativi all'impiego (p. es. immissione nella rete di gas naturale o vendita di carburante rinnovabile per la propulsione di motori di veicoli), è necessario informare immediatamente l'UDSC, ambito MLA.

2.4.3.2 Prestazione di garanzia

Gli stabilimenti che fabbricano carburanti rinnovabili destinati alla produzione di energia elettrica non devono fornire alcuna garanzia sempre che, in base alla tariffa d'imposta per carburanti rinnovabili di cui all'[articolo 12b LIOM](#) e all'[allegato 2 OIOM](#), l'aliquota corrisponda a 0.00 franchi.

2.4.3.3 Contabilità merci e dichiarazione fiscale annuale

Contabilità merci

Occorre tenere una contabilità merci semplice:

- Per i carburanti rinnovabili gassosi (p. es. biogas) devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») e le quantità di energia elettrica prodotta (suddivise in base al consumo proprio e all'immissione nella rete elettrica).
- Per i carburanti rinnovabili liquidi devono essere desumibili le quantità di materie prime acquistate, di carburante prodotto e di carburante impiegato per il consumo proprio.
- La contabilità merci e tutta la relativa documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.

Dichiarazione fiscale annuale

Nel caso di stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica fruanti di agevolazioni fiscali (con prova ecologica e sociale) si rinuncia alla dichiarazione fiscale annuale delle quantità di carburanti rinnovabili fabbricate.

Gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica non fruanti di agevolazioni fiscali sono tenuti a dichiarare, spontaneamente e una volta all'anno, la quantità di carburante fabbricata. A tal fine occorre inviare all'UDSC, ambito MLA, il [modulo 45.27](#) relativo alla dichiarazione fiscale annuale per stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla produzione di energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il modulo va compilato e inviato anche se durante l'anno oggetto della dichiarazione **non** è avvenuta alcuna produzione.

2.5 Impianti pilota e di dimostrazione (depositi autorizzati)

I carburanti prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione ma che non rientrano tra quelli di cui all'[articolo 19a OIOM](#) sono esenti da imposta. Essi possono contenere una quota molto esigua di agenti energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro produzione.

In simili impianti è pertanto possibile fabbricare solo nuovi generi di carburante, i quali sono esenti da imposta solo se sono soddisfatte le condizioni dell'[articolo 35 OIOM](#).

I carburanti rinnovabili di cui all'[articolo 19a OIOM](#) vengono fabbricati in stabilimenti di fabbricazione conformemente alla cifra 2.4.

2.5.1 Condizioni legali

La fabbricazione e l'estrazione di merci soggette alla [LIOm](#) devono aver luogo in un deposito autorizzato. Ciò vale anche per gli impianti pilota e di dimostrazione ([art 35 OIOM](#)). Lo statuto di deposito autorizzato è conferito dall'autorità fiscale. Trattandosi di impianti pilota e di dimostrazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'UDSC tiene conto delle circostanze specifiche.

Sono considerati impianti pilota e di dimostrazione quelli il cui esercizio rispetta la politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel e che

- servono a sperimentare sistemi, permettendo di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici
- servono ai sondaggi di mercato, permettendo soprattutto di valutare l'impatto economico di un'eventuale introduzione sul mercato

Il Dipartimento federale delle finanze decide in merito all'esenzione dall'imposta. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Se la quantità annua complessiva di carburante prodotta in impianti destinati al medesimo scopo supera i 20 milioni di litri di equivalente diesel, il Dipartimento federale delle finanze esonera proporzionalmente i singoli richiedenti dall'imposta. Per l'attribuzione dei quantitativi individuali esenti da imposta fa stato la capacità produttiva dell'impianto pilota o di dimostrazione.

I depositari autorizzati sono tenuti a tenere una contabilità merci nonché a presentare all'UDSC rapporti periodici e dichiarazioni fiscali periodiche. Nel caso di impianti pilota e di dimostrazione, anziché in formato elettronico è possibile redigere i rapporti per scritto.

2.5.2 Domande di esenzione fiscale

Chiunque gestisce un impianto pilota o di dimostrazione e intende beneficiare dell'esenzione fiscale deve inoltrare una rispettiva domanda scritta all'UDSC, la quale la esamina su incarico del Dipartimento federale delle finanze. La domanda deve contenere i seguenti dati:

- descrizione della ditta (campo d'attività, scopo aziendale ecc.)
- tutte le indicazioni che permettono di valutare se l'impianto in questione è un impianto pilota o un impianto di dimostrazione ai sensi dell'OIOM. Tra queste rientrano le informazioni riguardanti:
 - i prodotti di base: genere, quantità, provenienza nonché indicazioni relative alla qualità ecologica della loro coltivazione
 - l'impianto: funzione, capacità, ubicazione, attivazione prevista nonché probabile produzione annua
 - le fasi del processo
 - il carburante: prodotti fabbricati negli impianti con la composizione e l'indicazione delle percentuali in peso dei singoli componenti rispetto al prodotto finito; informazioni concernenti gli additivi, la quota di materie prime non rinnovabili nonché l'impiego dei carburanti
 - i motivi dell'eventuale aggiunta di vettori energetici provenienti da fonti non rinnovabili

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari, quali il rapporto aziendale, l'estratto del registro di commercio o schemi.

Se i dati forniti nella domanda sono incompleti o insufficienti, l'UDSC assegna un termine al richiedente per completarla.


2.6 Deposito per merci di gran consumo

Nel deposito autorizzato possono essere immagazzinate solo merci imposte dal punto di vista doganale ma non dal punto di vista fiscale.

Le merci in transito alle quali deve essere assegnato il carattere comunitario (statuto T2) al momento dell'uscita dal deposito o per le quali occorre allestire un certificato d'origine sostitutivo (mod. A), vanno depositate temporaneamente senza imposizioni doganale al di fuori del deposito autorizzato.

A tal fine è autorizzato un deposito per merci di gran consumo ai sensi degli [articoli 50 e seguenti LD](#). L'immagazzinamento di tali merci è possibile solo se il deposito è delimitato, dal punto di vista architettonico, dal deposito autorizzato. A tal proposito sono necessari serbatoi separati con condotte di alimentazione e scarico distinte nonché una contabilità merci separata.

Le merci non imposte né dal punto di vista doganale né da quello fiscale e immagazzinate al di fuori del deposito autorizzato non vengono registrate nella banca dati IOM.



Schema 2.8 Deposito per merci di gran consumo/deposito autorizzato

3 Traffico delle merci

3.1 Importazione ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica

In generale

Per l'importazione di merci ai fini dell'immissione in consumo o in libera pratica occorre osservare le disposizioni della legislazione doganale. All'importazione in Svizzera la merce va imposta mediante e-dec. L'imposizione doganale ha sempre carattere definitivo (per le eccezioni vedi cifra 2.6). La riscossione dell'imposta sugli oli minerali può tuttavia avvenire contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione oppure a posteriori.

Obbligo del permesso

Ai sensi dell'[articolo 1 dell'ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi \(RS 531.215.41\)](#), l'importazione di olio greggio e della maggior parte dei prodotti a base di oli minerali è soggetta all'obbligo del permesso. Nel momento del passaggio del confine, l'importatore deve essere in possesso di un permesso d'importazione valido. Per motivi di carattere economico-amministrativo, i quantitativi sino a 20 chilogrammi possono essere importati senza permesso. Il rilascio del permesso compete a CARBURA, la quale decide su mandato dell'UFAE.

Obbligo di dichiarazione per miscele di carburanti rinnovabili e carburanti fossili

In base [all'articolo 20a LIOM](#), le miscele di carburanti importate contenenti quote di carburante rinnovabile sottostanno all'obbligo di dichiarazione.

All'importazione di miscele di carburanti delle voci di tariffa

- 2710.1211 (benzina E5 con il 5 % di etanolo rinnovabile e benzina E10 con il 10 % di etanolo rinnovabile),
- 2710.1912/1919 (olio diesel H50 con il 50 % di HVO/HEFA)
- 2710.2010 (olio diesel B7 con il 7 % di biodiesel) o
- 3824.9920 (E85 con l'85 % di etanolo rinnovabile),

le quote di carburante rinnovabile con prova delle esigenze ecologiche e sociali e quelle senza prova nonché le quote fossili devono essere menzionate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata, con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica. L'agevolazione fiscale è concessa proporzionalmente.

Nel caso di miscele di carburanti diverse da quelle summenzionate occorre dichiarare separatamente solo le quote fossili e quelle di carburante rinnovabile secondo la ripartizione statistica. Per queste miscele non è prevista alcuna agevolazione fiscale proporzionale.

All'importazione di carburanti fossili puri, come olio diesel o benzina, occorre quindi sempre accertarsi che essi siano anche effettivamente puri. Le dichiarazioni errate sono punite come inosservanze di prescrizioni d'ordine.

Secondo [l'articolo 20a capoverso 2 LIOM](#), piccolissime miscele possibili nella prassi con carburanti (p. es. in caso di miscele con quantità in condotte e armature) vengono tollerate. Il valore di tolleranza è fissato allo 0,5 per cento vol. della miscela (per analogia con [l'art. 92 OIOM](#)). In simili casi non vi è più l'obbligo di una dichiarazione fiscale separata.

Codici di deposito

Nella dichiarazione d'importazione occorre imperativamente fornire informazioni sulla destinazione della merce per mezzo del codice di deposito, poiché la lavorazione successiva si basa su tale codice. I codici di deposito hanno i seguenti significati:

- codice 1: la merce è destinata a essere immessa in consumo (dichiarazione fiscale definitiva)
- codice 2: la merce è destinata a essere immessa in consumo (dichiarazione fiscale provvisoria)
- codice 3: trasporto di merci non imposte in un deposito autorizzato
- codice 5: trasporto di merci non imposte a destinazione di consumatori privilegiati (in particolare fornitura di carburante per il rifornimento di aeromobili [anche nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari])

3.2 Trasporto di merci non imposte

In generale

Le disposizioni si fondano sugli articoli [32 LIOM](#) e [101-106 OIOM](#).

Al fine di gestire i loro depositi con la necessaria flessibilità, i commercianti devono poter trasportare merci non imposte nel territorio fiscale svizzero senza che sorga il credito fiscale. L'autorità fiscale deve garantire che nessuna merce non imposta venga immessa in consumo. Tale sorveglianza è garantita mediante bollettini di scorta che devono essere compilati dagli importatori, dai depositari autorizzati o dai depositari di scorte obbligatorie che agiscono in qualità di speditori. Il bollettino di scorta serve inoltre a sorvegliare i termini entro i quali le merci non imposte devono essere presentate presso il deposito autorizzato o l'ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta.

Per ogni trasporto e articolo occorre compilare un bollettino separato. Per le merci importate a partire dal confine, il numero della decisione d'imposizione dazio funge da numero del bollettino di scorta, mentre i rimanenti bollettini vengono numerati progressivamente dalla persona che li allestisce. In tale ambito vanno osservate le disposizioni contenute nelle [prescrizioni EED](#).

La quantità di merci indicata nel bollettino di scorta deve corrispondere a quella registrata nella contabilità merci dei depositi autorizzati. A causa del particolare sistema di notifica (confronto elettronico tra rapporto e contro-rapporto), la minima differenza di quantità genera un errore, il cui chiarimento comporta un considerevole dispendio amministrativo per tutti gli interessati.

Termini

L'UDSC, ambito MLA, sorveglia i termini in particolare sulla base dei rapporti periodici.

La procedura di trasporto con bollettino di scorta deve concludersi entro 30 giorni, preferibilmente però entro pochi giorni. Le persone che allestiscono i bollettini di scorta sono tenute a presentare la merce intatta ed entro il termine legale presso il deposito autorizzato o l'ufficio doganale menzionato nel bollettino.

La procedura di trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati deve concludersi entro tre mesi. Le persone che rilasciano tali bollettini di scorta devono consegnare la dichiarazione fiscale alla relativa autorità entro tre mesi.

I termini precedentemente menzionati si fondano sull'OIOM. Un termine legale non può essere [prorogato \(art. 22 cpv. 1 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021\)](#). Per la restituzione di un termine valgono le disposizioni dell'[articolo 24 PA](#).

Se il termine di trasporto non viene osservato e pertanto la procedura non termina in modo regolare, il credito fiscale sorge secondo l'[articolo 4 capoverso 1 lettera c LIOM](#).

Imposizione di merci mediante bollettini di scorta

In linea di massima, le merci non imposte vanno presentate entro il termine legale presso il luogo di destinazione previsto. La persona che allestisce il bollettino di scorta è responsabile del rispetto della procedura. In determinati casi eccezionali, essa può effettuare la dichiarazione per l'imposizione delle merci fatte uscire dal deposito con bollettini di scorta anche mediante dichiarazione fiscale periodica (vedi cifra 4.3.4.2).

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni EED per il rapporto periodico di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori ([cifra 3.3 – 3.3.4](#)).

Irregolarità

A tenore dell'[articolo 105 OIOM](#) le irregolarità commesse durante il trasporto di merci non imposte vanno immediatamente notificate all'UDSC. Per irregolarità si intende ad esempio:

- perdita di merci
- indicazioni concernenti il genere e la quantità della merce che non corrispondono alla realtà
- falsificazione del bollettino di scorta
- fornitura di olio minerale non imposto sul territorio fiscale svizzero
- discordanza tra i dati contenuti nel bollettino di scorta e quelli della contabilità merci
- inosservanza dei termini prescritti
- differenze di quantità

Il depositario autorizzato che accerta una quantità mancante all'atto della ricezione di merci non imposte deve attestarla sul bollettino di scorta. Egli registra nella sua contabilità merci la quantità effettivamente depositata. Questa situazione può avere luogo, ad esempio, quando non tutti i vagoni di un treno arrivano nel deposito autorizzato. Per la quantità mancante l'UDSC fissa l'ammontare dell'imposta mediante decisione all'attenzione dell'importatore oppure del depositario autorizzato o del depositario di scorte obbligatorie che ha inviato la merce.

- Sottrazione di merci durante la procedura di trasporto
- La sottrazione di merci durante la procedura di trasporto è illegale. Il credito fiscale sorge secondo l'[articolo 4 capoverso 1 lettera c LIOM](#).
- Altre irregolarità

L'UDSC decide circa l'ulteriore modo di procedere in caso di sottrazione della merce, falsificazioni o uso illecito di bollettini di scorta nonché di altre irregolarità.

3.2.1 Trasporto di merci non imposte con bollettino di scorta valido 30 giorni

Il bollettino di scorta viene allestito per il trasporto di merci non imposte:

- da un ufficio doganale d'importazione (o da un destinatario autorizzato) a un deposito autorizzato;
- da un deposito autorizzato a un altro;
- da un deposito autorizzato a un ufficio doganale d'esportazione.

Non viene rilasciato alcun bollettino di scorta:

- per importazioni dirette in un deposito autorizzato di merci imposte all'entrata nel deposito (condotte e traffico per via d'acqua);
- per il trasporto di merci che non soggiacciono alla LIOM (additivi, coloranti e sostanze per la marcatura);
- per merci non immesse in libera pratica (merci non imposte) in transito attraverso il territorio doganale svizzero.

3.2.1.1 Trasporto da un ufficio doganale d'importazione (o da un destinatario autorizzato) a un deposito autorizzato

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui l'ufficio doganale d'importazione accetta il bollettino.

Quale bollettino di scorta va utilizzata una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec). In essa occorre richiedere il trasporto di merci non imposte con il codice di deposito «3» (a destinazione di un deposito autorizzato). Nelle rispettive caselle della dichiarazione d'importazione è inoltre necessario indicare il numero del permesso di CARBURA o il numero di contribuente nonché il termine di 30 giorni. Quale aliquota di dazio occorre dichiarare «esente».

L'importatore trasmette una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec) quale bollettino di scorta al deposito autorizzato.

Nel **deposito autorizzato** l'immissione in deposito della merce viene certificata apponendo la data e la firma del responsabile sulla copia del bollettino di scorta. Il bollettino viene archiviato. Il depositario autorizzato deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino vanno trasmesse, su richiesta, all'UDSC.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito autorizzato, la sua ricezione viene certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci.

3.2.1.2 Trasporto da un deposito autorizzato a un altro

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino viene debitamente compilato e firmato.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

L'originale del bollettino rimane presso il mittente. La copia va trasmessa al destinatario della merce. Su richiesta, gli originali dei bollettini devono essere inviati all'UDSC.

Nel deposito autorizzato l'immissione in deposito della merce viene certificata sulla copia del bollettino di scorta apponendo la data e la firma del responsabile. Il bollettino viene archiviato. Il depositario autorizzato deve registrare la merce nella propria contabilità merci in base ai dati desumibili dal bollettino. Le copie del bollettino vanno trasmesse, su richiesta, all'UDSC.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui la merce giunge nel deposito autorizzato, l'immissione è certificata sulla copia del bollettino e l'intera quantità è regolarmente registrata nella contabilità merci.

3.2.1.3 Trasporto da un deposito autorizzato a un ufficio doganale d'esportazione

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino è debitamente compilato. Quale bollettino occorre utilizzare la dichiarazione d'esportazione (e-dec, Passar) o il modulo ufficiale bipartito 45.10 (bollettino di scorta).

- Dichiarazione d'esportazione e-dec o Passar

Il depositario autorizzato è anche lo speditore della merce. Egli consegna al vettore della merce il bollettino di scorta (dichiarazione d'esportazione). Su esso il depositario autorizzato annota il numero del bollettino, il numero di deposito, di contribuente e

d'articolo, la data dell'uscita dal deposito e il termine di 30 giorni. Inoltre, in caso di misurazione secondo il volume, occorre indicare la quantità in litri a 15 °C.

Queste disposizioni si applicano anche al depositario autorizzato titolare dello statuto di speditore autorizzato (ditte abilitate a spedire merci direttamente dal loro domicilio, senza doverle porre sotto la custodia dell'UDSC presso l'ufficio di partenza).

- Modulo 45.10 (bollettino di scorta)

Il depositario autorizzato non è lo speditore della merce. Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale bipartito. Il depositario autorizzato compila il bollettino secondo il testo prestampato. L'originale rimane presso il mittente e, su richiesta, viene trasmesso all'UDSC. La copia del bollettino va consegnata al vettore della merce, che la presenta all'ufficio doganale d'esportazione insieme alla dichiarazione d'esportazione dello speditore.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale d'esportazione conferma l'esportazione.

Carburanti rinnovabili

All'atto dell'esportazione di miscele non imposte di carburanti fossili e carburanti rinnovabili a partire da un deposito autorizzato, si richiede la restituzione della cosiddetta anticipazione da parte della Imposta sugli oli minerali dell'UDSC. Per ulteriori dettagli, consultare la cifra 4.8.8.

3.2.2 Trasporto di merci non imposte destinate a consumatori privilegiati con bollettino di scorta valido 3 mesi

Le merci sono trasportate con un bollettino di scorta valido tre mesi quando è possibile decidere in merito all'imposizione definitiva solo in un secondo tempo. Ciò concerne:

- carburanti per aeromobili (benzina e petrolio per aeromobili), anche nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari.

3.2.2.1 Trasporto a partire da un ufficio doganale d'importazione

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui l'ufficio doganale d'importazione accetta il bollettino.

Quale bollettino di scorta va utilizzata una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec). In essa occorre richiedere il trasporto di merci non imposte con il codice di deposito «5». Nelle rispettive caselle della lista d'importazione è inoltre necessario indicare il numero del permesso di CARBURA o il numero di contribuente nonché il termine di tre mesi. Quale aliquota di dazio occorre dichiarare «esente».

L'originale della dichiarazione d'importazione (dichiarazione doganale elettronica in e-dec) rimane presso l'ufficio doganale d'importazione. Una copia della dichiarazione d'importazione (lista d'importazione e-dec) viene restituita alla persona che ha rilasciato tale dichiarazione.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale di controllo accetta la dichiarazione fiscale. A tal fine occorre presentare all'ufficio doganale di controllo la copia del bollettino unitamente alla dichiarazione fiscale e ai giustificativi necessari per l'esenzione dall'imposta. L'ufficio doganale di controllo esamina la dichiarazione fiscale, ne attesta la ricezione e l'esattezza sulla copia del bollettino e l'invia all'UDSC unitamente alla copia del bollettino, dopo che sono state consegnate le dichiarazioni fiscali per l'intera quantità di bollettini.

Gli uffici doganali di controllo competenti sono:

- per i carburanti per aeromobili: i livelli locali competenti (indirizzi: vedi Allegato 8)
- per le altre forniture: l'Esecuzione dei compiti e aiuto alla condotta Dogana Mittelland e la Direzione delle dogane di Ginevra (indirizzi: vedi Allegato 20).

3.2.2.2 Trasporto da un deposito autorizzato

La procedura con bollettino di scorta inizia nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino viene debitamente compilato e firmato. Le copie dei bollettini vengono trasmesse all'ufficio doganale di controllo.

Quale bollettino di scorta si usa per principio il modulo ufficiale (45.10) bipartito e compilato secondo il testo prestampato. Anziché il modulo ufficiale si possono utilizzare anche documenti commerciali quali lettere di vettura, bollettini di consegna o di carico oppure fatture, sempre che contengano i dati necessari ai fini fiscali.

La procedura con bollettino di scorta termina nel momento in cui l'ufficio doganale di controllo accetta la dichiarazione fiscale. A tal fine occorre presentare all'ufficio doganale di controllo la copia del bollettino unitamente alla dichiarazione fiscale e ai giustificativi necessari all'esenzione dall'imposta. L'ufficio doganale di controllo esamina la dichiarazione fiscale, ne attesta la ricezione e l'esattezza sulla copia del bollettino e l'invia all'UDSC unitamente alla copia del bollettino, dopo che sono state consegnate le dichiarazioni fiscali per l'intera quantità di bollettini.

Gli uffici doganali di controllo competenti sono:

- per i carburanti per aeromobili: i livelli locali competenti (indirizzi: vedi Allegato 8);
- per le altre forniture: i livelli locali.

3.2.3 Trasporto a destinazione di Samnaun

Ai sensi del diritto doganale, Samnaun appartiene al territorio nazionale svizzero ed è considerato un'enclave doganale svizzera. Ai sensi della LIOm, Samnaun è territorio fiscale estero.

Nel caso di forniture di merci soggette alla LIOm, per il trasporto da un deposito autorizzato verso Samnaun vale la seguente regolamentazione:

Nel momento in cui la merce esce dal deposito autorizzato, lo speditore allestisce un bollettino di scorta (dichiarazione d'esportazione). È accordato un termine di 30 giorni. L'esportazione viene attestata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte dell'ufficio doganale d'esportazione (cifra 3.2.1.3).

3.3 Transito

Per le merci trasportate in transito attraverso il territorio doganale svizzero sono applicabili le disposizioni della legislazione doganale sul transito internazionale. Questo vale anche per i trasporti in transito dal confine doganale verso Samnaun.

3.4 Esportazione

La procedura si fonda sulle disposizioni della legislazione doganale.

Codici d'esportazione

All'atto dell'esportazione, occorre sempre indicare un codice d'esportazione nella relativa dichiarazione. Tale codice specifica la destinazione della merce e serve a gestirne la lavorazione successiva. I codici d'esportazione hanno i seguenti significati.

Imposizione con e-dec Esportazione

- Codice 10: esportazione di merci immesse in consumo (imposte); da applicare a tutte le merci esportate dopo l'immissione in consumo
- Codice 11: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta; da applicare normalmente a tutte le esportazioni da un deposito autorizzato con bollettino valido 30 giorni, escluse quelle elencate qui appresso

- Codice 12: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta per lo stivaggio nei porti renani; esportazione di merci per stivaggio nei porti renani con bollettino valido 30 giorni
- Codice 13: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta verso Samnaun; esportazione da un deposito autorizzato verso Samnaun con bollettino valido 30 giorni

Nel caso dei codici d'esportazione 11, 12 e 13 occorre imperativamente indicare i codici A1201 (numero d'articolo IOm), A1203 (numero di deposito) e A1204 (numero della ditta contribuente).

Imposizione con Passar Esportazione

Attributo «Informazione supplementare merce (codice, testo)»

Dalla lista di codici NCL1118 occorre inserire nel campo di testo il codice A1202 «Codice d'esportazione» e il codice d'esportazione corrispondente.

- Codice 10: esportazione di merci immesse in consumo (imposte); da applicare a tutte le merci esportate dopo l'immissione in consumo
- Codice 11: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta; da applicare normalmente a tutte le esportazioni da un deposito autorizzato con bollettino valido 30 giorni, escluse quelle elencate qui appresso
- Codice 12: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta per lo stivaggio nei porti renani; esportazione di merci per stivaggio nei porti renani con bollettino valido 30 giorni
- Codice 13: esportazione da un deposito autorizzato con bollettino di scorta verso Samnaun; esportazione da un deposito autorizzato verso Samnaun con bollettino valido 30 giorni

Nel caso dei codici d'esportazione 11, 12 e 13 occorre imperativamente indicare i codici A1201 (numero d'articolo IOm), A1203 (numero di deposito) e A1204 (numero della ditta contribuente).

Esportazione di scorte obbligatorie

Si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 88 OIOm](#), l'esportazione di scorte obbligatorie non è consentita.

3.5 Tolleranza

Quantità residue pari al massimo allo 0,5 per cento in volume del contenuto della cisterna che rimangono nel mezzo di trasporto per via di circostanze tecniche non devono essere dichiarate separatamente al momento della (re)importazione o della (ri)esportazione, a condizione che non ne derivi un vantaggio fiscale.

3.6 Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta

Nell'Allegato 5 figurano tutti i possibili casi correlati al traffico delle merci e alla riscossione dell'imposta per merci soggette alla LIOm.

3.7 Panoramica: traffico delle merci e immagazzinamento di carburanti rinnovabili

Nell'Allegato 6 l'esempio dei prodotti benzina 95 (senza quote di biocarburante), E5 (con il 5 % di etanolo rinnovabile) ed E85 (con l'85 % di etanolo rinnovabile) illustra la regolamentazione del traffico delle merci e dell'immagazzinamento di carburanti rinnovabili. L'esempio si applica per analogia ai prodotti E10 (con il 10 % di etanolo rinnovabile), olio

diesel (senza quote di biocarburante) e B7 (con il 7 % di biodiesel) e H50 (con il 50 % di HVO/HEFA).

4 Riscossione dell'imposta

4.1 In generale

Informazioni di base

All'importazione in Svizzera la merce va imposta con e-dec (vedi cifra 3.1). L'imposizione doganale ha sempre carattere definitivo (eccezione: vedi cifra 2.6). Tuttavia, la riscossione dell'imposta sugli oli minerali può avvenire contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione (CD 1) oppure a posteriori (CD 2, 3 e 5).

La dichiarazione fiscale costituisce la base per fissare l'importo dell'imposta, tranne nei casi in cui da un esame ufficiale risultino dati discordanti. Un tale esame può essere effettuato, ad esempio, in seguito ai rapporti forniti giusta l'[articolo 31 LIOM](#).

Se l'imposta viene fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulle disposizioni della legislazione doganale. L'imposta sugli oli minerali è riscossa dall'ufficio doganale in contanti o nella procedura accentrata di conteggio dell'UDSC.

In caso di dichiarazione fiscale periodica la persona soggetta all'imposta deve fissare e pagare l'imposta spontaneamente (principio dell'autoimposizione). L'importo dell'imposta di ogni linea fiscale deve essere arrotondato ai 5 centesimi conformemente alle regole commerciali.

Se l'UDSC, ambito MLA, constata degli errori nella dichiarazione fiscale periodica, dopo aver sentito la persona soggetta all'imposta essa emana una decisione fiscale sull'importo dovuto. L'UDSC fattura segnatamente:

- i crediti fiscali e le riscossioni posticipate risultanti dal controllo della dichiarazione fiscale periodica;
- gli allibramenti di bollettini di scorta non scaricati che non sono stati effettuati con la dichiarazione fiscale periodica;
- le riscossioni posticipate per le merci che, a tenore dell'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), sono vendute o utilizzate posticipatamente per scopi soggetti a un'aliquota d'imposta più elevata;
- le dichiarazioni fiscali relative a carburanti per aeromobili nonché a combustibili e carburanti per destinatari privilegiati;
- l'interesse di mora.

Le persone soggette all'imposta ricevono una richiesta (decisione fiscale) per l'importo esigibile. Quest'ultimo deve essere pagato utilizzando la fattura con codice QR.

Mezzi di pagamento / recapito per il pagamento

Per i pagamenti con polizza di versamento occorre utilizzare la fattura con codice QR.

I pagamenti bancari vanno effettuati alla Banca nazionale svizzera (BNS), Berna, numero di conto 1530-5-30-2, a favore dell'UDSC Berna (numero di clearing 110). In caso di pagamenti bancari deve essere obbligatoriamente menzionato il numero della persona soggetta all'imposta, unitamente all'annotazione «IOM» o «Imposta sugli oli minerali».

4.1.1 Base di calcolo dell'imposta ed esigibilità dell'imposta

Base di calcolo dell'imposta

L'imposta è calcolata in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui sorge il credito fiscale. Per le merci provenienti da raffinerie di olio di petrolio e punti franchi, tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.

In caso di modifica delle aliquote d'imposta, fungono da base di calcolo le aliquote della tariffa d'imposta sugli oli minerali vigenti all'atto dell'immissione della merce in consumo. Se

le aliquote cambiano durante il periodo fiscale, occorre presentare due dichiarazioni per il mese civile corrispondente, vale a dire bisogna chiudere la dichiarazione fiscale in base alle vecchie aliquote il giorno in cui entra in vigore la modifica (chiusura intermedia) e, il giorno seguente, aprire una nuova dichiarazione fiscale applicando le nuove aliquote.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) fa stato l'aliquota d'imposta vigente nel periodo di consegna o di utilizzazione.

Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale secondo l'[articolo 4 LIOM](#). Al termine di esigibilità viene aggiunto un termine di pagamento entro il quale deve essere versata l'imposta.

In caso di dichiarazioni fiscali periodiche ([art. 22 cpv. 2 LIOM](#)) il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Gli ordini di pagamento devono essere coordinati in modo tale che l'importo dell'imposta calcolato dalla persona soggetta all'imposta sia in ogni caso pagato entro il giorno 15 del mese che segue il periodo fiscale. In altri termini, occorre che la data di valuta della banca, in caso di pagamento bancario, o la data di scadenza della Posta, per il pagamento con PVR+, sia al più tardi quella del giorno 15 del mese. Se questo giorno corrisponde a una domenica o a un giorno festivo, quale termine di pagamento vale il giorno lavorativo successivo.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dall'imposizione.

I crediti risultanti dalla rettifica di dichiarazioni fiscali periodiche e dichiarazioni fiscali separate, allibramenti, riscossioni posticipate per carburanti per aeromobili nonché per combustibili e carburanti forniti nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari sono immediatamente esigibili.

In caso di pagamento tardivo, è dovuto un interesse di mora pari attualmente al 4 per cento all'anno. Il tasso d'interesse vigente si basa sull'allegato dell'[ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d'interesse \(RS 631.014\)](#) mentre i tassi d'interesse per gli anni precedenti sull'articolo 4 capoverso 1 della medesima ordinanza. L'UDSC può inoltre esigere dai ritardatari un aumento delle garanzie.

4.1.2 Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta

Se, nonostante la dichiarazione fiscale, per errore un'imposta dovuta non è stata fissata, è stato stabilito un importo troppo basso oppure è stato deciso un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo mancante entro un anno a decorrere dall'emanazione della decisione. Una riscossione posticipata è una revisione a svantaggio della persona soggetta all'imposta e presuppone in ogni caso un errore da parte dell'autorità fiscale.

Se, entro un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione fiscale rivela che un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccesso viene restituito d'ufficio. Per «controllo ufficiale» si intende, ad esempio, la verifica a campione delle imposizioni degli uffici doganali da parte delle competenti direzioni di circondario o la verifica dei rapporti di cui all'[articolo 31 LIOM](#) nel quadro della vigilanza fiscale. Sulle restituzioni disposte dall'UDSC non si applica alcun interesse.

Le restituzioni d'imposta sono decise dall'UDSC e versate agli aventi diritto. A tal fine, l'UDSC necessita di un recapito per il pagamento (conto postale o nome della banca con numero di clearing e conto bancario) del beneficiario.

4.1.3 Prescrizione del credito fiscale e condono dell'imposta

Prescrizione del credito fiscale

Il credito fiscale si prescrive in 10 anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta:

- se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;
- da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.

Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.

Condono dell'imposta

L'imposta può essere condonata interamente o parzialmente alla persona soggetta all'imposta:

- se la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;
- se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.

Le domande di condono vanno inoltrate per scritto all'UDSC, che decide in merito. La domanda deve contenere:

- le conclusioni;
- la motivazione;
- l'indicazione dei mezzi di prova/dei giustificativi;
- la firma del richiedente.

I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati alla domanda.

L'UDSC può effettuare i chiarimenti necessari per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

4.1.4 Rimedi giuridici

Opposizione

Contro le decisioni di prima istanza dell'UDSC può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie ai sensi dell'[articolo 23 LIOM](#), le quali devono essere impugnate mediante ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo federale.

Alla procedura d'opposizione si applicano, per analogia, le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo ([art. 51 segg. PA](#)).

Ricorso presso le direzioni di circondario

Secondo l'[articolo 44 capoverso 1 OIOM](#), se l'imposta è fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulla legislazione doganale. Il termine di ricorso è di 60 giorni. Per le decisioni emanate dagli uffici doganali, le direzioni di circondario rappresentano l'autorità di ricorso ([art. 116 LD; RS 631.0](#)).

Ricorso presso l'UDSC

Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate presso l'UDSC. Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Ricorso presso il Tribunale amministrativo federale

Le decisioni su opposizione e su ricorso dell'UDSC possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale. La procedura è disciplinata nella [PA](#).

4.2 Dichiarazione fiscale all'importazione per l'immissione in consumo

Le persone soggette all'imposta hanno l'obbligo di consegnare una dichiarazione fiscale all'autorità fiscale. Al momento dell'importazione di merci per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva (CD 1) o provvisoria (CD 2), ciò avviene contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione. In caso di importazione con CD 3 e 5 ciò ha luogo invece a posteriori.

Per non penalizzare le importazioni immesse in consumo rispetto alle uscite dal deposito, gli importatori in possesso di un'autorizzazione dell'UDSC per la dichiarazione fiscale periodica possono dichiarare le merci provvisoriamente, dal punto di vista fiscale, in occasione dell'importazione.

L'imposta sugli oli minerali è parte integrante della base di calcolo dell'IVA, anche se non viene riscossa direttamente al momento dell'importazione. Nella dichiarazione d'importazione vanno fornite, con i rispettivi codici dei tributi suppletivi, tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali. La dichiarazione fiscale definitiva avviene, come nel caso dei depositari autorizzati, in maniera complessiva per un periodo determinato ([art. 20 LIOm](#)).

4.2.1 Genere di dichiarazione fiscale

Le procedure descritte qui di seguito si distinguono principalmente nel momento in cui l'imposta sugli oli minerali viene fissata e pagata.

Dichiarazione fiscale definitiva

In caso di persone non autorizzate a presentare una dichiarazione fiscale periodica e di importatori che rinunciano alla dichiarazione fiscale periodica, l'imposta sugli oli minerali è riscossa al momento del passaggio del confine in contanti o mediante conteggio sul conto doganale (PCD). L'imposizione definitiva va chiesta apponendo il CD 1 sulla dichiarazione d'importazione.

Dichiarazione fiscale provvisoria

In caso di persone con un'autorizzazione dell'UDSC per presentare la dichiarazione fiscale periodica, su richiesta l'imposta non viene riscossa dall'ufficio doganale d'imposizione. Gli importatori autorizzati dichiarano le merci per l'imposizione provvisoria apponendo il loro numero di contribuente e il CD 2 sulla dichiarazione d'importazione.

In seguito, le merci dichiarate provvisoriamente all'importazione vengono dichiarate in modo definitivo mediante la dichiarazione fiscale periodica (vedi cifra 4.3). L'imposta dovuta è attestata nella dichiarazione fiscale periodica della persona soggetta all'imposta.

4.2.2 Indicazioni nella dichiarazione fiscale

Nella dichiarazione d'importazione vanno menzionati i dati concernenti l'imposta sugli oli minerali.

- **Numero di contribuente e numero del permesso di CARBURA**
In linea di massima, l'importazione di prodotti a base di oli minerali è soggetta al permesso di CARBURA, la quale assegna a ogni persona avente diritto all'importazione una licenza generale individuale, designata anche come numero PGI (permesso generale d'importazione). Tale numero serve al contempo per identificare la persona soggetta all'imposta (contribuente) nel sistema relativo all'imposta sugli oli minerali. Per quanto riguarda il sistema di attribuzione dei numeri, occorre osservare le rispettive prescrizioni EED (prescrizioni per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori nonché prescrizioni per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti).

Le imprese del settore degli oli minerali possono accedere alla lista dei numeri tramite l'applicazione online [Petroli-Info](#).

Il numero di contribuente e il numero PGI devono essere indicati nella rubrica relativa ai permessi di e-dec.

- Codici di deposito
- Per la dichiarazione fiscale definitiva e quella provvisoria sono rilevanti i seguenti CD:
 - CD 1 per la dichiarazione fiscale definitiva
 - CD 2 per la dichiarazione fiscale provvisoria

Il CD deve essere inserito nel rispettivo campo in e-dec.

- Tributi suppletivi

All'atto dell'importazione, l'imposta sugli oli minerali, il supplemento fiscale e la tassa sul CO₂ sono riscossi a titolo di tributi suppletivi. Con questo termine vengono designati i tributi diversi dai dazi. I codici del genere di tributi suppletivi (CGTS) e i numeri convenzionali relativi ai tributi suppletivi (NCTS) devono essere indicati nella rubrica relativa ai tributi suppletivi in e-dec.

4.3 Dichiarazione fiscale periodica

Gli importatori con un'autorizzazione dell'UDSC per presentare una dichiarazione fiscale periodica nonché i depositari autorizzati e i depositari di scorte obbligatorie devono consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva. Un periodo fiscale corrisponde a un mese civile.

Una persona che è contemporaneamente importatore, depositario autorizzato e/o depositario di scorte obbligatorie consegna un'unica dichiarazione fiscale periodica, nella quale deve essere fatta una distinzione tra le diverse modalità di ritiro (in provenienza da confine doganale, in provenienza da deposito autorizzato).

4.3.1 Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

In generale

Le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica possono essere presentate unicamente da coloro che importano professionalmente merci assoggettate alla LIOM. Le altre persone devono consegnare, all'atto dell'importazione, una dichiarazione fiscale definitiva. Di regola, i depositari autorizzati sono autorizzati a presentare una dichiarazione fiscale periodica per le merci importate. Essi non devono pertanto presentare alcuna domanda.

Le domande scritte di autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica vanno inviate all'UDSC. In esse devono figurare la natura e la quantità media mensile delle merci immesse in consumo. Alla domanda occorre allegare un estratto del registro di commercio.

Il richiedente deve prestare una garanzia per l'imposta e gli altri tributi e l'UDSC ne fissa l'ammontare. Per la prestazione della garanzia fanno stato gli [articoli 8–13 OIOM](#).

L'UDSC rilascia l'autorizzazione non appena è stata prestata la garanzia.

Contemporaneamente attribuisce un numero individuale di contribuente e di assoggettato al rapporto (lista delle persone soggette all'imposta: cifra 4.2.2). Le autorizzazioni non sono trasferibili. Il titolare dell'autorizzazione deve rispettare tutti gli obblighi fiscali, in particolare quelli di cui agli [articoli 41](#) e [44 capoverso 2 OIOM](#).

Garanzia dell'imposta

L'UDSC può esigere una garanzia:

- se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento;
- se il credito fiscale appare compromesso per altri motivi.

La decisione concernente la prestazione di garanzia è immediatamente esecutiva. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'[articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento \(RS 281.1\)](#), ma è esclusa l'azione di revocazione del sequestro. Se il debitore intende contestare la legittimità del decreto di sequestro, deve far ricorso alla normale procedura giudiziaria fiscale.

La garanzia mira alla riscossione dell'imposta mediante l'accesso al patrimonio del debitore da parte dell'autorità fiscale.

Estinzione dell'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

L'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue con la rinuncia alla stessa da parte del suo titolare, con la liquidazione della persona giuridica, con il decesso del titolare, con l'avvio del fallimento del titolare o con la revoca da parte dell'UDSC.

L'importatore che rinuncia all'autorizzazione deve comunicarlo per scritto all'UDSC con tre mesi di anticipo. La rinuncia diventa effettiva a fine mese. Fino a tale momento il titolare dell'autorizzazione deve continuare ad assumersi i suoi obblighi.

4.3.2 Inoltro della dichiarazione fiscale periodica

Termine e forma

Il termine per la dichiarazione fiscale periodica decorre sino al 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale. Se le dichiarazioni fiscali periodiche non vengono recapitate all'UDSC entro tale giorno, viene avviata immediatamente la procedura di sollecito.

Le dichiarazioni fiscali periodiche devono essere allestite e trasmesse con un sistema informatico (vedi [cifra 1.1 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica dei depositari autorizzati, dei proprietari di scorte obbligatorie e degli importatori](#)). Prima di avviare il regolare esercizio, le ditte devono testare con l'UDSC la trasmissione elettronica dei dati. Le condizioni per il test vengono stabilite dall'UDSC e trasmesse previamente per scritto alle ditte.

In singoli casi, e su richiesta motivata, l'UDSC può autorizzare delle eccezioni. In tali casi occorre utilizzare il modulo ufficiale 45.30/45.31 (dichiarazione fiscale periodica), da compilare con penna, pennarello o macchina da scrivere. I principi sono identici a quelli della trasmissione elettronica.

Contenuto

Le dichiarazioni fiscali periodiche contengono i dati riguardanti il periodo fiscale precedente, che concerne generalmente il mese civile trascorso. Tutte le quantità immesse in consumo in questo periodo fiscale e menzionate nel rapporto periodico oppure notificate dai centri di trattamento dell'UDSC devono essere dichiarate ai fini dell'imposizione. Se, durante un periodo fiscale, sono state immesse in consumo merci soggette ad aliquote d'imposta diverse a seconda dell'impiego, occorre effettuare una suddivisione di tali quantità in base alle aliquote corrispondenti (vedi [cifra 1.5 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, proprietari di scorte obbligatorie e importatori](#)).

Le dichiarazioni fiscali periodiche devono contenere tutti i dati necessari per il controllo dell'imposizione e la vigilanza fiscali, in particolare quelli concernenti:


- le importazioni per l'immissione in consumo;
- le uscite da depositi autorizzati per l'immissione in consumo;
- le quantità destinate al consumo proprio non esente da imposta in depositi autorizzati;
- le riprese di merci in consumo in depositi autorizzati (merce imposta proveniente da depositi autorizzati o centri di trattamento);
- gli allibramenti di bollettini di scorta;

- le deduzioni VRU;
- i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#).

4.3.3 Esame formale della dichiarazione fiscale periodica

Non appena l'UDSC riceve la dichiarazione fiscale periodica, essa provvede al suo esame formale (vedi schema 4.1), che comprende, tra l'altro, il confronto con:

- le dichiarazioni fiscali provvisorie trasmesse dal centro di trattamento;
- i rapporti periodici dei depositi autorizzati;
- i rapporti periodici di CARBURA;
- gli altri dati.



Schema 4.1 Confronto rapporto periodico/dichiarazione fiscale periodica

4.3.4 Particolarità della dichiarazione fiscale periodica

4.3.4.1 Riprese di merci in consumo in un deposito autorizzato

Il depositario autorizzato o l'importatore può presentare una domanda di restituzione all'UDSC entro 30 giorni dalla data di esigibilità dell'imposta.

Per le quantità immesse in consumo e riprese nel deposito autorizzato durante il periodo fiscale e che sono menzionate nel rapporto periodico, egli può chiedere la restituzione nella dichiarazione fiscale periodica indicando il corrispondente record.

→ Disposizioni informatiche: vedi [cifre 3.1.3 e 6.1.2 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#).

4.3.4.2 Dichiarazione fiscale di merci vincolate a bollettini di scorta

Le merci vincolate a bollettini di scorta possono essere dichiarate eccezionalmente con la dichiarazione fiscale periodica. La dichiarazione deve essere effettuata durante il medesimo periodo fiscale in cui è stato compilato il bollettino di scorta oppure durante il periodo successivo. Nel secondo caso è dovuto un interesse di mora per il periodo compreso tra il giorno di esigibilità dell'imposta e quello del pagamento dell'imposta.

Fanno eccezione:

- le merci originariamente destinate a depositi autorizzati oppure a essere esportate, ma che sono state immesse in consumo in seguito a eventi imprevisti;
Ai fini di una parità di trattamento fiscale con merci immesse in consumo direttamente in provenienza da depositi autorizzati, una deduzione VRU è prevista anche per merci vincolate a bollettini di scorta e dichiarate posticipatamente per l'immissione in consumo, sempre che le condizioni per la deduzione siano adempiute.
→ Disposizioni informatiche: vedi [cifre 3.3–3.3.4 e 6.2–6.2.2 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#).

4.3.4.3 Crediti fiscali secondo l'articolo 4 capoverso 2 LIOM

I crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) non possono essere dichiarati dalla persona soggetta all'imposta con la dichiarazione fiscale periodica. La dichiarazione fiscale deve essere presentata all'UDSC con domanda scritta e con i relativi giustificativi (vedi cifra 4.4).

4.3.4.4 Dichiarazione fiscale per carburanti rinnovabili

Dichiarazione fiscale periodica

Per le quantità di carburante immesse in consumo dopo l'uscita dal deposito occorre presentare una dichiarazione fiscale mensile entro il decimo giorno del mese successivo. Tale dichiarazione contiene in particolare le seguenti informazioni riguardanti il periodo precedente:

- uscite dal deposito per l'immissione in consumo a partire dallo stabilimento di fabbricazione;
- quantità per il consumo proprio nello stabilimento di fabbricazione.

Il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per i carburanti rinnovabili vengono effettuati attraverso il sistema GO CCR.

Le dichiarazioni elettroniche devono essere allestite in base alle [prescrizioni EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili, cifre 6–10](#).

4.3.4.5 Altri

Deduzioni VRU

Fruisce della deduzione VRU (Vapor Recovery Unit = impianto di recupero dei vapori di benzina) la benzina per automobili. Se il recupero è garantito, per le quantità assoggettate all'imposta possono essere notificate le seguenti deduzioni forfetarie:

- 0,9 ‰ della quantità lorda per i trasporti ferroviari
- 1,2 ‰ della quantità lorda per i trasporti stradali

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni [cifre 3.2.2 e 3.3.2 EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#)

Uscita da depositi autorizzati per l'immissione in consumo

Il credito fiscale sorge quando le merci escono da un deposito autorizzato per essere immesse in consumo. L'imposta è calcolata in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento dell'uscita dal deposito. Per le merci provenienti da raffinerie di olio di petrolio e punti franchi, tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.

Liberazione dallo statuto di scorte obbligatorie

Si tratta della liberazione delle merci, decisa da CARBURA, dallo statuto di scorte obbligatorie. Il credito fiscale sorge nel momento in cui la merce viene liberata, anche nei casi in cui una stessa quantità viene vincolata allo statuto di scorte obbligatorie. Ciò vale anche per le eccedenze da bollettino di scorta in caso di superamento della quantità autorizzata a titolo di scorta obbligatoria in depositi di scorte obbligatorie. Le basi legali sono costituite dagli [articoli 28 capoverso 5 LIOm](#) e [84-88 OIOm](#).

4.4 Dichiarazioni fiscali per crediti secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOm](#)

I crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOm](#) devono essere presentati all'UDSC dalla persona soggetta all'imposta mediante domanda scritta e con i relativi giustificativi.

Coloro che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci imposte per scopi soggetti a un'imposta più elevata oppure che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non imposte per scopi soggetti all'imposta devono presentare spontaneamente una dichiarazione fiscale all'UDSC. Si tratta, ad esempio, dei seguenti casi:

- merci imposte a un'aliquota inferiore, cedute o utilizzate per scopi soggetti a un'imposta più elevata, come petrolio impiegato come carburante ma imposto all'aliquota applicabile per altri scopi;
- merci esenti da imposta, cedute o utilizzate per scopi soggetti all'imposta.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOm](#) le persone soggette all'imposta devono presentare la dichiarazione fiscale al più tardi il giorno lavorativo che segue quello in cui sorge il credito fiscale.

4.5 Energia industriale in raffinerie di olio di petrolio

Per motivi di sistematica fiscale, si propende a esentare dall'imposta l'energia industriale utilizzata in raffinerie di olio di petrolio. Come tutte le imposte speciali di consumo, l'imposta sugli oli minerali è un'imposta monofase. I prodotti delle raffinerie vengono imposti al momento dell'uscita dal deposito per l'immissione in consumo. Se anche l'energia industriale fosse soggetta all'imposta sugli oli minerali, essa sarebbe contenuta due volte nel prezzo del prodotto finale. Questa doppia imposizione può essere evitata esentando dall'imposta l'energia industriale delle raffinerie di olio di petrolio. Rimangono invece soggetti all'imposta altri consumi delle raffinerie, come i carburanti per i loro veicoli.

Il termine «energia industriale» impiegato nell'[articolo 17 capoverso 1 lettera d LIOM](#) include l'energia impiegata per:

- la produzione di vapore acqueo
- la produzione di acqua calda
- la propulsione di pompe
- la propulsione di generatori
- il riscaldamento di forni a tubi
- l'azionamento di sistemi di raffreddamento

Non sono considerati energia industriale, e non sono pertanto esenti da imposta:

- i carburanti per veicoli
- l'energia per la produzione di corrente elettrica e altre energie per uso esterno (vendita)

4.6 Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

4.6.1 Disposizioni generali

Gli [articoli 26–28b OIOM](#) costituiscono la base legale per l'esenzione dall'imposta di carburanti e combustibili destinati a beneficiari istituzionali, persone beneficiarie, capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo.

Questi articoli riprendono a loro volta la terminologia della [legge sullo Stato ospite \(RS 192.12\)](#) e dell'[ordinanza sullo Stato ospite \(RS 192.121\)](#).

Procedura

Di regola, il carburante o il combustibile fornito è stato immesso in consumo. Poiché il carburante o combustibile che il fornitore consegna all'acquirente deve essere esente da imposta, i tributi pagati (imposta sugli oli minerali, tassa sul CO₂) gli vengono restituiti su richiesta, purché siano adempiute le condizioni per l'esenzione dall'imposta. La restituzione comporta la riscossione di un emolumento (pari al 5 % dell'importo restituito; minimo: fr. 30.–, massimo: fr. 500.–). Gli importi inferiori a 100 franchi non vengono restituiti (art. 47 OIOM).

Il 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova procedura per la distribuzione di carburante per veicoli stradali (v. cifra □). Dato che fino al 30 giugno 2026 (e dunque per un periodo transitorio di sei mesi) si applica parallelamente anche la procedura attualmente vigente (v. cifra 4.6.2.1.2), di seguito ci si riferisce a entrambe le procedure.

Per la fornitura di carburante esente da imposta per il rifornimento di aeromobili, i depositari autorizzati o gli importatori possono anche stendere un bollettino di scorta valido tre mesi. Dopo la fornitura occorre presentare una dichiarazione fiscale per la quantità riportata sul bollettino.

Le domande di restituzione o le dichiarazioni fiscali devono essere presentate al livello locale competente utilizzando il modulo 45.35 («Dichiarazione fiscale / domanda di rimborso dell'imposta»). Tale ufficio esamina la domanda e i giustificativi (bollettini di fornitura, fatture, mod. 14.60 ecc.). Esso verifica, in particolare, che il consumatore o il destinatario delle merci sia autorizzato ad acquistare carburante o combustibile esente da imposta e che siano adempiute le necessarie condizioni.

In seguito, se è stata dichiarata l'intera quantità indicata sul bollettino di scorta, il livello locale competente invia il summenzionato modulo e i relativi bollettini di scorta all'UDSC, ambito MLA, il quale emana la decisione fiscale.

Per la restituzione dell'imposta per i rifornimenti in esenzione da imposta di carburante per veicoli stradali che avviene secondo la nuova regolamentazione non è più necessario presentare i moduli 14.60 e 45.35. Il diritto del consumatore deve essere verificato nel

[servizio Legitimaziun](#). Le domande di restituzione devono essere presentate online mediante il [servizio Taxas](#).

4.6.2 Carburante esente da imposta

Ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 OIOM](#) hanno diritto al carburante esente da imposta i beneficiari istituzionali, le persone beneficiarie, i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo.

I beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) che hanno diritto al carburante esente da imposta per lo svolgimento di funzioni ufficiali in Svizzera sono in particolare: le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, le conferenze internazionali, i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti, i tribunali internazionali nonché i tribunali arbitrali che godono in Svizzera di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale (convenzioni multilaterali o bilaterali, accordi, protocollo sui privilegi e sulle immunità ecc.) o di una decisione del Consiglio federale.

Le persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)) che hanno diritto al carburante esente da imposta per l'uso personale in Svizzera durante lo svolgimento effettivo di funzioni ufficiali in Svizzera sono in particolare: i membri del personale diplomatico e i funzionari consolari professionali, i membri dell'alta direzione e gli alti funzionari dei summenzionati beneficiari istituzionali che beneficiano dello statuto diplomatico, i delegati alle summenzionate conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico nonché le personalità che eseguono un mandato internazionale e beneficiano dello statuto diplomatico.

Anche i familiari che fanno parte dell'economia domestica di queste persone e che sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE della stessa categoria hanno diritto a carburante esente da imposta, dato che beneficiano dello stesso statuto e degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni della persona che accompagnano.

Inoltre, conformemente al diritto consuetudinario internazionale e alla prassi seguita da lungo tempo dall'UDSC, hanno diritto a carburante esente da imposta anche i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di funzioni ufficiali in Svizzera ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#)).

4.6.2.1 Carburante per veicoli stradali

Veicoli interessati e condizioni

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per:

- veicoli ufficiali o di servizio dei beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) e dei capi di Stato o di Governo nonché di altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#));
- veicoli privati di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

Il carburante esente da imposta destinato a essere utilizzato in veicoli stradali può essere acquistato solo con un mezzo d'acquisto (p. es. carta carburante) di un commerciante di carburante autorizzato dall'UDSC.

Solo il veicolo figurante sul mezzo d'acquisto può essere rifornito con carburante esente da imposta. Per ogni veicolo può essere richiesto solo un mezzo d'acquisto. Il carburante può essere utilizzato esclusivamente per corse effettuate da:

- beneficiari istituzionali ai sensi dell' [articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#): per lo svolgimento delle funzioni ufficiali;
- persone beneficiarie ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera b OIOM](#) o da una persona ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera c OIOM](#): per uso personale.

4.6.2.1.1 Nuova procedura (valida dal 1° gennaio 2026)

Autorizzazione per la distribuzione di carburante esente da imposta

Dal 1° gennaio 2026 tutte le società di oli minerali che commerciano con carburante possono, in linea di massima, offrire carburante esente da imposta ai beneficiari nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. La distribuzione di carburante esente da imposta è tuttavia soggetta ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dall'UDSC, ambito MLA, su richiesta scritta, se il commerciante di carburante:

- ha sede nel territorio doganale;
- gestisce stazioni di servizio nel territorio doganale;
- ha finora rispettato le disposizioni doganali nonché gli atti normativi tributari ed extratributari la cui esecuzione compete all'UDSC;
- dispone di un sistema per la gestione dei libri contabili e per la conservazione dei documenti che consente i necessari controlli da parte dell'UDSC;
- garantisce il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati e
- assicura che l'UDSC possa effettuare in qualsiasi momento controlli aziendali con un onere proporzionato.

L'autorizzazione vale fino alla revoca. Essa può essere revocata, in particolare, se le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte o se le altre esigenze legate alla procedura non sono rispettate.

L'UDSC pubblica sul suo sito Internet i commercianti di carburante autorizzati². Consultando questo sito, i beneficiari possono informarsi presso quali commercianti di carburante è possibile richiedere il mezzo d'acquisto per carburante esente da imposta.

Mezzo d'acquisto

Il commerciante di carburante autorizzato è di principio libero di decidere in merito al genere di mezzo d'acquisto che vuole mettere a disposizione dei suoi clienti; può optare anche per una soluzione digitale. Nel quadro del rilascio dell'autorizzazione deve tuttavia dimostrare che il rischio di abuso non è maggiore rispetto alla soluzione convenzionale con carta carburante e PIN.

Il commerciante di carburante autorizzato è di principio libero nella creazione del mezzo d'acquisto. Deve tuttavia adempiere imperativamente le seguenti condizioni:


- il mezzo d'acquisto deve essere riconoscibile come carta carburante (mezzo d'acquisto) per diplomatici;
- deve riportare la data di validità;
- deve contenere il numero di targa del veicolo per il quale è stato rilasciato il mezzo d'acquisto;
- devono essere rispettate le direttive della legge federale del 25 settembre 2020³ sulla protezione dei dati (LPD). Nello specifico, non possono essere elencati i nomi dei beneficiari;
- oltre al logo del commerciante di carburante possono essere riportati anche i loghi delle stazioni di rifornimento partner, a condizione che queste ultime si trovino sul territorio doganale. La rappresentazione deve essere tale da evitare qualsiasi equivoco circa la legittimità del loro utilizzo.

² [Privilegi doganali per diplomatici](#)

³ [RS 235.1](#)

La validità del mezzo d'acquisto è limitata a tre anni. Alla scadenza del termine la persona beneficiaria deve presentare una nuova domanda.

Domanda per ottenere un mezzo d'acquisto



Schema 4.2 Procedura di domanda per un mezzo d'acquisto per carburante esente da imposta

I beneficiari richiedono il mezzo d'acquisto direttamente al commerciante di carburante autorizzato di loro scelta. A tal fine, i commercianti di carburante autorizzati mettono a disposizione sul proprio sito web due moduli per la domanda (un modulo per veicoli privati e un modulo per veicoli di servizio). Tali moduli devono essere disponibili perlomeno in lingua francese. Nell'Allegato 7 figurano due moduli modello per la domanda che indicano le informazioni minime necessarie.

In linea di massima, la forma della domanda non è predefinita, ma è necessario rispettare determinati requisiti: se una domanda è presentata per scritto, oltre alla firma della persona richiedente devono figurare anche firma e timbro dell'autorità superiore (rappresentanza, organizzazione, istituzione ecc.); inoltre, deve essere trasmessa mediante invio postale.

Di principio sono ammesse anche soluzioni digitali, a condizione che la tracciabilità e la sicurezza dei dati siano garantite in ogni momento. Nel rispetto delle disposizioni legali (legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica [\[FiEle; RS 943.03\]](#)), sono ammesse anche domande con firma digitale presentate per via elettronica.

Verifica della domanda per l'ottenimento di un mezzo d'acquisto nonché del diritto a un simile mezzo d'acquisto

Dopo aver ricevuto la domanda, il commerciante di carburante autorizzato ne verifica la completezza nonché la correttezza dal punto di vista della forma e del contenuto. All'atto della domanda per l'ottenimento di un mezzo d'acquisto per un veicolo privato occorre inoltre verificare l'autorizzazione del richiedente per l'acquisto di carburante esente da imposta. Tale verifica avviene mediante il [servizio «Legitimaziun»](#) (ruolo di partner commerciale «IOM verificatore del diritto») messo a disposizione dall'UDSC sull'ePortal della Confederazione per mezzo del **numero della carta di legittimazione** e della **data di nascita** del richiedente.

Al contrario, nel caso di una domanda per l'ottenimento di un mezzo d'acquisto per un veicolo di servizio, la verifica dell'autorizzazione avviene mediante il [servizio «Legitimaziun»](#) per mezzo del **numero di rappresentanza** e del **numero del Paese**.

Una volta che il diritto della persona richiedente è confermato in Legitimaziun («semaforo verde»), il mezzo d'acquisto può essere rilasciato e inviato alla persona beneficiaria.

Se la persona non ha diritto ad acquistare carburante esente da imposta, il commerciante di carburante autorizzato riceve un'apposita notifica in Legitimaziun («semaforo rosso») con l'indicazione del motivo (p. es. numero della carta di legittimazione inattivo, il Paese d'origine

non garantisce la reciprocità). In questi casi non può essere rilasciato alcun mezzo d'acquisto.

Se non vengono trovati dati (colore «arancione»), è necessario controllare i dati inseriti.

Il feedback nelle categorie di colore «rosso» (nessuna autorizzazione) e «arancione» (errore di convalida) viene fornito mediante un codice base a tre cifre. Tale codice è decisivo per valutare se il mezzo d'acquisto possa o meno essere rilasciato. Inoltre, esso indica con precisione in quale punto figura un errore, le correzioni necessarie e il centro di competenza che deve essere contattato.

In caso di problemi o domande relativi alla verifica del diritto all'acquisto di carburante esente da imposta è possibile rivolgersi a (Allegato 20 – Punti di contatto per informazioni):

- BAZG, Aufgabenvollzug und Führungsunterstützung Zoll Mittelland, Bern o
- OFDF, Centre compétence diplomates GVA.

Oltre a effettuare singole consultazioni in Legitimaziun, è possibile importare nel sistema anche elenchi sotto forma di file CSV⁴ con più richiedenti ed effettuare così una consultazione collettiva.

Il risultato della consultazione può essere scaricato da Legitimaziun sotto forma di documento PDF e conservato come prova dell'avvenuta verifica del diritto all'acquisto di carburante esente da imposta.

Restituzione del mezzo d'acquisto

Il mezzo d'acquisto deve essere restituito immediatamente al commerciante di carburante nei seguenti casi:

- il veicolo menzionato è alienato o esportato;
- il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.

Lo smarrimento del mezzo d'acquisto deve essere comunicato immediatamente al commerciante di carburante autorizzato.

Il commerciante di carburante autorizzato blocca il mezzo d'acquisto non appena è a conoscenza di una delle summenzionate fattispecie.

Distribuzione di carburante

L'acquisto di carburante da parte dei beneficiari non è limitato né temporalmente né geograficamente: ciò significa che il carburante può essere distribuito e acquistato in qualsiasi momento e presso tutte le stazioni di servizio del commerciante di carburante interessato e presso le sue stazioni di servizio partner all'interno del territorio doganale.

I beneficiari acquistano il carburante in esenzione da imposta.

Il commerciante autorizzato garantisce che in caso di domande o problemi i beneficiari possano rivolgersi a lui attraverso un servizio di assistenza per clienti (hotline).

Limiti d'acquisto per prevenire gli abusi

Per garantire la sicurezza fiscale e prevenire gli abusi, il mezzo d'acquisto deve prevedere i seguenti limiti:

- acquisto giornaliero di carburante: 90 l;
- acquisto mensile di carburante: 500 l.

⁴ Informazioni sulla struttura del file CSV sono disponibili sul [sito dell'UDSC](#).

Il beneficiario può inoltre acquistare solo il carburante indicato nella domanda, che serve per la propulsione del veicolo interessato.

Se, nonostante tali limitazioni, il commerciante di carburante autorizzato constata un impiego abusivo del mezzo d'acquisto, lo notifica immediatamente all'UDSC, ambito MLA.

La regola dei 90 litri al giorno e dei 500 litri al mese fissa l'entità dell'esenzione fiscale. Per le quantità di carburante eccedenti tali limiti massimi non viene concessa alcuna restituzione. Nella domanda di restituzione occorre ridurre le quantità ai limiti fissati. Il commerciante di carburante è autorizzato a vendere quantità aggiuntive al beneficiario; tuttavia, tali quantità sono assoggettate all'imposta.

Domanda di restituzione

L'imposta sugli oli minerali (imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali) sul carburante esente da imposta venduto è restituita, su richiesta, al commerciante di carburante autorizzato. La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Perenzione del diritto alla restituzione

Le domande di restituzione devono essere presentate entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio nel quale il carburante è stato venduto. La restituzione dell'imposta non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo ([art. 48 OIOM](#)).

Presentazione della domanda di restituzione

Le domande di restituzione devono essere presentate online mediante il [servizio Taxes](#).

Le domande di restituzione devono contenere le seguenti informazioni:

- il periodo di domanda;
- in un'unica posizione per ogni mezzo, i dati relativi a (l'importazione nel sistema tramite un file CSV⁵ è possibile):
 - numero della carta di legittimazione o numero di rappresentanza in base al quale è stato rilasciato il mezzo d'acquisto,
 - numero di targa e numero di telaio del veicolo per il quale è stato rilasciato il mezzo d'acquisto,
 - genere di carburante e quantitativo complessivo di carburante acquistato con il mezzo d'acquisto durante il periodo di domanda.

L'UDSC può richiedere altre prove, se necessarie per la restituzione. Su richiesta, queste possono essere caricate in Taxes.

⁵ Informazioni sulla struttura del file CSV sono disponibili sul [sito dell'UDSC](#).

Direttive di rilevamento concernenti la restituzione dell'imposta sugli oli minerali per i diplomatici

Marca* <input type="text"/>	Modello* <input type="text"/>
Ingresso richiesto <input type="text"/> 0 / 50	<input type="text"/> 0 / 50
Numero di matricola* <input type="text"/> 0 / 50	Numero targa* <input type="text"/> 0 / 50
Genere di carburante* <input type="text"/> Si prega di selezionare...	Numero di legittimazione* <input type="text"/> 0 / 50
Quantità in litri* <input type="text"/>	Quota di carburante rinnovabile* <input type="text"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Salvare"/>	

Caso	Marca	Modello	Numero di matricola	Numero di targa ¹⁾	Numero di legittimazione
Standard	Toyota	Yaris	111.222.333	CDBE123	123123
Veicoli di servizio	Toyota	Yaris	111.222.334	CDBE124	247 ³⁾
Veicolo estero	Toyota	Yaris	2XVW00000CP124578 ²⁾	123CD321	123123
Carta carburante temporanea	Toyota	Yaris	2XVW00000CP124578 ²⁾	123CD321	Aprouvé par ONU ⁴⁾

¹⁾ Deve essere registrato senza caratteri speciali.

²⁾ Per i veicoli esteri, al posto del numero di matricola deve essere registrato il numero di telaio.

³⁾ Per i veicoli di servizio, al posto del numero di legittimazione deve essere registrato il numero di rappresentanza.

⁴⁾ Per le carte carburante temporanee, al posto del numero di legittimazione deve essere presentata una conferma dell'ONU che attesti che il delegato può rifornirsi di carburante senza imposte.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato in base al quantitativo di carburante e all'aliquota d'imposta applicabile al genere di carburante interessato.

Obbligo di conservazione

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e vanno presentati, su richiesta, all'UDSC.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il commerciante di carburante autorizzato. Nel quadro dei controlli e dei controlli aziendali verifica, tra l'altro, se il commerciante ha effettuato correttamente le verifiche relative al diritto di acquistare carburante esente da tributi. Se constata che è stato venduto a torto carburante esente da imposta (p. es. la persona non ha diritto, i limiti giornalieri e mensili sono stati superati, il genere di carburante non corrisponde al tipo di propulsione del veicolo), esso rifiuta la restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Le infrazioni sono punite conformemente alla LIOM.

Mezzo d'acquisto temporaneo

Alle persone beneficiarie che soggiornano con il proprio veicolo privato per pochi giorni o settimane in Svizzera (p. es. partecipanti a una conferenza) è possibile mettere a disposizione un mezzo d'acquisto temporaneo.

La validità è di tre mesi a contare dalla data di rilascio.

A titolo eccezionale, un mezzo d'acquisto temporaneo può essere rilasciato anche per beneficiari in attesa del rilascio della carta di legittimazione. Il veicolo in questione deve essere immatricolato a nome della persona autorizzata immediatamente prima dell'assunzione della funzione all'estero.

I mezzi d'acquisto temporanei sono contrassegnati sul lato anteriore da una barra diagonale con la scritta «CARTE TEMPORAIRE». Sul lato posteriore figurano il periodo di validità, il numero della targa di controllo del veicolo nonché il nome del proprietario.

I mezzi d'acquisto temporanei devono essere richiesti presso l'autorità competente per il rilascio dell'ONU a Ginevra (Office des Nations Unies, Section des achats et des transports). Compilando il modulo ufficiale, il beneficiario si impegna a utilizzare il carburante esente da imposta acquistato esclusivamente per il veicolo indicato sulla carta carburante.

La domanda per l'ottenimento di un mezzo d'acquisto temporaneo va presentata con il modulo 15.55 debitamente firmato dal capomissione, dal capoposto o dalla persona appositamente designata all'interno dell'organizzazione internazionale, allegando le necessarie prove, in particolare le fotocopie della licenza di circolazione o della carta di legittimazione (qualora disponibile) oppure un documento attestante che il veicolo è immatricolato a nome del beneficiario.

La carta carburante deve essere restituita immediatamente all'ufficio di emissione se:

- il veicolo indicato sulla carta viene venduto;
- il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.

La perdita del mezzo d'acquisto deve essere comunicata immediatamente all'ufficio competente per il rilascio.


4.6.2.1.2 Procedura attuale (valida fino al 30 giugno 2026)

Carte carburante

Le carte designate «CD-CC-Petrol Card» o «P-Card» sono considerate carte carburante. Si distingue tra due generi di carta:

- le carte permanenti valide tre anni: la data di scadenza è indicata sul lato anteriore della carta e la firma del titolare figura sul retro. A partire dal 1° gennaio 2026 si applicherà la nuova procedura per i mezzi d'acquisto ai sensi della cifra 4.6.2.1.1;
- le carte temporanee rilasciate agli aventi diritto che soggiornano in Svizzera solo per pochi giorni o settimane e la cui durata di validità è di tre mesi al massimo a contare dalla data di emissione. Le carte carburante temporanee continueranno a essere rilasciate in conformità alle disposizioni stabilite nel sottocapitolo «Mezzo d'acquisto temporaneo».

Esempio di una «carte temporaire»:



Carte temporaire

Nom/Prénom _____

Voiture: No de la plaque _____

Validité: du _____ au _____

Le titulaire de cette carte a le droit d'acheter du carburant franc de droits de douane auprès des colonnes de distribution désignées par la Direction générale des douanes, à condition que ce carburant serve à actionner le véhicule à moteur mentionné ci-dessus.

Stazioni di rifornimento

Il carburante esente da imposta può essere venduto solo da determinate stazioni di rifornimento. Le stazioni che fino al 30 giugno 2026 sono autorizzate alla vendita di carburante esente da imposta sono elencate nell'allegato 7a. A partire dal 1° gennaio 2026 si aggiungeranno altri commercianti di carburante autorizzati in base alla nuova procedura descritta alla cifra 4.6.2.1.1. I rinnovi di carte carburante o di mezzi d'acquisto per beneficiari devono essere effettuati secondo la nuova procedura.

Secondo la procedura attuale, il responsabile di ogni stazione (gestore) deve essere autorizzato dall'UDSC a vendere carburante esente da imposta. L'autorizzazione viene accordata dall'UDSC, ambito MLA, sulla base di una dichiarazione d'impegno.

Una copia della dichiarazione d'impegno firmata resta al responsabile della stazione di rifornimento. Vi sono indicate le regole da osservare in occasione della vendita di carburante

esente da imposta a destinatari privilegiati. Informazioni supplementari (condizioni per la vendita e procedure) sono menzionate nelle apposite istruzioni, che sono parte integrante della dichiarazione d'impegno.

Il carburante esente da imposta può essere fornito unicamente da stazioni di servizio con personale e da persone informate in merito alle istruzioni di consegna di carburante esente da imposta ai beneficiari.

Il gerente e il personale della stazione di rifornimento hanno il compito di verificare che i titolari di carte carburante acquistino carburante esente da imposta solo per il veicolo indicato. A tal fine, essi devono confrontare sistematicamente, mediante controlli visivi, i dati indicati sulla carta carburante con le informazioni relative al veicolo (marca, targa di controllo ecc.). In caso di discordanza (p. es. il veicolo rifornito non corrisponde a quello indicato sulla carta carburante), non vi è diritto a ottenere carburante esente da imposta. In questo caso il gerente o il personale della stazione di rifornimento deve rifiutare categoricamente di concedere l'esenzione per il rifornimento effettuato.

Procedura di conteggio

Per le stazioni di rifornimento Shell si applica una regolamentazione speciale.

Le altre stazioni di rifornimento tengono una contabilità degli acquisti effettuati dai beneficiari utilizzando un apposito registro di controllo. Alla fine di ogni mese il gerente emette una fattura in tre esemplari per ogni acquirente. Se i singoli rifornimenti sono stati pagati in contanti, al posto di «fattura» è possibile indicare «conferma d'acquisto». In tali documenti devono essere indicati il numero di targa del veicolo e il numero della carta carburante dell'acquirente. Il gerente consegna l'originale e una copia all'acquirente e conserva la seconda copia. L'acquirente firma la copia e la fa firmare dal capomissione o dal capo della competente organizzazione internazionale, e poi la rinvia al gerente della stazione di rifornimento. Quest'ultimo trasmette tale copia, insieme alla copia che aveva conservato, al proprio fornitore, il quale può in tal modo richiedere la restituzione dell'imposta.

Se più membri di una missione diplomatica o di un'organizzazione internazionale a Berna acquistano carburante esente da imposta presso la stessa stazione di rifornimento, il gerente può, d'intesa con la missione o l'organizzazione, emettere una fattura o una conferma d'acquisto mensile comprendente tutti i rifornimenti. In questo caso, la quantità totale fornita a ogni acquirente durante il mese in questione deve essere indicata separatamente.

4.6.2.2 Carburante per altri veicoli e macchine

L'impiego di carburante esente da imposta in veicoli diversi da quelli stradali nonché in macchine è disciplinato all'[articolo 28a OIOM](#). I beneficiari e le condizioni per l'esenzione corrispondono a quelli relativi ai veicoli stradali. Vi sono tuttavia alcune particolarità per quanto riguarda la procedura.

Carburante esente da imposta per altri veicoli

Le presenti prescrizioni si applicano a tutti i veicoli non stradali, in particolare ai battelli. In linea di massima, per questi veicoli non esiste una carta carburante. Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per i veicoli impiegati per uso ufficiale da parte di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)), capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#)) oppure per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

Per poter beneficiare dell'esenzione, il veicolo deve essere immatricolato a nome del beneficiario. In caso di veicoli non immatricolabili, è possibile acquistare carburante esente da imposta solo se il mezzo è utilizzato esclusivamente dal beneficiario.

Poiché il carburante fornito è stato immesso in consumo, per ottenere la restituzione dell'imposta il fornitore deve presentare al livello locale competente una domanda di restituzione ([mod. 45.35](#)) con i seguenti documenti:

- modulo 14.60 («Déclaration pour l'importation en franchise d'envois destinés aux bénéficiaires de privilèges diplomatiques») debitamente compilato e firmato. Al punto 9 devono essere indicati almeno i seguenti dati:
 - marca e tipo di veicolo
 - numero d'immatricolazione o numero di serie/telaio
 - genere di carburante
 - data del rifornimento
 - quantità rifornita
- se necessario, fotocopia della licenza di navigazione/circolazione
- in caso di domanda di esenzione per veicoli destinati all'uso esclusivo di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)), una fotocopia della carta di legittimazione della persona beneficiaria
- fattura del fornitore di carburante, sulla quale devono figurare i seguenti dati:
 - marca e tipo di veicolo
 - numero d'immatricolazione o numero di serie/telaio
 - numero di ore d'impiego o di chilometri
 - genere di carburante
 - data del rifornimento
 - quantità rifornita

Ciò significa che il rifornimento deve sempre essere effettuato presso una stazione di rifornimento di carburante con personale.

Si ha diritto alla restituzione per le quantità indicate nelle fatture, a condizione che vi figurino tutti i dati necessari.

Il livello locale competente disciplina i dettagli e le modalità con il fornitore. In caso di controllo il beneficiario deve poter comprovare le quantità utilizzate.

Carburante esente da imposta per macchine

Le presenti prescrizioni si applicano in particolare a macchine da giardino come trattori, tosaerba, soffiatori e vangatrici non immatricolate e/o non ammesse alla circolazione stradale. Generalmente queste macchine sono destinate alla manutenzione degli edifici e dei relativi spazi verdi.

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per macchine impiegate per uso ufficiale/di servizio da parte di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) oppure per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

- Macchine impiegate per l'uso ufficiale/di servizio da parte dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#)

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato se:

- il beneficiario è titolare di una carta carburante (o un mezzo d'acquisto)
- la macchina è impiegata per uso ufficiale/di servizio
- il carburante è acquistato presso una stazione di rifornimento designata dall'UDSC

La procedura per ottenere una carta carburante è identica a quella relativa ai veicoli stradali (vedi cifra 4.6.2.1). Poiché, in linea di massima, il carburante non può essere versato direttamente dalla pompa di rifornimento nel serbatoio della macchina (così come previsto per i veicoli stradali), sulla carta carburante deve figurare un'apposita indicazione (p. es. «macchine da giardino»).

In caso di controllo il beneficiario deve poter comprovare la quantità utilizzata.

- Macchine impiegate per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#)

A condizione che il serbatoio del veicolo sia stato riempito in precedenza, la persona beneficiaria è autorizzata a riempire contemporaneamente anche un bidone di riserva (tanica), contenente al massimo 15 litri, da usare per queste macchine. Tale quantità è ritenuta sufficiente per soddisfare le esigenze personali dei beneficiari.

4.6.2.3 Carburante esente da imposta per aeromobili

Beneficiari e condizioni

Il carburante per aeromobili di beneficiari ai sensi dell'[articolo 26 OIOM](#) è esente da imposta se è impiegato per lo svolgimento delle funzioni ufficiali in Svizzera da parte di beneficiari istituzionali (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM), capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM) oppure per l'uso personale da parte di persone beneficiarie (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM).

Conformemente all'[articolo 28a OIOM](#), il carburante per aeromobili è esente da imposta se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

- il rifornimento deve avvenire in un aerodromo doganale ai sensi dell'[articolo 22, Legge sulle dogane \(RS 631.0\)](#); in casi eccezionali e d'intesa con il DFAE, l'UDSC può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi;
- l'aeromobile deve essere impiegato per uso ufficiale da parte di beneficiari istituzionali, capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo oppure per uso esclusivo da parte di persone beneficiarie (e membri della loro famiglia); l'impiego, anche temporaneo, a scopi commerciali è vietato;
- l'aeromobile deve appartenere al beneficiario (il mezzo può anche essere noleggiato, a condizione che sia destinato all'uso ufficiale o esclusivo del beneficiario).

Aeromobili di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) impiegati per uso ufficiale in Svizzera e di capi di Stato e di Governo nonché di altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c. OIOM](#)) impiegati per lo svolgimento di funzioni ufficiali in Svizzera

Gli aeromobili di beneficiari istituzionali, quali l'ONU o altre organizzazioni internazionali, di Governi o delegazioni stranieri in missione ufficiale possono essere riforniti con carburante esente da imposta. Tale diritto esiste indipendentemente dalla reciprocità.

Per i voli relativi a missioni ufficiali è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), cosiddetta «Diplomatic Clearance», rilasciata per un volo particolare (le autorizzazioni forfetarie sono valide solo per il sorvolo).

In assenza di una «Diplomatic Clearance» o per impieghi dell'aeromobile diversi dalle funzioni ufficiali alle condizioni illustrate in precedenza (vedi «Beneficiari e condizioni»), è vietato rifornire il mezzo con carburante esente da imposta.

L'impiego per voli privati, vacanze invernali, shopping e via di seguito non dà diritto al rifornimento di carburante esente da imposta, anche se viene presentata una «Diplomatic Clearance».

Se l'[articolo 26 OIOM](#) non è applicabile, è tuttavia possibile rifornire l'aeromobile con carburante esente da imposta sulla base dell'[articolo 33 OIOM](#), sempre che le condizioni poste in tale articolo siano adempiute.

Aeromobili di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)) che svolgono funzioni ufficiali in Svizzera

Per poter rifornire l'aeromobile con carburante esente da imposta, la persona beneficiaria, oltre a rispettare le condizioni illustrate in precedenza (vedi «Beneficiari e condizioni»), deve consegnare al fornitore di carburante il modulo 14.60 debitamente compilato e firmato nonché una fotocopia della carta di legittimazione. Se il rifornimento viene effettuato al di

fuori dell'ambito di competenza del livello locale competente di Genève-Aéroport, la persona beneficiaria deve precedentemente presentare il modulo 14.60 al livello locale Bern Mittelland, 3003 Berna, per ottenere l'autorizzazione.

4.6.3 Combustibili esenti da imposta

Beneficiari e utilizzazione

Conformemente all'[articolo 28b OIOM](#) hanno diritto al combustibile esente da imposta:

- i beneficiari istituzionali ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#), a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'adempimento di funzioni ufficiali;
- le persone beneficiarie ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera b OIOM](#) e le persone ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera c OIOM](#), a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'uso personale.

Procedura per la restituzione

Poiché il combustibile è stato immesso in consumo, per ottenere la restituzione dell'imposta il fornitore deve presentare al livello locale competente una domanda di restituzione ([mod. 45.35](#)) con i seguenti documenti:

- modulo 14.60; o
- copia della fattura del fornitore firmata dal capomissione, dal capoposto o dalla persona appositamente designata all'interno dell'organizzazione internazionale.

Il livello locale competente disciplina i dettagli e le modalità con il fornitore.

Olio da riscaldamento

Si ha diritto alla restituzione per la quantità indicata nel bollettino di fornitura e nella fattura.

Gas naturale e teleriscaldamento

In questo ambito, ai consumatori vengono generalmente inviate fatture definite «parziali», «provvisorie», «di acconto» eccetera. Per questo tipo di fatture non viene concessa alcuna restituzione. Solo le quantità indicate sui conteggi finali possono essere riportate sul [modulo 45.35](#) ed essere dunque oggetto di una domanda di restituzione. In questo modo si evita il rischio di una doppia restituzione.

- Gas naturale
Generalmente il gas naturale è fatturato in chilowattora (kWh), mentre per la riscossione (e la restituzione) dell'imposta ci si basa sui chilogrammi. Le quantità fornite espresse in chilowattora devono pertanto essere convertite in chilogrammi dal fornitore o dal richiedente. Il risultato va poi indicato nel modulo 45.35 nella rubrica «Quantità litri/kg».
- Teleriscaldamento
Il teleriscaldamento è ottenuto da rifiuti, olio da riscaldamento extra leggero, gas naturale e talvolta biogas. Le quote degli agenti energetici fossili che danno diritto alla restituzione (olio da riscaldamento extra leggero e gas naturale) contenute nel prodotto finito sono variabili e devono pertanto essere indicate sulle fatture dei fornitori.
Si ha diritto alla restituzione solo per i tributi riscossi sull'olio da riscaldamento extra leggero e sul gas naturale. Il teleriscaldamento generato a partire da rifiuti ed eventualmente biogas non dà diritto ad alcuna restituzione, dato che su essi non vengono riscossi tributi.
Generalmente il teleriscaldamento è fatturato in chilowattora, mentre per la riscossione (e la restituzione) dell'imposta gravante i combustibili fossili ci si basa sui litri o sui chilogrammi. La quantità di calore fornita espressa in chilowattora deve pertanto essere convertita:
 - in litri, se è stato utilizzato olio da riscaldamento extra leggero;

- in chilogrammi, se è stato utilizzato gas naturale.

Sul sito Internet dell'UDSC è disponibile uno strumento di conversione (Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera / Tasse sul CO₂ / Aiuto per la conversione). Le quantità comprovate o calcolate di olio da riscaldamento (in l) e/o gas naturale (in kg) devono essere indicate nel modulo 45.35 in righe separate.

4.7 Carburante per il rifornimento di aeromobili

4.7.1 Base legale

A tenore dell'[articolo 17 capoverso 2 lettera a LIOM](#), il Consiglio federale può esentare dall'imposta i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili di linea. La lettera b del medesimo capoverso permette di esentare dall'imposta il carburante destinato al rifornimento di altri aeromobili prima del decollo diretto a destinazione dell'estero. L'[articolo 33 OIOM](#) concretizza l'esenzione fiscale.

4.7.2 Disposizioni generali e definizioni

4.7.2.1 Valutazione fiscale delle quantità rifornite

L'imposta sugli oli minerali è dovuta sull'intera quantità rifornita. Per la valutazione fiscale di un rifornimento (assoggettato a imposta o esente da imposta) ci si basa sempre sul primo volo che segue il rifornimento. È considerato tale, in linea di massima, il movimento di volo tra il primo decollo e l'atterraggio che segue.

4.7.2.2 Aerodromo doganale

Il rifornimento di carburante in esenzione da imposta può essere effettuato unicamente su un aerodromo doganale (vedi Allegato 8). Nell'OIOM, con il termine aerodromo doganale si intendono anche gli aeroporti doganali. Pertanto nel presente regolamento non viene più fatta alcuna distinzione.

4.7.2.3 Prima del decollo diretto

Un rifornimento è considerato come effettuato «prima del decollo diretto» se l'involo avviene lo stesso giorno.

Presso i singoli aerodromi doganali esistono delle disposizioni specifiche relative all'interpretazione del termine «diretto». Tali ordinamenti locali hanno la priorità.

4.7.2.4 Voli a destinazione dell'estero

Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile fa scalo sull'area di stazionamento dell'aeroporto estero. Concretamente devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- all'estero deve essere effettuato un vero e proprio atterraggio; ciò presuppone necessariamente che l'aereo faccia scalo per un certo periodo sull'area di stazionamento dell'aeroporto estero
- i passeggeri non devono necessariamente scendere dall'aereo
- il propulsore non deve necessariamente essere spento

Non sono considerati atterraggi all'estero:

- touch & go su un aerodromo all'estero
- atterrare sulla pista all'estero, rullare indietro direttamente sulla pista o a lato di essa sino al suo inizio e decollare nuovamente

4.7.2.5 Dietro controprestazione

Si considera che vi è stata controprestazione se per il carico trasportato (posta, merci o passeggeri) o per una prestazione di servizio fornita è stata emessa e pagata una fattura (può essere richiesta una copia della fattura o della distinta di addebito).

Per prestazioni di servizio si intendono in particolare le prestazioni di servizio fornite con il volo e non su di esso, ad esempio le scuole di pilotaggio nonché i voli per effettuare misurazioni, scattare fotografie aeree eccetera.

4.7.2.6 Autorizzazione per l'esecuzione di voli commerciali

Regolamentazione internazionale

Tutte le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili a scopo commerciale per trasporti di persone e di merci devono avere a bordo, secondo l'allegato 6 ICAO, un **Air Operator Certificate (AOC)** e l'allegato **Operations Specifications**. Per quanto riguarda la fornitura di prestazioni commerciali non vi sono direttive in materia di certificazione ICAO, queste sono disciplinate a livello nazionale o, nel caso della Svizzera, a livello europeo.

Aeromobili dell'UE e della Svizzera

- 1 Trasporti commerciali di persone e di merci: in questo caso si applicano anche le leggi vigenti nell'UE: le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili per voli di linea e/o charter necessitano di un'autorizzazione d'esercizio ai sensi del regolamento (UE) 1008/2008 (non deve essere portata a bordo) e, secondo il regolamento (UE) 965/2012, di un certificato di operatore aereo, ovvero un **Air Operator Certificate (AOC)** e di un **Operations Specifications** (in questo allegato all'AOC sono indicati il tipo e il contrassegno dell'aeromobile); entrambi documenti devono essere a bordo.
- 2 Prestazioni commerciali: non vengono rilasciati né un'autorizzazione d'esercizio né un AOC, ma vale quanto segue:

Le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili per prestazioni commerciali (voli per riprese video e fotografiche, per misurazioni, controlli di pipeline, montaggio di antenne, pali, trasporto di legno/alberi ecc.), necessitano, ai sensi del regolamento (UE) 965/2012, dei documenti «**APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO**» e «**Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO**» (conferma dell'UFAC per le ditte svizzere; o per le ditte dell'UE da parte della rispettiva autorità dell'UE per l'aviazione civile). Entrambi documenti devono essere a bordo.
- 3 Le ditte che effettuano trasporti commerciali di persone o merci e forniscono prestazioni commerciali necessitano dei quattro suddetti documenti. Tuttavia, a bordo devono essere portati solo i documenti che riguardano il volo attuale.

Impiego di aeromobili esteri da parte di compagnie aeree svizzere

Una ditta può impiegare a scopo commerciale anche aeromobili esteri. Questi vengono elencati, come gli aeromobili svizzeri, sul documento Operations Specifications oppure sull'APPENDIX I, DECLARATION for Part.SPO.

Prova per l'autorizzazione a eseguire trasporti commerciali di persone e merci

- Air Operator Certificate (AOC)
- Operations Specifications (contrassegno dell'aeromobile)

Prova per l'autorizzazione a eseguire prestazioni commerciali

- APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO (con tutti i contrassegni degli aeromobili)
- Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO

Nessuna prova disponibile

Se la compagnia aerea non dispone né di un AOC né di una DECLARATION for Part-SPO, non è autorizzata a eseguire voli commerciali, ma può eseguire solo voli *non* commerciali, ovvero privati.

Prova negativa: esiste anche un documento DECLARATION for Part-NCC → quest'ultimo attesta che l'aeromobile è stato impiegato per un volo *non* commerciale (*Non-Commercial Complex aircraft/aeromobili non commerciali* di grandi dimensioni).

La maggior parte degli «aeromobili di piccole dimensioni» impiegati a scopo privato circolano sulla base delle regole per Part-NCO (*Non-Commercial Operator*). Tuttavia, le autorità aeronautiche non rilasciano certificati o giustificativi a tale scopo.

4.7.2.7 Reciprocità

Sono considerati aeromobili esteri quelli immatricolati all'estero (ad eccezione di quelli già imposti). Per gli aeromobili esteri, l'esenzione fiscale giusta le cifre 4.7.3 e 4.7.4 è concessa solo verso reciprocità dello Stato estero. Determinante per la reciprocità è lo Stato estero che ha rilasciato l'AOC con i requisiti operativi. L'elenco degli Stati che concedono la reciprocità è menzionato nell'Allegato 9.

4.7.2.8 Bollettini di fornitura

Un bollettino di fornitura deve essere rilasciato per tutti i rifornimenti (assoggettati a imposta o esenti da imposta). I bollettini devono contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo;
- data e ora del rifornimento;
- nome e indirizzo del fornitore di combustibile;
- nome dell'impresa di trasporto aereo che effettua il volo;
- numero d'immatricolazione dell'aeromobile;
- luogo di destinazione;
- genere di carburante;
- quantità fornita in litri a 15 °C o numero di litri a un'altra temperatura, con l'indicazione della temperatura misurata all'atto del rifornimento, a condizione che i litri a 15 °C siano desumibili da un elenco giornaliero, settimanale o mensile e che possano essere attribuiti con sicurezza al rifornimento in questione (conversione successiva);
- firma della persona preposta al rifornimento e dell'acquirente di carburante.

Sulla base delle particolarità locali, il livello locale competente può esigere ulteriori indicazioni, mediante foglio complementare, per i rifornimenti esenti da imposta.

Una copia del bollettino di fornitura va consegnata al livello locale competente.

4.7.2.9 SAF

Carburante rinnovabile (petrolio) per aeromobili (*Sustainable Aviation Fuel*] [SAF]) o una miscela di petrolio fossile per aviazione con proporzioni di SAF può essere importata e utilizzata. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, devono essere rispettate le disposizioni del paragrafo 4.8.

4.7.3 Rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea

Nell'Allegato 10 figura una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico di linea.

Concessione dell'esenzione fiscale

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per il rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta se sono utilizzati:

- per voli secondo orario a destinazione dell'estero

L'esenzione fiscale è accordata anche se:

- viene effettuato uno scalo intermedio su un aerodromo doganale svizzero;
- il volo è dirottato su un aerodromo doganale svizzero diverso da quello previsto dal piano di volo;
- si tratta di un volo di rinforzo (corse doppie o multiple);
- si tratta di un volo di recupero, ossia di un volo secondo orario precedentemente soppresso;
- si tratta di un volo a vuoto; per volo a vuoto si intende:
 - volo all'estero (volo di posizionamento) al quale segue un volo secondo orario;
 - volo all'estero (volo di posizionamento) che succede a un volo d'andata secondo orario proveniente dall'estero; possono rientrare in questa categoria anche i voli di ritorno all'estero dopo un impiego temporaneo nel traffico di linea in Svizzera.

- per voli effettuati tra aerodromi svizzeri e che permettono la coincidenza con un volo secondo orario in arrivo o a destinazione dell'estero

L'esenzione fiscale è concessa anche per:

- voli tra aerodromi svizzeri non effettuati secondo orario, sempre che essi siano in diretta correlazione con dirottamenti di voli esteri a causa di forza maggiore;
- voli di recupero tra aerodromi svizzeri, sempre che venga recuperato anche il volo a destinazione dell'estero o in provenienza dall'estero.

- per voli tra aerodromi svizzeri, necessari ai fini della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo)
- per voli d'istruzione che servono all'istruzione pratica dei piloti di professione
- per prove al suolo di motori
- per voli di prova (durante i lavori di riparazione, manutenzione e revisione) nonché per voli di certificazione, ossia per voli necessari all'ottenimento di una certificazione per un tipo di aeromobile o in vista di una determinata procedura di avvicinamento o involo

Osservazioni:

L'esenzione fiscale è concessa per i voli sperimentali, d'istruzione, di prova e di certificazione con aerei di linea di compagnie aeree concessionarie svizzere ed estere. È parimenti esonerato dall'imposta il rifornimento di un volo di ritorno verso un aerodromo doganale svizzero dopo un volo di certificazione, a condizione che il volo successivo sia di linea.

Per i seguenti voli non viene concessa alcuna esenzione fiscale:

- voli a vuoto (voli di posizionamento) in Svizzera, seguiti da un volo di linea sul territorio svizzero;
- voli di riparazione / manutenzione all'estero durante o dopo un impiego nel traffico di linea in Svizzera;
- voli verso l'estero a seguito dell'esportazione / della vendita di un aeromobile impiegato nel traffico di linea;
- voli di ritorno all'estero dopo un volo di certificazione in Svizzera;
- voli di ritorno verso un aerodromo doganale svizzero in seguito ad un volo di certificazione in Svizzera, se il volo successivo a quello di ritorno è effettuato nel traffico non di linea.

4.7.4 Rifornimento di aeromobili nel traffico commerciale non di linea

Nell'Allegato 11 figurano una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico commerciale non di linea nonché esempi pratici di rifornimenti in esenzione da imposta e rifornimenti assoggettati all'imposta.

Concessione dell'esenzione fiscale

Giusta l'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) i carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili [non nel traffico di linea] sono esenti da imposta, se:

- a. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;
- b. con il volo sono trasportate persone o merci dietro controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e
- c. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio⁶ o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.

Affinché il rifornimento possa essere effettuato in esenzione da imposta, le condizioni a–c devono essere adempiute cumulativamente.

Nel traffico aereo commerciale l'esenzione fiscale è accordata anche nei seguenti casi:

- voli effettuati con aeromobili in «fractional ownership» (un genere di proprietà parziale)
- voli a vuoto; per volo a vuoto si intende:
 - un volo all'estero senza carico a pagamento seguito da un volo commerciale;
 - un volo all'estero senza carico a pagamento successivo ad un volo di andata dall'estero con carico a pagamento.
- voli con scalo intermedio in un aerodromo doganale svizzero, sempre che non venga effettuato un trasporto all'interno

Per i seguenti voli non viene concessa alcuna esenzione fiscale:

- voli interni;
- voli da un aerodromo doganale svizzero a destinazione di un altro aerodromo doganale svizzero da dove inizia un volo charter a destinazione dell'estero;
- voli a vuoto ai fini della riparazione/manutenzione all'estero;
- voli dichiarati con G (General Aviation = privato), poiché le disposizioni (tecniche) dell'UFAC non possono essere osservate, un eventuale ACO è considerato temporaneamente sospeso su tale volo.

4.7.5 Rifornimento di aeromobili nel traffico aereo non commerciale (traffico privato)

L'esenzione dall'imposta non viene concessa nel traffico aereo non commerciale (traffico privato). I rifornimenti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali.

Il trasporto *non* commerciale può essere provato anche mediante il documento DECLARATION for Part-NCC (cosiddetta prova negativa; vedi anche cifra 4.7.2.6).

⁶ Per autorizzazioni d'esercizio si intendono tutti i documenti di cui alla cifra 4.7.2.6 per il trasporto commerciale o per la fornitura di prestazioni commerciali.

4.7.6 Casi speciali

4.7.6.1 Autorizzazione per scuole di pilotaggio

In generale

Secondo la definizione dell'UFAC i voli d'istruzione non sono reputati voli commerciali. L'allievo pilota non è un passeggero, ma fa parte dell'equipaggio. La sua controprestazione copre l'intera formazione e non solo le spese di un singolo volo.

Per tener conto di tale fatto e poter esonerare la loro attività dall'imposta sugli oli minerali, le scuole di pilotaggio sono elencate all'[articolo 33 capoverso 2 lettera c OIOM](#).

Sono esonerati i voli all'estero effettuati da un allievo pilota accompagnato da un maestro e che sono parte integrante della formazione pratica. La scuola di pilotaggio per cui lavora il maestro deve possedere un'autorizzazione dell'UFAC (scuole svizzere) o dell'autorità competente estera.

Il rifornimento in esenzione da imposta per un volo d'esame (esame di volo, volo di qualifica, esame di conformità ecc.) viene concesso a condizione che siano adempiute cumulativamente le disposizioni dell'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) e che vi sia a bordo un esaminatore.

Nell'Allegato 12 figurano una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per scuole di pilotaggio nonché esempi pratici di rifornimenti in esenzione da imposta e rifornimenti assoggettati all'imposta.

4.7.6.2 Manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili esteri in officine svizzere

L'Allegato 13 contiene una panoramica grafica dell'imposta sui carburanti per aeromobili dopo la manutenzione, la riparazione o la modifica nelle officine svizzere. Disposizioni separate si applicano al traffico di linea (vedi cifra 4.7.3)

Il cherosene utilizzato per rifornire gli aeromobili esteri in relazione con la manutenzione e la riparazione in officine svizzere nonché con il successivo involo a destinazione dell'estero è esonerato dall'imposta, e ciò indipendentemente dalla reciprocità concessa dallo Stato estero.

L'esenzione fiscale è accordata anche per:

- i voli sperimentali e di prova (anche locali) durante i lavori di manutenzione e riparazione
- i voli di passaggio tra aeroporti svizzeri, i quali sono resi necessari dal fatto che sul posto non vi sono meccanici aeronautici specializzati per effettuare determinati lavori

Osservazioni:

- per il trattamento doganale dell'aeromobile occorre attenersi alle prescrizioni doganali locali
- sull'attestato di rifornimento deve figurare un'apposita annotazione (test dovuto alla manutenzione, alla riparazione o simile)
- per principio è considerato volo di manutenzione solo un volo a destinazione dell'estero effettuato al termine dei lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione eseguiti in Svizzera e pianificati a lungo termine
- i rifornimenti effettuati in seguito a lavori di manutenzione e riparazione inaspettati vengono valutati di caso in caso
- i lavori effettuati devono essere comprovati; il genere di lavoro di manutenzione o riparazione deve essere menzionato
- l'aeromobile deve essere messo fuori servizio

L'esenzione fiscale per il rifornimento di carburante non è concessa se si tratta di un controllo che viene effettuato prima di ogni volo (come il controllo dell'aeromobile per danni visibili, il controllo dell'olio, l'aggiornamento del sistema di navigazione, ecc) e può essere effettuato tra due voli. Allo stesso modo, l'esenzione da imposta non è autorizzata se sono stati effettuati solamente dei lavori di preparazione, ovvero:

- lavori di controllo e di servizio (p. es. controllo prima del volo o durante il volo oppure dei pneumatici)
- lavori di preparazione per la partenza (p. es. sbrinamento dell'aeromobile, completamento e sostituzione dell'equipaggiamento di soccorso)
- lavori di pulizia (p. es. pulitura della cabina dei passeggeri, del parabrezza e delle toilette)
- lavori generici (p. es. montaggio/smontaggio degli equipaggiamenti autorizzati, a condizione che l'operazione sia possibile mediante chiusura automatica e non necessiti dell'ausilio di strumenti particolari)

4.7.6.3 Aeromobili di governi esteri e dell'ONU

Gli aeromobili di governi esteri, dell'ONU e delle sue organizzazioni nonché di persone in «missione speciale» possono essere riforniti di carburante esente da imposta. Tale diritto esiste indipendentemente dalla reciprocità. L'esenzione fiscale è concessa anche per gli aerei noleggiati (vedi capitolo 4.6).

Il termine «missione speciale» si applica ai rappresentanti di uno Stato inviati dallo stesso in un altro Stato con l'accordo di quest'ultimo per trattare questioni particolari o svolgere determinati compiti.

Per poter volare in missioni speciale bisogna disporre di un'autorizzazione dell'UFAC (cosiddetta «Diplomatic Clearance»). Tale autorizzazione viene rilasciata per un singolo volo (l'autorizzazione forfaitaria comprende solo il sorvolo).

Se manca la «Diplomatic Clearance», il rifornimento in esenzione da imposta viene per principio negato, a meno che le disposizioni dell'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) non siano cumulativamente adempiute.

L'impiego per voli privati, vacanze, shopping eccetera non dà diritto al rifornimento di carburante esente da imposta.

4.7.6.4 Manifestazioni aeronautiche

Affinché il rifornimento nell'ambito di una manifestazione aeronautica possa essere effettuato in esenzione da imposta, le condizioni di cui all'[articolo 33 OIOM](#) devono essere interamente adempiute. Pertanto le prescrizioni del capitolo 4.7, segnatamente quelle della cifra 4.7.4, devono essere applicate senza riserva.

Se a un aerodromo non doganale viene concesso temporaneamente lo statuto di aerodromo doganale per una manifestazione aeronautica (per questioni doganali, p. es. atterraggio di un aereo proveniente dall'estero), allora le summenzionate prescrizioni restano valide anche per questo aerodromo doganale (temporaneo).

Dal punto di vista dell'imposta sugli oli minerali, i voli di spettacolo (decollo e atterraggio a partire dall'aerodromo della manifestazione aeronautica) sono da considerarsi voli interni che soggiacciono all'imposta. Di regola anche i rifornimenti per i voli di ritorno all'estero (al termine del volo di propaganda) non possono essere esonerati dall'imposta sugli oli minerali dato che si tratta di voli non commerciali (assenza di un'autorizzazione di esercizio e, probabilmente, non si tratta di voli dietro controprestazione).

4.7.6.5 Interruzione del volo

Se per ragioni di forza maggiore un volo è sospeso, l'esenzione fiscale per la quantità rifornita può essere accordata lo stesso a determinate condizioni.

Con l'espressione «forza maggiore» si intendono:

- difetto tecnico;
- cambiamento improvviso delle condizioni del tempo;
- motivi operazionali quali l'annullamento del volo da parte di passeggeri in seguito a malattia, incidente eccetera.

Se il volo successivo viene posticipato di più di 48 ore, il carburante fornito deve essere ritirato dal serbatoio o assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

Se dopo il rifornimento di carburante esente da imposta un volo pianificato a destinazione dell'estero viene annullato a causa di forza maggiore, l'esenzione dall'imposta viene concessa solo entro 48 ore alle seguenti condizioni:

- il livello locale competente deve essere informato imperativamente dell'interruzione del volo lo stesso giorno, indicandone il motivo. Inoltre, il livello locale competente può richiedere una copia del libro di bordo;
- il volo successivo deve anch'esso avere diritto all'esenzione dall'imposta;
- il volo successivo deve essere effettuato entro 48 ore dall'interruzione del volo conformemente al piano di volo (orario del decollo previsto).

4.7.6.6 Rifornimenti anticipati

I cosiddetti rifornimenti anticipati sono rifornimenti effettuati al giorno precedente di un volo che avrà luogo il mattino successivo. I rifornimenti anticipati nel traffico non di linea sono esenti da imposta se il decollo è previsto per il mattino seguente non oltre le ore 12.00 conformemente al piano di volo (orario di decollo previsto).

4.7.6.7 Svuotamento dei serbatoi

Per lo svuotamento dei serbatoi occorre stendere un nuovo bollettino di fornitura sul quale apporre l'annotazione «svuotamento dei serbatoi» e annotare la quantità ritirata. È vietato modificare il bollettino di fornitura allestito all'atto del rifornimento. Nel bollettino si deve indicare se si tratta di carburante imposto o di carburante esente da imposta.

Si può rinunciare allo svuotamento del serbatoio se tale operazione non è tecnicamente realizzabile o se implica un onere di lavoro sproporzionato. Nel conteggio mensile si tiene conto della quantità ritirata.

Se il carburante svuotato dai serbatoi viene nuovamente messo nei serbatoi, il carburante per aeromobili deve essere imposto all'aliquota normale se il successivo movimento dell'aeromobile non dà diritto al carburante esente da imposta.

Se il carburante svuotato dai serbatoi viene utilizzato per altri scopi (p. es. smaltimento, uso per esercitazioni dei pompieri), nella dichiarazione fiscale la quantità deve essere presa in considerazione all'aliquota ridotta. L'ufficio di controllo disciplina i particolari.

4.7.6.8 Rifornimenti per test di impermeabilità

In genere la quantità di carburante rifornita per il test di impermeabilità viene nuovamente ritirata dal serbatoio. Il riempimento e il ritiro devono essere conteggiati sotto lo stesso status fiscale («gioco a somma zero»).

Se il quantitativo rifornito o una parte di esso rimane nel serbatoio del carburante, il conteggio per tale quantità (parziale) non avviene in esenzione da imposta. Eccezione: se le

seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente, può essere concesso il rifornimento in esenzione da imposta:

- bisogna disporre di un'autorizzazione del livello locale competente, da richiedere prima del rifornimento per il test di impermeabilità;
- il volo successivo fruisce dell'esenzione dall'imposta; e
- deve avvenire entro 48 ore dal rifornimento.

4.7.7 Carburante per aeromobili utilizzato per altri scopi

4.7.7.1 Cherosene per testare i motori d'aeromobili sul banco di prova

Il cherosene utilizzato per testare i motori d'aeromobili sul banco di prova è favorito dal punto di vista fiscale; un relativo impegno circa l'uso deve essere depositato presso l'UDSC.

4.7.7.2 Carburante di decantazione

Di regola il carburante di decantazione prelevato viene impiegato e imposto come combustibile (utilizzato p. es. per il riscaldamento industriale o le esercitazioni dei pompieri). L'imposta sugli oli minerali è riscossa per l'impiego di petrolio come combustibile. Se il carburante non è riutilizzato come tale, il relativo impiego viene controllato ufficialmente secondo le direttive del livello locale competente.

Se il carburante di decantazione viene utilizzato come tale, è applicabile l'aliquota d'imposta per l'impiego come carburante.

4.7.8 Procedura di conteggio (dichiarazione fiscale e procedura di restituzione)

4.7.8.1 Esame della dichiarazione fiscale e della domanda di restituzione da parte del livello locale competente

Il livello locale competente verifica la dichiarazione fiscale e la domanda di restituzione nonché i giustificativi. Esso si accerta in particolare che le forniture, per le quali è chiesta l'esenzione fiscale, soddisfino le condizioni richieste. Esso attesta inoltre la dichiarazione fiscale sui bollettini di scorta.

Il livello locale competente invia all'UDSC, area MIA i seguenti documenti:

- nella procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi:
 - il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»
 - il bollettino di scorta, sempre che sia stata dichiarata la quantità complessiva in esso menzionata
- nella procedura di restituzione:
 - il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»

4.7.8.2 Procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi (dichiarazione fiscale)

Per il trasporto dei carburanti non imposti i depositari autorizzati speditori e gli importatori allestiscono un bollettino di scorta valido 3 mesi (vedi cifra 3.2.2 segg.). Presso gli livelli locale aeroportuali di Zurigo, Ginevra e Basilea-Mulhouse si applicano gli ordinamenti locali.

Entro il 20 del mese successivo a quello della fornitura, i fornitori di carburante devono presentare i seguenti documenti:

- 1 la dichiarazione fiscale per il carburante esente da imposta e per quello assoggettato all'imposta (modulo 45.35 o foglio complementare 45.36), la quale va compilata come segue:
 - [cifra 6](#), assegnazione: 9954;
 - [cifra 7](#), RC: l'imposizione viene richiesta con RC 871 (dettaglio) o RC 877 (totale del prodotto), totale complessivo = RC 999;

- [cifra 7](#), n. movimento: numero del bollettino di scorta valido 3 mesi.
- 2 la ricapitolazione delle forniture di carburante del mese precedente, distinguendo tra forniture con e senza diritto all'esenzione fiscale. La ricapitolazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome dell'acquirente del carburante;
 - numero progressivo del bollettino di fornitura;
 - data del rifornimento;
 - quantità di carburante fornito, in litri a 15 °C;
 - dati statistici.

Per la quantità dichiarata esente da imposta occorre presentare una dichiarazione d'esportazione (vedi cifra 4.7.8.4).

4.7.8.3 Procedura di restituzione

La procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi può causare problemi logistici, in particolare presso i piccoli aerodromi doganali. Poiché la merce non può essere sempre consegnata o venduta entro i termini, essa deve essere obbligatoriamente dichiarata per l'imposizione o assoggettata d'ufficio all'imposta sugli oli minerali da parte dell'UDSC. Al contribuente viene quindi offerta, quale alternativa alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi, la procedura di restituzione. Tale procedura è caratterizzata:

- dall'impiego esclusivo di carburante per aeromobili assoggettato all'imposta sugli oli minerali
- dalla restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali per i rifornimenti (autorizzati) di carburante in esenzione da imposta

Concretamente, si applicano le prescrizioni procedurali qui appresso:

- presso il medesimo aerodromo doganale non è possibile utilizzare le due procedure (procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi e procedura di restituzione) per lo stesso prodotto; per contro, presso il medesimo aerodromo doganale la stessa ditta può ricorrere alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi per il cherosene e conteggiare la benzina per aeromobili mediante la procedura di restituzione
- un cambiamento di procedura è possibile all'inizio di un nuovo periodo fiscale (mese civile)
- la periodicità del conteggio è fissata d'intesa con l'ufficio doganale competente; la domanda di restituzione può comprendere le quantità di carburante autorizzate in esenzione da imposta per un periodo da uno a dodici mesi
- per il conteggio posticipato viene impiegato il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»; nella domanda di restituzione vanno indicate solo le quantità di carburante in esenzione da imposta; occorre prestare attenzione al fatto che i seguenti punti derogano alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi:
 - cifra 6, assegnazione: 9920;
 - cifra 7, RC: la restituzione viene richiesta con RC 991 (dettaglio) o RC 997 (totale), totale complessivo = RC 999;
 - cifra 7, n. movimento: vuoto.
- per la quantità indicata sulla domanda di restituzione occorre presentare una dichiarazione d'esportazione (vedi [cifra 4.7.8.4](#))
- la restituzione avviene dietro riscossione di un emolumento (5 % dell'importo della restituzione; min. fr. 30, max. fr. 500)
- sulle restituzioni non viene accordato alcun interesse

4.7.8.4 Statistica del commercio esterno

Nella statistica del commercio esterno i carburanti per l'aviazione trattati in esenzione da imposta devono essere contemplati come quantitativi esportati. Affinché si disponga della prova d'esportazione per l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per il carburante per l'aviazione soggetto a tassazione non è richiesta alcuna dichiarazione d'esportazione.

Nella preparazione dell'imposizione all'esportazione si deve tenere conto dei seguenti punti:

- Dichiarazione d'esportazione separata per ogni Paese di destinazione.
- Paese di destinazione: sede della compagnia aerea oppure, se difficile da determinare, Paese d'immatricolazione dell'aereo.
- Carburante per aeromobili destinato a una compagnia aerea estera: merce commerciale.
- Carburante per aeromobili destinato a una compagnia aerea svizzera: merce non commerciale.
- Valore: franco frontiera svizzera

4.7.9 Domande di restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali o opposizioni contro decisioni fiscali

Le domande di restituzione vengono considerate opposizioni ai sensi dell'[articolo 34 LIOM](#) e devono essere presentate entro 30 giorni dal rilascio della decisione fiscale.

In base all'[articolo 48 PA](#), «ha diritto di ricorrere chi [...] è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa». Di conseguenza, non solo il contribuente, bensì anche altre parti interessate dalla decisione fiscale, quali la compagnia aerea, il pilota o la ditta di handling sul posto, hanno diritto di presentare opposizione.

La domanda di restituzione va inoltrata al competente livello locale competente o all'UDSC area MIA. Quest'ultima consegna gli incarti al livello locale competente per presa di posizione e completamento.

All'opposizione occorre allegare le copie di tutti i documenti rilevanti per la presa di decisione, ad esempio:

- AOC comprese le «Operations Specifications» (OPS SPECS) o «APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO» nonché un «Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO» (vedi anche cifra 4.7.6.2)
- fattura del cliente per il volo e giustificativi di pagamento
- piano di volo
- estratto del libretto di volo
- rapporto di lavoro/riparazione
- attestato di rifornimento
- dichiarazione fiscale ([modulo 45.35](#))
- corrispondenza
- ulteriore documentazione utile alla valutazione della domanda

Per un'eventuale restituzione viene riscosso un emolumento.

4.8 Carburanti rinnovabili

I carburanti rinnovabili soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Se adempiono determinate esigenze ecologiche e sociali ai sensi dell'[articolo 12b LIOM](#), essi possono tuttavia beneficiare di un'agevolazione fiscale.

4.8.1 Definizioni

Per carburanti rinnovabili ai sensi dell'[articolo 19a OIOM](#) si intendono:

- l'etanolo rinnovabile: etanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali;
- il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di scarica;
- il metanolo rinnovabile: metanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- il dimetiletere rinnovabile: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- l'idrogeno rinnovabile: idrogeno proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- i carburanti sintetici rinnovabili: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali;
- esteri, acidi grassi, oli e oli usati vegetali e animali idrogenati.

Il biogas, l'idrogeno rinnovabile e il gas sintetico sono considerati carburanti se sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa oppure sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

4.8.2 Agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

L'agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili è concessa soltanto se, precedentemente alla prima dichiarazione fiscale, si è comprovato che i carburanti adempiono le esigenze ecologiche e sociali.

4.8.2.1 Esigenze ecologiche

In base all'articolo [19c capoverso 1 OIOM](#), le esigenze di cui all'articolo [12b capoverso 1 lettere a-c LIOM](#) sono adempiute se:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili inquinano l'ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e
- c. le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

Per poter garantire l'agevolazione fiscale, tutti i tre criteri devono essere soddisfatti.

A seconda della materia prima, della coltivazione e della procedura di fabbricazione, il bilancio dei gas a effetto serra nonché l'ecobilancio dei carburanti rinnovabili possono variare. L'adempimento delle esigenze ecologiche va pertanto comprovato per ciascun carburante.

Ai sensi dell'[articolo 12b capoverso 2 LIOM](#), le esigenze ecologiche sono considerate soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Si opera la seguente distinzione:

- **Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni**

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni è sufficiente fornire la prova che per la fabbricazione dei biocarburanti sono utilizzati esclusivamente rifiuti o residui di produzione. Si rinuncia alla presentazione di un ecobilancio.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOM si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

- 1 sostanze figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr nel rispetto delle relative condizioni;
- 2 sostanze prive di valore economico;
- 3 sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

Per quanto riguarda lo stato della tecnica, vengono prese in considerazione le emissioni dirette nell'aria, nell'acqua e nel suolo generate dal processo (p. es. metano residuo dalla produzione di biogas o emissioni di sostanze volatili dalla produzione di biodiesel). Tali emissioni devono essere conformi agli ultimi sviluppi della tecnica.

Lista positiva dell'UDSC Cr

Le sostanze considerate rifiuti biogeni o residui di produzione ai sensi della LIOM sono riassunte in una lista (denominata lista positiva dell'UDSC Cr), la quale disciplina quali sostanze secondo l'[articolo 12b capoverso 2 LIOM](#) sono rifiuti biogeni o residui di produzione. Le sostanze elencate sono considerate rifiuti biogeni o residui solo se vengono rispettate le condizioni di cui alle categorie A–C. Se tali condizioni invece non sono del tutto adempiute, le sostanze non vengono considerate rifiuti o residui ai sensi della lista positiva dell'UDSC Cr.

La struttura della lista è analoga a quella della «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» dell'UFAM. Essa contiene anche un rimando al codice OTRif.

I dettagli e le condizioni sono contenuti nella [lista positiva dell'UDSC Cr](#).

Prova semplificata

Se tutte le materie prime impiegate figurano sulla lista positiva dell'UDSC Cr e le relative condizioni sono soddisfatte, in caso di carburanti gassosi rinnovabili si rinuncia a una lista o alla dichiarazione delle materie prime utilizzate (all'interno del modulo di richiesta). Per quanto riguarda i carburanti rinnovabili liquidi, occorre sempre indicare con quali materie prime viene fabbricato il carburante rinnovabile.

Tutte le materie prime non figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr vanno elencate separatamente / singolarmente sulla domanda. In tale ambito è necessario compilare tutti i dati nel modulo di richiesta.

- **Altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)**

Nel caso di altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni), l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comprovare l'adempimento delle esigenze ecologiche.

Prova semplificata

È possibile accordare un'agevolazione fiscale in una procedura semplificata se il richiedente dimostra che il carburante è stato fabbricato nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l'[articolo 19c OIOM](#).

Il riconoscimento di standard per la prova semplificata avviene da parte dell'UFAM. Le norme e gli standard verificati e riconosciuti sono riportati nel documento relativo al [riconoscimento di norme e standard per la prova semplificata secondo l'articolo 8 dell'ordinanza](#) del DATEC concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti ([RS 641.611.21](#)).

4.8.2.2 Esigenze sociali

In base all'[articolo 19d capoverso 1 OIOM](#), le esigenze di cui [all'articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOM](#) sono adempiute se:

- a. le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i carburanti rinnovabili sono state acquistate legalmente, e tale acquisto a norma di legge si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e
- b. all'atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei carburanti rinnovabili sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Le convenzioni fondamentali dell'OIL riguardano in particolare:

- la garanzia della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva;
- il divieto del lavoro forzato;
- il divieto del lavoro minorile;
- il divieto di discriminazione nell'impiego e nella professione.

L'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve confermare per mezzo di un'autodichiarazione che le summenzionate esigenze vengono rispettate in tutti i casi. Inoltre è responsabile che tali esigenze vengano adempiute nell'intero ciclo di vita.

4.8.2.3 Procedura probatoria

La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e la prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite per scritto all'UDSC precedentemente alla prima dichiarazione fiscale:

- dall'importatore, per i carburanti rinnovabili importati;
- dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera.

Le esigenze ecologiche vengono verificate dall'UFAM, mentre quelle sociali dalla SECO. Per verificare l'adempimento di tali esigenze, entrambi gli uffici possono richiedere informazioni supplementari.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente dell'UDSC mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva delle domande, insieme alla decisione l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione riceve il numero della prova.

L'agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa può essere revocata dall'UDSC se le condizioni non sono più soddisfatte.

Flussi di merci segregate

I carburanti devono essere fabbricati fisicamente sempre a partire dalle materie prime per le quali è stata richiesta e concessa l'agevolazione nel quadro della procedura di domanda. Una miscelatura con altre materie prime o carburanti è esclusa in qualsiasi momento (flusso di merci completamente segregato). I bilanci di massa, come quelli previsti nell'UE, non sono tollerati in alcun momento. Il richiedente è responsabile della segregazione delle materie prime e dei carburanti, e a tal fine deve adottare i dovuti provvedimenti.

Obbligo di notifica

Gli importatori e gli stabilimenti di fabbricazione devono comunicare immediatamente all'UDSC cambiamenti riguardanti

- la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili e il processo di fabbricazione, che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali;
- il flusso delle merci o le persone coinvolte nel commercio.

Al riguardo si veda anche:

- Allegato 14 – Panoramica delle prove ecologiche e sociali
- Allegato 15 – Importatore di carburanti rinnovabili
- Allegato 2 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale
- Allegato 4 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

4.8.2.4 Domanda di agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile importato o fabbricato va chiesta con il [modulo 45.85](#) relativo alla domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili.

Vale il principio secondo cui è necessario presentare una domanda di agevolazione fiscale separata per ogni carburante e ogni circuito commerciale del carburante proveniente da determinate materie prime.

Insieme al [modulo 45.85](#) devono essere consegnati anche diversi allegati in base all'elenco qui appresso.

Per carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni:

- [allegato A1](#) (carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)
- se del caso, [supplemento all'allegato A1](#) (spiegazioni relative all'allegato A1)
- [allegato B](#) (prova della plausibilità dell'osservanza della legislazione sociale all'atto della produzione di carburanti rinnovabili): obbligatorio

Per altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni):

- [allegato A2](#) (esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili)
- [allegato B](#) (prova della plausibilità dell'osservanza della legislazione sociale all'atto della produzione di carburanti rinnovabili): obbligatorio
- [allegato C](#) (dichiarazione relativa all'acquisto a norma di legge delle superfici di coltivazione delle materie prime per la produzione di carburanti rinnovabili): per carburanti prodotti a partire da biomassa o agenti energetici rinnovabili

Circuito commerciale e flussi di merci

In linea di massima occorre dichiarare, in maniera completa e vincolante, tutte le persone coinvolte nel commercio e nel flusso di merci riguardanti tutte le materie prime e tutti i carburanti fabbricati. Ciò significa che occorre fornire informazioni su produttori di materie prime, eventuali commercianti o immagazzinamenti intermedi, importazioni di carburanti rinnovabili e stabilimenti di fabbricazione in Svizzera.

Quest'obbligo non riguarda le materie prime (dal loro produttore fino al fabbricante di carburante) figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr (nel rispetto delle relative condizioni). In questo caso la catena inizia solo a partire dallo stabilimento di fabbricazione del carburante,

il quale deve confermare di impiegare esclusivamente sostanze che corrispondono, dal punto di vista fisico, a quelle nella summenzionata lista positiva.

Tutte le persone coinvolte nel commercio e nel flusso di merci devono fornire una conferma che per il trasporto o l'immagazzinamento del carburante oggetto della domanda è rispettato l'obbligo di segregazione e non vi è in alcun momento una miscelatura con altri carburanti.

Campioni

In caso di carburanti rinnovabili liquidi, con la domanda è obbligatorio consegnare campioni di materie prime e di carburanti nonché di eventuali additivi (vedi anche punto 4 del mod. 45.85 o punto 2.3 delle spiegazioni relative al modulo 45.85). Se i campioni non vengono presentati, non è possibile rilasciare una prova delle esigenze ecologiche e sociali.

Se la domanda è incompleta o non è stata compilata correttamente, mancano documenti, informazioni oppure i campioni richiesti, e non è pertanto possibile eseguire una valutazione definitiva, l'UDSC fissa un termine per la correzione o il completamento. Se, entro il termine stabilito, la domanda non soddisfa ancora le esigenze richieste, essa viene rispedita al richiedente, il quale può decidere spontaneamente se presentare o meno una nuova domanda.

Gli stabilimenti svizzeri di fabbricazione di carburanti rinnovabili devono essere in possesso anche di una relativa autorizzazione da parte dell'UDSC. Al riguardo si vedano le disposizioni della cifra 2.4.

Emolumenti

Conformemente alla cifra 7.13 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)), per il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili viene riscosso un emolumento. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote (indipendentemente dalla quantità di materie prime in essa contenute):

– domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00


L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche, concernenti ad esempio le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

4.8.2.5 Rivendicazione dell'agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale viene concessa alle persone soggette all'imposta che dispongono di un numero della prova.

Carburanti importati

All'atto dell'importazione, l'agevolazione fiscale può essere fatta valere solo quando nel campo relativo alle autorizzazioni della dichiarazione doganale viene indicato un numero della prova. A ciascun carburante e a ciascun circuito commerciale viene assegnato un numero della prova separato. Il numero della prova indicato nella dichiarazione doganale deve riferirsi all'esportatore e alla rispettiva materia prima:



Schema 4.3 Rivendicazione dell'agevolazione fiscale all'importazione – indicazione del n. della prova

In occasione dell'esame sommario, gli uffici doganali controllano se l'esportatore corrisponde o meno a quello indicato dall'importatore nella dichiarazione. In caso negativo, non viene concessa alcuna agevolazione fiscale.

Carburanti a partire da stabilimenti di fabbricazione

Nella procedura d'autorizzazione, il fabbricante consegna le prove per tutte le materie prime da impiegare. Se le esigenze ecologiche e sociali sono soddisfatte, tutti gli stabilimenti di fabbricazione ricevono un numero della prova. Le merci alle quali si riferisce la prova possono essere imposte direttamente all'aliquota di favore.

In linea di massima, all'atto della lavorazione di materie prime con e senza prova, è necessario separare le materie prime e i carburanti con e senza prova sia dal punto di vista fisico che contabile. La fabbricazione dei carburanti rinnovabili deve sempre avvenire mediante processo batch. Per ogni batch occorre tenere una contabilità separata. A tal fine, è importante che i carburanti siano fabbricati separatamente dal punto di vista fisico (nessuna miscelatura durante il processo di produzione).

4.8.3 Riscossione dell'imposta in occasione dell'importazione e dell'uscita dal deposito di carburanti rinnovabili

Ai sensi dell'[articolo 4 capoverso 1 LIOM](#), il credito fiscale sorge con l'immissione delle merci in consumo. In linea di massima, l'agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili viene concessa al sorgere del credito fiscale.

Una deroga a tale principio si impone per i carburanti rinnovabili che sono o vengono miscelati con carburanti fossili. Poiché i carburanti possono essere miscelati durante il deposito, la quota di merce fruente dell'agevolazione fiscale può variare. L'agevolazione

fiscale viene pertanto concessa sotto forma di anticipazione. All'atto dell'immissione in consumo della miscela definita (E5, E10, E85, H50 e B7), l'imposta viene riscossa sull'intera quantità.

L'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili in miscele di carburanti è pertanto concessa come segue:

- in caso di importazione di miscele di carburanti per l'immissione in consumo (CD 1 e 2) o di importazione per persone privilegiate (CD 5): in modo proporzionale;
- in caso di importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (CD 3) nonché in caso di miscelatura di carburanti rinnovabili con altri carburanti in un deposito autorizzato: sotto forma di anticipazione.

4.8.3.1 Carburanti rinnovabili puri fruitori dell'agevolazione fiscale per l'immissione in consumo

I carburanti rinnovabili puri fruitori dell'agevolazione fiscale (per l'etanolo rinnovabile importato non miscelato e destinato a essere impiegato come carburante vedi cifra 4.8.3.2) vengono importati o acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. Se sono destinati all'immissione in consumo, vengono trattati nel modo descritto qui appresso.

Le imposizioni di carburanti rinnovabili non miscelati vengono effettuate direttamente all'aliquota di favore. Dopo l'imposizione essi possono essere impiegati come carburanti in forma pura oppure miscelati in Svizzera con carburanti fossili imposti. Sono possibili i seguenti casi:

- importazione con immissione in consumo (dichiarazione fiscale definitiva e provvisoria);
- uscita dal deposito a partire da un deposito autorizzato per l'immissione in consumo.

4.8.3.2 Carburanti rinnovabili puri fruitori dell'agevolazione fiscale destinati alla miscelatura con carburanti fossili in un deposito autorizzato

I carburanti rinnovabili puri fruitori dell'agevolazione fiscale vengono importati o acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. Se sono destinati alla miscelatura con carburanti fossili in un deposito autorizzato, vengono trattati nel modo descritto qui appresso.

All'atto della miscelatura di carburanti rinnovabili con carburanti fossili (p. es. benzina oppure olio diesel) in un deposito autorizzato (punti franchi e raffinerie di olio di petrolio), l'agevolazione fiscale viene concessa sotto forma di anticipazione. Il depositario autorizzato che esegue la conversione del carburante rinnovabile in carburante fossile (con record 313/314) può dedurre l'aliquota dell'anticipazione (differenza tra l'importo dell'imposta del carburante fossile e l'importo dell'imposta del carburante rinnovabile) nella dichiarazione periodica quale partita globale in base al periodo, al deposito e all'articolo (record 993). La quota di carburante rinnovabile va comprovata mediante un protocollo sulle miscele.

Se le miscele di carburanti vengono immesse in consumo in un secondo tempo dopo l'uscita dal deposito, l'intera quantità viene imposta all'aliquota normale dei carburanti fossili indipendentemente dalla quota di carburante rinnovabile.

Caso speciale: etanolo rinnovabile

L'etanolo rinnovabile importato non miscelato e destinato a essere impiegato come carburante deve essere miscelato con benzina in Svizzera. Tale processo può avvenire esclusivamente in un deposito autorizzato. Le importazioni di etanolo rinnovabile destinato a essere utilizzato come carburante delle voci di tariffa 2207.1000 / 2207.2000 vanno pertanto trasportate in un deposito autorizzato (dichiarazione con CD 3) e non possono essere immesse in consumo senza essere miscelate.

4.8.3.3 Miscele di carburanti per l'importazione

All'atto dell'importazione di miscele di carburanti rinnovabili e merci fossili (p. es. benzina con il 5 % di etanolo rinnovabile oppure olio diesel con il 7 % di biodiesel), l'agevolazione fiscale per la quota di biocarburante viene concessa direttamente all'atto dell'imposizione all'importazione.

In caso di miscele di carburanti importate, l'agevolazione fiscale può essere concessa solo per determinate miscele (E5, E10, E85, H50 e B7). Per le altre miscele non è prevista alcuna agevolazione fiscale proporzionale.

Ogni miscela necessita di una prova separata.

Nella dichiarazione d'importazione occorre inoltre indicare separatamente il tenore di carburante rinnovabile nel seguente modo:

1^a riga della dichiarazione doganale = quota di carburante fossile

2^a riga della dichiarazione doganale = quota di carburante rinnovabile fruente dell'agevolazione fiscale

3^a riga della dichiarazione doganale = quota di carburante rinnovabile senza agevolazione fiscale

Importazione per l'immissione in consumo (CD 1 e 2)

All'importazione di miscele di carburanti composte di merci fruenti dell'agevolazione fiscale e altre merci in consumo (CD 1 o 2), le singole quote vengono imposte in maniera proporzionale: la quota di carburante rinnovabile viene imposta direttamente all'aliquota di favore, mentre la quota di carburanti fossili all'aliquota normale.

All'importazione di merci per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria (CD 2), l'importatore indica separatamente le quantità di carburanti rinnovabili nella dichiarazione (con la rispettiva aliquota).

Importazione in un deposito autorizzato (CD 3)

All'atto dell'importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (CD 3) l'agevolazione fiscale per la quota di biocarburante figurante nella dichiarazione doganale viene concessa come anticipazione nella dichiarazione fiscale periodica. Nella dichiarazione fiscale periodica, il depositario autorizzato che immagazzina la merce deduce dall'importo dovuto l'importo dell'imposta dovuto per la corrispondente quantità, mediante l'aliquota dell'anticipazione (differenza tra l'importo dell'imposta del carburante fossile e l'importo dell'imposta del carburante rinnovabile). Le deduzioni devono essere riportate singolarmente per ciascuna importazione (record 992) con l'indicazione del numero di dichiarazione doganale.

Qualora le miscele di carburanti vengano immesse in consumo in un secondo tempo in uscita dal deposito, l'intera quantità viene imposta all'aliquota normale dei carburanti fossili, indipendentemente dalla quota di carburante rinnovabile.

Se l'anticipazione viene fatta valere mediante la dichiarazione fiscale periodica del depositario autorizzato che immagazzina la merce, nella dichiarazione d'importazione, oltre al numero di CARBURA, occorre dichiarare il numero del permesso del depositario autorizzato nella rubrica dedicata all'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica relativa all'imposta sugli oli minerali.

La benzina di base RBOB (art. 203) per la miscela di etanolo rinnovabile deve sempre essere trasportata in un deposito autorizzato con il CD 3. Essa può essere immessa in consumo in uscita dal deposito esclusivamente mediante miscelatura di etanolo rinnovabile quale miscela di carburanti secondo la norma SN EN 228. Le uscite dal deposito per l'immissione in consumo di benzina non miscelata non sono ammesse.

Importazioni per persone privilegiate (CD 5)

La quota di carburante rinnovabile dichiarata all'importazione viene suddivisa in maniera proporzionale tra le posizioni da imporre (merce esente da imposta e merce soggetta all'imposta) all'atto della conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi.

4.8.4 Riscossione dell'imposta in caso di miscelatura di carburanti rinnovabili con carburanti fossili

I carburanti rinnovabili puri vengono importati oppure acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. La miscelatura con carburanti fossili avviene all'interno di un deposito autorizzato oppure dopo l'immissione in consumo.

Miscelatura in un deposito autorizzato

All'atto della miscelatura di carburanti rinnovabili con carburanti fossili in un deposito autorizzato, l'agevolazione fiscale viene concessa come anticipazione. Le miscele di carburanti che escono da un deposito autorizzato sono sempre imposte all'aliquota normale.

Miscelatura dopo l'immissione in consumo

In Svizzera i carburanti rinnovabili imposti possono essere miscelati senza limitazioni con carburanti fossili imposti.

4.8.5 Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova

È possibile che carburanti rinnovabili fabbricati con e senza prova vengano miscelati fra loro e, se del caso, successivamente rimiscelati anche con carburanti fossili. Per ogni carburante, vale a dire per ogni possibile miscela, è necessaria una prova separata.

Simili miscele di carburanti devono essere sottoposte al seguente trattamento fiscale:

- le singole quote vanno indicate separatamente e imposte di conseguenza; la composizione del carburante deve essere comprovata (quota effettiva);
- l'agevolazione fiscale viene accordata proporzionalmente; in tal caso essa viene concessa solo per le quote che adempiono le condizioni per l'agevolazione fiscale;
- la quota fossile soggiace sempre all'imposta sugli oli minerali.

4.8.6 Imposizioni provvisorie

Qualora, all'atto di un'importazione o di un'uscita dal deposito a partire da uno stabilimento di fabbricazione, il numero della prova non sia ancora stato assegnato (vale a dire la decisione definitiva dell'UDSC non è ancora disponibile), un'eventuale agevolazione fiscale viene concessa a posteriori per il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione. Ciò significa che gli invii in questione sono imposti all'aliquota normale e viene riscossa l'imposta sugli oli minerali. Se l'esito della valutazione è positiva, alla persona soggetta all'imposta viene restituita l'imposta sugli oli minerali, a condizione tuttavia che l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione abbia consegnato la prova scritta all'UDSC prima di trasmettere la prima dichiarazione fiscale.

Importazione

Le importazioni di carburanti rinnovabili per i quali manca il numero del permesso (n. della prova) ed è stata presentata una prova delle esigenze ecologiche e sociali all'UDSC possono essere imposte in modo provvisorio solo con il CD 1. La restituzione dell'imposta sugli oli minerali in caso di valutazione positiva viene eseguita dall'ufficio doganale nel momento dell'annullamento dell'imposizione provvisoria.

Stabilimenti di fabbricazione

L'imposta sugli oli minerali viene riscossa con l'immissione della merce in consumo a partire da un deposito autorizzato. Il depositario autorizzato versa l'imposta all'UDSC con la dichiarazione fiscale periodica.

Nel caso di carburanti rinnovabili per i quali manca il numero del permesso (n. della prova) ed è stata presentata una prova delle esigenze ecologiche e sociali all'UDSC, l'imposta sugli oli minerali (all'aliquota normale) viene riscossa all'uscita del carburante dal deposito (l'uscita può avvenire esclusivamente per l'immissione in consumo). Se l'esito della valutazione della prova è positivo, lo stabilimento di fabbricazione deve presentare all'UDSC una domanda di restituzione scritta per gli invii in questione. In seguito l'UDSC rettifica le rispettive dichiarazioni fiscali periodiche e restituisce l'imposta sugli oli minerali allo stabilimento di fabbricazione.

4.8.7 Riprese di benzina e olio diesel immessi in consumo

In caso di ripresa di prodotti immessi in consumo è necessario prestare particolare attenzione. Vista la separazione tra carburanti fossili puri e miscele (p. es. E5 o B7) occorre chiarire nel dettaglio o verificare mediante analisi se il prodotto da riprendere contiene o meno quote di carburante rinnovabile. In caso affermativo, è inoltre necessario stabilire se si tratta di carburanti «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale. A seconda del risultato, il prodotto va assegnato al rispettivo articolo IOm e immagazzinato nell'apposito serbatoio di stoccaggio.

Se non è più possibile risalire al modo in cui le quote di carburante rinnovabile erano state immesse in consumo, il prodotto deve essere attribuito all'apposito articolo IOm «con/senza» prova e immagazzinato di conseguenza. Tutte le riprese di carburanti fossili puri o di miscele di carburanti rinnovabili devono essere documentate.

Esempi pratici

- A causa di una fornitura errata, il deposito autorizzato X ritira 20 000 litri di benzina immessa in consumo. Poiché la benzina proviene da un commerciante di oli minerali che commercia merci immesse in consumo, non è chiaro se la benzina contiene anche quote di carburante rinnovabile. Da un'analisi emerge che la benzina contiene circa il 4 per cento di etanolo rinnovabile. Vista la situazione non è inoltre chiaro se l'etanolo rinnovabile era originariamente stato immesso in consumo con o senza agevolazione fiscale. Pertanto la miscela di carburanti deve essere ripresa nel deposito autorizzato come articolo IOm 206 (benzina per automobili E5 minimo 95 OMN «con/senza» prova).
- Il deposito autorizzato Y ritira 30 000 litri di benzina immessa in consumo. Poiché la benzina proviene dal proprio deposito e deve essere ripresa, al momento della ripresa è chiaro, sulla base dei documenti, che si tratta di benzina per automobili minimo 95 OMN senza quote di etanolo rinnovabile. La benzina deve essere ripresa nel deposito autorizzato come articolo IOm 201 (benzina per automobili minimo 95 OMN senza quote di etanolo rinnovabile).

4.8.8 Restituzione dell'anticipazione

4.8.8.1 Disposizioni generali

Ai sensi dell'[articolo 20a capoverso 3 LIOM](#), l'anticipazione deve essere restituita se le condizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale non sono più adempiute. Secondo l'[articolo 45c capoverso 1 OIOM](#) ciò avviene nei seguenti casi:

- esportazione a partire da un deposito autorizzato di miscele non imposte di carburanti fossili e carburanti rinnovabili;
- imposizione a partire da un deposito autorizzato di merci esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOM](#) (per consumatori privilegiati);

- esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOM](#) richiesta successivamente sotto forma di restituzioni (p. es. carburanti per diplomatici).

La restituzione avviene sulla base del tenore effettivo di carburante rinnovabile contenuto in una miscela (indipendentemente dal fatto che questa contenga o meno carburante rinnovabile con/senza prova) oppure della quantità massima di carburante rinnovabile che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM, se non è possibile fornire la prova di un immagazzinamento separato.

Se l'UDSC chiede la restituzione dell'anticipazione sulla base del tenore effettivo, l'esportatore deve fornire la prova relativa alla quantità di carburante rinnovabile effettivamente contenuta in uno dei seguenti modi:

- analisi, per ogni invio all'esportazione, delle quote fisiche di carburante rinnovabile; i costi sono a carico dell'esportatore;
- prova della miscelatura (blending): possibile solo se la miscela di carburanti viene esportata da un deposito autorizzato direttamente a partire da un impianto di miscelatura.

Se non è possibile fornire la prova del tenore effettivo di carburante rinnovabile contenuto in una miscela, la restituzione dell'anticipazione avviene in base alla quantità massima di carburante rinnovabile che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM. Esempio: per l'[articolo IOM 206](#) (E5 con fino al 5 % di etanolo rinnovabile, con/senza prova) la restituzione corrisponde al 5 per cento.


Il sistema funziona, secondo lo stesso principio, per tutte le miscele di carburanti definite. Nei casi descritti qui appresso l'anticipazione deve essere restituita poiché le condizioni non sono più adempiute.

4.8.8.2 Esportazione

Qualora da un deposito autorizzato vengano esportate miscele di carburanti non imposte per le quali era stata precedentemente concessa un'anticipazione, quest'ultima deve essere restituita.

A tal fine, l'UDSC rileva ogni mese tutte le esportazioni di benzina e olio diesel. Le ditte che hanno effettuato simili esportazioni a partire da un deposito autorizzato ricevono un elenco con le esportazioni in questione. Esse hanno 30 giorni di tempo per fornire la prova del tenore di carburante rinnovabile. Allo scadere di questo termine, si procede alla valutazione delle prove. Se la prova non è fornita in tempo utile, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di carburante rinnovabile che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM. Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di etanolo rinnovabile) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

La procedura dettagliata è illustrata nello schema 4.4.



Schema 4.4 Schema relativo all'esportazione a partire da un deposito autorizzato

4.8.8.3 Merci esenti da imposta con bollettino di scorta valido tre mesi a partire da depositi autorizzati

Imposizione a partire da un deposito autorizzato di merci esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOm](#) (per consumatori privilegiati); merci esenti dall'imposta (con bollettini di scorta validi tre mesi) trasportate a partire da depositi autorizzati.

All'atto dell'imposizione all'importazione di miscele di carburanti rinnovabili, per la miscelatura nel deposito autorizzato dei depositari autorizzati l'importatore ha ricevuto l'anticipazione sulla quota di biocarburante. L'impiego della merce non è ancora noto. Se la merce viene successivamente imposta in esenzione dall'imposta mediante bollettino di scorta valido tre mesi, il contribuente ha ottenuto un'anticipazione senza aver dovuto versare l'imposta per la merce. Per questo motivo, in simili casi viene richiesta la restituzione dell'anticipazione.

Il contribuente deve chiedere al livello locale competente la conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi. In caso di miscele di carburanti rinnovabili e altri carburanti occorre presentare le prove del tenore effettivo insieme alla richiesta di conclusione del bollettino.

L'anticipazione deve essere restituita direttamente al momento della conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi (come voce detraibile). Se non vengono fornite prove, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di carburante rinnovabile che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOm. Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di etanolo rinnovabile) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

4.8.8.4 Rivendicazione a posteriori dell'esenzione dall'imposta

Se l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOm](#) viene rivendicata solo a posteriori mediante domanda di restituzione, significa che l'anticipazione è stata concessa a torto in occasione dell'importazione o della miscelatura nel deposito, dato che l'imposta viene restituita (interamente o in parte).

Nei seguenti casi di rettifica a posteriori, l'UDSC chiede pertanto la restituzione dell'anticipazione:

- restituzioni dell'imposta per forniture esenti dall'imposta destinate a diplomatici;
- restituzioni dell'imposta per forniture esenti dall'imposta di carburante per aeromobili.

In questi casi, dalla quantità oggetto della restituzione dell'imposta vengono dedotti l'importo dell'aliquota forfetaria oppure la quantità di biocarburante effettivamente contenuta.

Il contribuente richiede le restituzioni dell'imposta al livello locale competente. La restituzione dell'anticipazione viene dedotta direttamente dalla quantità oggetto della restituzione dell'imposta. Le prove del tenore effettivo devono essere allegate alla domanda di restituzione. Se non vengono fornite prove, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di carburante rinnovabile che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOm. Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di etanolo rinnovabile) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

4.8.9 Carburanti rinnovabili per utilizzazioni stazionarie

Sulla base dell'[articolo 18 LIOm](#), nel caso di carburanti utilizzati in impianti stazionari è possibile concedere restituzioni dell'imposta. Affinché le esigenze ecologiche e sociali per un'agevolazione fiscale non fossero eluse mediante restituzioni dell'imposta (p. es. nel caso dell'olio di palma), per i carburanti rinnovabili impiegati per utilizzazioni stazionarie non vengono concesse restituzioni dell'imposta.

I carburanti rinnovabili (p. es. biogas per la produzione di energia elettrica) possono beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOm](#) sono adempiute. In caso contrario, si applica l'aliquota d'imposta normale.

In linea di massima, all'atto dell'importazione di miscele di carburanti (carburanti rinnovabili e carburanti fossili) vi è la possibilità di imporre le quote fossili con agevolazione fiscale e le quote rinnovabili con aliquota normale.

Ai fini dell'imposizione, in occasione dell'uscita di miscele di carburanti (carburanti rinnovabili e carburanti fossili) da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie è necessario contattare l'UDSC.

La soppressione della restituzione dell'imposta o dell'agevolazione fiscale non vale per altri ambiti (p. es. imprese di trasporto concessionarie, agricoltura e silvicoltura) né per i carburanti fossili.

4.9 Combustibili rinnovabili

I combustibili rinnovabili puri e i prodotti rinnovabili impiegati per altri scopi (p. es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂.

Lo scopo d'impiego (come carburante o combustibile) viene stabilito al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale (al confine) o al momento dell'uscita da un deposito autorizzato (punto franco o stabilimento di fabbricazione). Non è consentito modificare lo scopo d'impiego. Se un prodotto è stato immesso in consumo come combustibile, successivamente non può essere impiegato come carburante e viceversa.

I prodotti o le miscele in consumo possono essere miscelati a piacimento.

4.9.1 Imposizione al confine

Biodiesel puro e HVO/HEFA puri per l'utilizzazione come combustibile possono essere imposti all'importazione al confine e immessi direttamente in consumo.

All'importazione di miscele di combustibili (p. es. olio da riscaldamento extra leggero con il 7 % di biodiesel), le quote fossili e quelle rinnovabili devono essere menzionate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata, con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica (codici di deposito 1, 2, 5). La quota rinnovabile non è né soggetta all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂, la percentuale fossile è, invece, soggetta sia all'imposta sugli oli minerali sia alla tassa sul CO₂. Ciò vale anche per le miscele a 3 componenti (biodiesel, HVO/HEFA, olio da riscaldamento extra leggero).

La colorazione e la marcatura degli HVO/HEFA è prevista nella tariffa doganale, per questo motivo si rinuncia a un impegno particolare.

4.9.2 Imposizione a partire dal deposito autorizzato

Oltre all'immissione in consumo diretta (dal confine), come descritto al punto 4.8.10.2 è possibile far uscire biodiesel e HVO/HEFA da un deposito autorizzato in cui è immagazzinato come carburante, per l'utilizzazione come combustibile.

Il biodiesel puro o gli HVO/HEFA puri (carburanti) sono portati in un deposito autorizzato dove sono immagazzinati come carburante. In seguito il biodiesel può essere fatto uscire dal deposito in forma pura come carburante oppure essere miscelato nel deposito autorizzato con olio diesel fossile per ottenere B7 (olio diesel con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %, art. IOM 286 o 287) e quindi essere fatto uscire dal deposito. Lo stesso vale per gli HVO/HEFA che possono essere fatti uscire dal deposito in forma pura come carburante oppure essere miscelati nel deposito autorizzato con olio diesel fossile per ottenere H50 (olio diesel con tenore in HVO/HEFA fra 0,1 e 50 %, art. IOM 282 o 283) e quindi essere fatti uscire dal deposito. È inoltre possibile far uscire dal deposito per l'utilizzazione come combustibile con record 215⁷ una parte del biodiesel puro o degli HVO/HEFA puri immagazzinati come carburante. Ciò deve avvenire attraverso un contatore e con i seguenti numeri IOM:

- **Articolo IOM 801: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo IOM 704**

Nel deposito autorizzato o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOM 704 con record 301/302 all'articolo IOM 801.

⁷ Record 215: uscita di combustibili rinnovabili. Cfr. «[Depositi franchi – Disposizioni EED per il rapporto periodico](#)» e «[Stabilimenti di fabbricazione per carburanti rinnovabili – Disposizioni EED per il rapporto periodico](#)».

- **Articolo IOm 802: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo 711**
Nel deposito autorizzato o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOm 711 con record 301/302 all'articolo IOm 802.
- **Articolo IOm 803: HVO/HEFA puri per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo IOm 715**
Nel deposito autorizzato o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di HVO/HEFA devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOm 715 con record 301/302 all'articolo IOm 803.
- **Articolo IOm 804: HVO/HEFA puri per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo IOm 721**
Nel deposito autorizzato o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di HVO/HEFA devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOm 721 con record 301/302 all'articolo IOm 804.

Il biodiesel puro e gli HVO/HEFA puri immessi in consumo per l'utilizzazione come combustibile possono essere miscelati con HEL a piacimento.

L'imposizione a partire da un deposito autorizzato di biodiesel per l'utilizzazione come combustibile presuppone il deposito di un impegno particolare (vedi cifra 5.2.2).

Per motivi chimici e fisici, gli HVO/HEFA possono essere colorati e marcati senza alcuna limitazione, contrariamente al biodiesel. Per questo motivo si può rinunciare al deposito di un impegno particolare.

4.9.3 Impegno particolare e colorazione e marcatura

Il biodiesel e gli HVO/HEFA imposti come carburante sono soggetti all'imposta sugli oli minerali se utilizzati come carburante; se invece sono utilizzati come combustibili, tali sostanze non sono soggette né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂. Di conseguenza è necessario assicurarsi che la merce dichiarata come combustibile non venga successivamente impiegata come carburante e viceversa. Nel caso del biodiesel, la garanzia viene data attraverso una procedura di impegno volontario lungo tutta la catena commerciale. Per quanto riguarda gli HVO/HEFA utilizzati come combustibile ciò avviene attraverso la colorazione e la marcatura (vedi cifra 2.1.5).

Chi commercia combustibili rinnovabili che per motivi chimici o fisici non possono essere colorati e marcati deve depositare presso l'UDSC un impegno particolare per carburanti rinnovabili (modulo 45.70-4; [art. 14 LIOM](#)). La procedura si fonda sul capitolo 0.

4.10 Carburanti

A determinate condizioni, i carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti dai tributi all'importazione ([art. 34 OIOM](#)). Per i carburanti nei serbatoi di veicoli esteri non vi sono limitazioni quantitative, mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti svizzeri l'esenzione dall'imposta è concessa fino a 400 litri al massimo. Se il carburante è trasportato in Svizzera nel serbatoio di macchine o apparecchi, l'imposta sugli oli minerali è in linea di massima dovuta.

4.10.1 Veicoli leggeri e pesanti

Le disposizioni seguenti si applicano ai carburanti (olio diesel, benzina per auto, carburanti rinnovabili) contenuti nei serbatoi di veicoli che attraversano «autonomamente» il confine. Se il veicolo viene trasportato (caricato sopra un altro mezzo) oltre il confine, l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 34 capoverso 1 lettera b OIOM](#) non può essere concessa. In simili casi si rinuncia tuttavia, per motivi di carattere economico-amministrativo, a

riscuotere l'imposta per le quantità fino a 50 litri. Se nel serbatoio si trovano più di 50 litri di carburante, viene imposta l'intera quantità (nessuna quantità in franchigia).

Per «veicoli» si intendono tutti i mezzi che corrispondono alle disposizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([OETV; RS 741.41](#)), quindi in linea di massima tutti i mezzi che si muovono autonomamente su strada con un dispositivo proprio di propulsione. Le disposizioni non si applicano pertanto solo agli autocarri, ma a tutti i generi di veicoli (compresi trattori, carri di lavoro o carri con motore, p. es. carrelli elevatori, escavatori, autogrù).

Ai sensi dell'[articolo 10 OETV](#), gli «autoveicoli leggeri» sono quelli con un peso totale fino a 3500 chilogrammi, mentre gli altri sono «autoveicoli pesanti».

4.10.1.1 Uscita dalla Svizzera di veicoli svizzeri ed esteri

In occasione dell'uscita dalla Svizzera di veicoli svizzeri ed esteri non è necessario adottare provvedimenti, il che significa che per le quantità di carburante rifornite in Svizzera non serve un certificato d'annotazione.

4.10.1.2 Entrata di veicoli esteri

Per i veicoli esteri non vi è alcuna limitazione quantitativa per quanto riguarda i carburanti che possono essere importati in esenzione da imposta, a condizione che si trovino in serbatoi incorporati e allacciati al motore.

Non è prevista alcuna limitazione quantitativa neppure per i carburanti utilizzati per il motore del dispositivo refrigerante e prelevati sia dal serbatoio allacciato al motore sia da un serbatoio separato allacciato direttamente al dispositivo refrigerante.

4.10.1.3 Entrata di veicoli leggeri svizzeri

I carburanti importati in veicoli leggeri svizzeri sono esenti da imposta, a condizione che si trovino in serbatoi incorporati e allacciati al motore. Non vi è alcuna limitazione quantitativa.

4.10.1.4 Entrata di veicoli pesanti svizzeri

Tolleranza di 400 litri

Per quanto riguarda i veicoli pesanti svizzeri, all'entrata in Svizzera l'esenzione dall'imposta è concessa fino a 400 litri al massimo. Questa tolleranza riguarda, in linea di massima, il carburante non imposto rifornito all'estero (dal punto di vista della Svizzera). Il carburante svizzero eventualmente presente nel serbatoio era già stato imposto e non deve quindi essere imposto una seconda volta, sempre che l'origine svizzera possa essere comprovata; pertanto non va calcolato nei 400 litri.

Rifornimento di carburante in Svizzera

Se nel serbatoio di un veicolo pesante svizzero si trovano più di 400 litri di carburante e il conducente dichiara che questo è stato acquistato interamente o in parte in Svizzera, egli deve comprovare l'origine svizzera.

Rifornimento di carburante all'estero

Se il rifornimento di veicoli pesanti svizzeri avviene all'estero, l'esenzione dall'imposta all'entrata in Svizzera è concessa fino a 400 litri al massimo e solo

- se il rifornimento è avvenuto in correlazione a un trasporto transfrontaliero, e
- per la quantità di carburante contenuta nei serbatoi incorporati e allacciati al motore.

Il conducente deve dichiarare, ai fini dell'imposizione, le quantità di carburante che superano la tolleranza di 400 litri.

Se la corsa non coincide con un trasporto transfrontaliero ma si tratta, ad esempio, di una semplice corsa per il rifornimento all'estero, la tolleranza di 400 litri non è applicabile. Nel caso di semplici corse di rifornimento l'intera quantità di carburante rifornita all'estero va imposta all'importazione.

Trasporto transfrontaliero

Un trasporto è considerato transfrontaliero quando:

- una persona viene portata dall'estero in territorio svizzero o viceversa; oppure
- una merce viene caricata all'estero e scaricata in territorio svizzero o viceversa.

Il trasporto deve avvenire a partire dalla Svizzera o verso la Svizzera. Non si tratta quindi di trasporto transfrontaliero quando, ad esempio, esso avviene dalla Francia verso la Germania e all'entrata in Svizzera e all'uscita dalla Svizzera il veicolo è vuoto.

Non si tratta parimenti di un trasporto transfrontaliero bensì di un trasporto interno quando una merce o una persona viene trasportata o caricata/scaricata all'interno dello stesso Paese. È irrilevante se il trasporto avviene o meno in parte su territorio estero.

Anche le corse all'estero per riparazione o esame tecnico del veicolo all'estero nonché l'immissione in libera pratica di un veicolo (trattamento come veicolo svizzero) sono considerate trasporti transfrontalieri.

4.10.1.5 Dispositivi refrigeranti

Per i dispositivi refrigeranti vigono disposizioni particolari. Se il carburante necessario per il motore del dispositivo refrigerante è prelevato da un serbatoio separato allacciato direttamente al dispositivo stesso, la quantità di carburante contenuta è ammessa in franchigia d'imposta fino a 400 litri per dispositivo refrigerante, oltre alla quantità in franchigia contenuta nel serbatoio del veicolo. Se il carburante necessario per più dispositivi refrigeranti è prelevato da un unico serbatoio (separato), la quantità di 400 litri ammessa in franchigia vale per ogni serbatoio.

Se invece il carburante per il motore del dispositivo refrigerante viene prelevato dal serbatoio allacciato al motore, la quantità ammessa in franchigia è di 400 litri per ogni serbatoio.

4.10.1.6 Bidoni di scorta

Il carburante importato in bidoni di scorta (dello stesso tipo di quello utilizzato nel veicolo in entrata) è esente da imposta fino a 25 litri al massimo.

Le stesse disposizioni valgono per i biocarburanti puri e le miscele di carburanti (esenti dall'imposta sugli oli minerali se vi è un numero della prova) importati in bidoni di scorta. Nel caso dell'etanolo rinnovabile occorre prestare attenzione al fatto che questo prodotto non può essere importato in recipienti nuovi o inutilizzati ma, ad esempio, in taniche di benzina usate, al fine di assicurarsi che non venga utilizzato a scopo voluttuario.

Le quantità eccedenti i 25 litri devono essere imposte.

4.10.2 Altri

Aeromobili

Le scorte di carburante rimaste a bordo all'atto dell'importazione sono esenti da imposta. Le quantità scaricate devono invece essere imposte.

Battelli

I carburanti che si trovano in serbatoi incorporati e allacciati al motore sono esenti da imposta all'atto dell'importazione, sempre che rimangano a bordo.

Macchine e apparecchi

Contrariamente al carburante contenuto nel serbatoio di veicoli o in bidoni di scorta, per il carburante contenuto nel serbatoio di macchine e apparecchi (p. es. gruppi elettrogeni, macchine da cantiere diverse dai veicoli) e per quello importato nel contempo in bidoni di scorta non è prevista alcuna esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 34 OIOM](#). Pertanto, sia il carburante contenuto nel serbatoio sia quello che si trova in bidoni di scorta devono essere imposti al momento dell'importazione in Svizzera, indipendentemente dal fatto che l'importazione delle macchine e degli apparecchi avvenga nel regime dell'immissione in libera pratica (importazione definitiva) o dell'ammissione temporanea. L'imposizione deve essere effettuata mediante dichiarazione doganale e-dec in base alla tariffa d'uso ([Tares](#)). Per l'importazione è necessaria una licenza generale di [CARBURA](#) (n. PGI).

Per motivi di carattere economico-amministrativo si rinuncia a riscuotere l'imposta in caso di quantità in serbatoio fino a 50 litri. Se nel serbatoio si trovano più di 50 litri di carburante, viene imposta l'intera quantità (nessuna quantità di franchigia di 50 l). Per i carburanti importati in bidoni di scorta non vi sono tolleranze. Il carburante in essi contenuto deve essere imposto.

4.11 Miscelature

Miscelature in serbatoi di carburante

Le miscele di olio da riscaldamento e olio diesel devono essere imposte nella loro totalità all'aliquota applicabile per l'olio diesel. Le miscele che si trovano nel serbatoio di carburante possono essere utilizzate come carburante.

Miscelature in depositi autorizzati

In un deposito autorizzato è vietato miscelare olio da riscaldamento extra leggero con altri oli minerali. Sono tollerate esclusivamente le miscele inevitabili in caso di manipolazioni, sempre che

- la quota di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela e
- non ne derivi alcun vantaggio fiscale.

A richiesta, l'UDSC può autorizzare che, nei depositi autorizzati per la pulizia o la risciacquatura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto, l'olio da riscaldamento extra leggero sia miscelato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato tiene un controllo degli oli minerali miscelati, dal quale devono essere desumibili i procedimenti e il momento della miscelatura nonché il genere e la quantità dei prodotti.

Miscelature all'atto della consegna a partire da mezzi di trasporto

Il trasporto di olio da riscaldamento extra leggero e di altri prodotti di oli minerali sul medesimo veicolo deve essere effettuato in camere separate. All'atto della consegna a partire dal mezzo di trasporto occorre assolutamente evitare la miscelatura dei prodotti. Se può essere garantita la consegna di olio diesel senza miscele grazie a infrastrutture/procedure tecniche, non è necessario risciacquare. Se invece le necessarie infrastrutture/procedure non sono disponibili, all'atto del passaggio da olio da riscaldamento a olio diesel occorre risciacquare. Il procedimento per i risciacqui e la procedura di restituzione sono descritti alla cifra 6.11.

4.12 Merci di ritorno

Merchi svizzere di ritorno

Le merci svizzere reimportate nel territorio doganale sono esenti da imposta, purché siano adempiute le condizioni relative alle merci svizzere di ritorno di cui all'[articolo 10 LD](#). La procedura si fonda sulle disposizioni doganali riguardanti tali merci.

Merci estere di ritorno

Nel caso di merci immesse in consumo e rispedite all'estero, viene restituita l'imposta sugli oli minerali versata, purché siano adempiute le condizioni relative alle merci estere di ritorno di cui all'[articolo 11 LD](#). La procedura si fonda sulle disposizioni doganali riguardanti tali merci.

4.13 Campioni di merci per l'esecuzione di analisi e materiali sperimentali

I **campioni di merci per l'esecuzione di analisi** privi di valore intrinseco a causa della loro irrilevanza sono esenti da imposta. Tali campioni vengono analizzati dal punto di vista della qualità, della composizione, delle proprietà della merce eccetera e non sono destinati al consumo (vedi [art. 27 OD](#)).

Per contro, i **materiali sperimentali** non sono esenti da imposta. Per materiali sperimentali si intendono quei prodotti che, dal punto di vista della qualità, della composizione eccetera, non sono esclusivamente oggetti di prova, bensì beni destinati a esperimenti di ogni tipo (p. es. test di motori, macchine o bruciatori), compresi quelli concernenti l'idoneità del materiale per la fabbricazione di determinate merci (vedi [art. 27 OD](#)).

4.14 Merci andate perse

In generale

Le merci andate perse prima che sorga il credito fiscale sono esenti da imposta, sempre che la loro perdita sia comprovata e dovuta a forza maggiore, incidente o manipolazione errata.

Si tratta segnatamente di merci bruciate in un incidente o fuoriuscite nel terreno a causa di un'errata manipolazione. Simili merci non sono state immesse sul mercato, per cui l'imposta sul consumo non può essere addossata al consumatore.

Domanda di esenzione fiscale

La persona soggetta all'imposta deve chiedere immediatamente per scritto all'UDSC l'esenzione giusta l'[articolo 17 capoverso 1 lettera c LIOM](#).

L'UDSC può effettuare i chiarimenti che le sembrano necessari per accertare la fattispecie. I richiedenti sono tenuti a collaborare nell'ambito dell'accertamento.

La domanda deve contenere le conclusioni, la motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi (p. es. rapporti di polizia, protocolli di assicurazione) vanno allegati alla domanda.

4.15 Perdite

Perdite di fabbricazione in raffinerie di olio di petrolio

È esonerato dall'imposta come perdita di fabbricazione al massimo l'1 per cento della quantità di olio greggio trattato nelle raffinerie di olio di petrolio. Le perdite superiori vanno imposte.

Perdite nei punti franchi

Le perdite registrate nei punti franchi sono esenti dall'imposta sempre che:

- siano dovute all'evaporazione;
- vengano comprovate;
- non superino la quantità usuale.

L'UDSC decide in merito all'esenzione fiscale.

4.16 Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta

Il grafico nell'Allegato 5 illustra tutti i possibili casi correlati al traffico delle merci e alla riscossione dell'imposta per le merci che soggiacciono alla LIOM.

5 Agevolazioni fiscali

5.1 In generale

Imposta differenziata secondo l'impiego della merce

A seconda del loro impiego, le merci possono soggiacere ad aliquote differenziate. Da un lato, la tariffa d'imposta di cui all'[allegato 1 LIOM](#) distingue tra merci utilizzate come carburante e merci impiegate per altri scopi. Dall'altro, la tariffa delle agevolazioni fiscali allegata all'[allegato 1](#) all'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali (RS 641.612) prevede, per determinati impieghi, aliquote d'imposta di favore.

Una parte delle agevolazioni fiscali è concessa mediante restituzione (cap. 0), un'altra già al momento dell'imposizione fiscale. Affinché l'agevolazione fiscale possa essere applicata all'atto dell'imposizione, la persona soggetta all'imposta deve essere in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso validata dall'UDSC ([art. 21 OIOM](#)). In determinati casi è tuttavia sufficiente un'annotazione sulla fattura o sulla dichiarazione d'importazione (designazione dell'impiego) che permetta di definire a quale uso è destinata la merce fruente dell'agevolazione.

L'UDSC può controllare la corretta cessione delle merci nella procedura d'impegno, la trasmissione della riserva d'uso nonché la contabilità merci dei commercianti (di oli minerali). Le fatture, i bollettini di consegna, i giustificativi della contabilità merci e i controlli del consumo devono essere conservati per cinque anni.

Elenco delle agevolazioni fiscali in base all'impiego della merce

L'elenco delle agevolazioni fiscali in base all'impiego della merce stabilisce, per ogni merce e utilizzo, le condizioni necessarie alla concessione dell'agevolazione fiscale. L'elenco è contenuto nell'Allegato 16.

Nella prima parte dell'elenco figurano le agevolazioni fiscali concesse secondo la tariffa d'imposta sugli oli minerali ([allegato 1 LIOM](#)). La seconda parte contiene invece le agevolazioni fiscali decise dal DFF. Nella colonna «Aliquota d'imposta» figurano le aliquote d'imposta di favore. Dalla colonna «Procedura» è desumibile se l'agevolazione fiscale può essere rivendicata nella procedura con impegno circa l'uso (cifra 5.2.2), con designazione dell'impiego nella fattura (cifra 5.2.3) oppure mediante restituzione (cap. 0).

Olio da riscaldamento extra-leggero

Per motivi d'ordine tributario, il gasolio viene designato come olio diesel (sempre che sia utilizzato come carburante) o come olio da riscaldamento extra leggero (se destinato al riscaldamento). Solo il gasolio, marcato e colorato, utilizzato per il riscaldamento è considerato olio da riscaldamento extra leggero.

L'olio da riscaldamento extra leggero non può essere versato in un contenitore allacciato o allacciabile a un motore a combustione (eccezioni: impianti di cogenerazione forza-calore, impianti fissi per la produzione di energia elettrica, pompe di calore fisse). Pertanto, l'olio da riscaldamento extra leggero non può ad esempio essere immesso nel serbatoio di un veicolo. Se tuttavia ciò avviene, l'olio da riscaldamento extra leggero è considerato utilizzato illecitamente e il credito fiscale sorge per l'ammontare della differenza.

Carburanti rinnovabili

Nel caso di carburanti rinnovabili in impianti fissi non viene concessa alcuna agevolazione fiscale. I carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica possono beneficiare di un'agevolazione fiscale; al riguardo occorre consultare la cifra 4.8.

Combustibili rinnovabili

I combustibili rinnovabili puri e i prodotti rinnovabili impiegati per altri scopi (p. es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂. Per

questo motivo è necessario garantire che la merce dichiarata come combustibile non sia improvvisamente utilizzata come carburante e viceversa. In caso di commercio di biodiesel e altri combustibili rinnovabili per i quali la colorazione e la marcatura non sono possibili per motivi fisici o chimici, tale garanzia viene fornita nel quadro della procedura con impegno particolare (vedi cifra 5.2.2). Per quanto riguarda gli HVO/HEFA ciò avviene attraverso la colorazione e la marcatura (vedi cifra 2.1.5).

5.2 Procedure per l'agevolazione fiscale

Le procedure per rivendicare le agevolazioni fiscali concesse mediante restituzione sono descritte nel capitolo 0.

La procedura menzionata qui appresso è applicabile alle agevolazioni fiscali chieste all'atto dell'imposizione fiscale. Le disposizioni sono strutturate come segue:

- disposizioni generali;
- procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'[articolo 20 OIOM](#);
- procedura senza deposito degli impegni, solo con designazione dell'impiego nella fattura.

I singoli attori nella procedura relativa alle agevolazioni fiscali devono attenersi alle disposizioni procedurali qui di seguito oppure prendono parte alla procedura nella maniera descritta. In tal modo si fa sì che una merce imposta all'aliquota inferiore venga effettivamente utilizzata per uno scopo fruente di tale aliquota.

5.2.1 Disposizioni generali

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero, combustibile rinnovabile o altre merci imposte all'aliquota inferiore deve tenere una contabilità merci e apporre una riserva d'uso sui bollettini di fornitura e nelle fatture.

Contabilità merci

La contabilità merci deve fornire informazioni sulle entrate, le uscite, il consumo proprio e le scorte. Per ogni procedimento occorre indicare la data, la quantità e il genere della merce. Nelle registrazioni concernenti le uscite è necessario indicare anche il destinatario della merce. L'autorità fiscale deve poter controllare in ogni momento il traffico delle merci fruente dell'agevolazione fiscale sulla base della contabilità merci.

Riserva d'uso

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero, combustibile rinnovabile o altre merci fruente dell'agevolazione fiscale deve apporre una riserva d'uso sui bollettini di fornitura e nelle fatture. Con la trasmissione, formalmente corretta, della riserva d'uso, la responsabilità per il rispetto dell'impiego passa all'acquirente della merce. Se la riserva d'uso non viene trasmessa o non in modo corretto, la responsabilità rimane al fornitore della merce.

La riserva d'uso sui bollettini di consegna e sulle fatture può essere stampata o apposta in altro modo e deve citare quanto segue:

- Per l'olio da riscaldamento:
«Questo olio è stato tassato ad un'aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.»
- Per il combustibile rinnovabile
«Questo combustibile rinnovabile non è soggetto (puramente rinnovabile), o è soggetto solo in parte (quota fossile in miscela), all'imposta sugli oli minerali (e alla tassa sul CO₂); pertanto può essere utilizzato solo per la combustione. È vietato un uso diverso (p. es. come carburante in veicoli, generatori, impianti di cogenerazione forza-calore,

centrali termoelettriche a blocco e altri impianti o a scopo di pulizia). Le infrazioni sono punite ai sensi della LIOm.»

- Per altre merci:

Per principio, la riserva d'uso va formulata come descritto qui di seguito. L'autorità fiscale può tuttavia accettare anche altre formulazioni se esse, dal punto di vista del contenuto, corrispondono a quelle indicate qui di seguito.

- Con impegno circa l'uso:

«Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nella riserva d'uso notificata sulla fattura.»

- Senza impegno circa l'uso:

«Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e non può pertanto essere impiegata come carburante. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.»

Indicazioni nella dichiarazione d'importazione

Per le merci impiegate per uno scopo fruente dell'agevolazione fiscale occorre menzionare il rispettivo impiego nella dichiarazione d'importazione (p. es. «non utilizzato come carburante»). I rispettivi CGTS ed NCTS (vedi cifra 4.2.2) sono desumibili dalla rubrica «Tributi supplementari» della tariffa doganale elettronica.

Per le merci contrassegnate con la dicitura «con impegno», l'importatore deve depositare presso l'UDSC un impegno particolare (commercianti) o un impegno circa l'uso (consumatori). Il numero dell'impegno va dichiarato nel campo relativo alle autorizzazioni di e-dec. Un'eventuale designazione dell'impiego deve essere menzionata nel testo tariffale di e-dec.

5.2.2 Procedura con impegno circa l'uso ai sensi dell'[articolo 20 OIOm](#)

L'UDSC attesta alle persone che hanno firmato un impegno circa l'uso o un impegno speciale l'avvenuto deposito di tale impegno. Essa sorveglia il traffico di merci fruente dell'agevolazione fiscale sulla base degli impegni, delle dichiarazioni fiscali e delle contabilità merci.

La persona soggetta all'imposta impone la merce all'aliquota inferiore, a condizione che possieda l'attestazione descritta qui di seguito sotto «Consumatori» o una copia dell'attestazione intestata al destinatario della merce.

Nei casi in cui l'imposta è riscossa definitivamente dall'ufficio doganale, non è necessario presentare l'attestazione né una sua copia. Gli uffici doganali vengono informati per via elettronica.

Commercianti

I commercianti che intendono immettere in consumo merce fruente dell'agevolazione fiscale (importazione dal confine doganale o in uscita da depositi autorizzati) o che vogliono commercializzarla devono depositare un impegno presso l'UDSC antecedentemente alla prima richiesta di agevolazione fiscale. Tale richiesta va presentata in duplice esemplare con il modulo 45.70 relativo all'impegno particolare. In tal modo il commerciante si impegna a fornire la merce fruente dell'agevolazione fiscale in maniera corretta e conforme alla legge nonché, in linea di massima, solo alle persone che hanno depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC. Il commerciante deve essere in possesso di una copia del relativo impegno circa l'uso. Il modo di procedere nonché un modello di impegno particolare sono disponibili sul sito dell'UDSC sotto [«Impegni per merci con usi diversi – Impegno particolare»](#).

In determinati casi eccezionali, ai sensi dell'[articolo 22 OIOm](#), il commerciante può fornire merce fruente dell'agevolazione fiscale anche ai consumatori senza essere in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso di questi ultimi. Ciò è consentito quando l'impegno

particolare riguarda merce non destinata a essere impiegata come carburante. In simili casi è sufficiente indicare la riserva d'uso sui bollettini di consegna e sulle fatture, così come indicato sul retro dell'impegno particolare (vedi anche cifra 5.2.3).

Chi commercia in combustibili deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa (cfr. [art. 95 dell'ordinanza sul CO₂](#)). I clienti finali e i consumatori non devono depositare alcun impegno particolare presso l'UDSC. L'UDSC può controllare, presso i clienti finali o i consumatori, se il combustibile rinnovabile è stato utilizzato conformemente allo scopo indicato nella riserva d'uso.

Consumatori

I consumatori che intendono importare dall'estero merce all'aliquota di favore o acquistare da un commerciante la merce fruente dell'agevolazione fiscale in Svizzera devono depositare un impegno presso l'UDSC antecedentemente alla prima richiesta di agevolazione fiscale. Tale richiesta va presentata in duplice esemplare con il modulo 45.72 relativo all'impegno circa l'uso. In tal modo il firmatario si impegna a impiegare la merce fruente dell'agevolazione fiscale conformemente allo scopo, vale a dire secondo quanto indicato sull'impegno circa l'uso.

In determinati casi eccezionali, ai sensi dell'[articolo 22 OIOm](#), il consumatore può acquistare e impiegare merce fruente dell'agevolazione fiscale senza aver depositato un rispettivo impegno circa l'uso presso l'UDSC. Ciò è consentito quando il consumatore acquista dal suo commerciante merce non destinata a essere impiegata come carburante (vedi anche cifra 5.2.3).

5.2.3 Procedura con designazione dell'impiego nella fattura

Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia al deposito dell'impegno circa l'uso per determinate merci e determinati impieghi. Tali casi sono menzionati nell'elenco delle agevolazioni fiscali (vedi Allegato 16). La persona soggetta all'imposta annota sulla fattura o sulla dichiarazione d'importazione come utilizzare la merce fornita. Il testo dell'annotazione è desumibile dall'elenco delle agevolazioni fiscali.

Esempio

Merci della voce di tariffa 2707 utilizzate nell'industria chimica:

→ annotazione «impiego: non come carburante»

5.3 Prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti

Al momento dell'immissione in consumo, i prodotti a base di oli minerali non utilizzati come carburanti sono trattati come segue:

- benzina e sue frazioni, white spirit, altri oli leggeri, petrolio e idrocarburi gassosi: assoggettamento alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'Allegato 16, prima parte, se è stato presentato un impegno circa l'uso;
- benzina e sue frazioni per la trasformazione petrolchimica e la combustione industriale: assoggettamento alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'Allegato 16, seconda parte, gruppo 4, se è stato presentato un impegno circa l'uso;
- benzina e sue frazioni, white spirit e altri oli leggeri nonché petrolio utilizzato come solvente, detergente e per altri usi tecnici, per la combustione (anche per accendini) o l'illuminazione, condizionati in piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al minuto riportanti una dicitura in base all'impiego della merce: assoggettamento, con designazione dell'impiego nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'Allegato 16, prima parte;
- propano, butano, etilene, propilene, butilene, butadiene e altri idrocarburi gassosi liquefatti non utilizzati come carburante, condizionati in piccoli recipienti fino a 50 litri per

la vendita al minuto, riportanti una dicitura in base all'impiego della merce: assoggettamento, con designazione nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'Allegato 16, prima parte:

- miscele isomeriche liquide derivate da idrocarburi aciclici (p. es. esano, eptano, isobutilene, diisobutilene, isoamilene): assoggettamento, con designazione dell'impiego nella dichiarazione d'importazione, alle aliquote d'imposta di favore ai sensi dell'Allegato 16, prima parte.

Tutti gli altri prodotti che non adempiono le suddette condizioni: assoggettamento, al momento dell'immissione in consumo, all'aliquota vigente per la relativa voce di tariffa. L'ammissione all'aliquota di favore avviene tramite la restituzione al consumatore. Le richieste devono essere presentate all'UDSC.

5.4 Impiego delle merci per scopi non fruanti dell'agevolazione fiscale

A tenore dell'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), per le merci che, a seconda dell'uso, soggiacciono a posteriori all'imposta o a un'imposta più elevata, il credito fiscale sorge al momento della cessione o dell'impiego della merce. In tal caso sono soggette all'imposta le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci fruanti dell'agevolazione fiscale per scopi soggetti a un'aliquota più elevata oppure che cedono, utilizzano o fanno utilizzare le merci non imposte ([art. 9 lett. c e d LIOM](#)).

Affinché l'autorità fiscale possa determinare l'imposta, la persona assoggettata all'imposta deve dichiarare per l'imposizione le merci all'UDSC prima che sorga il credito fiscale. Nella dichiarazione fiscale, la quale deve essere effettuata sotto forma di lettera, occorre indicare tutti dati necessari alla determinazione dell'imposta. Se la dichiarazione fiscale viene omessa, si applicano le disposizioni penali previste dalla LIOM.

6 Restituzioni dell'imposta

6.1 In generale

6.1.1 Campo d'applicazione del capitolo

Il presente capitolo disciplina le restituzioni accordate a tenore degli articoli [18 LIOM](#) e [91 OIOM](#). Tratta inoltre le miscele di prodotti che si trovano in libera pratica fiscale. Le restituzioni sono effettuate dall'UDSC, ambito MLA.

6.1.2 Carburanti rinnovabili fruanti di agevolazioni fiscali

In linea di massima, i carburanti rinnovabili fruanti di agevolazioni fiscali e le quote di carburante rinnovabile in miscele di carburanti fruanti di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. A titolo eccezionale, nei casi di restituzione secondo le cifre 6.2-6.8 e concernenti i prodotti standard B7 (olio diesel) ed E5 (benzina) vengono tollerate quote rinnovabili fino al 7 per cento per l'olio diesel e al 5 per cento per la benzina. Queste non devono essere dedotte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Se per il prodotto standard H50 viene chiesta una restituzione dell'imposta e la quantità effettiva di HVO non può essere provata mediante documenti appropriati (p. es. conferma del fornitore o fattura di vendita con indicazione del tenore di HVO), nella domanda deve essere detratta la quantità massima di HVO con agevolazione fiscale che può essere miscelata (50 %).

6.1.3 Interessi

Occorre distinguere tra gli interessi di mora e gli interessi remunerativi. L'interesse di mora è un interesse disciplinato dalla legge, dovuto nel caso in cui il debitore dell'imposta è in ritardo con il pagamento di un'imposta fissata a conclusione di una procedura di imposizione o non rispetta il termine di pagamento. L'interesse remunerativo viene invece accreditato sugli importi dell'imposta pagati in eccesso rispetto a quelli dovuti secondo la procedura d'imposizione.

Le restituzioni di cui all'[articolo 18 LIOM](#) non riguardano gli importi pagati in eccesso dal debitore, bensì sono restituzioni operate in base a fatti nuovi che si sono verificati solo dopo l'imposizione. Una volta stabilito il fatto, si procede subito al pagamento dell'importo da restituire. Poiché non vi sono ritardi nel pagamento, non possono essere avanzate pretese di interessi.

6.1.4 Perenzione del diritto alla restituzione

Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio nel quale il carburante è stato consumato. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo ([art. 48 OIOM](#)). Si rammenta che per le seguenti restituzioni l'anno civile è considerato come anno d'esercizio:

- a. restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio;
- b. restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione;
- c. restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.

Per quanto riguarda le restituzioni alla silvicoltura, l'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile o all'anno forestale scelto dal richiedente.

Il termine per merci imposte, nuovamente immesse in un deposito autorizzato, è fissato separatamente ([art. 18 cpv. 1 LIOM](#)). La procedura è descritta alla cifra 6.9.

6.1.5 Presentazione delle domande di restituzione

Se non indicato altrimenti nel genere di restituzione interessato (cifre 6.2–6.12), i beneficiari devono presentare la domanda di restituzione online mediante il [servizio Taxas dell'UDSC](#). I dati necessari sono desumibili dalla maschera di immissione in Taxas. Possono essere registrati manualmente o importati nel sistema tramite un file CSV⁸. Anche i documenti eventualmente richiesti dall'UDSC a fini di controllo possono essere caricati in Taxas.

6.1.6 Importo minimo per la restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti ([art. 47 OIOM](#)).

6.1.7 Emolumenti

Dall'importo della restituzione da versare viene dedotto un emolumento corrispondente al cinque per cento di tale importo (minimo fr. 30, massimo fr. 500).

Eccezioni:

- in caso di restituzione all'agricoltura, alla silvicoltura, per l'estrazione della pietra da taglio naturale e ai pescatori professionali (cifre 6.4–6.7) l'emolumento corrisponde al tre per cento dell'importo della restituzione (minimo fr. 25, massimo fr. 500);
- in caso di restituzione per il recupero di idrocarburi gassosi (cifra 6.9) e di merci nuovamente immesse in un deposito autorizzato (cifra 6.10), a condizione che la domanda sia stata presentata nella dichiarazione fiscale periodica, nonché in caso di risciacqui (cifra 6.11) non viene riscosso alcun emolumento.

6.1.8 Obbligo di conservazione

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e vanno presentati, su richiesta, all'UDSC.

6.2 Imprese di trasporto concessionarie

Nel caso di carburanti utilizzati nel trasporto pubblico l'imposta è restituita in parte. I carburanti devono essere utilizzati per corse effettuate al di fuori del traffico locale⁹ ai fini del trasporto di viaggiatori eseguito con una concessione da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Sono comprese le corse di sostituzione¹⁰ e di rinforzo¹¹ nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio¹². Non danno invece diritto alla restituzione tutte le corse effettuate nel traffico locale nonché le corse quali il trasporto di scolari e di lavoratori, il trasporto per conto proprio da parte di un'impresa, le corse per militari, il trasporto di disabili, le corse pendolari o il servizio occasionale.

La distinzione fra corse nel traffico locale e quelle al di fuori del traffico locale non si applica al traffico per via d'acqua.

⁸ Informazioni sulla struttura del file CSV sono disponibili sul [sito dell'UDSC](#).

⁹ Il traffico locale comprende le linee che servono al collegamento capillare di località ai sensi [dell'articolo 5 capo-versi 1 e 4 dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori \(OTV; RS 745.11\)](#).

¹⁰ P. es. corse sostitutive ferroviarie, corse sostitutive in caso di guasto al veicolo previsto per la corsa.

¹¹ Corse supplementari per sgravare il servizio secondo orario sulle linee in concessione (ulteriori veicoli, corse iniziale o finali, corse speciali aperte o chiuse).

¹² Corse dal deposito alla stazione di partenza e corsa di ritorno.

Regolamentazione speciale nel traffico per via d'acqua

Corse con concessione federale

Nel traffico per via d'acqua danno diritto alla restituzione anche le corse effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con concessione federale, purché siano indennizzati i costi non coperti sulla base dell'articolo 28 della [legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori \(RS 745.1\)](#).

Consumo di carburante su territorio estero

Sulle acque di confine vi è diritto alla restituzione anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, a condizione che almeno uno degli attracchi della linea si trovi nel territorio nazionale svizzero.

Restituzione differenziata per impianti per la produzione di energia elettrica su battelli

In linea di massima, il carburante consumato in impianti fissi per la produzione di energia elettrica su battelli dà diritto alla restituzione, a condizione che non sia utilizzato per la propulsione del battello. La restituzione si basa sulle disposizioni della cifra 6.8. Se la quantità utilizzata per scopi stazionari non può essere provata separatamente, il consumo dà diritto alla restituzione nel quadro di corse con diritto alla restituzione secondo la cifra 6.2.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

Rilevamenti

La quantità di carburante utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere provata.

Prova specifica per un veicolo

Il consumo specifico per un veicolo può essere determinato in particolare per i veicoli assegnati in maniera univoca a una linea all'interno o all'esterno del traffico locale. In questo modo, per ogni veicolo per il quale viene richiesta la restituzione dell'imposta devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la cifra segnata dal contachilometri o del contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- la prestazione lavorativa (chilometri percorsi o ore di funzionamento) suddivisa tra corse fruenti dell'agevolazione fiscale¹³ e corse non fruenti di tale agevolazione;¹⁴
- l'identificazione univoca e non modificabile del veicolo (p. es. numero di matricola).

Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Prova sulla base della media del parco veicoli

Questo metodo è particolarmente consigliato quando il medesimo veicolo viene utilizzato sia nel traffico locale sia al di fuori di quest'ultimo. Come nel caso della prova specifica per un veicolo è necessario monitorare il consumo di carburante di ciascun veicolo. Tuttavia, il beneficiario può determinare il consumo di carburante che beneficia di agevolazioni fiscali al di fuori del traffico locale basandosi sulla quota percentuale della prestazione chilometrica al di fuori del traffico locale rispetto alla prestazione totale del suo parco veicoli (aliquota TRV¹⁵).

¹³ Corse nell'ambito di una concessione, corse di sostituzione o di rinforzo, corse a vuoto; tutte al di fuori del traffico locale.

¹⁴ La persona beneficiaria può determinare la prestazione fruente e non fruente di agevolazione fiscale anche basandosi sulla quota percentuale rispetto alla prestazione complessiva del proprio parco veicoli.

¹⁵ TRV: traffico regionale viaggiatori

Gli orari approvati dall'UFT e dai Cantoni costituiscono la base per il calcolo dell'aliquota TRV. Ogni linea è assegnata al TRV o al traffico locale. Se sono previste limitazioni delle linee TRV, la quota ridotta del TRV viene stabilita in anticipo.

I dati relativi agli orari possono essere utilizzati per determinare con precisione la prestazione chilometrica annuale per linea. A tal fine vengono presi in considerazione diversi fattori: il numero di corse, la prestazione chilometrica per corsa, le corse a vuoto aggiuntive e il calendario che riporta la distribuzione dei giorni feriali, delle domeniche e dei giorni festivi.

Esempio di calcolo dell'aliquota TRV:

Linea	TRV sì/no ¹	Riduzione della linea ²	km al giorno ³	km all'anno previsti	km TRV	Ali-quota TRV
1	sì	0 %	290,8	106 142	106 142	100,00 %
2	sì	20 %	259,3	94 645	75 716	80,00 %
3	no	0 %	250,4	91 396	0	0,00 %
				292 183	181 858	62,24 %

¹ In base all'offerta presentata dall'impresa di trasporto all'UFT e ai Cantoni.

² TRV ridotto.

³ Sulla base dei dati relativi agli orari con offerte autorizzate dall'UFT e dai Cantoni.

Ai fini della restituzione dell'imposta, le «prestazioni supplementari ordinate» (PSO)¹⁶ al di fuori del traffico locale sono equiparate al TRV. Queste possono essere prese in considerazione nel calcolo dell'aliquota TRV.

Per inserire la domanda di restituzione in Texas occorre suddividere l'aliquota TRV in base a ogni singolo veicolo. Poiché in Texas il consumo di carburante beneficiante di agevolazione fiscale viene calcolato sul consumo totale, è fondamentale che per ciascun veicolo la distanza percorsa nel traffico locale venga registrata come prestazione chilometrica non beneficiante di agevolazione fiscale (insieme alle prestazioni chilometriche che non beneficiano di agevolazione fiscale, come finora, ad es. il trasporto di scolari o le corse per militari).

Se la prova della quantità di carburante consumata non può essere addotta nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni corrispondono a:

Genere di carburante (unità di misura: 100 l o kg a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05
Gas naturale allo stato gassoso	15.55

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante: su richiesta.

¹⁶ PSO: prestazioni di trasporto specifiche ordinate e finanziate dalle autorità competenti (come cantoni o comuni), che però non rientrano nei servizi di base cofinanziati dalla Confederazione come il TRV.

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi nell'arco di un anno civile.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di carburante consumata e dell'aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

6.3 Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Nel caso di carburanti utilizzati, alle sottostanti condizioni, in veicoli adibiti alla preparazione di piste l'imposta è restituita in parte.

Sono considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; le slitte a motore e i quad cingolati sono parimenti considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste. Tutti i veicoli ruotati, come trattori ed escavatori, sono esclusi dal diritto alla restituzione, anche se impiegati per i summenzionati scopi.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Rilevamenti

La quantità di carburante utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere provata. A tal fine, per ogni veicolo adibito alla preparazione di piste devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la cifra segnata dal contachilometri o del contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- la prestazione lavorativa (chilometri percorsi o ore di funzionamento);
- l'identificazione univoca e non modificabile del veicolo adibito alla preparazione di piste (p. es. numero di matricola o numero di serie).

Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Se la prova della quantità di carburante consumata non può essere addotta nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della parte d'imposta destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale. Tale parte si compone come segue:

Imposta (in franchi per 100 l a 15°C)	Benzina	Olio diesel
Supplemento fiscale sugli oli minerali	31.52	31.46
Imposta sugli oli minerali	22.65	24.05
Importo totale lordo della restituzione	54.17	55.51

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante: su richiesta.

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di carburante consumata e dell'aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

6.4 Agricoltura

Nel caso di carburanti utilizzati nell'agricoltura l'imposta è restituita in parte. Essa è restituita sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).

La restituzione è concessa unicamente se il gestore, o un terzo per suo conto (p. es. impresa che lavora a cottimo), utilizza carburante imposto in Svizzera per la gestione delle superfici su territorio nazionale ed estero.

Determinazione del consumo secondo norma

Nel consumo secondo norma rientrano i seguenti tipi di attività e generi di trasporto: lavori campestri, lavori eseguiti nella fattoria, trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa, lavori forestali e trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri.

Per il consumo secondo norma vi è una ripartizione fissa dei carburanti utilizzati: 16 per cento benzina e 84 per cento olio diesel. Petrolio, white spirit e carburanti rinnovabili sono equiparati all'olio diesel.

Per determinare il consumo secondo norma, prima è necessario calcolare la cifra di superficie, che rispecchia la grandezza e il tipo di superficie gestita. La cifra di superficie (che prevede un coefficiente di correzione) viene poi moltiplicata per un valore standard (130 l per la benzina e 100 l per l'olio diesel). Gli allegati 17 e 18 contengono i dettagli per la determinazione del consumo secondo norma e un esempio pratico di calcolo.

Utilizzo di carburante estero

Se il gestore, o un terzo per suo conto (p. es. impresa che lavora a cottimo), utilizza carburante estero, ha diritto alla restituzione dell'imposta solo se prova che il carburante estero utilizzato è stato compensato mediante rifornimento della medesima quantità di carburante imposto in Svizzera. A titolo di prova può presentare, per esempio, un giustificativo d'acquisto presso una stazione di servizio o una conferma sulla fattura dell'impresa che lavora a cottimo in caso di consegna presso un distributore di riserva di un'azienda agricola.

In alternativa, il gestore ha la possibilità di dichiarare in Texas la quantità di carburante estero non tassato utilizzato. Questa quantità è detratta nel calcolo della restituzione.

Le prove dei rifornimenti di compensazione e le decisioni fiscali con la rispettiva base di calcolo devono essere conservate per cinque anni.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d'estivazione. È considerata gestore la persona che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. La restituzione dell'imposta è concessa per tutti i lavori agricoli che il gestore esegue o fa eseguire. Le imprese che lavorano a cottimo e i gestori che con le loro macchine e i loro veicoli effettuano lavori per conto di terzi non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per tali lavori.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per la benzina e l'olio diesel corrispondono a:

Genere di carburante (unità di misura: 100 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Periodicità della domanda di restituzione

Il periodo di domanda è l'anno civile.

Per le aziende con pagamenti diretti l'UDSC riprende i dati necessari per il calcolo del consumo secondo norma dal rilevamento dei dati agricoli aziendali.

Le aziende senza pagamenti diretti devono indicare in Taxas le superfici coltivate e i generi di coltura con data di riferimento 1° maggio.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo da restituire è calcolato sulla base del consumo secondo norma e delle aliquote di restituzione per la benzina e l'olio diesel (vedi anche esempio nell'Allegato 18 – Esempio di calcolo del consumo secondo norma).

6.5 Silvicultura

Nel caso di carburanti utilizzati nella silvicultura l'imposta è restituita in parte. Essa è restituita sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali, tenendo conto delle macchine e dei veicoli utilizzati (consumo secondo norma).

Nel consumo secondo norma rientrano i seguenti tipi di attività e generi di trasporto: trasporti nelle foreste, sino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine, lavori di piantagione e di cura delle piante, lavori di abbattimento del legname, trasporti di legname fino a una strada accessibile agli autocarri o fino a un deposito collettivo su tale strada.

La restituzione è concessa unicamente se per tutti i lavori forestali (compresi incarichi per conto di terzi) viene utilizzato carburante imposto in Svizzera.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle aziende forestali. Sono considerate aziende forestali le persone che gestiscono una foresta per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. La restituzione dell'imposta è concessa per tutti i lavori forestali che l'azienda forestale esegue o fa eseguire. L'azienda forestale può cedere a un terzo il diritto alla restituzione. In questo caso, alla domanda di restituzione deve essere allegata un'apposita conferma scritta dell'azienda forestale.

Per le aziende forestali con un'azienda agricola propria e per i proprietari di vivai di alberi forestali senza foresta propria, la restituzione dell'imposta avviene nell'ambito della restituzione all'agricoltura.

In caso di vendita di legname «in piedi» (da abbattere), l'azienda forestale può chiedere unicamente la restituzione per la cura, l'abbattimento e l'esbosco.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per la benzina e l'olio diesel corrispondono a:

Genere di carburante (unità di misura: 100 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Periodicità della domanda di restituzione

Il periodo di domanda è l'anno civile o l'anno forestale. Ai fini dei rapporti di proprietà e d'esercizio è determinante l'ultimo giorno del sesto mese del periodo scelto.

L'Allegato 19 – Spiegazioni riguardanti la registrazione in Taxas della domanda per la silvicoltura contiene indicazioni su come compilare la domanda di restituzione.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo da restituire è calcolato sulla base del consumo secondo norma e delle aliquote di restituzione per la benzina e l'olio diesel.

6.6 Estrazione della pietra da taglio naturale

Nel caso di carburanti utilizzati per l'estrazione della pietra da taglio naturale l'imposta è restituita in parte. Dà diritto alla restituzione l'estrazione della pietra da taglio naturale, effettuata in modo rispettoso dell'ambiente, di grandi blocchi dalla roccia in loco. Non dà invece diritto alla restituzione la semplice estrazione di pietrisco e ghiaia. Nel caso di aziende miste (estrazione di pietrisco / ghiaia e di pietra da taglio naturale) la restituzione è concessa per la quota di carburante utilizzata per l'estrazione della pietra da taglio naturale. Simili aziende possono concordare una procedura speciale con l'UDSC.

La restituzione è concessa per i seguenti lavori:

- lavori preparatori dell'estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio (il deposito di materiale esterno è escluso);
- spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- trasporti all'interno del cantiere nell'area della cava. Se un'azienda dispone di più di un'area, la restituzione è concessa per i trasporti effettuati all'interno di ogni singola area, ma non per i trasporti tra le varie aree;
- taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).

Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione tutti i veicoli e le macchine solitamente impiegati nell'ambito dell'estrazione della pietra da taglio naturale, in particolare escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogrù, tagliatrici-abbattitrici, seghe a filo, seghe alternative multiple, strumenti per spaccare le pietre, compressori, dumper e autocarri.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle aziende che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale.

Rilevamenti

La quantità di carburante utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere provata. A tal fine, per ogni veicolo o macchina devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la cifra segnata dal contachilometri o del contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- la prestazione lavorativa (chilometri percorsi o ore di funzionamento) suddivisa tra scopi fruanti e scopi non fruanti dell'agevolazione fiscale;

- l'identificazione univoca e non modificabile del veicolo o della macchina (p. es. numero di matricola o numero di serie).

Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Se un veicolo o una macchina non è dotato di serie di un contachilometri o di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'UDSC può rinunciare all'indicazione, nel controllo del consumo, della cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento. Una richiesta in tal senso deve essere presentata all'UDSC.

Se la prova della quantità di carburante consumata non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni corrispondono a:

Genere di carburante (unità di misura: 100 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante: su richiesta.

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di carburante consumata e dell'aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

6.7 Pescatori professionali

Nel caso di carburanti utilizzati per il funzionamento di pescherecci da pescatori professionali l'imposta è restituita in parte. Vi rientra, per esempio, anche il funzionamento di argani a motore montati sui pescherecci per tirare le reti da pesca e le nasse.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale.

Rilevamenti

La quantità di carburante utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere provata. A tal fine, per ogni peschereccio devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno un'identificazione univoca e non modificabile del peschereccio (numero dello scafo).

Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Se la prova della quantità di carburante consumata non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni corrispondono a:

Genere di carburante (unità di misura: 100 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF
Benzina	59.24
Olio diesel	60.05

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante: su richiesta.

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di carburante consumata e dell'aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

6.8 Determinate utilizzazioni stazionarie

L'imposta viene restituita in parte nel caso di carburanti impiegati per i seguenti scopi:

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
- propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori) ¹⁷;
- prova al banco di motori nuovi di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
- riscaldamento (produzione di calore);
- olio diesel per la pulizia e la lubrificazione.

Sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio ecc.) utilizzati, tra l'altro, per la produzione di calore e il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore è riscossa la tassa sul CO₂ (cfr. [Tassa sul CO₂](#)). Nei casi in cui è dovuta, la tassa è conteggiata automaticamente insieme all'importo della restituzione.

L'olio diesel può essere utilizzato anche per la pulizia e la lubrificazione ¹⁸. In questo caso la quantità consumata soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV (cfr. [Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili \(COV\)](#)). La riscossione di questa tassa avviene contemporaneamente alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle persone che utilizzano il carburante per i summenzionati scopi.

Rilevamenti

La quantità di carburante utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere provata. A tal fine, per ogni macchina o impianto devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

¹⁷ Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici. Vi rientrano anche gli impianti fissi per la produzione di energia elettrica su battelli, a condizione che l'energia elettrica prodotta sia utilizzata esclusivamente per la copertura del fabbisogno degli impianti tecnici presenti sul battello (illuminazione, cucina di bordo, elettronica di bordo, argano ecc.) e non per la propulsione del battello stesso (propulsione diesel-elettrica).

¹⁸ In caso di utilizzo di carburante diesel per la pulizia e la lubrificazione devono essere osservate le disposizioni cantonali concernenti la protezione delle acque.

- la cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento o dei chilowattora all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- la prestazione lavorativa (ore di funzionamento o chilowattora) suddivisa tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell'agevolazione fiscale;
- l'identificazione univoca e non modificabile della macchina o dell'impianto (p. es. numero di serie).

Se l'olio diesel è utilizzato per la pulizia e la lubrificazione, devono essere annotate le quantità utilizzate e il genere di impiego. Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Se una macchina o un impianto non è dotato di serie di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'UDSC può rinunciare all'indicazione, nel controllo del consumo, della cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento. Una richiesta in tal senso deve essere presentata all'UDSC.

Se la prova della quantità di carburante consumata non può essere addotta nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Aliquote di restituzione e pagamenti posticipati delle tasse d'incentivazione

Le aliquote di restituzione sono calcolate sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni corrispondono a quanto indicato nella tabella. Anche in caso di restituzioni che comportano contemporaneamente la riscossione di tasse d'incentivazione (tassa sul CO₂ o tassa sui COV), le aliquote sono indicate nella tabella.

Genere di carburante (unità di misura: 100 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF	Aliquota della tassa d'incentivazione in CHF	
Restituzioni (1)			
• Benzina	75.94	---	
• Olio diesel	79.27	---	
Restituzioni (2)			
• Benzina	75.94	CO ₂	27.84
• Olio diesel	79.27	CO ₂	31.80
Restituzioni (3)	79.57	COV	3.00 al kg*

*Conversione da litri a chilogrammi secondo la seguente formula: litri x 0,835 / 2

(1) Restituzioni per carburanti utilizzati in impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori) e per la prova al banco di motori nuovi di costruzione propria.

(2) Restituzione per i carburanti utilizzati per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, per la propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore e la produzione alternata di calore e freddo) e per il riscaldamento.

(3) Restituzioni per l'olio diesel utilizzato per la pulizia e la lubrificazione.

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante: su richiesta.

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di carburante consumata e dell'aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante. L'eventuale riscossione posticipata della tassa d'incentivazione avviene contemporaneamente alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

6.9 Idrocarburi gassosi

In generale

Per motivi di protezione dell'ambiente, gli idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di benzina non vanno dispersi nell'ambiente ma convogliati e valorizzati in un deposito autorizzato. Un simile procedimento è economicamente sensato solo se l'onere fiscale viene restituito.

Impianti

La restituzione è accordata quando i vapori di benzina sono recuperati o valorizzati nei seguenti impianti:

- «VRU»¹⁹: i vapori di benzina sono trasformati in carburante liquido
La restituzione è possibile solo per gli impianti situati nei depositi autorizzati.
- «VPS»²⁰: i vapori di benzina sono utilizzati per la propulsione di un motore a gas che produce elettricità (impiego fruente di agevolazione fiscale).

Gli impianti devono soddisfare le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; [RS 814.318.142.1](#)).

Prodotti e travaso

La restituzione viene concessa solo per i gas generati durante il travaso di benzina per automobili della voce di tariffa 2710.1211 e che sono stati imposti.

I gas provenienti da autocisterne e carri cisterna di trasporto devono essere condotti all'impianto di recupero o di trattamento e devono essere tenute adeguate registrazioni.

6.9.1 Domanda di restituzione dell'imposta

Impianti «VRU»

Il depositario autorizzato chiede la restituzione nella dichiarazione fiscale periodica. In quest'ultima egli deduce dalla quantità lorda imponibile la quantità fruente della restituzione. Nel caso di dichiarazioni fiscali periodiche nella procedura EED vanno osservate le disposizioni delle prescrizioni EED.

Impianti «VPS»

L'UDSC e il richiedente autorizzato dal depositario autorizzato interessato concludono un accordo nel quale vengono definiti i punti principali come la procura, le responsabilità, il periodo di conteggio e il contenuto della domanda di restituzione.

La domanda di restituzione deve contenere le indicazioni seguenti:

- periodo di conteggio;
- quantità di elettricità prodotta in kWh, secondo il contatore d'uscita;
- quantità di benzina immessa in consumo;
- quantità di gas necessaria alla produzione di elettricità;
- quantità (quota) di gas che danno diritto alla restituzione;
- quantità (quota) di gas assoggettati all'imposta (parte proveniente dalle scorte non imposte);
- numero d'ore di funzionamento, secondo lo stato del contatore.

¹⁹ Impianto di recupero dei vapori di benzina

²⁰ Impianto di trattamento dei vapori di benzina

Disbrigo

L'UDSC esamina la domanda e restituisce al richiedente la differenza d'imposta, dedotto l'emolumento previsto dall'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([RS 631.035](#)).

Compete al richiedente ripartire l'importo restituito tra i depositari autorizzati.

6.9.2 Aliquote per la restituzione

Le questioni di carattere tecnico legate alla misurazione non devono costituire un ostacolo alla restituzione. Affinché sia garantita la parità di trattamento tra i contribuenti, la restituzione avviene come segue:

- Per impianti «VRU»
Secondo le aliquote normalizzate seguenti:
 - 0,9 ‰ del volume da imporre all'atto del travaso in carri cisterna ferroviari
 - 1,2 ‰ del volume da imporre all'atto del travaso in autoveicoli cisterna
- Per impianti «VPS»
Secondo l'aliquota applicabile per la voce di tariffa 2711.2910.

6.9.3 Eccezioni alla restituzione dell'imposta

L'imposta non viene restituita per:

- i vapori di benzina generati al momento del travaso di benzina, se il recupero o il trattamento non è garantito; ad esempio in caso di guasto o lavori di manutenzione nell'impianto;
- i vapori di benzina generati al momento del travaso di benzina non imposta (p. es. quando la benzina viene trasportata verso un altro deposito autorizzato).

6.10 Merci nuovamente immesse in un deposito autorizzato

Se le merci imposte vengono ricondotte in un deposito autorizzato, ossia non sono immesse in consumo, l'imposta viene restituita. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui vengono fornite merci sbagliate o non ordinate, delle riprese in consegna di merci imposte non fornite oppure di merci difettose. Se la merce rimane in consumo, essa non va menzionata nella contabilità merci del deposito autorizzato né notificata all'autorità fiscale.

Secondo l'[articolo 18 LIOM](#) il depositario autorizzato deve presentare all'UDSC la domanda di restituzione dell'imposta entro 30 giorni dalla data d'esigibilità della stessa. L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale, ovvero con l'immissione in consumo della merce.

Affinché le condizioni per la restituzione siano adempiute, la merce imposta deve quindi essere nuovamente immessa fisicamente nel deposito autorizzato e ivi contabilizzata al più tardi 30 giorni dalla data della fornitura.

Se la merce viene ricondotta nel deposito autorizzato entro 30 giorni dalla data d'esigibilità dell'imposta e registrata nella relativa contabilità merci il giorno della nuova immissione in deposito, il computo automatizzato dell'importo d'imposta concernente la quantità nuovamente immessa, che è stata notificata all'UDSC con l'apposito record, è considerata alla stregua di una domanda presentata entro il termine. La procedura si fonda sulle disposizioni delle prescrizioni EED ([prescrizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica dei depositari autorizzati, dei proprietari di scorte obbligatorie e degli importatori, cifre 3.1.3 e 6.1.2](#)). Non è necessario presentare una domanda scritta supplementare.

6.11 Forniture alternate di olio da riscaldamento e olio diesel – Risciacqui

L'olio da riscaldamento è soggetto a un'aliquota d'imposta sugli oli minerali nettamente più bassa rispetto all'olio diesel. Il trasporto di olio da riscaldamento extra leggero e altri prodotti a base di oli minerali sullo stesso veicolo deve essere effettuato in compartimenti separati. In caso di forniture alternate di olio da riscaldamento e olio diesel dalla stessa autocisterna (cambiamento di prodotto), i due prodotti non devono essere mescolati: da un canto, l'olio da riscaldamento sarebbe venduto all'aliquota dell'olio diesel, il che comporterebbe un vantaggio fiscale, e, dall'altro, ai clienti verrebbe fornito olio diesel contaminato.

Vi sono diversi equipaggiamenti e dispositivi tecnici che, se utilizzati correttamente, permettono di evitare miscele di prodotti all'atto dello scarico. Spetta al trasportatore / conducente contrattuale e/o al commerciante di oli minerali garantire il corretto impiego dei dispositivi tecnici e la fornitura ai clienti di olio diesel non contaminato. Inoltre, le miscele e l'olio da riscaldamento puro non devono essere immessi nei serbatoi per l'olio diesel.

Il risciacquo non è necessario se, grazie a installazioni o procedure tecniche, è possibile garantire che l'olio diesel non venga miscelato al momento della fornitura. Se tali installazioni o procedure tecniche non sono disponibili, all'atto del passaggio da olio da riscaldamento a olio diesel occorre effettuare il risciacquo delle condotte, delle armature e del tubo di travaso, indipendentemente dalla quantità fornita successivamente.

La quantità utilizzata per il risciacquo deve essere immessa in un serbatoio per olio da riscaldamento. È vietato effettuare risciacqui di compensazione²¹. All'atto del passaggio da olio diesel a olio da riscaldamento non è necessario effettuare il risciacquo. In questi casi, l'intera quantità di olio diesel rimasta nel sistema, nelle armature e nel tubo di travaso deve essere fornita durante la fornitura successiva di olio da riscaldamento.

Per ogni risciacquo deve essere rilasciato un relativo giustificativo. Per il risciacquo viene utilizzato olio diesel. Per questo motivo, nei giustificativi vanno utilizzate le indicazioni «diesel», «olio diesel», «ECO-diesel» o altre denominazioni simili (ma non olio da riscaldamento). I giustificativi relativi al risciacquo devono essere visti, senza eccezioni, dal conducente / trasportatore.

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e pagamento successivo della tassa sul CO₂

Per la quantità utilizzata per il risciacquo è possibile chiedere all'UDSC la restituzione della differenza tra l'aliquota d'imposta per l'olio diesel e quella per l'olio da riscaldamento. Poiché non danno diritto alla restituzione, le quote rinnovabili devono quindi essere dedotte dalla quantità utilizzata per il risciacquo.

Dopo la restituzione della differenza, la tassa sul CO₂ è dovuta sull'aliquota d'imposta per l'olio da riscaldamento.

Persone aventi diritto alla restituzione e persone soggette al pagamento della tassa

I commercianti di oli minerali hanno diritto alla restituzione della differenza d'imposta e sono soggetti al pagamento della tassa sul CO₂.

²¹ Dopo una fornitura di olio da riscaldamento e prima della successiva fornitura di olio diesel viene effettuato un risciacquo. La quantità utilizzata per il risciacquo (miscela di olio da riscaldamento e olio diesel) è immessa in un serbatoio per olio da riscaldamento. Il risciacquo viene effettuato anche dopo una fornitura di olio diesel e prima della successiva fornitura di olio da riscaldamento. La quantità utilizzata per il risciacquo (miscela di olio diesel e olio da riscaldamento) è immessa in un serbatoio per olio diesel. I due risciacqui si «compensano» quantitativamente.

Rilevamenti

La quantità utilizzata per il risciacquo per la quale viene chiesta la restituzione deve essere provata. A tal fine devono essere effettuati rilevamenti regolari. Questi devono contenere almeno la data del risciacquo nonché il genere di carburante e la quantità utilizzata. I bollettini di consegna e i giustificativi relativi al risciacquo devono essere archiviati in ordine cronologico, in base al veicolo, al contatore e secondo una numerazione progressiva.

Aliquota di restituzione e aliquota della tassa

Genere di carburante (unità di misura: 1000 l a 15°C)	Aliquota di restituzione in CHF	Aliquota della tassa sul CO ₂ in CHF
Olio diesel	792.70	318.00

Periodicità della domanda di restituzione

La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Per la quantità utilizzata per il risciacquo ripresa da un deposito autorizzato (immessa in un serbatoio per olio da riscaldamento) la restituzione deve essere richiesta con il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici (cfr. le [disposizioni EED per il rapporto periodico destinate a depositari autorizzati, proprietari di scorte obbligatorie e importatori: cifre 3.1.3 e 6.1.2](#)).

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota dell'imposta sugli oli minerali per l'olio diesel e quella per l'olio da riscaldamento nonché in base alla quantità utilizzata per il risciacquo. La riscossione posticipata della tassa sul CO₂ avviene contemporaneamente alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

6.12 Miscele di prodotti in libera pratica fiscale

Se è avvenuta una miscelatura di merci già imposte, cioè di prodotti che si trovano in consumo, queste miscele (eccezione: miscele di benzina 95/98) non possono essere utilizzate come carburante.

Con le quantità disponibili nei serbatoi di stoccaggio occorre procedere come segue:

		Prodotto fornito			
		<i>Benzina 95</i>	<i>Benzina 98</i>	<i>Olio diesel</i>	<i>Olio da riscaldamento</i>
Prodotto nel serbatoio	<i>Benzina 95</i>	--	A	B, C, E	B, C, E
	<i>Benzina 98</i>	A	--	B, C, E	B, C, E
	<i>Olio diesel</i>	B, C, E	B, C, E	--	B, D, E
	<i>Olio da riscaldamento</i>	B, C, E	B, C, E	D, E	--

Legenda:

- A)** Irrilevante dal punto di vista dell'imposta sugli oli minerali (la benzina 95 e la benzina 98 soggiacciono alla stessa aliquota).
- B)** Chiudere il serbatoio/distributore, pompare la miscela, pulire il serbatoio.
- C)** Eliminare la miscela.

- D) La miscela può essere utilizzata come combustibile (ev. trattata con sostanze coloranti e marcanti).
- E) inoltrare eventualmente la domanda di restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Documentazione

La documentazione del caso è molto importante: solo se i fatti sono chiari e provati e se i documenti rilevanti sono disponibili, la restituzione dell'imposta sugli oli minerali è possibile senza ulteriori chiarimenti.

Tra i documenti più importanti rientrano in particolare:

- copia dei bollettini di carico e di scarico, inclusa l'indicazione della miscela pompata;
- rapporto del giorno o turno (i carichi e i trasporti precedenti, ed eventualmente anche quelli seguenti, devono risultare nel piano del turno);
- se la miscela è venduta come olio da riscaldamento: copia della fattura del cliente o bollettino di fornitura;
- se la miscela è stata consegnata a una ditta incaricata dell'eliminazione: copia del bollettino di scorta per rifiuti speciali firmata da tale ditta.

Se la quantità e/o la composizione della quantità miscelata non sono note oppure se la persona coinvolta non è in grado di determinare la quantità miscelata o la sua composizione a causa di mancanza di documenti o per altri motivi, è necessario contattare l'ambito MLA in vista di un'eventuale domanda di restituzione. **Ciò deve avvenire prima che la miscela venga travasata o che lasci il luogo in cui è avvenuta la miscelatura.** L'ambito MLA decide sull'ulteriore modo di procedere.

Eventuali costi supplementari o per le analisi vengono fatturati.

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali

Se la merce già imposta deve essere eliminata oppure utilizzata a uno scopo che soggiace a un'aliquota d'imposta inferiore, l'imposta sugli oli minerali o la differenza tra l'aliquota d'imposta normale (carburante) e l'aliquota d'imposta ridotta (combustibile) viene restituita.

Imposizione a posteriori

Se la miscela di olio da riscaldamento e olio diesel (o una parte di essa) è già stata utilizzata come carburante, la quota di olio da riscaldamento contenuta nella quantità consumata della miscela deve essere imposta posticipatamente all'aliquota per l'olio diesel. La persona interessata deve presentare spontaneamente uno scritto all'UDSC, ambito MLA.

Persone aventi diritto alla restituzione e persone soggette al pagamento dell'imposta

Le persone responsabili della miscelatura hanno diritto alla restituzione della tassa o sono soggette al pagamento dell'imposta in caso di imposizione a posteriori.

Aliquote di restituzione

Le attuali aliquote d'imposta e di restituzione (in franchi per 1000 l a 15°C) per i prodotti a base di oli minerali interessati sono indicate nella seguente tabella:

Prodotto	Aliquota normale	Aliquota di favore	Tassa sul CO ₂	Aliquota di restituzione
Olio diesel	795.70	3.00	318.00	474.70
Benzina 95 o 98	768.20	8.80	278.40	481.00
Benzina 95 o 98	768.20	2.60 ¹⁾	278.40	487.20

¹⁾ Per il riscaldamento industriale.

Periodicità della domanda di restituzione

La presentazione della domanda di restituzione deve avvenire in relazione temporale con la miscelatura di prodotti.

Calcolo dell'importo della restituzione

- **Miscela di olio da riscaldamento e olio diesel:** sulla quota di olio diesel contenuta nella miscela viene restituita la differenza tra l'aliquota normale per l'olio diesel e l'aliquota di favore più la tassa sul CO₂ (aliquota di restituzione fr. 474.70).
- **Miscela di benzina e olio diesel:** se la miscela deve essere eliminata, viene restituita la differenza tra le aliquote per la benzina / l'olio diesel, in base alla rispettiva quota contenuta nella miscela, e l'aliquota per l'impiego fruente dell'agevolazione.

Esempio: miscela di 10 000 l costituita da 4000 l di benzina e 6000 l di olio diesel. Restituzione sia per i 4000 l di benzina sia per i 6000 l di olio diesel (in entrambi i casi: differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota di favore più la tassa sul CO₂; aliquota di restituzione per l'olio diesel fr. 474.70, per la benzina fr. 481.00 o fr. 487.20 per il riscaldamento industriale).

- **Miscela di benzina e olio da riscaldamento:** sulla quota di benzina contenuta nella miscela viene restituita la differenza tra l'aliquota normale per la benzina e l'aliquota di favore più la tassa sul CO₂ (aliquota di restituzione fr. 481.00 o fr. 487.20 per il riscaldamento industriale); nessuna restituzione sulla quota di olio da riscaldamento.

Esempio: miscela di 10 000 l costituita da 4000 l di benzina e 6000 l di olio diesel. Restituzione per i 4000 l di benzina (aliquota di restituzione fr. 481.00 o fr. 487.20 per il riscaldamento industriale).

7 Tassa sul CO₂

7.1 In generale

Definizioni

[L'articolo 2 della legge sul CO₂](#) definisce il termine «combustibile». Per combustibili si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- la produzione di calore;
- la produzione di luce;
- la produzione di energia elettrica in impianti termici;
- il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (CFC).

A differenza della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, questa definizione corrisponde a quella utilizzata, nell'ambito del Protocollo di Kyoto, per la statistica dell'energia e del CO₂ nonché per l'inventario dei gas a effetto serra.

Con «utilizzo non energetico» si designa l'impiego di combustibili a scopo tecnico. Per «scopo tecnico» si intende, ad esempio, la pulitura, la lubrificazione o la miscelazione di sostanze quali additivi nelle preparazioni farmaceutiche.

Non appena i combustibili sono trasformati in energia (p. es. per combustione) vengono considerati utilizzati a scopo energetico.

Autorità fiscali ed esecutive

L'esecuzione dell'ordinanza sul CO₂ spetta all'UFAM, all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e all'UDSC. Quest'ultimo è incaricato in particolare della riscossione e della restituzione della tassa sul CO₂.

Controlli da parte dell'autorità fiscale

Si applicano i principi conformemente alla cifra 1.7.

7.2 Riscossione della tassa sul CO₂

Oggetto della tassa

La tassa è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili) impiegati per la produzione di calore, di luce, di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti CFC e per il funzionamento di pompe di calore fisse.

Gli agenti energetici fossili utilizzati in impianti non-termici per la produzione di energia elettrica, ad esempio per il funzionamento di impianti fissi che producono energia elettrica (generatori), sono considerati carburanti e non sono dunque soggetti alla tassa sul CO₂ sui combustibili.

Le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari di merci che soggiacciono alla tassa sul CO₂ sono in franchigia di tributi. La procedura si fonda sulle disposizioni della cifra 4.6.3.

Tariffa della tassa

La struttura della tariffa della tassa figurante [nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂](#) si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale svizzera (vedi legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, allegato; RS 632.10). Per determinare l'aliquota della tassa applicabile a una determinata merce, si stabilisce innanzitutto la relativa voce di tariffa secondo i principi della tariffa doganale e, in seguito, si applica l'aliquota della tassa associata alla voce di tariffa in questione. Tale procedura garantisce un'applicazione uniforme della tariffa della tassa.

Aliquota della tassa

L'aliquota della tassa ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂.

Per il diverso assoggettamento dei singoli agenti energetici sono determinanti le emissioni di CO₂ provocate dalla combustione. La base per il calcolo è costituita dai fattori d'emissione di CO₂ riconosciuti a livello internazionale. Da quest'ultimi risultano le aliquote per i singoli agenti energetici (vedi [Tassa sul CO₂](#)).

Modifica successiva dello scopo della merce imposta

Se una merce è utilizzata per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, la tassa sul CO₂ viene riscossa posticipatamente o restituita. In alcuni casi ciò può avvenire insieme alla riscossione posticipata o alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali oppure della tassa sui COV. La restituzione avviene su richiesta. La procedura è descritta alla cifra 7.3.

Persone soggette al pagamento della tassa

Sono assoggettati:

- per la tassa sul carbone
I debitori all'importazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ([RS 631.0](#)), nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera.
- per la tassa sugli altri agenti energetici fossili
Le persone soggette al pagamento conformemente alla LIOm, segnatamente:
 - gli importatori;
 - i depositari autorizzati;
 - le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci tassate per fini soggetti ad aliquota più elevata;
 - le persone che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non tassate.

Prova del versamento della tassa

[L'articolo 95 dell'ordinanza sul CO₂](#) prevede che chi commercia in combustibili fossili assoggettati alla tassa deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa.

Gli acquirenti di combustibili assoggettati alla tassa vengono così informati in maniera trasparente sull'ammontare della tassa sul CO₂ versata, evitando al contempo un trasferimento indebito dell'imposta. Inoltre, per la successiva restituzione della tassa sul CO₂ deve essere nota la quantità precisa dei combustibili assoggettati (cfr. cifra 7.3).

7.2.1 Carbone

All'importazione e all'esportazione di prodotti derivati dal carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale. Il carbone viene esclusivamente importato e non prodotto in Svizzera. L'imposizione definitiva è effettuata all'importazione (codice di deposito 1) e il credito fiscale si fonda sulle disposizioni della legislazione doganale.

Nella tariffa doganale elettronica (Tares) figurano tutte le voci di tariffa menzionate nella tariffa della tassa [dell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂](#) le voci sono designate con il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS).

7.2.2 Altri combustibili fossili

In generale

Il credito fiscale sorge all'atto dell'immissione delle merci in consumo, unitamente all'imposta sugli oli minerali.

I depositari autorizzati e gli importatori titolari di autorizzazione impongono la tassa sul CO₂ sulle merci in occasione della dichiarazione fiscale periodica (mensilmente, insieme all'imposta sugli oli minerali). Devono essere dichiarati i relativi codici per le aliquote d'imposta.

Gli importatori che non possono ricorrere alla dichiarazione fiscale periodica pagano la tassa sul CO₂ insieme all'imposta sugli oli minerali direttamente presso l'ufficio doganale d'entrata (dichiarazione di tassa definitiva con il codice di deposito 1, pagamento in contanti o mediante la procedura accentrata di conteggio [PCD] dell'UDSC).

Per quanto riguarda la riscossione e la restituzione della tassa sul CO₂ sugli altri combustibili fossili (p. es. olio da riscaldamento, gas naturale ecc.) si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Nella tariffa doganale elettronica (Tares) figurano tutte le voci di tariffa menzionate nella tariffa della tassa [dell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂](#) le voci sono designate con il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS).

Procedura

Per la riscossione della tassa sul CO₂ al confine si può trarre vantaggio dallo stretto legame tra questa e la tassa sui COV. È infatti estremamente importante il fatto che le merci di specifiche voci di tariffa siano assoggettate ad entrambe le tasse. Si tratta in particolare di white spirit, petrolio, gasolio e benzina non impiegati come carburante. Questi prodotti possono essere utilizzati sia a fini energetici (dunque assoggettati alla tassa sul CO₂) sia non energetici (assoggettati alla tassa sui COV).

Se le merci di una voce di tariffa sono assoggettate alla tassa sul CO₂ e a quella sui COV e se quest'ultima viene riscossa (CGTS 700, NCTS 001/002), si può temporaneamente rinunciare alla riscossione della tassa sul CO₂, in quanto non si tratta di un'utilizzazione a fini energetici della merce. Qualora la tassa sui COV venga restituita posticipatamente su richiesta, in caso di impiego come combustibile la tassa sul CO₂ viene fatturata di conseguenza.

La merce che soggiace sia alla tassa sui COV sia a quella sul CO₂ ma che tuttavia figura nelle eccezioni COV, come il petrolio in imballaggi per la vendita al minuto, viene direttamente gravata dalla tassa sul CO₂, sempre che la tassa sui COV non sia stata riscossa e che la merce venga dichiarata per l'impiego come combustibile.

7.3 Restituzione della tassa sul CO₂

7.3.1 In generale

La [legge sul CO₂](#) prevede la restituzione della tassa sul CO₂, su domanda:

- ai gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) ([art. 17 cpv. 1](#));
- ai gestori di impianti utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione; [art. 31 cpv. 1 e 2](#));
- ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione ([art. 32a cpv. 1](#));
- a chi può provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico ([art. 32c](#)).

Combustibili rinnovabili

I combustibili rinnovabili e le quote rinnovabili contenute in miscele di combustibili non sono assoggettati alla tassa. In linea di massima, non danno diritto alla restituzione della tassa e devono essere dedotti dalla quantità che dà diritto alla restituzione. Se viene utilizzato biogas

gravato dalla tassa e importato «virtualmente» attraverso la rete del gas²², è possibile chiedere la restituzione della tassa qualora il tipo, la provenienza e la quantità siano chiaramente desumibili dalle fatture del fornitore di combustibile.

Perenzione del diritto alla restituzione

Le domande di restituzione per imprese esentate e per l'utilizzo a scopo non energetico devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio^{23 24}. La restituzione non viene concessa in caso di domande presentate in ritardo ([art. 98](#) e [art. 100](#) dell'ordinanza sul CO₂).

Il versamento del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno sottoscritto un impegno di riduzione deve essere richiesto al più tardi sei mesi dopo il rilascio della conferma dell'UFAM relativa al rimborso. Il rimborso non viene concesso se la relativa richiesta di versamento è presentata in ritardo ([art. 98c cpv. 3 dell'ordinanza sul CO₂](#)).

Presentazione della domanda di restituzione

Per le imprese esentate e per l'utilizzo a scopo non energetico i beneficiari devono presentare le domande di restituzione online tramite il servizio Taxas dell'[ePortal della Confederazione](#).

Importo minimo della restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti ([art. 102 dell'ordinanza sul CO₂](#)).

Obbligo di conservazione

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e vanno presentati, su richiesta, all'UDSC.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso i richiedenti della restituzione. Le infrazioni sono punite in base alla legge sul CO₂.

7.3.2 Imprese esentate dalla tassa ([art. 97 dell'ordinanza sul CO₂](#))

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO₂. Le imprese esentate (beneficiari) possono chiedere la restituzione della tassa pagata.

Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- imprese che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra (art. 31 cpv. 1 della legge sul CO₂);
- imprese che partecipano al SSQE (art. 17 cpv. 1 della legge sul CO₂).

²² Per motivi legati alle caratteristiche di pressione, il biogas immesso in rete all'estero non entra in Svizzera. Di conseguenza, viene importato «fisicamente» gas naturale assoggettato alla tassa sul CO₂.

²³ **Imprese esentate:** i richiedenti il cui anno d'esercizio corrisponde all'anno civile devono presentare la domanda, come finora, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ai richiedenti il cui anno d'esercizio non corrisponde all'anno civile si applica, fino al 30 giugno 2026, la regolamentazione finora vigente, vale a dire che essi devono presentare la domanda di restituzione relativa all'esercizio terminato l'anno precedente entro il 30 giugno.

²⁴ **Utilizzo a scopo non energetico:** per le domande di restituzione presentate fino al 30 giugno 2026 si applica l'attuale termine di estinzione del diritto corrispondente a due anni dall'utilizzo dei combustibili a scopi energetici.

I beneficiari possono chiedere la restituzione solo per i combustibili impiegati nell'impresa esentata. Solo i produttori di teleriscaldamento hanno diritto alla restituzione, non però i beneficiari.

Domanda di restituzione

La domanda di restituzione può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Le singole forniture di combustibile relative al periodo di domanda devono essere indicate in Taxas. Possono essere registrate manualmente o importate nel sistema tramite un documento CSV²⁵. Per l'attribuzione al periodo di domanda fa stato la data di fornitura del combustibile. Nei casi in cui il combustibile viene depositato temporaneamente presso il commerciante o un terzo dopo l'acquisto, la data di acquisto o di trasferimento della proprietà è considerata come data di fornitura.

In Taxas è possibile indicare le unità di misura dei combustibili fatturate. La conversione nelle unità di misura richieste per la restituzione avviene automaticamente nel sistema.

L'UDSC può chiedere ulteriori prove, in particolare le fatture relative alle tasse sul CO₂ pagate, se necessarie ai fini della restituzione. Su richiesta, queste possono essere caricate in Taxas.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di combustibile e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂.

Rinvio della restituzione

Le autorità devono poter contare sulla collaborazione delle imprese ai fini dell'esame degli sviluppi delle emissioni di imprese che commerciano emissioni e di imprese con impegno di riduzione. Se un'impresa o una persona viola i suoi obblighi di collaborazione, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂.

7.3.3 Utilizzo a scopo non energetico ([art. 99 dell'ordinanza sul CO₂](#))

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO₂. Le persone (beneficiari) che utilizzano combustibili a scopo non energetico hanno la possibilità di chiedere la restituzione della tassa pagata. Per «utilizzo a scopo non energetico» si intendono utilizzi tecnici come la pulitura, la lubrificazione, la miscelazione quale additivo nelle preparazioni farmaceutiche, la cementazione dell'acciaio, la filtrazione. Rientrano in questa categoria anche i combustibili impiegati per il funzionamento di generatori di corrente fissi. Non appena i combustibili sono trasformati in energia (p. es. mediante combustione) vengono considerati come utilizzati a scopo energetico.

In linea di massima la restituzione avviene per la quantità di combustibile effettivamente consumata. Se, sulla scorta delle condizioni aziendali presso il richiedente, non vi sono dubbi in merito all'utilizzo a scopo non energetico, l'UDSC può accordare la restituzione sulla base della quantità acquistata. Chi intende usufruire di questa agevolazione deve confermare, nel quadro della domanda presentata all'UDSC, di utilizzare i combustibili esclusivamente a scopo non energetico.

Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- persone che possono provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico (art. 32c della legge sul CO₂);

²⁵ Informazioni sulla struttura del file CSV sono disponibili sul [sito dell'UDSC](#).

- persone che sono in possesso di un [impegno circa l'uso](#) per l'impiego di combustibili (p. es. olio da riscaldamento extra leggero) per impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

Registrazioni in caso di restituzione sulla base del consumo effettivo

Se la restituzione avviene sulla base del combustibile effettivamente utilizzato a scopo non energetico, tale quantità deve essere comprovata. A tal fine devono essere effettuati rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili. Al termine di ogni periodo di domanda i controlli del consumo devono essere conclusi.

Domanda di restituzione

La domanda di restituzione può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Gli acquisti e il consumo di combustibili nel periodo di domanda devono essere indicati in Taxas. Possono essere registrati manualmente o importati nel sistema tramite un documento CSV²⁶. La conversione delle unità di misura dei combustibili fatturate nelle unità di misura richieste per la restituzione avviene automaticamente nel sistema.

L'UDSC può chiedere ulteriori prove, in particolare fatture o decisioni d'imposizione all'importazione relative alle tasse sul CO₂ pagate, se necessarie ai fini della restituzione. Su richiesta, queste possono essere caricate in Taxas.

Calcolo dell'importo della restituzione

L'importo della restituzione è calcolato sulla base della quantità di combustibile e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO₂.

7.3.4 Impianti di cogenerazione ([art. 98b dell'ordinanza sul CO₂](#))

La conferma dell'UFAM relativa al rimborso costituisce la base per la registrazione online dei dati della restituzione nel servizio Taxas. La conferma, le fatture per i carburanti o altre prove richieste dall'UDSC possono essere caricate in Taxas.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet dell'UFAM:

«[Esenzione dalla tassa sul CO₂ per i gestori di impianti di cogenerazione fossili](#)»

²⁶ Informazioni sulla struttura del file CSV sono disponibili sul [sito dell'UDSC](#).

Allegato 1 – Lista delle concordanze tra numero d'articolo IOM e voce di tariffa

(cifra 1.4 del regolamento)

La lista sottostante comprende tutti i numeri d'articolo IOM ed è basata sulla tariffa d'imposta sugli oli minerali (allegato 1 LIOM).

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi		
100	- Benzolo	2707.1010 2707.1090	
110	- Toluolo	2707.2010 2707.2090	
120	- Xilolo	2707.3010 2707.3090	
130	- Naftaline	2707.4010 2707.4090	011 099
149	- altre miscele d'idrocarburi aromatici	2707.5010 2707.5090	011 099
	- altri		
160	- - Oli di creosoto	2707.9110 2707.9190	011 099
179	- - altri oli e prodotti della voce 2707	2707.9910 2707.9990	011 099
	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi		
180	Oli greggi di petrolio o di altri minerali bituminosi	2709.0010 2709.0090	
	Prodotti di oli minerali		
	Oli leggeri e preparazioni:		
	- benzine e sue frazioni:		
201	- - Benzina per automobili minimo 95 OMN	2710.1211	921
202	- - Benzina per automobili minimo 98 OMN	2710.1211	941

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
203	- - Benzina di base RBOB per la miscelazione di etanolo rinnovabile	2710.1211	924
206	- - Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	2710.1211	925 926 927
207	- - Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN «senza» prova eco. e soc.	2710.1211	928 929
208	- - Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	2710.1211	935 936 937
209	- - Benzina per automobili E10 minimo 95 OMN «senza» prova eco. e soc.	2710.1211	938 939
230	- - benzina per aeromobili	2710.1211	911
259	- - altre benzine utilizzate come carburante	2710.1211	968 969 998 999
259	- - altre benzine non utilizzate come carburante	2710.1291	911 912 919
260	- white spirit	2710.1212 2710.1292	
269	- - altri oli leggeri	2710.1219 2710.1299	
	altri che oli leggeri:		
	- petrolio:		
271	- - petrolio per aeromobili	2710.1911 2710.1912 2710.1919	912 943 944 945 918 919 920 910 911 912
279	- - altro petrolio	2710.1911 2710.1991	999 111

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
	- olio diesel:		299
280	- - tenore di zolfo sino a 0,001 % della massa, non contenente di biodiesel	2710.1912	921
281	- - Miscele di olio diesel con biocarburanti (altri che biodiesel)	2710.1912	924 925
282	- - Olio diesel H50 «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	2710.1912 2710.1919	921 922 923 920 921 922
283	- - Olio diesel H50 «senza» prova eco. e soc.	2710.1912 2710.1919	924 925 923 924
286	- - Olio diesel B7 «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	2710.2010	925 926 927
287	- - Olio diesel B7 «senza» prova eco. e soc.	2710.2010	928 929
288	- - Olio diesel B7H50 «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	2710.2010	925 926 927
289	- - Olio diesel B7H50 «senza» prova eco. e soc.	2710.2010	928 929
290	- - tenore di zolfo di più di 0,005 sino a 0,1 % della massa	2710.1912	941
291	- - tenore di zolfo di più di 0,001 sino a 0,005 % della massa	2710.1912	940
	- oli per il riscaldamento:		
300	- - extra-leggero, tenore di zolfo di più di 0,005 sino a 0,1 % della massa (olio da riscaldamento Euro)	2710.1992	312
301	- - extra-leggero, tenore di zolfo di più di 0,001 sino a 0,005 % della massa (olio da riscaldamento Eco)	2710.1992	311

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
310	- - medio	2710.1992	421-425
320	- - pesante - altri distillati e prodotti:	2710.1992	431-435
341	- - prodotti diversi da quelli delle voci 2710.1911 e 2710.1912	2710.1919	999
341	- - prodotti diversi da quelli delle voci 2710.1991 a 2710.1995; gasolio	2710.1999	111 112 213
342	- - altri prodotti contenenti sino a 30 % di biodiesel (altri che tali della voce di tariffa 2710.2010), come combustibile	2710.2090	931 932
343	- - altri prodotti contenenti sino a 30 % di biodiesel (altri che tali della voce di tariffa 2710.2010), non per fini di carburante o combustibile	2710.2090	933 934
349	- - prodotti diversi da quelli delle voci 2710.1991 à 2710.1995; diversi dal gasolio	2710.1999	214
360	- distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati	2710.1993	
370	- distillati di oli minerali di cui meno del 20% in volume distilla prima di 300 °C, miscelati	2710.1994	
380	- grassi minerali lubrificanti	2710.1995	
	Residui di olio		
	- Residui di olio:		
390	- - contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB)	2710.9100	911 912 999
	- - altri	2710.9900	911 912 999
	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi		
	Gas naturale:		
401	- liquefatto	2711.1110 2711.1190	

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
402	- allo stato gassoso	2711.2110 2711.2190	
	Altri che gas naturale:		
	- liquefatti:		
411	- - propano	2711.1210 2711.1290	911 999
412	- - butano	2711.1310 2711.1390	911 999
413	- - etilene, propilene, butilene e butadiene	2711.1410 2711.1490	
421	- - altri idrocarburi gassosi	2711.1910 2711.1990	
422	- allo stato gassoso	2711.2910 2711.2990	
	Idrocarburi aciclici, destinati a essere utilizzati come carburante		
	Saturi:		
441	- gassosi, anche liquefatti	2901.1011	
449	- diversi da quelli gassosi	2901.1091	
	Non saturi:		
451	- etilene	2901.2110	
452	- propene (propilene)	2901.2210	
453	- butene (butilene) e suoi isomeri	2901.2310	
	- butadiene 1,3 e isoprene:		
454	- - butadiene 1,3	2901.2411	
455	- - isoprene	2901.2421	
	- altri idrocarburi:		
461	- - gassosi, anche liquefatti	2901.2911	
469	- - diversi da quelli gassosi	2901.2991	

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
	Idrocarburi ciclici, destinati a essere utilizzati come carburante		
	Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
471	- cicloesano	2902.1110	
479	- altri che cicloesano	2902.1910	
481	Benzene	2902.2010	
482	Toluene Xileni:	2902.3010	
483	- o-xilene	2902.4110	
484	- m-xilene	2902.4210	
485	- p-xilene	2902.4310	
486	- miscele di isomeri dello xilene	2902.4410	
487	Etilbenzene	2902.6010	
488	Cumene	2902.7010	
499	Altri idrocarburi	2902.9010	
	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, destinati a essere utilizzati come carburante		
	Monoalcoli saturi:		
501	- metanolo (alcole metilico)	2905.1110	999
	- propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):		
502	- - propan-1-olo (alcole propilico)	2905.1210	011
503	- - propan-2-olo (alcole isopropilico)	2905.1210	012
509	- altri butanoli	2905.1410	
512	- ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	2905.1610	
519	- altri alcoli	2905.1920	
	Monoalcoli non saturi:		

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
522	- alcoli terpenici aciclici	2905.2210	
529	- altri alcoli	2905.2910	
	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, destinati a essere utilizzati come carburante		
	Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
539	- altri che etere dietilico	2909.1910	
541	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	2909.2010	
542	Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	2909.3010	011 012 099
	Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
544	- eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	2909.4310	
549	- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	2909.4420	
559	- altri eteri-alcoli	2909.4910	
561	Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	2909.5010	
562	Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	2909.6010	
	Preparazioni lubrificanti (diversi da quelli delle voci 2710.1993/1995)		
601	contenenti olio di petrolio o di minerali bituminosi	3403.1900	
609	altri (non Contenenti olio di petrolio o di minerali bituminosi)	3403.9900	
	Altri preparazioni destinate a essere utilizzate come carburante e carburanti di altri prodotti di base		

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
629	- altri (diversi dalle preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)	3811.9010	
640	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici	3814.0010	
663	Alchilbenzini in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902	3817.0010	
	Carboni fossili		
	- non agglomerati		
670	- - Antracite	2701.1100	911 912 919
671	- - Carbone fossile bituminoso	2701.1200	911 912 919
672	- - altri carboni fossili	2701.1900	911 912 919
673	- - mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	2701.2000	911 912 919
	Ligniti		
674	- non agglomerate	2702.1000	911 912 919
675	- agglomerate	2702.2000	911 912 919
	Coke e semi-coke		
676	Coke e semi-coke di carbon fossile	2704.0000	911 912 919

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
	Carbone di storta		921
			922
			929
	altro coke		991
			992
	Coke di petrolio		
680	- non calcinato	2713.1100	
681	- calcinato	2713.1200	
689	Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche	3824.9920	998
700	Carburanti di altri prodotti di base	...	
	Carburanti rinnovabili		
701	Oli di origine vegetale e animale, oli usati di origine vegetale e animale a essere utilizzate come carburante	1501.1091 - 1518.0097 1522.0000	922 923
	Etanolo rinnovabile, con prova eco. e soc.		
702	- non denaturato	2207.1000	922
702	- denaturato	2207.2000	922
703	Biogas gassoso a essere utilizzate come carburante	2711.2910	922 923
704	Biodiesel, con prova eco. e soc.	3826.0010	922
706	Miscele di biodiesel e olio diesel, con tenore in biodiesel eccedente 30 %	3826.0010	998 999
	Altre preparazioni non utilizzate come carburanti		
707	Miscele di biodiesel con quota parte biodiesel di più del 30 %, per l'utilizzazione come combustibile (combustibile rinnovabile)	3826.0090	941 942
708	Miscele di biodiesel con quota parte biodiesel di più del 30 %, non per l'utilizzazione come carburante o combustibile	3826.0090	943 944
	Altri combustibili rinnovabili		
711	Biodiesel, senza prova eco. e soc. Etanolo rinnovabile, senza prova eco. e soc.	3826.0010	923

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
712	- non denaturato	2207.1000	923
	- denaturato	2207.2000	923
713	Biogas liquefatto	2711.1910	922 923
714	Residui di distillazione di biodiesel	3824.9920	942 943
715	Oli e grassi vegetali o animali idrogenati con prova ecologica e sociale	2710.1911 2710.1912 2710.1919	931 901 901
716	Metanolo rinnovabile	2905.1110	922 923
717	Idrogeno rinnovabile gassoso	2804.1000	922 923
718	Idrogeno rinnovabile liquefatto	2804.1000	924 925 998
719	Gas sintetico gassoso	2711.2910	932 933
720	Gas sintetico liquefatto	2711.1910	932 933
721	Oli e grassi vegetali o animali idrogenati senza prova ecologica e sociale	2710.1911 2710.1912 2710.1919	932 902 902
731	Miscela di etanolo rinnovabile e di benzina E85 «con» o «con e senza» prova eco. e soc.	3824.9920	975 976 977
732	Miscela di etanolo rinnovabile e di benzina E85 «senza» prova eco. e soc.	3824.9920	978 979
	Combustibili rinnovabili puri²⁷		
801	Biodiesel, puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo 704	3826.0090	920

²⁷ I combustibili rinnovabili puri non sono soggetti all'imposta sugli oli minerali o alla tassa sul CO₂. In linea di principio, non esiste un numero di articolo Iom per queste sostanze. Questi numeri sono utilizzati solo a scopo di valutazione e di contabilità.

<i>N. d'articolo</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Voce di tariffa</i>	<i>N. conv.</i>
802	Biodiesel, puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo 711	3826.0090	920
803	Oli e grassi vegetali e animali idrogenati, ex articolo 715	2710.1992 2710.1999	436 113
804	Oli e grassi vegetali e animali idrogenati, ex articolo 721	2710.1992 2710.1999	436 113

Allegato 1a – Autorizzazione quale depositario autorizzato

(Regolamento cifra 2.1)

Lo stato di depositario autorizzato è soggetto all'autorizzazione da parte dell'UDSC, ambito MLA. Chi intende ottenere l'autorizzazione di depositario autorizzato deve soddisfare le condizioni esposte qui di seguito.

1. Presentare domanda scritta all'UDSC, ambito MLA, con le seguenti informazioni:

- forma giuridica, indirizzo, persona di contatto (n. tel., e-mail);
- designazione del/dei deposito/i da autorizzare;
- prodotti/articoli da immagazzinare (suddivisi per depositi autorizzati);
- data (depositario autorizzato a partire da quando; 1° giorno del mese);
- stima della scorta media per ciascun prodotto;
- stima della quantità media da immettere mensilmente in consumo e suddivisa per articolo;
- n. di CARBURA (purché disponibile);
- conferma che la dichiarazione fiscale periodica viene trasmessa per via elettronica;
- luogo, data e firma giuridicamente valida.

Alla domanda occorre inoltre allegare:

- l'estratto del registro di commercio;
- la conferma del/dei deposito/i autorizzato/i (con la quale si accetta l'ammissione come depositario autorizzato nel relativo deposito).

2. Fornire una garanzia (il suo ammontare viene calcolato in base alle informazioni di cui al punto 1).

3. Superare il test per la trasmissione elettronica della dichiarazione fiscale periodica.

L'autorizzazione viene rilasciata non appena sono soddisfatte tutte le condizioni.

La **dichiarazione fiscale periodica** deve essere trasmessa per via elettronica. Al riguardo, vedi cifra 2.4.1.7.

Occorre inoltre tenere conto delle disposizioni EED per il rapporto periodico di depositari autorizzati, proprietari di scorte obbligatorie e importatori.

Le ditte alla ricerca di uno specialista informatico per la trasmissione elettronica della dichiarazione fiscale periodica sono invitate a rivolgersi a depositari autorizzati già in possesso di un'autorizzazione.

Allegato 2 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale

(cifra 2.4.1 del regolamento)

1 In generale

Chi fabbrica carburanti rinnovabili sulla base dell'[articolo 68 LIOM](#) necessita, secondo l'[articolo 28 LIOM](#), di un'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato). Tale autorizzazione deve essere richiesta all'UDSC, ambito MLA ([art. 72 LIOM](#)).

Il carburante rinnovabile prodotto in uno stabilimento di fabbricazione soggiace all'imposta sugli oli minerali. Esso può beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOM](#) sono soddisfatte.

Se non viene richiesta alcuna agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile prodotto, è necessario richiedere un'autorizzazione all'UFAM ai sensi dell'[OCoCr](#). Informazioni concernenti l'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni sono disponibili sulla [pagina Internet dedicata](#) dell'UFAM.

2 Domanda di autorizzazione (schema e descrizione del processo nell'Allegato 3)

2.1 Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione

L'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale deve essere richiesta per scritto al più presto sei mesi prima della messa in funzione.

La domanda deve essere presentata come descritto alla cifra 2.4.1 e corredata delle informazioni supplementari di cui alla cifra 2.4.1.1.

La ricezione e la trasformazione di rifiuti soggetti a controllo (ad es. oli commestibili usati) secondo l'[OTRif](#) nonché di sottoprodotti di origine animale (inclusi i resti alimentari) secondo l'[OSOAn](#) sono soggette ad autorizzazione cantonale. In questi casi, l'UDSC può rilasciare un'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione solo in presenza di tutte le autorizzazioni.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva della domanda e dopo un collaudo dal punto di vista fiscale sul posto, lo stabilimento di fabbricazione riceve un'autorizzazione valida fino a nuovo avviso.

2.1 Domanda di agevolazione fiscale

Con il [modulo 45.85](#) è possibile richiedere l'agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile prodotto. Per beneficiare di tale agevolazione, esso deve adempiere le esigenze ecologiche e sociali.

Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni

In base all'[articolo 12b capoverso 2 LIOM](#), le esigenze di cui al [capoverso 1 lettere a-d](#) di tale articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOM si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

- 1 sostanze figuranti [lista positiva dell'UDSC Cr](#) nel rispetto delle relative condizioni;
- 2 sostanze prive di valore economico;
- 3 sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni, occorre presentare le seguenti parti di modulo:

- [modulo 45.85 modulo principale](#)
- [modulo 45.85 allegato A1](#) (eventualmente anche i [supplementi all'allegato A1](#))
- [modulo 45.85 allegato B](#)

Carburanti diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni

Per tutti i carburanti diversi da quelli menzionati alla cifra 2.2.1 è necessario presentare le seguenti parti di modulo:

- [modulo 45.85 modulo principale](#)
- [modulo 45.85 allegato A2](#)
- [modulo 45.85 allegato B](#)
- [modulo 45.85 allegato C](#)

Validità

L'agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030 e può essere revocata dall'UDSC qualora le condizioni non siano più adempiute.

Prima della scadenza del termine di validità è necessario presentare all'UDSC una nuova domanda relativa alla prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali, sempre che l'agevolazione fiscale debba ancora essere fatta valere. Per garantire una transizione senza intralci, le nuove domande vanno inoltrate all'UDSC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'agevolazione fiscale.

Emolumenti

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili viene riscosso un emolumento una tassa. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr	fr. 100.00
altre domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM	fr. 300.00
domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti, ad esempio, le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

3 Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di carburanti rinnovabili

Di regola, appartengono allo stabilimento di fabbricazione tutte le parti destinate alla fabbricazione di carburanti rinnovabili nonché le aree di deposito delle materie prime, delle sostanze ausiliarie e del carburante rinnovabile.

L'UDSC stabilisce di volta in volta i requisiti tecnici. Non è possibile redigere un catalogo generale dei requisiti, in quanto ogni fabbricazione e ogni estrazione si fondano su procedure totalmente diverse. Lo stabilimento va predisposto in modo tale da poter garantire la tracciabilità della merce dalla fabbricazione e dall'estrazione fino al momento della

spedizione. In questo modo, e con l'ausilio di schemi di produzione e ricette, è possibile controllare ogni singola fase di produzione nello stabilimento.

A tal fine lo stabilimento di fabbricazione deve:

- tenere una contabilità merci da cui risultano le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») nonché le quantità della vendita o del consumo proprio a scopo commerciale;
- conservare le fatture, i bollettini di fornitura e altri giustificativi della contabilità merci per dieci anni e presentarli, su richiesta, all'Amministrazione federale delle dogane.

4 Obbligo di notifica

Lo stabilimento di fabbricazione deve informare immediatamente l'UDSC in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione e/o all'impianto di produzione (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto)
- modifiche dell'impiego del carburante rinnovabile fabbricato (p. es. produzione di energia elettrica anziché vendita del carburante)


5 Rapporto e dichiarazione fiscale periodici

Uno stabilimento di fabbricazione che ha ricevuto l'autorizzazione dall'UDSC deve notificare mensilmente all'organo d'esecuzione, mediante il sistema GO CCr, i risultati della contabilità merci (rapporto e dichiarazione fiscale periodici). L'organo d'esecuzione trasmette le notifiche all'UDSC.

Allegato 3 – Schema e descrizione del processo di domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale

(cifra 2.4.1.1 del regolamento)

Schema del processo



Descrizione del processo

Gli stabilimenti di fabbricazione sono responsabili dell'adempimento delle esigenze architettoniche secondo gli [articoli 70–71 OIOm](#) (v. cifra 2.4.1.3).

Fase di costruzione, sei mesi prima della messa in funzione:

► **Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione**

- Il richiedente allestisce la domanda completa di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione secondo le cifre 2.3.1 e 2.4.1.1.
- La domanda completa deve essere inviata all'UDSC, ambito MLA.
- La domanda in originale deve essere firmata e gli allegati possono essere in forma cartacea o digitale.

Il richiedente è responsabile di chiedere le autorizzazioni cantonali (ad es. [OTRif](#) oppure [OSOAn](#)). In caso di omissione non è possibile concedere l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione.

► **Con agevolazione fiscale: allestimento della domanda di agevolazione fiscale e consegna unitamente alla domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione**

- Il richiedente allestisce la domanda completa di agevolazione fiscale secondo le linee guida [Carburanti rinnovabili per la vendita o il consumo proprio a scopo commerciale, consultabili al sito \[www.bazg.admin.ch\]\(http://www.bazg.admin.ch\)](#).
- Cifra 4.8, allegato 2, cifra 2.2

► **Senza agevolazione fiscale: domanda di autorizzazione UFAM–OCoCr**

- Il richiedente chiede all'UFAM l'autorizzazione per la immissione in commercio. A tal fine, contatta l'UFAM all'indirizzo e-mail ibtv@bafu.admin.ch o consulta la pagina [Immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni](#).

► **Esame da parte dell'UDSC della domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione e della domanda di agevolazione fiscale**

- Cifra 2.4.1.1

Fase di messa in funzione:

► **In caso di immissione nella rete del gas: presentazione del certificato di conformità**

- Lo stabilimento di fabbricazione invia il certificato di conformità di un ente accreditato all'UDSC.

► **L'UDSC sottopone a controllo (collaudo) lo stabilimento di fabbricazione**

- L'UDSC contatta il richiedente per sottoporre a controllo (collaudo) lo stabilimento di fabbricazione. Cifra 2.4.1.1

► **Concessione dell'autorizzazione da parte dell'UDSC**

- L'UDSC concede l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione mediante decisione.
Con agevolazione fiscale: l'UDSC concede l'agevolazione fiscale mediante decisione.

Allegato 4 – Stabilimento di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

(cifra 2.4.3 del regolamento)

1 In generale

Chi fabbrica carburante rinnovabile conformemente all'[articolo 68 OIOm](#) necessita di una licenza quale stabilimento di fabbricazione ai sensi [dell'articolo 28 LIOm](#). Questa deve essere richiesta all'UDSC, ambito MLA ([art. 72 OIOm](#)).

Il carburante rinnovabile per la produzione di energia elettrica prodotto in uno stabilimento di fabbricazione soggiace all'imposta sugli oli minerali. Esso può beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOm](#) sono soddisfatte.

Secondo l'[allegato 2 cifra 82](#) dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico ([OIA; RS 814.318.142.1](#)), i carburanti rinnovabili possono essere impiegati solo in motori a combustione stazionari, se soddisfano le esigenze di cui all'[allegato 5 cifra 13](#) di tale ordinanza. Inoltre, nell'impiego come combustibili da riscaldamento i carburanti rinnovabili possono essere utilizzati solo in impianti con una potenza termica superiore a 350 kW. Le rispettive domande vengono valutate dall'ufficio cantonale competente in materia di inquinamento atmosferico.

2 Procedura di autorizzazione

2.1 Domanda di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato)

L'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica deve essere richiesta con il [modulo 45.91](#). Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione supplementare:

- piani dell'impianto
- rapporti
- autorizzazioni cantonali²⁸
- altro

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione impugnabile. In caso di valutazione positiva della domanda e dopo un eventuale collaudo da punto di vista fiscale sul posto, lo stabilimento riceve un'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) valida fino a nuovo avviso.

Attenzione: se nel [modulo 45.91](#) lo stabilimento di fabbricazione non richiede alcuna agevolazione fiscale ai sensi del punto 2.2, occorre osservare anche l'obbligo di dichiarazione fiscale di cui al punto 9.2.

2.2 Domanda di agevolazione fiscale

Con il [modulo 45.91](#) è possibile richiedere contemporaneamente anche l'agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile fabbricato. Per beneficiare di tale agevolazione, esso deve adempiere le esigenze ecologiche e sociali.

²⁸ La ripresa e la trasformazione di rifiuti soggetti a controllo (p. es. oli alimentari usati) conformemente all'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti ([QTRif; RS 814.610](#)) nonché di sottoprodotti di origine animale (inclusi i resti alimentari) secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale ([OSOAn; RS 916.441.22](#)) necessitano di un'autorizzazione cantonale. In tali casi, l'UDSC rilascia l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato) solo in presenza della relativa autorizzazione cantonale.

Nel caso delle materie prime che rispettano le condizioni della [lista positiva dell'UDSC Cr](#), le esigenze ecologiche sono sempre considerate adempiute.

Qualora non tutte le materie prime soddisfino le condizioni della [lista positiva dell'UDSC Cr](#), per beneficiare dell'agevolazione fiscale occorre presentare all'UDSC anche il [modulo 45.85](#) (modulo principale con l'[allegato A1](#), il [supplemento all'allegato A1](#) e l'[allegato B](#)).

L'agevolazione fiscale è concessa solo per le materie prime richieste e autorizzate. Miscugli con altre materie prime non autorizzate non sono permessi in alcun caso. Se vengono utilizzate materie prime non autorizzate dall'UDSC, l'imposta sugli oli minerali è dovuta sull'intera quantità di carburante prodotto, a partire dalla data di ogni utilizzo della materia prima non autorizzata, compreso un periodo post-fermentazione di 40 giorni civili.

Validità

L'agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030 e può essere revocata dall'UDSC qualora le condizioni non siano più adempiute.

Emolumenti

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili viene riscosso un emolumento. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

– domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 LIOM prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 LIOM	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata.

Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti, ad esempio, le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano l'emanazione di una nuova decisione.

3 Esigenze tecniche poste allo stabilimento di fabbricazione per la produzione di carburanti rinnovabili

Appartengono allo stabilimento di fabbricazione tutte le parti destinate alla fabbricazione di carburanti rinnovabili nonché le aree di deposito delle materie prime, delle sostanze ausiliarie e del carburante rinnovabile.

L'UDSC può stabilire di volta in volta i requisiti tecnici.

4 Contabilità merci

Occorre tenere una contabilità merci semplice:

- Per i carburanti rinnovabili gassosi (p. es. biogas) devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate (contabilità «input») e le quantità di energia elettrica prodotta (suddivise in base al consumo proprio e all'immissione nella rete elettrica).
- Per i carburanti rinnovabili liquidi devono essere desumibili le quantità di materie prime acquistate, di carburante prodotto e di carburante impiegato per il consumo proprio.
- La contabilità merci e tutta la relativa documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'UDSC su richiesta.

5 Obbligo di notifica

Lo stabilimento di fabbricazione deve informare immediatamente l'Imposta sugli oli minerali dell'UDSC in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili (solo in caso di agevolazione fiscale)
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione e/o all'impianto di produzione (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto)
- modifiche dell'impiego del carburante rinnovabile fabbricato (p. es. vendita del carburante anziché produzione di energia elettrica)

6 Onere della prova

Su richiesta dell'UDSC occorre fornire la documentazione comprovante che le materie prime effettivamente utilizzate per produrre il carburante sono conformi alle disposizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale.

7 Collaudo e controlli

L'UDSC può procedere a un collaudo dell'impianto di produzione in loco prima della concessione dell'autorizzazione oppure eseguire controlli senza preavviso dopo la concessione dell'autorizzazione.

8 Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni quadro

L'[articolo 28 LIOM](#), l'[articolo 68 OIOM](#) e la cifra 2.4 – in caso di agevolazione fiscale – l'[articolo 12b LIOM](#), gli articoli [19c](#) e [19d](#) OIOM e la cifra 4.8.2 sono parte integrante della domanda.

Se

- vengono impiegate materie prime non richieste e non approvate (punto 2.2); o
- le esigenze sociali non sono adempiute (punto 2.2); o
- le esigenze tecniche richieste dall'UDSC non sono soddisfatte (punto 3); o
- non viene tenuta alcuna contabilità merci oppure viene tenuta in modo lacunoso (punto 4); o
- l'obbligo di notifica non viene rispettato (punto 5); o
- non è possibile presentare documenti/giustificativi quale prova della corretta concessione dell'agevolazione fiscale oppure quelli presentati non sono sufficienti (punto 6),

restano riservate la multa disciplinare, la riscossione posticipata dell'importo dell'agevolazione fiscale fatta valere a torto nonché l'avvio di una procedura penale. Può inoltre essere revocata la concessione dell'agevolazione fiscale o l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione (deposito autorizzato).

9 Dichiarazione fiscale

9.1 Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale


Nel caso di stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale (con prova ecologica e sociale) si rinuncia a una dichiarazione fiscale annuale delle quantità di carburante rinnovabile fabbricate.

9.2 Dichiarazione fiscale per stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale

Ai fini dell'imposizione, gli stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale devono notificare mensilmente all'organo d'esecuzione, tramite il sistema GO CCr, la quantità di carburante fabbricata. L'organo d'esecuzione trasmette le notifiche all'UDSC.

Allegato 6 – Specchietto sinottico circolazione delle merci e immagazzinamento di carburanti rinnovabili

(cifra 3.7 del regolamento)



Allegato 7 – Modelli per la domanda di ottenimento di un mezzo d'acquisto per carburante esente da imposta nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari²⁹

(cifra 4.6.2.1 del regolamento)

Demande de moyen de retrait de carburant exonéré de redevances pour véhicule privé pour bénéficiaires privilégiés	
Nom et prénom du/de la bénéficiaire privilégié(e) en fonction, détenteur/détentrice du véhicule	Adresse du/de la bénéficiaire privilégié(e) en fonction
Numéro de carte de légitimation du/de la bénéficiaire privilégié(e) en fonction	Date de naissance du/de la bénéficiaire privilégié(e) en fonction
Marque et type du véhicule	Numéro de plaques
Numéro de matricule¹⁾	Type de carburant
<p>Je confirme n'avoir fait aucune autre demande de moyen de retrait de carburant (carte-carburant) pour le véhicule figurant dans cette demande et ne pas être en possession d'un tel moyen*.</p> <p>*Remarque : Le demandeur/la demandeuse n'a le droit qu'à un seul moyen de retrait de carburant exonéré de redevances par véhicule.</p>	
<p>Engagement</p> <p>Se fondant sur la réglementation en vigueur, le demandeur/la demandeuse s'engage à utiliser ce carburant, acheté auprès des colonnes de distribution de la compagnie pétrolière, uniquement pour le véhicule précité servant :</p> <p>➤ à son usage exclusif ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.</p> <p>Le soussigné/la soussignée s'engage à restituer sans délai à la société émettrice du moyen de retrait de carburant (carte-carburant) ou à renoncer à l'utilisation de l'application donnant droit à l'achat de carburant exonéré de redevances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • s'il/si elle remet le véhicule à des tiers en propriété ou en gage • s'il/si elle en cède l'usage contre paiement ou gratuitement • s'il/si elle cesse de bénéficier des facilités réglementaires. 	
Date et signature du/de la bénéficiaire privilégié(e) en fonction	Visa du/de la Chef (fe) de l'Ambassade, de la Mission, du Consulat, de l'Organisation ou de son/sa remplaçant(e) autorisé(e) et sceau officiel
Remarque: une copie du permis de circulation du véhicule privé est à remettre avec la demande	

¹⁾ Pour les véhicules non immatriculés en Suisse, il convient d'indiquer le numéro de châssis à la place du numéro de matricule

Demande de moyen de retrait de carburant exonéré de redevances pour véhicule officiel ou de service (Ambassade/ Mission/ Consulat/ Organisation internationale)	
Numéro de Représentation	Numéro de pays
Nom et adresse de la Représentation/ Organisation	
Marque et type du véhicule	Numéro de plaques
Numéro de matricule ¹⁾	Type de carburant
<p>Nous confirmons n'avoir fait aucune autre demande de moyen de retrait de carburant (carte-carburant) pour le véhicule officiel ou de service figurant dans cette demande et ne pas être en possession d'un tel moyen*.</p> <p>*Remarque : La Représentation/ l'Organisation n'a le droit qu'à un seul moyen de retrait de carburant exonéré de redevances par véhicule.</p>	
<p>Engagement</p> <p>Se fondant sur la réglementation en vigueur, la Représentation / l'Organisation s'engage à utiliser ce carburant, acheté auprès des colonnes de distribution de la compagnie pétrolière, uniquement pour le véhicule précité servant :</p> <p>➤ à l'usage officiel ou de service de la Représentation/de l'Organisation précitée.</p> <p>La Représentation/ l'Organisation s'engage à restituer sans délai à la société émettrice du moyen de retrait de carburant (carte-carburant) ou à renoncer à l'utilisation de l'application donnant droit à l'achat de carburant exonéré de redevances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le véhicule officiel ou de service en question est aliéné • s'il est remis à des tiers en propriété ou en gage • si le bénéficiaire institutionnel cesse de bénéficier des facilités réglementaires. 	
<p>Visa du/de la Chef(fe) de l'Ambassade, de la Mission, du Consulat, de l'Organisation internationale ou de son/sa remplaçant(e) autorisé(e) et sceau officiel</p>	
<p>Remarque: une copie du permis de circulation du véhicule officiel est à remettre avec la demande</p>	

1) Pour les véhicules non immatriculés en Suisse, il convient d'indiquer le numéro de châssis à la place du numéro de matricule

Allegato 7a – Elenco delle stazioni di servizio per la consegna di carburanti a persone fruanti di privilegi diplomatici

(cifra 4.6.2.1 del regolamento)

Stazione di servizio	Via	NPA	Luogo
Shell Allschwil	Stockbrunnenrain 2	4123	Allschwil
Shell Gruyère	Le Restoroute 184	1644	Avry-Devant-Pont
Shell Flughafenstrasse	Flughafenstrasse 100	4056	Basel
Shell Horburg	Horburgstrasse 83	4057	Basel
Shell Bavois-Jura	Restoroute de Bavois A1	1372	Bavois
Shell Bavois-Alpes	Restoroute de Bavois A1	1372	Bavois
Shell Autostrada Nord	Autostrada A2 direzione Chiasso	6500	Bellinzona
Shell Höhe	Morgenstrasse 10	3018	Bern
Shell Wankdorf	Winkelriedstrasse 7A	3014	Bern
Shell Schiffländte	Badhausstrasse 19 A	2503	Biel
Shell Acacias	Route des Acacias	1227	Carouge
Shell Chavannes-de-Bogis	Rte de Divonne 2	1279	Chavannes-de-Bogis
Shell Gradelle	Ch. de la Gradelle 40	1224	Chêne-Bougeries
Shell Baregg	Zelgweg 17	5405	Dättwil
Shell Parc de Budé	Ch. du Petit-Saconnex 5	1209	Genève
Shell Champel	Rue Michel Servet 17	1206	Genève
Shell Montbrillant	Rue de Montbrillant 67	1202	Genève
Shell Plaza	Löwenstrasse 21	8280	Kreuzlingen
Shell Ganda	Prättigauerstrasse	7302	Landquart
Shell La Maladière	Av. des Figuiers 22	1007	Lausanne
Shell Libellules	Av. de l'Ain 5	1219	Le Lignon
Relais du St-Bernard Station Service Shell, A9		1920	Martigny
Shell Meyrin	Rte de Meyrin 248	1217	Meyrin
Shell Meyrin-Parc	Av. Mategnin 45	1217	Meyrin
Shell La Buna	Route Suisse 3	1295	Mies
Shell Verbano	Via R. Simen	6648	Minusio
Shell Autostrada Sud	Autostrada A2 direzione Basilea	6513	Monte Carasso
Shell Muri	Thunstrasse 167	3074	Muri b. Bern
Shell Quai-Perrier	Quai Louis-Perrier 12	2000	Neuchâtel
Shell Glarnerland	Autobahnraststätte West A3	8867	Niederurnen
Shell Villeneuve	Rte du Simplon 4	1845	Noville
Shell Oftringen	Campingweg 11	4665	Oftringen
Shell Onex	Rte de Chancy 142	1213	Onex
Shell Lugano Sud	Via la Sguancia 11	6912	Pazzallo
Shell Perly	Rte de St-Julien 295	1258	Perly
Shell Pully-Port	Avenue des Désertes 3	1009	Pully
Shell Signy	Rue des Fléchères 9	1274	Signy-Centre
Shell Solothurn	Bielstrasse 89	4500	Solothurn
Shell Erlach	Zürcherstrasse 205	9014	St. Gallen
Shell Staad	Hauptstrasse 30	9422	Staad
Shell Bernstrasse	Bernstrasse 40	3612	Steffisburg

Stazione di servizio	Via	NPA	Luogo
Shell St-Gingolph	Route Cantonale	1898	St-Gingolph
Shell Zoll	Zollstrasse 79	8240	Thayngen
Shell Ambilly	Route d'Ambilly 3	1226	Thônex
Shell Klosematte	Frutigenstrasse 18	3600	Thun
Shell Wädenswil	A3 Herrlisberg	8820	Wädenswil
Shell Würenlos-Limmat	Würenlos A1/Limmat	5436	Würenlos
Shell Würenlos-Wald	Würenlos A1/Wald	5436	Würenlos
Shell Hornegg	Horneggstrasse 3	8008	Zürich
Shell Rautistrasse	Rautistrasse 12	8047	Zürich
Shell Wollishofen	Albisstrasse 115	8038	Zürich
Shell Hardau	Bullingerstrasse 73	8004	Zürich
Shell Bergstrasse/Shop	Bergstrasse 117	8032	Zürich
Shell Furttal	Wehntalerstrasse 586c	8046	Zürich
BELWAG AG Bern, Parking Casino	Kochergasse 1	3011	Bern

Allegato 8 – Elenco degli aerodromi doganali e dei livelli locali competenti

(cifra 4.7.2.2 del regolamento)

Aeroporto / aerodromo	Ufficio doganale di controllo competente	Indirizzo	Telefono	E-Mail	Servizio permanente
Basilea–Mulhouse	Basel-Flughafen	Postfach 4030 Basel	+41 58 480 65 23	zoll.basel_flughafen@bazg.admin.ch	sì
Berna-Belp	Zürich-Flughafen	OPC 1, Eingang A, Postfach 8058 Zürich-Flughafen	+41 58 480 64 30	zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch	no
Les Eplatures	Genève-Aéroport	Postfach 1097 1211 Genève 5 Office d'échange	+41 58 480 66 60	douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch	no
Ginevra	Genève-Aéroport	Postfach 1097 1211 Genève 5 Office d'échange	+41 58 480 66 60	douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch	sì
Grenchen	Zürich-Flughafen	OPC 1, Eingang A, Postfach 8058 Zürich-Flughafen	+41 58 480 64 30	zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch	no
Losanna-La Blécherette	Genève-Aéroport	Postfach 1097 1211 Genève 5 Office d'échange	+41 58 480 66 60	douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch	no
Locarno	Sopraceneri	Via Industria 20 6934 Bioggio	+41 58 480 54 30	centrale.agno-aero-valico@bazg.admin.ch	no
Lugano	Sopraceneri	Via Industria 20 6934 Bioggio	+41 58 480 54 30	centrale.agno-aero-valico@bazg.admin.ch	no
Payerne	Genève-Aéroport	Postfach 1097 1211 Genève 5 Office d'échange	+41 58 480 66 60	douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch	no
Samedan	Zürich-Flughafen	OPC 1, Eingang A, Postfach 8058 Zürich-Flughafen	+41 58 480 64 30	zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch	no
Sion	Genève-Aéroport	Postfach 1097 1211 Genève 5 Office d'échange	+41 58 480 66 60	douane.geneve_aeroport_aviation@bazg.admin.ch	no
San Gallo-Altenrhein	Zürich-Flughafen	OPC 1, Eingang A, Postfach 8058 Zürich-Flughafen	+41 58 480 64 30	zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch	no
Zurigo	Zürich-Flughafen	OPC 1, Eingang A, Postfach 8058 Zürich-Flughafen	+41 58 480 64 30	zoll.zuerich_flughafen_aviatik@bazg.admin.ch	sì

Allegato 9 – Elenco degli Stati (d'immatricolazione) che nel traffico aereo accordano la reciprocità per quanto concerne la consegna di carburanti non tassati

(cifra 4.7.2.3 del regolamento)

Stato	Contrassegni di nazionalità
Afghanistan	YA
Africa del Sud	ZS, ZT, ZU
Albania	ZA
Algeria	7T
Angola	D2
Arabia Saudita	HZ
Argentina	LQ, LV
Armenia	EK
Australia	VH
Austria	OE
Azerbaijan	4K
Bahamas	C6
Bahrein	A9C
Bangladesh	S2
Barbados	8P
Bielorussia	EW
Belgio	OO
Benin	TY
Bermuda	VP-B, VQ-B
Bolivia	CP
Bosnia-Erzegovina	E7
Botswana	A2
Brasile	PP, PT, PR, PU
Brunei	V8
Bulgaria	LZ
Burkina Faso	XT
Burundi	9U
Cambogia	XU
Camerun	TJ
Canada	C, CF
Capo Verde	D4
Cile	CC
Cina (incluso Taiwan)	B
Cipro	5B
Colombia	HK
Congo (Repubblica)	TN
Congo (Repubblica Democratica)	9Q
Corea del Sud (Repubblica)	HL
Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica di Corea)	P


Stato	Contrassegni di nazionalità
Costa d'Avorio	TU
Costa Rica	TI
Croazia	9A
Cuba	CU
Danimarca	OY
Ecuador	HC
Egitto	SU
Emirati Arabi Uniti	A6
Eritrea	E3
Estonia	ES
Etiopia	ET
Filippine	RP
Finlandia	OH
Francia	F
Gabon	TR
Gambia	C5
Georgia	4L
Germania	D
Ghana	9G
Giamaica	6Y
Giappone	JA
Gibuti	J2
Giordania	JY
Grecia	SX
Guatemala	TG
Guinea	3X
Guinea Equatoriale	3C
India	VT
Indonesia	PK
Iraq	YI
Iran	EP
Irlanda	EI, EJ
Islanda	TF
Isole Cayman	VP-C
Israele	4X
Italia	I
Kazakhstan	UP
Kenya	5Y
Kirghizistan	EX
Kosovo	Z6
Kuwait	9K
Laos	RDPL
Lettonia	YL

Stato	Contrassegni di nazionalità
Libano	OD
Liberia	A8
Libia	5A
Lituania	LY
Lussemburgo	LX
Macedonia del Nord	Z3
Malaysia	9M
Maldiva	8Q
Mali	TZ
Malta	9H
Marocco	CN
Mauritania	5T
Maurizio	3B
Messico	XA, XB, XC
Moldavia	ER
Mongolia	JU
Montenegro	4O
Mozambico	C9
Myanmar (Birmania)	XY, XZ
Namibia	V5
Nigeria	5N
Norvegia	LN
Nuova Zelanda	ZK, ZL, ZM
Oman	A4O
Paesi Bassi	PH
Pakistan	AP
Panama	HP
Paraguay	ZP
Perù	OB
Polonia	SP
Portogallo	CR, CS
Qatar	A7
Regno Unito Gran Bretagna (incl. Isola di Man, Jersey, Guernsey)	G, M, 2
Repubblica Ceca	OK
Repubblica Centrafricana	TL
Repubblica Dominicana	HI
Romania	YR
Ruanda	9XR
Russia	RA
Seicelle	S7
Senegal	6V, 6W
Serbia	YU

Stato	Contrassegni di nazionalità
Singapore	9V
Siria	YK
Slovacchia	OM
Slovenia	S5
Spagna	EC
Sri Lanka	4R
Stati Uniti d'America	N
Sudan	ST
Svezia	SE
Tailandia	HS
Tanzania	5H
Togo	5V
Trinidad e Tobago	9Y
Tunisia	TS
Turchia	TC
Ucraina	UR
Uganda	5X
Ungheria	HA
Uruguay	CX
Uzbekistan	UK
Venezuela	YV
Vietnam	VN, XV
Yemen	7O
Zambia	9J
Zimbabwe	Z

Allegato 10 – Panoramica del traffico di linea

(cifra 4.7.3 del regolamento)



1) Vedi art. 33 cpv. 1 OIOM


2) Gli aeromobili immatricolati HB non imposti (striscia trasversale rossa) sono considerati aeromobili svizzeri.

3) Elenco degli Stati (d'immatricolazione) che concedono la reciprocità per quanto riguarda la vendita di carburanti in franchigia d'imposta: vedi Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali (R-09), allegato 4.7.2.7

4) Art. 33 cpv. 4 OIOM: sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero.

Allegato 11 – Panoramica del traffico commerciale

(cifra 4.7.4 del regolamento)



1) Le condizioni secondo art. 33 al. 2 OIOM devono essere adempite simultaneamente, affinché il rifornimento possa essere effettuato in esenzione da imposta. Il rifornimento è esente da imposta se a) effettuato prima del decollo a destinazione dell'estero b) con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio c) per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. Non viene concessa alcuna esenzione fiscale per un volo che deve essere dichiarato come G (Aviazione generale - privato) nel piano di volo perché non possono essere soddisfatti i requisiti (tecnici) dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); qualsiasi AOC (autorizzazione d'esercizio) esistente è considerato temporaneamente non valido per tale volo.

2) Tutti i documenti elencati nella R.09, sottoclausola 4.7.2.6 sono considerati come autorizzazione d'esercizio: ATTENZIONE: Per il riconoscimento di un volo non commerciale esiste anche un documento negativo!

3) Gli aeromobili immatricolati in Svizzera, non sdoganati (striscia trasversale rossa), sono considerati aeromobili svizzeri.

4) Elenco degli Stati (Stati d'immatricolazione) che concedono la reciprocità per quanto riguarda la vendita di carburante non tassato: vedi regolamento 09 relative all'imposta sugli oli minerali allegato 4.7.2.7.

5) Art. 33 al. 4 OIOM: sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stationamento dell'aeroporto estero.

6) Come volo a vuoto commerciale è considerato a) un volo all'estero senza trasporto verso pagamento in vista di un successivo trasporto commerciale b) un volo all'estero senza trasporto verso pagamento che succede ad un volo di andata dall'estero con trasporto verso pagamento.

Rifornimento di aeromobili


Esempi pratici di rifornimenti esonerati e non esonerati dall'imposta nel traffico aereo commerciale

N.	Volo	Imposta sugli oli minerali
	Per tutti gli esempi qui appresso vale: <ul style="list-style-type: none"> – decollo da un aerodromo doganale – rifornimento immediatamente prima del decollo per un volo diretto – presentazione dell'AOC / Declaration for a Part-SPO Operator (e letter of acknowledgement dell'UFAC) 	
1.	Volo Zurigo-Milano con una compagnia aerea di taxi. Rifornimento a Zurigo.	<ul style="list-style-type: none"> – Volo verso controprestazione – Rifornimento a Zurigo in esenzione da imposta
2.	Volo da Zurigo a Milano con scalo a Lugano-Agno per mezzo di una compagnia aerea di taxi	<ul style="list-style-type: none"> – Volo verso controprestazione – I passeggeri vengono trasportati già da Zurigo – Rifornimento in esenzione da imposta a Zurigo solo se non viene effettuato un trasporto interno (a Lugano non vengono scaricate merci né scendono passeggeri!) – A Lugano possono salire a bordo altri passeggeri – Il rifornimento in esenzione da imposta a Lugano per il proseguimento del volo verso Milano è autorizzato
3.	Volo di posizionamento da Zurigo a Lugano (senza trasporto verso pagamento) con una compagnia aerea di taxi; proseguimento del viaggio verso Milano	<ul style="list-style-type: none"> – Rifornimento a Zurigo non esente da imposta – A Lugano salgono a bordo dei passeggeri – Rifornimento in esenzione da imposta a Lugano per il volo Lugano-Milano
4.	Volo da Berna-Belp ad Annecy (F) del consiglio d'amministrazione, della direzione o di altri impiegati con un aeromobile di proprietà della ditta	<ul style="list-style-type: none"> – Rifornimento a Berna non esente da imposta → cosiddetto volo own-use (per scopi privati).
5.	La ditta XY SA fabbrica orologi a Bienne e rifornisce regolarmente le proprie filiali nonché in parte anche terzi (orologerie, gioiellerie, ecc.) all'estero. Trasporto da Grenchen per mezzo del velivolo di proprietà della ditta, talvolta	<ul style="list-style-type: none"> – Rifornimento a Grenchen non esente da imposta → cosiddetti voli own-use (per scopi privati).

	con il proprio equipaggio e talvolta con quello di terze ditte.	
6.	L'unico attivo della compagnia aerea XY SA è un piccolo velivolo. Cinque piloti, ciascuno dei quali detiene il 20% del capitale azionario, effettuano i voli per conto della ditta. Chi vola riceve una fattura della compagnia XY SA inviata all'indirizzo privato del pilota.	<ul style="list-style-type: none"> – Volo verso controprestazione (il pilota trasporta all'estero un carico verso pagamento) → il rifornimento in esenzione da imposta è autorizzato. – Se il pilota vola da solo, il rifornimento non è esente da imposta (cosiddetto volo own-use, per scopi privati).
7.	Volo all'estero da Zurigo; il volo deve essere notificato sotto G (General Aviation = privato) poiché le condizioni (tecniche) dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) non possono essere adempite.	<ul style="list-style-type: none"> – Volo verso controprestazione. – Volo con documento «Ambito d'impiego dell'aeromobile nel traffico <u>privato</u>» (di colore bianco). – Rifornimento a Zurigo non esente da imposta → se il volo deve essere notificato sotto G, tutti gli altri argomenti che lascerebbero presupporre un volo commerciale diverrebbero caduchi.

Allegato 12 – Panoramica delle scuole di pilotaggio

(cifra 4.7.6.1 del regolamento)



1) Le condizioni secondo art. 33 al. 2 OIOm devono essere adempite simultaneamente, affinché il rifornimento possa essere effettuato in esenzione da imposta. Il rifornimento è esente da imposta se

a) effettuato prima del decollo a destinazione dell'estero;
b) con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e
c) per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.

2) Art. 33 al. 4 OIOm: sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero (→ touch & go non è considerato come atterraggio all'estero).


3) Autorizzazione dell'ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) per scuole di pilotaggio svizzere, autorizzazione dell'autorità aeronautica estera per scuole di pilotaggio estere

Rifornimento di aeromobili**Esempi pratici di rifornimenti esonerati e non esonerati dall'imposta per scuole di pilotaggio**

N.	Volo	Imposta sugli oli minerali
	Per tutti gli esempi qui appresso vale: <ul style="list-style-type: none"> – decollo da un aerodromo doganale; – rifornimento immediatamente prima del decollo per un volo diretto; – presentazione dell'autorizzazione per scuola di pilotaggio. 	
1.	Il maestro vola con l'allievo pilota da Altenrhein a Friedrichshafen (D) e ritorno	<ul style="list-style-type: none"> – Viene fornita una prestazione di servizio (istruzione di volo) – A Friedrichshafen bisogna atterrare effettivamente (il touch & go non è sufficiente!) – Rifornimento ad Altenrhein in esenzione da imposta
2.	Il maestro vola con l'allievo pilota da Neuchâtel a Ginevra.	<ul style="list-style-type: none"> – Viene fornita una prestazione di servizio (istruzione di volo) – Rifornimento a Neuchâtel non esente da imposta → volo interno!
3.	Il maestro vola da solo da Neuchâtel ad Annecy (F). Scalo e proseguimento verso Ginevra, dove sale a bordo un allievo pilota. In seguito volo locale Ginevra – Ginevra con l'allievo.	<ul style="list-style-type: none"> – Rifornimento a Neuchâtel non esente da imposta → volo privato verso l'estero – Rifornimento a Ginevra non esente da imposta → volo interno
4.	L'allievo pilota vola da solo da Berna ad Annecy (F) con scalo a Ginevra.	<ul style="list-style-type: none"> – Rifornimenti a Berna e Ginevra non esenti da imposta (volo interno, risp. volo privato verso l'estero)

Allegato 13 – Panoramica del volo dopo lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione in officine svizzere

(cifra 4.7.6.2 del regolamento)




1) Disposizioni separate si applicano al traffico di linea.

2) Art 33 cpv. 3bis OLOm: Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indì involo a destinazione dell'estero è esente da imposta.

3) Gli aeromobili immatricolati in Svizzera, non sdoganati (striscia trasversale rossa), sono considerati aeromobili svizzeri.

Allegato 14 – Panoramica delle prove ecologiche e sociali

(cifra 4.8.2.3 del regolamento)



1 Carburanti prodotti a partire da rifiuti e residui biogeni (A, B, D, E)

Procedura ordinaria (A, B, E)

In linea di massima, per tutte le materie prime a partire dalle quali vengono fabbricati carburanti rinnovabili deve essere fornita una prova che le esigenze per l'agevolazione fiscale sono soddisfatte. A tal fine occorre compilare il [modulo 45.85](#) (incl. allegato A1, supplemento all'allegato A1 e allegato B) e trasmetterlo all'UDSC. È tuttavia possibile attuare la semplificazione qui di seguito.

In caso di carburanti rinnovabili gassosi, le materie prime possono essere dichiarate nel modulo 45.85 allegato 1 con termini generici (p. es. rifiuti e residui biogeni in base alla lista positiva dell'UDSC Cr), purché vengano impiegate esclusivamente materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr o che vengono ritirate dallo stabilimento di fabbricazione gratuitamente oppure dietro pagamento da parte del fornitore (ai sensi di una tassa di smaltimento).

Le materie prime il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto vanno indicate singolarmente nel modulo 45.85 allegato A1 e nel supplemento all'allegato A1. Occorre aggiungere le relative informazioni.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 100 franchi (A) o di 300 franchi (B, E). La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).

Procedura abbreviata (D)

Una prova semplificata può essere concessa solo agli stabilimenti di fabbricazione che impiegano il carburante rinnovabile esclusivamente per il consumo proprio a scopo privato o per la produzione di energia elettrica. Inoltre i carburanti rinnovabili devono essere fabbricati solo a partire da materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr e/o che vengono ritirate gratuitamente oppure dietro pagamento da parte del fornitore (ai sensi di una tassa di smaltimento). Se una materia prima impiegata non adempie le condizioni poste, la prova semplificata non è applicabile.

Si rinuncia a esigere la presentazione del modulo 45.85. Nella domanda quale stabilimento di fabbricazione (mod. 45.91 e 45.92), il richiedente deve dichiarare che vengono impiegate esclusivamente le summenzionate materie prime.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 100 franchi. La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).

Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono impiegate materie prime diverse rispetto a quelle indicate nella prova, occorre comunicarlo immediatamente all'UDSC. In tali casi va trasmessa anche una prova mediante modulo 45.85 (incl. allegati).

2 Altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti o residui biogeni; C, F)

Fanno stato le disposizioni generali. In caso di altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti o residui biogeni) è necessario consegnare una prova ecologica e sociale. Il modulo 45.85 (incl. allegati A2, B e C) va compilato e trasmesso all'UDSC.

Per il trattamento della domanda viene riscosso un emolumento di 1000 franchi. La prova è valida quattro anni (vale a dire ogni quattro anni occorre fornire una nuova prova).

Allegato 15 – Importatore di carburanti rinnovabili

(cifra 4.8.2.3 del regolamento)

1 In generale

Analogamente ai carburanti fossili, i carburanti rinnovabili soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Essi possono beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOm](#) sono soddisfatte.

2 Domanda di agevolazione fiscale

Con il [modulo 45.85](#) relativo alla domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili è possibile richiedere l'agevolazione fiscale per il carburante rinnovabile importato. Al fine di beneficiare di una simile agevolazione, esso deve adempiere esigenze ecologiche e sociali.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva della domanda, insieme alla decisione l'importatore riceve un numero della prova.

Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni

In base all'[articolo 12b capoverso 2 LIOm](#), le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d di tale articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOm si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

- 1 sostanze figuranti sulla lista positiva dell'UDSC Cr nel rispetto delle relative condizioni;
- 2 sostanze prive di valore economico;
- 3 sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni, occorre presentare le seguenti parti di modulo:

- [mod. 45.85: modulo principale](#);
- [mod. 45.85: allegato A1 \(ev. incl. supplementi all'allegato A1\)](#);
- [mod. 45.85: allegato B](#).

Altri carburanti rinnovabili (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)

Per tutti i carburanti diversi da quelli menzionati alla cifra 2.1, l'importatore deve comprovare che le esigenze ecologiche e sociali sono adempiute. È necessario presentare le seguenti parti di modulo:

- [mod. 45.85: modulo principale](#);
- [mod. 45.85: allegato A2](#);
- [mod. 45.85: allegato B](#);
- [mod. 45.85: allegato C](#).

Validità

L'agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030 e può essere revocata dall'UDSC qualora le condizioni non siano più adempiute.

Prima della scadenza del termine di validità è necessario presentare all'UDSC una nuova domanda relativa alla prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali, sempre che si intenda continuare a beneficiare dell'agevolazione fiscale. Per garantire una transizione senza intralci, le nuove domande vanno inoltrate all'UDSC almeno quattro mesi prima della scadenza dell'agevolazione fiscale.

Emolumenti

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili viene riscosso un emolumento. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

– domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva dell'UDSC Cr	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti ad esempio le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

3 Obbligo di notifica

Gli importatori di carburanti rinnovabili fruitori di agevolazioni fiscali devono informare immediatamente l'UDSC in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione;
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio;
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili;
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione estero e/o all'impianto di produzione estero (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto);
- modifiche dell'impiego del carburante rinnovabile importato.

4 Dichiarazione fiscale in occasione dell'imposizione all'importazione

In linea di massima, per ogni carburante e per ogni circuito commerciale è necessaria una prova separata. L'agevolazione fiscale all'importazione può essere fatta valere solo se, nella dichiarazione doganale, il numero di tale prova viene indicato nel campo relativo alle autorizzazioni.

Ai fini dell'adeguata imposizione, alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (ditta di spedizione ecc.) occorre fornire precise istruzioni sull'imposizione.

I dati figuranti nella dichiarazione doganale devono corrispondere a quelli contenuti nella domanda. In caso contrario, non può essere concessa alcuna agevolazione fiscale.

5 Imposizioni provvisorie

Qualora, all'atto dell'importazione o dell'uscita dal deposito a partire da uno stabilimento di fabbricazione, il numero della prova non fosse ancora stato assegnato (vale a dire l'UDSC non ha ancora emesso una decisione definitiva), viene concessa a posteriori un'eventuale agevolazione fiscale per il periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la decisione. A tal fine, gli invii interessati vengono imposti alla tariffa normale e viene riscossa l'imposta sugli oli minerali. Se la valutazione è positiva, tale imposta viene restituita al contribuente, a condizione tuttavia che l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione abbia presentato la prova per scritto all'UDSC prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

6 Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova

È possibile che carburanti rinnovabili fabbricati con e senza prova vengano miscelati fra loro per poi essere eventualmente aggiunti a carburanti fossili. Per ogni carburante, vale a dire per ogni miscela, viene rilasciata una prova separata.

Le singole quote vanno indicate separatamente e vengono imposte di conseguenza. La composizione del carburante deve essere comprovata all'atto dell'imposizione all'importazione (quota effettiva). Nel caso di miscele di carburanti rinnovabili fruenti e non fruenti di un'agevolazione fiscale, l'agevolazione viene accordata soltanto in modo proporzionale. Essa viene concessa unicamente per le quote che adempiono le condizioni per l'agevolazione fiscale. Sulla quota fossile o rinnovabile senza agevolazione viene riscossa l'imposta sugli oli minerali.

Esempio

95 %	Benzina 95 con tenore di zolfo < 0,001 %	Senza agevolazione fiscale
3 %	Etanolo rinnovabile da barbabietole da zucchero	Con agevolazione fiscale
2 %	Etanolo rinnovabile da mais	Senza agevolazione fiscale

Nella dichiarazione d'importazione per quest'invio le linee tariffali indicate sono:

Voce di tariffa	Quota	Agevolazione fiscale?
2710.1211	95 %	No
2710.1211	3 %	Sì
2710.1211	2 %	No

Ulteriori dettagli sull'imposizione sono desumibili dalla cifra 4.8.

Allegato 16 – Elenco delle agevolazioni fiscali secondo l'impiego della merce

(cifra 5.1 del regolamento)

Osservazioni

1 Struttura

1a parte: Agevolazioni fiscali secondo la tariffa d'imposta sugli oli minerali

2a parte: Agevolazioni fiscali decretate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF):

Gruppo 1: Trasporti pubblici

Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale

Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie

Gruppo 4: Altri

2 Abbreviazioni

I Impegno circa l'uso

Di Designazione dell'impiego sul bollettino di fornitura o sulla fattura

R Rimborso; l'agevolazione fiscale è garantita dalla restituzione della differenza tra l'aliquota d'imposta normale e l'aliquota ridotta

1ª parte: Agevolazioni fiscali secondo la tariffa d'imposta sugli oli minerali

<i>Voce tariffa dogane</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Impiego</i>	<i>Aliquota d'imposta</i>	<i>Procedura</i>
			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
2707.				
1090	benzolo	non come carburante	8.80	Di
2090	toluolo	non come carburante	8.80	Di
3090	xilolo	non come carburante	8.80	Di
4090	naftalene	non come carburante	8.80	Di
5090	altre miscele di idrocarburi aromatici	non come carburante	8.80	Di
9190	oli di creosoto	non come carburante	8.80	Di
9990	altri prodotti della voce 2707	non come carburante	8.80	Di
2709.	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	non come carburante	8.80	I
2710.				
1291	benzina e sue frazioni	non come carburante	8.80	I ¹
1292	white spirit	non come carburante	9.20	I ¹
1299	oli di questa voce	non come carburante	9.90	I ¹
1991	petrolio	non come carburante	9.50	I ¹
	distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C		<i>per 1000 kg Fr.</i>	
1993	- non miscelati	non come carburante	11.90	Di
1994	- miscelati	non come carburante	30.20	Di
			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
1999	altri distillati: - gasolio	non come carburante	9.90	I
			<i>per 1000 kg Fr.</i>	
	- altri	non come carburante	11.90	Di

<i>Voce tariffa dogane</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Impiego</i>	<i>Aliquota d'imposta</i>	<i>Procedura</i>
2710.			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
1291	benzina e sue frazioni	Prodotti come solventi, per	8.80	Di
1292	white spirit	la pulizia e merci per altri	9.20	Di
1299	oli di questa voce	usi tecnici; merci per il	9.90	Di
1991	petrolio	riscaldamento o l'illuminazione nonché le frazioni per accendini, in piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al minuto, descritti in corrispondenza al loro impiego	9.50	Di
2710.				
1291	miscele isomeriche liqui-	non come carburante	8.80	Di
1292	de derivate da idrocarburi aciclici (p. es. esano, eptano, isobutilene, diisobutilene, isoamilene)	non come carburante	9.20	Di
2710.				
1992	oli per il riscaldamento - extra-leggero	Riscaldamento	3.—	Di
			<i>per 1000 kg Fr.</i>	
	- medio e pesante	Riscaldamento	3.60	Di
2710.			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
2090	preparazioni contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, part fossile	non come carburante	3.—	I ¹
2710.			<i>per 1000 kg Fr.</i>	
9100	residui di olio - contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB)	non come carburante	11.90	Di
9900	- altri	non come carburante	11.90	Di

<i>Voce tariffa dogane</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Impiego</i>	<i>Aliquota d'imposta</i>	<i>Procedur a</i>
			<i>per 1000 kg Fr.</i>	
2711.	gas di petrolio			
1190	- liquefatti	non come carburante	2.10	Di
2190	- gassosi	non come carburante	2.10	Di
			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
2711.	altri idrocarburi gassosi			
	- liquefatti			
1290	-- propano	non come carburante	1.10	I ²
1390	-- butano	non come carburante	1.10	I ²
1490	-- etilene, propilene, butilene e butadiene	non come carburante	1.10	I ²
1990	-- altri	non come carburante	1.10	I ²
			<i>per 1000 kg Fr.</i>	
	- gassosi			
2990	-- altri	non come carburante	2.10	I ²
			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
3826.				
0090	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %, percentuale fossile	non come carburante	3.—	I ¹

¹ Per forniture ai consumatori finali: Di

² Per l'impiego non come carburante, condizionato in piccoli recipienti fino a 50 litri per la vendita al minuto, descritti in corrispondenza al loro impiego: Di

2ª parte: Agevolazioni fiscali decretate dal DFF**Gruppo 1: Trasporti pubblici**

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplement o fiscale	
			per 1000 l a 15 °C Fr.	per 1000 l a 15 °C Fr.	
2707.		<i>Impiego per le voci 2707.1010–3826.0010:</i>			
1010	benzolo	Corse di imprese pubbliche di trasporto	154.—	0.00	R
2010	toluolo	effettuate nell'ambito di	154.—	0.00	R
3010	xilolo	una concessione	154.—	0.00	R
4010	naftalene	dell'Ufficio federale dei	154.—	0.00	R
5010	altre miscele d'idrocar-buri aromatici	trasporti:	154.—	0.00	R
9110	oli di creosoto	- con veicoli su rotaia;	154.—	0.00	R
9910	altri prodotti della voce 2707	- con battelli; - su strada.	154.—	0.00	R
2709.		Sono incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio.			
0010	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi		154.—	0.00	R
2710.					
1211	benzina e sue frazioni		175.80	0.00	R
1212	white spirit	Le corse con veicoli su	161.50	0.00	R
1219	oli di questa voce	rotaia e su strada nel	172.80	0.00	R
1911	petrolio	traffico locale sono	165.60	0.00	R
1912	olio diesel	escluse dal rimborso.	195.20	0.00	R
1919	oli di questa voce		195.20	0.00	R
2010	miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale		195.20	0.00	R
2711.			per 1000 kg Fr.	per 1000 kg Fr.	
1110	gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: - liquefatti: - - gas naturale		66.70	0.00	R
			per 1000 l a 15 °C Fr.	per 1000 l a 15 °C Fr.	
1210	- - propano		38.80	0.00	R
1310	- - butani		38.80	0.00	R
1410	- - etilene, propilene, butilene e butadiene		38.80	0.00	R
1910	- - altri				R
			per 1000 kg Fr.	per 1000 kg Fr.	
			66.70	0.00	

<i>Voce di tariffa</i>	<i>Designazione della merce</i>	<i>Impiego</i>	<i>Aliquota di favore</i>		<i>Proc</i>
	- - - da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili		<i>per 1000 l a 15 °C</i> <i>Fr.</i>	<i>per 1000 l a 15 °C</i> <i>Fr.</i>	
	- - - altri		38.80	0.00	R
	- allo stato gassoso:		<i>per 1000 kg</i> <i>Fr.</i>	<i>per 1000 kg</i> <i>Fr.</i>	
2110	- - gas naturale		66.70	0.00	R
2910	- - altri		66.70	0.00	R
			<i>per 1000 l a 15 °C</i> <i>Fr.</i>	<i>per 1000 l a 15 °C</i> <i>Fr.</i>	
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi				
1011			91.80	0.00	R
2110			91.80	0.00	R
2210			91.80	0.00	R
2310			91.80	0.00	R
2411			91.80	0.00	R
2911			91.80	0.00	R
2905.					
1110	metanolo		59.90	0.00	R
3826.					
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale		172.80	0.00	R

Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplement o fiscale	
2710.		<i>Impiego per le voci 2710.1211–3826.0010:</i>	<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
1211	benzina e sue frazioni	Per l'agricoltura, la sil-	175.80	0.00	R
1912	olio diesel	vicoltura, l'estrazione	195.20	0.00	R
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale	della pietra da taglio naturale, la pesca professionale	195.20	0.00	R
3826.					
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale		172.80	0.00	R

Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie³

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplement o fiscale	
			per 1000 l a 15 °C Fr.	per 1000 l a 15 °C Fr.	
2707.		<i>Impiego per le voci</i>			
1010	benzolo	2707.1010–3826.0010:	8.80	0.00	R ⁵
2010	toluolo	- Propulsione di motori	8.80	0.00	R ⁵
3010	xilolo	per impianti di	8.80	0.00	R ⁵
4010	naftalene	cogenerazione forza-	8.80	0.00	R ⁵
5010	altre miscele d'idrocarburi aromatici	calore	8.80	0.00	R ⁵
9110	oli di creosoto	- Impianti fissi per la produzione di energia	8.80	0.00	R ⁵
9910	altri prodotti della voce 2707	elettrica (propulsione di generatori) ⁴	8.80	0.00	R ⁵
		- Prova al banco di motori nuovi di costruzione propria			
		- Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo			
2709.					
0010	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi		8.80	0.00	R ⁵
2710.					
1211	benzina e sue frazioni		8.80	0.00	R ⁵
1212	white spirit		9.20	0.00	R ⁵
1219	oli di questa voce		3.—	0.00	R ⁵
1911	petrolio		9.50	0.00	R ⁵
1912	olio diesel		3.—	0.00	R ⁵
1919	oli di questa voce		3.—	0.00	R ⁵
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce		3.—	0.00	R ⁵
2901.					
1091	idrocarburi aciclici, diversi da quelli gassosi		8.80	0.00	R ⁵
2421			8.80	0.00	R ⁵
2991			8.80	0.00	R ⁵

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplement o fiscale	
2902.	idrocarburi ciclici				
1110			8.80	0.00	R ⁵
1910			8.80	0.00	R ⁵
2010			8.80	0.00	R ⁵
3010			8.80	0.00	R ⁵
4110			8.80	0.00	R ⁵
4210			8.80	0.00	R ⁵
4310			8.80	0.00	R ⁵
4410			8.80	0.00	R ⁵
6010			8.80	0.00	R ⁵
7010			8.80	0.00	R ⁵
9010			8.80	0.00	R ⁵
2905.	alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi				
1110			8.80	0.00	R ⁵
1210			8.80	0.00	R ⁵
1410			8.80	0.00	R ⁵
1610			8.80	0.00	R ⁵
1920			8.80	0.00	R ⁵
2210			8.80	0.00	R ⁵
2910			8.80	0.00	R ⁵
2909.	eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi				
1910			8.80	0.00	R ⁵
2010			8.80	0.00	R ⁵
3010			8.80	0.00	R ⁵
4310			8.80	0.00	R ⁵
4420			8.80	0.00	R ⁵
4910			8.80	0.00	R ⁵
5010			8.80	0.00	R ⁵
6010			8.80	0.00	R ⁵
3811.	inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti				
9010			8.80	0.00	R ⁵
3814.	solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici				
0010			8.80	0.00	R ⁵
3817.	alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele				
0010			8.80	0.00	R ⁵

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplement o fiscale	
3824. 9920	prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove		8.80	0.00	R ⁵
3826. 0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce		3.—	0.00	R ⁵
...	carburanti provenienti da altre materie prime		8.80	0.00	R ⁵
2710. 1992	oli per il riscaldamento: - extra leggero	- Propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore - Impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori) ⁴	3.— <i>per 1000 kg Fr.</i>	0.00 <i>per 1000 kg Fr.</i>	I ⁶
	- medio e pesante	- Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)	3.60	0.00	I ⁶
2711. 1110	gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: - liquefatti: - - gas naturale	- Propulsione di turbine per comprimere il gas naturale trasportato in gasdotti di transito, ecc. - Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore	2.10 <i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	0.00 <i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	R ⁵
1210	- - propano		1.10	0.00	R ⁵
1310	- - butani		1.10	0.00	R ⁵
1410	- - etilene, propilene, butilene e butadiene		1.10	0.00	R ⁵
1910	- - altri	- Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria	<i>per 1000 kg Fr.</i>	<i>per 1000 kg Fr.</i>	
	- - - da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili	- Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione	2.10 <i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	0.00 <i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	R ⁵
	- - - altri		1.10	0.00	R ⁵

		alternata di calore e freddo)	<i>per 1000 kg Fr.</i>	<i>per 1000 kg Fr.</i>	
	- allo stato gassoso:				
2110	- - gas naturale		2.10	0.00	R ⁵
2910	- - altri		2.10	0.00	R ⁵
			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi	- Propulsione di turbine e			
1011		motori a gas di impianti	1.10	0.00	R ⁵
2110		fissi per la produzione	1.10	0.00	R ⁵
2210		di energia elettrica e di	1.10	0.00	R ⁵
2310		impianti di	1.10	0.00	R ⁵
2411		cogenerazione forza-	1.10	0.00	R ⁵
2911		calore	1.10	0.00	R ⁵
		- Prova al banco di			
		motori e di turbine a			
		gas nuovi, di			
		costruzione propria			
		- Propulsione di turbine			
		e motori a gas di			
		pompe di calore fisse			
		(per la produzione di			
		calore o la produzione			
		alternata di calore e			
		freddo)			

Gruppo 4: Altri

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquota di favore		Proc
			Imposta	Supplemento fiscale	
2710.			<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	<i>per 1000 l a 15 °C Fr.</i>	
1291	benzina e sue frazioni	Trasformazione petrolchimica	-.90	0.00	R ⁵
1291	benzina e sue frazioni	Riscaldamento industriale	2.60	0.00	R ⁵
1911	petrolio per aeromobili	Test di reattori sul banco di prova	9.50	0.00	R ⁵
1999	gasolio	Lavatura di gas greggi in impianti petrolchimici	3.—	0.00	R ⁵

³ I motori a combustione interna fissi nonché le turbine a gas possono essere fatti funzionare soltanto con combustibili e carburanti secondo l'allegato 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16. dic. 1985 ([RS 814.318.142.1](#)).

⁴ Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.

⁵ L'agevolazione fiscale viene accordata mediante restituzione. Infatti, se l'impiego fruente dell'agevolazione fiscale è comprovato, la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta viene rimborsata. In casi eccezionali l'agevolazione fiscale può essere accordata anche dietro deposito di un impegno circa l'uso. L'UDSC decide caso per caso.

⁶ L'olio da riscaldamento per il riscaldamento può essere utilizzato solo se il consumatore ha depositato un impegno circa l'uso presso l'UDSC.

Allegato 17 – Determinazione del consumo secondo norma

(cifra 6.4 del regolamento)

1. Cifra di superficie (CS)

La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

Genere di coltura	Coefficiente
Superfici non produttive o non sfruttate	0
Pascoli perenni, pascoli d'estivazione	0
Terreno da strame, aerodromi, almende, prati fioriti, siepi ecc.	0,3
Prati e prati da sfalcio sfruttati in modo estensivo, maggese da rotazione	0,7
Terreno prativo, canne	1
Terreno coltivo	1,7
Piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche, vivai di alberi da frutta e forestali	1,5
Terreno coltivato a vigna, vivai viticoli	2
Terreno orticolo, colture di erbe da cucina	4,5
Colture di fiori da recidere	3
Foreste	0,15

2. Calcolo del consumo secondo norma in base alla cifra di superficie

Se il risultato della cifra di superficie è uguale o superiore a 13, il consumo secondo norma è calcolato nel modo seguente:

Benzina	$(\text{cifra di superficie} + 0,5) \times 130 \text{ litri} \times 16 \%$
Olio diesel	$(\text{cifra di superficie} + 0,5) \times 100 \text{ litri} \times 84 \%$

Se il risultato della cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, si applica un consumo secondo norma leggermente più elevato in base alla seguente tabella:

CS	Benzina	Olio diesel
1	242	186
2	397	305
3	546	420
4	690	531
5	829	638
6	963	741
7	1092	840
8	1216	935
9	1334	1026
10	1447	1113
11	1555	1196
12	1658	1275

Consumo secondo norma della benzina: litri/cifra di superficie x 16 %

Consumo secondo norma dell'olio diesel: litri/cifra di superficie x 84 %

Allegato 18 – Esempio di calcolo del consumo secondo norma

(cifra 6.4 del regolamento)

1. Calcolo della cifra di superficie (CS)

Genere di coltura	Ettari	Coefficiente	CS
Superfici non produttive o non sfruttate	0,50	0,00	0,00
Pascoli perenni, pascoli d'estivazione	3,00	0,00	0,00
Terreno da strame, aerodromi, almende, prati fioriti, siepi	1,00	0,30	0,30
Prati e prati da sfalcio sfruttati in modo estensivo, maggese da rotazione	3,50	0,70	2,45
Terreno prativo, canne	6,00	1,00	6,00
Terreno coltivato	2,00	1,70	3,40
Piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche, vivai di alberi da frutta e forestali	---	1,50	0,00
Terreno coltivato a vigna, vivai viticoli	---	2,00	0,00
Terreno orticolo, colture di erbe da cucina	---	4,50	0,00
Colture di fiori da recidere	---	3,00	0,00
Foreste	7,00	0,15	1,05
Totale	---	---	13,20
	---	CS =	13

2. Calcolo della quantità della restituzione (litri)

		Benzina	Olio diesel
Consumo secondo norma*	CS 13	1755	1350
Ripartizione secondo norma fissa: benzina/olio diesel		16 %	84 %
Quantità secondo norma con diritto alla restituzione		281	1134

* Calcolo secondo l'allegato 17 punto 2

3. Calcolo dell'importo della restituzione (CHF)

	Litri	Aliquota	Importo
Benzina	281	59,24	166,45
Olio diesel	1134	60,05	680,95
Importo lordo			847,40
Dedotto l'emolumento del 3 % (min. 25.00, max. 500.00)			26,00
Importo netto			821,40
Importo versato			821,40

Allegato 19 – Spiegazioni riguardanti la registrazione in Taxas della domanda per la silvicoltura

(cifra 6.5 del regolamento)

- **Periodo di domanda e data di riferimento**

Per stabilire i rapporti di proprietà e le condizioni di esercizio valgono le seguenti date di riferimento:

anno civile	1° gennaio – 31 dicembre	30 giugno
anno forestale	1° ottobre – 30 settembre	31 marzo
anno forestale	1° settembre – 31 agosto	28 febbraio
anno forestale	1° luglio – 30 giugno	31 dicembre

- **Superficie produttiva del bosco**

Per superficie produttiva del bosco si intende unicamente la superficie boscata, ma non la superficie improduttiva, come ad esempio rocce, sassaie, cave di ghiaia, stagni e corsi d'acqua. Nel caso di pascoli boschivi, contano soltanto le parti ridotte a superfici interamente boschive.

- **Zona estera di confine**

Per zona estera di confine si intende il territorio di 10 chilometri (in linea d'aria) oltre il confine doganale.

- **Lavori inerenti alla costituzione e alla cura del patrimonio forestale**

Sono considerate macchine per la lavorazione del suolo le fresatrici agricole, le sarchiatrici, le dissodatrici eccetera equipaggiate di motore a combustione. Gli attrezzi per la ripulitura e il taglio dei boschi comprendono altresì le motoseghe, purché utilizzate a tal fine.

Nella rubrica «Superficie con piantagioni e popolamenti giovani» possono essere indicati soltanto i popolamenti giovani, non ancora sfruttati, curati meccanicamente durante il rispettivo anno.

- **Reddito totale del legname**

In questa rubrica va indicata, in metri cubi, la quantità di legname effettivamente abbattuto durante l'anno di domanda (e non il potenziale annuo secondo il piano economico).

- **Trasporti di legname, trascinato o trasportato mediante cavi**

Di regola, la quantità totale di legname trasportata non eccede la quantità totale abbattuta.

Le quantità di legname menzionate nella rubrica «Trascinato con altri mezzi (elicottero, cavalli)» non danno diritto alla restituzione.

Le quantità di legname trasportate con un harwarder (combinazione di harvester e forwarder) devono essere indicate nella rubrica «Trascinato con altri mezzi».

- **Lavori inerenti all'abbattimento degli alberi, all'estrazione e all'approntamento**

Il totale delle quantità indicate nella rubrica «Abbattimento, diramatura e depezzatura» non deve eccedere la quantità totale di legname abbattuto.

Fattori di conversione:

1 stero di legname = 0,70 m³ volume compatto 1 m³ volume compatto = 2,50 m³ di trucioli

1 stero di legname = 1,75 m³ di trucioli 1 m³ di trucioli = 0,40 m³ volume compatto

- **Grandi scortecciatrici e macchine per sminuzzare i tondelli**

I lavori eseguiti con grandi scortecciatrici e macchine per sminuzzare i tondelli vanno comprovati con fatture dell'impresa che lavora a cottimo.

- **Veicoli a motore per trasporti all'interno dei boschi**

Possono essere indicati solo i veicoli di proprietà dell'impresa. I veicoli appartenenti al forestale o all'impresa che lavora a cottimo non devono essere menzionati.

Allegato 20 – Punti di contatto per informazioni

- **Prestazioni di garanzia**

UDSC, Finanze, 3003 Berna

Telefono: 058 463 76 40; [modulo di contatto PCD](#)

- **Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari**

- **Consegna di carburante esente da imposta**

BAZG, Aufgabenvollzug Zoll Mittelland, Bogenschützenstrasse 9B, 3001 Bern

Telefono: 058 462 68 69; e-mail: diplomaten@bazg.admin.ch

OFDF, Centre de compétences diplomates de la Douane Ouest, Bâtiment Geneva Center, Route de l'Aéroport 31, 1215 Genève 15

Telefono: 058 469 72 81; e-mail: info@diplomates@bazg.admin.ch

- **Consegna di combustibile esente da imposta**

Gli uffici summenzionati e

OFDF, Exécution des tâches et aide à la conduite Douane Genève rive droite, Route du Grand-Lancy 6a, 1227 Acacias

Telefono: 058 480 52 00; e-mail: douane.geneve_rive_droite_av@bazg.admin.ch

- **Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento**

METAS, Lindenweg 50, Wabern, 3003 Bern

Telefono: 058 387 01 11; e-mail: info@metas.ch

- **Altre informazioni relative alla riscossione e alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂ nonché ai carburanti e combustibili rinnovabili**

UDSC, MLA, 3003 Berna

Telefono: 058 462 65 47; e-mail: mla@bazg.admin.ch